

— 121 —

L'ordinamento bolognese dei secoli XVI - XVII

Introduzione all'edizione del ms. B.1114 della Biblioteca dell'Archiginnasio:
Lo stato, il governo et i magistrati di Bologna del cavalier Ciro Spontone.

Una precisazione che ci sembra opportuno premettere è che la finalità che ha orientato il presente studio, è stata essenzialmente quella di dare un'edizione critica del manoscritto di Ciro Spontone dal titolo *Lo Stato, il governo et i magistrati di Bologna*, essendo pertanto stato precipuamente diretto l'esame delle fonti dall'intento eminentemente glossatorio di fornire una verifica dei principali atti diplomatici dei quali si avvale l'Autore per dare una descrizione dell'ordinamento bolognese ai primi del XVII secolo. Così il presente elaborato introduttivo, quantunque inevitabilmente vi si traggano alcune considerazioni di ordine generale, non pretende affatto di costituire una monografia, bensì soltanto di proporre, mantenendosi aderente al testo spontoniano, nuovi spunti di indagine per un approfondimento della storia di Bologna.

La scarsità di studi che coprono il XVI-XVII secolo, l'assoluta mancanza di edizioni di fonti relative alle facoltà degli esponenti della gerarchia pontificia (Legato, Vicelegato, Governatore) ed i limiti temporali che ogni studio necessariamente deve imporsi, ci hanno infatti indotto, per quanto concerne l'ordinamento bolognese, ad incentrare l'analisi sulla posizione giuridica del Senato, in rapporto al potere centrale, lasciando aperto il campo alla verifica del quadro istituzionale attraverso la prassi politica. Neppure esaurito poi, per quanto riguarda la figura dell'Autore, è l'esame delle fonti funzionali a definirne il profilo biografico ed ideologico poiché, relativamente alla vita, della quale una descrizione conclusiva avrebbe richiesto il ripercorrere tutte le tappe dello Spontone, si è

circoscritta l'indagine nell'Archivio di Stato di Bologna e nell'Archivio di Stato di Mantova (e avvertiamo che i fondi in quest'ultimo da noi esaminati erano, nel periodo durante il quale fu condotta la ricerca, in fase di riordinamento) mentre, per quanto concerne la delineazione del quadro concettuale, due testi primari, i *Dodici libri del governo di Stato* e gli *Avvertimenti della historia*, non hanno potuto essere oggetto di una seconda lettura in quanto l'Aula V della Biblioteca Universitaria di Bologna dove sono conservati, è stata dichiarata pericolante.

Questo studio, insieme all'edizione compiuta del manoscritto, è stato infatti completato nel giugno del 1977; vede ora la luce, senza sostanziali integrazioni, mentre solo necessità editoriali impongono il rinvio della pubblicazione del testo spontoniano. Esso ha progressivamente preso corpo nella individuazione dei problemi, nella analisi delle ipotesi interpretative e nella definizione delle successive fasi di ricerca, che sono stati il risultato degli indirizzi metodologici e dei momenti di verifica, assiduamente offerti dal prof. Paolo Colliva cui vanno i più sentiti ringraziamenti.

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

A.A.B.	Archivio Generale Arcivescovile di Bologna
A.S.B.	Archivio di Stato di Bologna
A.S.M.	Archivio di Stato di Mantova
A.G.	Archivio Gonzaga
B.C.B.	Biblioteca Comunale di Bologna
B.I.S.E.S.(E.C.)	Biblioteca dell'Istituto di Storia economico-sociale della Facoltà di Economia e Commercio della Università di Bologna
B.U.B.	Biblioteca Universitaria di Bologna

SOMMARIO

- 1 - PROFILO BIOGRAFICO DI CIRO SPONTONE (Bologna 1554 - Ducato di Mantova 1612).
Famiglia, primi passi della carriera: servizio a Carlo Emanuele I di Savoia ed a Rodolfo di Castiglione delle Stiviere. Servizio a Vincenzo I di Mantova dal 1593: la partecipazione alla prima spedizione di Ungheria (1595). Le funzioni di Segretario maggiore presso il Senato di Bologna (novembre 1600-ottobre 1602). Vicende successive a Mantova: la questione del trono dei Balcani (1610).
- 2 - LA PRODUZIONE LETTERARIA DELLO SPONTONE.
Consensi e giudizi in contemporanei e posteri.
- 3 - CULTURA ED IDEOLOGIA DI UN CORTIGIANO DEL CINQUECENTO.
Erudizione classica, generi letterari utilizzati (dialoghi, «ragguagli», brevi trattati), eclettismo. Lo Spontone teorico della «Ragione di Stato» e del Principato. Le componenti controriformistiche della sua concezione politico-morale.
- 4 - IL MANOSCRITTO «LO STATO, IL GOVERNO ET I MAGISTRATI DI BOLOGNA»: PROBLEMI METODOLOGICI E DI VALUTAZIONE.
Il significato funzionale dell'opera: l'adesione all'interpretazione *in vim contractus* dei rapporti Bologna-Papato. Datazione del manoscritto. Attendibilità della traduzione spontoniana dei privilegi e concessioni di autonomia municipale. Prospettive di valutazione oggettiva dei privilegi stessi.
- 5 - BOLOGNA NEL MANOSCRITTO SPONTONIANO DALLE ORIGINI ALL'APOGEO DEI BENTIVOGLIO.
Il *Privilegium Othonis*, il Comune consolare, podestarile, delle Arti. La

dedizione di Bologna a Papa Nicolò III Orsini del 29 luglio 1278. La cacciata di Beltrando del Poggetto, la vertenza con Benedetto XII, la Signoria di Taddeo Pepoli. L'istituzione dei Sedici Riformatori dello Stato della Libertà (1393). L'ascesa dei Bentivoglio ed i Capitoli di Nicolò V (1447). Il Breve di Paolo II (1466).

6 - IL SENATO DI BOLOGNA.

L'intervento di Giulio II: la *Bulla super Interdicto Bononiae* e la istituzione del Consiglio dei Quaranta (1506). Il Reggimento monopolio del patriziato locale; limitato intervento dei Pontefici sull'accesso alle cariche — disposizioni di Giulio II; riforma di Sisto V (1589) — e principi regolativi dell'ordinamento interno. Il difficile equilibrio di conflitto-alleanza tra potere centrale e oligarchia senatoria; le concessioni di Giulio II del 22 novembre 1510 e la riforma di Leone X (1513). La struttura sociale dei primi del Seicento e la descrizione di Camillo Baldi. La supremazia del Senato sulle magistrature locali. L'organizzazione interna del Senato, le Assunterie. La Rota bolognese: sua istituzione da parte di Paolo III (1539). La giurisdizione criminale: conferme pontificie della Consuetudine che escludeva la confisca dei beni dei condannati a morte per omicidio. La Compagnia della Carità dei poveri carcerati.

7 - IL LEGATO DI BOLOGNA.

La problematica inerente alla figura del Legato bolognese nei suoi rapporti col potere centrale e con gli altri ufficiali pontifici locali. Le facoltà *in temporalibus* dei Legati Bessarione, Alidosi, Salviati, Giustiniani. Processo ed esecuzione del senatore Giovanni Pepoli. La legazione Giustiniani (1605-1611). Considerazioni conclusive.

I - PROFILO BIOGRAFICO DI CIRO SPONTONE

Molteplici sono i problemi e le oscurità che si prospettano nell'affrontare un inquadramento della figura del Nostro, sotto il profilo biografico, a cominciare dalla esatta determinazione del cognome, dal momento che lo stesso *Ciro* nelle opere stampate e manoscritte, nella corrispondenza privata e nei due Memoriali presentati al Senato si firma come Spontone, mentre a *Ciro Spontoni* risultano intestate le opere postume quali la *Historia della Transilvania*¹ e *La Metoscopia*², quest'ultima fatta pubblicare dal figlio Giovanbattista, che pure si sottoscrive Spontoni. Secondo L. Rossi la corretta dizione dovrebbe essere Spontone, in quanto — sostiene il suddetto Autore — *Spontonus* è la versione latinizzata che si ritrova³: ora, se in effetti nella Partita del Reggimento del 28 novembre 1600 viene nominato Segretario maggiore

² C. SPONTONI, *La Metoscopia, ovvero considerazioni sulle linee della frontiera strata dal Cavalier Ferdinando Donno*, Venezia 1638. Poiché riteniamo che il vero cognome del Nostro fosse Spontoni, con questa intestazione indicheremo tutte le sue opere, specificando attraverso i sottotitoli sotto quale versione — Spontoni o Spontone — ciascun lavoro fosse stato pubblicato. Come Spontone lo denomineremo invece nel testo, dal momento che così egli si firmava e con questo cognome era noto.

¹ C. SPONTONI, *Historia della Transilvania. Raccolta da *Ciro Spontoni* e regl-Trattato del Signor Cavaliere *Ciro Spontoni**, Venezia 1629.

³ L. ROSSI, *Scrittori politici bolognesi*, Bologna 1888, pp. 139-146; p. 140.

*Cyrum Spontonium*⁴, se nella sottoscrizione del Bando sopra la peste del 25 gennaio 1602 si legge *Cyrus Spontonus a secretis*⁵ e se infine nella rubrica del 9 giugno 1603 è autorizzata la preparazione del benserivito *Cyro Spontono*⁶, contro la necessità causale dell'argomentazione del Rossi giuoca tuttavia l'iscrizione che incornicia il ritratto del Nostro, riprodotto sul frontespizio de *Le attioni del Re d'Ungheria: Cyrus Spontoni eques*⁷. Il fatto che *Cyrum Spontonium* lo fosse certamente — come attestano la delibera del Reggimento per la sua nomina⁸ e la lettera inviata dal Nostro il 29 novembre 1600 al Duca di Mantova, tramite il suo Consigliere di Stato Annibale Chieppio⁹ — e che tra le famiglie locali non si riscontri l'esistenza degli Spontone, bensì soltanto quella degli Spontoni, ci fa propendere per l'ipotesi che la seconda costituisca l'esatta dizione e che la versione in *e* fosse invece dovuta a quella moda letteraria impostasi con la rinascita degli studi classici, che induceva frequentemente gli intellettuali a modificare la terminazione del proprio cognome, onde conferirgli le caratteristiche formali proprie del *nomen* o del *cognomen* romani.

Altra questione sorge non appena si cerchi di individuare con esattezza l'anno nel quale il Nostro ebbe i natali: nel Memoriale che questi presentò al Senato il 4 marzo 1600 per concorrere alla carica di Segretario maggiore, egli dichiara di avere quarantasei anni¹⁰, lasciando pertanto dedurre di essere nato nel 1554; tale dato si trova però in contrasto con quanto si ricava dallo spoglio dei

⁴ A.S.B. REGGIMENTO, PARTITORUM aa. 1596-1604, vol. 27, f. 100r; Partita del 28 novembre 1600.

⁵ A.S.M. - A.G. CORRISPONDENZA DA BOLOGNA aa. 1600-1603, B 1167 Divers. La firma dello Spontone segue quella del Vicelegato Orazio Spinola e del Gonfaloniere di Giustizia Pompeo Aldrovandi. Una copia del suddetto Bando fu inviata al Duca di Mantova — insieme ad una lettera di esso esplicativa, pure datata 25 gennaio 1602 — e sottoscritta da « gli Assonti della Sanità » e da « Cyrus Spontonus a Secretis ».

⁶ A.S.B. REGGIMENTO, PARTITORUM aa. 1596-1604, vol. 27, f. 160r.

⁷ C. SPONTONI, *Le attioni del Re d'Ungheria. Brevemente descritte dal Cavalier Cyro Spontone*, Bologna 1602.

⁸ Nella Partita del 28 novembre 1600 *cit.*, si legge che viene eletto in *Secretarium primarium Dominum Cyrum Spontonium bononiensem, non minus expertum quam in omni scientiarum genere eruditissimum virum.*

⁹ B 1167 *cit.*: lettera del 29 novembre 1600 al Duca: « So che V.A. Ser.ma, per la sua solita innata benignità ne sentirà gran gusto vedendo me, suo devotissimo servitore, dopo il giro di trentatré anni ritornare alla patria... »

¹⁰ A.S.B. REGGIMENTO, INSTRUMENTI E SCRITTURE, Lib. 14, n. 53. Nel Memoriale lo Spontone, che parla in terza persona, scrive: « Egli è di età di 46 anni, sano, gagliardo, di buona complessione, atto ad ogni fatica ».

battezzati per l'arco di tempo che va dal 1550 al 1556¹¹, dal momento che in questi anni appare tra gli Spontoni un unico *Cyrum*¹² che risulta aver ricevuto il battesimo nel 1556 e precisamente in data 12 agosto sotto la quale, nel registro relativo ai battezzati per il 1555-1556 si legge: *Cyrrus filius Domini Bartholomei Spontoni baptizatus die quo supra, compatres magnifica Domina Julia de Pepolis et magnificus Dominus Cyrrus Alidosius*¹³. A questo punto si potrebbe supporre che il Nostro fosse stato battezzato all'età di due anni, ma anche se con ciò verrebbe a risolversi il contrasto tra le di lui dichiarazioni e la riscontrata data di battesimo, l'ipotesi ci pare per quei tempi assai poco probabile, tanto più che le date di nascita, in molti casi riportate nei suddetti registri accanto a quelle di battesimo, fanno ritenere che normalmente questo venisse somministrato a poca distanza dalla prima. La spiegazione che ci sembra pertanto più plausibile è che *Cyrum* non avesse l'esatta cognizione di quando fosse nato, ignoranza che doveva essere alquanto frequente per i membri dei casati non nobiliari, nella struttura organizzativa di uno Stato ancora premoderno che, non avvertendo l'esigenza di dover avere in ogni momento una valutazione oggettiva delle proprie forze demografiche, non imponeva gli stessi obblighi di registrazione e le formalità burocratiche odierne¹⁴.

Del tutto oscuro rimane poi a quale ramo della famiglia il Nostro appartenesse, né B. Carrati, il massimo studioso delle genealogie locali riuscì ad approdare ad un qualche risultato, dal momento che nella principale tavola da lui compilata sugli Spontoni, il nome di *Cyrum* si trova circoscritto da un tratto di penna, slegato dagli altri membri della famiglia e postillato dalle seguenti parole: « *Cyrum*, Cavaliere, gran letterato; viveva nel 1599; non si è mai trovato »¹⁵, mentre la ipotesi che il Carrati non fosse riuscito a stabilirne la genealogia per non aver reperito la registrazione del-

¹¹ A.A.B., REGISTRI DEI BATTEZZATI: aa. 1550-1556.

¹² Sugli Spontoni contemporanei al Nostro, si veda questo paragrafo, pagine seguenti.

¹³ A.A.B., REGISTRO ATTI DI BATTESIMO: aa. 1555-1555 c. 183r.

¹⁴ Un esempio di quanto abbiamo sopra affermato, può essere costituito dal Cardinal Giovanni Ricci, nato forse nel 1497; scrive infatti H. JEDIN, *Chiesa della fede, Chiesa della storia*, Brescia 1972, p. 584, n. 2: « Come molti dei suoi contemporanei, così neppure il Ricci conosceva la propria data di nascita ».

¹⁵ B.C.B. Ms. B. 700, B. CARRATI, *Genealogie di famiglie bolognesi*, p. 120. Alberi genealogici degli Spontoni compilati dallo stesso Autore si trovano pure in B.C.B. Ms. B 712, p. 133 e B.C.B. Ms. B 733, p. 190.

l'atto battesimale, viene a cadere prendendo in esame i suoi *Estratti dai libri battesimali*, dove se ne trova l'esatta trascrizione¹⁶. Le uniche considerazioni che la sopracitata genealogia ci consente di trarre sono che, se in linea di massima tendeva ad esservi nelle famiglie una certa ripetitività di un gruppo più o meno circoscritto di nomi, né *Ciro* né *Bartolomeo* sono ricorrenti: il primo si presenta unicamente nel nostro caso — si spiegherebbe con il padrino *Ciro Alidosi* — mentre il secondo si riscontra in complesso due volte delle quali una per la seconda metà del Trecento e l'altra per la prima metà del Cinquecento, postillato quest'ultimo dalla nota « emancipato », termine con cui normalmente si indicava che un individuo era stato riconosciuto maggiorenne, prima di avere raggiunto il limite di età previsto dagli Statuti¹⁷. Un'ipotesi piuttosto vaga ma che si può avanzare è che il padre del Nostro fosse quel *Bartolomeo Spontoni* maestro di musica del quale parla il *Fantuzzi* — separatamente però da *Ciro* e senza stabilire con questi alcun collegamento¹⁸ — ipotesi a favore della quale giocherebbe l'appellativo *Dominus* e che giustificerebbe sia la presenza di una madrina della famiglia dei *Pepoli*, sia l'essere ammesso lo Spontone da giovanetto entro una cerchia di persone influenti, condizione per la carriera dei membri di famiglie benestanti, ma non nobili.

Gli Spontoni non avevano infatti il blasone della nobiltà — non sono compresi dal *Dolfi*¹⁹, dal *Masini*²⁰, dal *Crescenzi Romani*²¹ — ma appartenevano ad un casato gentilizio, come attesta la riproduzione del loro stemma da parte del *Canetoli*²² e del *Crollalanza*²³ ed alcuni di loro dovevano essere di agiata condizione

¹⁶ B.C.B. Ms. B 857, T. IX, B. CARRATI, *Estratti dai libri battesimali*, p. 131.

¹⁷ Sarebbe più esatto dire che questo *Bartolomeo Spontoni* è forse della prima metà del Cinquecento, dal momento che compare tra i figli di *Guido*, nato nel 1516, data di nascita poi riportata anche per *Camilla*, figlia dello stesso *Bartolomeo*.

¹⁸ G. FANTUZZI, *Notizie degli scrittori bolognesi*, vol. VIII, Bologna 1790, p. 32. Scrive il suddetto Autore che *Bartolomeo Spontoni* era un compositore di musica vivente nel 1558. Di lui si hanno *Il primo libro di madrigali a quattro voci*, pubblicato nel 1558. *Il libro terzo di madrigali a cinque voci*, pubblicato a Venezia nel 1583. *Il Missarum a cinque, sei, otto voci*, Lib. I, pubblicato pure a Venezia nel 1588.

¹⁹ P. S. DOLFI, *Cronologia delle famiglie nobili bolognesi*, Bologna 1670.

²⁰ A. MASINI, *Bologna perlustrata*, Bologna 1650.

²¹ P. CRESCENZI ROMANI, *Corona della nobiltà d'Italia*, Bologna 1650.

²² F. CANETOLI, *Blasone bolognese e armi gentilizie delle famiglie nobili bolognesi*, Bologna 1791, p. 60.

²³ G. B. DI CROLLALANZA, *Dizionario storico blasonico delle famiglie nobili e notabili italiane estinte e fiorenti*, vol. II, Pisa 1888, p. 557.

economica, dal momento che nel Cinquecento risultano proprietari di stabili situati in *Via dell'Orto* angolo *Via de' Poeti*²⁴, in *Borgo della Paglia*²⁵ e in *Via de' Poeti* sotto la parrocchia di *san Damiano*²⁶, rimanendo però del tutto ignota la situazione patrimoniale della famiglia del Nostro, in quanto nessun rogito risulta essere a nome di *Bartolomeo Spontoni*.

Investiti spesso nel XV secolo della carica dell'Anzianato, come si rileva dalle postille nella genealogia compilata dal *Carrati*, contemporanei a *Ciro* ed incaricati di pubbliche funzioni furono *Alberto*, notaio, che dal gennaio al febbraio del 1579 sostituì *Nestore Rustughelli* come Segretario del Monte di Pietà di Bologna²⁷, *Angelo Michele di Paolo*, dottore in Legge e Canonico della Collegiata di *San Petronio* nel 1588²⁸ ed infine *Giulio Spontoni*, pure di *Paolo*, che fu amministratore della Fabbrica di *San Petronio* tra il 1617 ed il 1650²⁹, mentre un *Giulio Spontoni* — non sappiamo se si tratti dello stesso — figura eletto il 6 gennaio 1611 tra i *Gonfalonieri del Popolo per Porta Piera*³⁰. Il *Fantuzzi* avanza l'ipotesi che *Angelo Michele* fosse fratello del Nostro, ipotesi che il padre *Bartolomeo* nella registrazione dell'atto di battesimo ci induce a respingere; ad ogni modo, è certo che lo Spontone figlio unico non era in quanto, in una lettera inviata il 27 marzo 1602 da Bologna alla Corte di Mantova, nomina un « Padre Priore mio fratello »³¹.

Notizie sulla sua vita fino all'inizio del 1600 ce le fornisce lo stesso *Ciro*, nel Memoriale in quell'anno da lui presentato al Senato: « *Ciro Spontone* », scrive, « cominciò nello anno 1572 ad esercitare l'ufficio di Cancelliere al servizio dell'Ill.mo mio Signore *Cristoforo Buoncompagno* al quale, divenuto Arcivescovo di *Ravenna*, servì per Segretario alcuni anni ». Sulla base di questi dati il *Fantuzzi* sembra dedurre che il Nostro lasciasse Bologna

²⁴ G. GUIDICINI, *Cose notabili della città di Bologna*, vol. IV, Bologna 1872, pp. 27-28.

²⁵ *Ibidem*, p. 35.

²⁶ *Ibidem*, pp. 201-202.

²⁷ F. C. SACCHI, *Del Monte di Bologna. Dissertazioni due*, Bologna 1775, p. 151.

²⁸ Cfr. G. GUIDICINI, *Cose notabili, cit.*, vol. II, Bologna 1869, p. 376.

²⁹ G. FANTUZZI, *Notizie*, vol. VIII, *cit.*, pp. 32-34; p. 32.

³⁰ B.U.B. Ms. 770, A. F. GHISELLI, *Memorie antiche manoscritte di Bologna*, aa. 1609-1612, vol. XXI, p. 524.

³¹ B 1167 *cit.*: lettera del 27 marzo 1602 certamente a *Chieppio*, secondo quanto si può intendere dal tono dello scritto.

nel 1572³², ma la sua partenza dovette risalire a qualche anno prima, probabilmente al 1567, poiché in una sua lettera del 29 novembre 1600 a Vincenzo I di Mantova³³ per annunciarli di aver ottenuto la carica di Segretario maggiore del Reggimento, dichiara di essere rientrato in patria dopo trentatré anni³⁴, mentre l'ipotesi che quest'ultimo costituisca un numero retorico, viene a cadere quando lo si confronti con quanto si trova scritto ne *La corona del Principe*, opera edita nel 1590 e che richiese ben tre anni di lavoro: «...quanto a me, che ha già ventidue anni che vivo nelle corti, ho giudicato sempre buono il mio parere...»³⁵. Con tutta probabilità dunque, il 1572 del Memoriale nel quale lo Spontone riassumeva il *curriculum* della sua carriera, doveva essere la data che coincideva con il primo incarico di rilievo ricoperto dal Nostro il quale, fin da giovanissima età si era trovato al seguito di un qualche potente, o perché accolto sotto la di lui protezione, o forse nell'accompagnare il padre, se questi fu quel maestro di musica che abbiamo supposto.

« Nel medesimo officio di Segretario », prosegue il Memoriale, « servì poi per qualche tempo ancora al Reverendissimo Vescovo Bentivoglio³⁶, poi andato al servizio del Duca di Nemours a Torino et ivi quello servito finché visse, passò nello officio di Segretario al servizio di Marco Pio Marchese di Sassuolo, donde tornato alla Corte del Serenissimo di Savoia e a quell'alte cure servito in diversi onoratissimi e importantissimi uffici, anco di guerra nella impresa di Ginevra, fu chiamato con grande istanza Segretario del Signor Rodolfo Gonzaga Marchese di Castiglione delle Stiviere; dopo la morte del quale il Serenissimo di Mantova lo volle lo anno 1593 appresso di lui, impiegandolo in vari suoi commandamenti e servitî

³² Scrive G. FANTUZZI, *Notizie*, vol. VIII, *cit.*, p. 32: «Ciro da giovanetto si applicò allo studio delle belle lettere e, desideroso d'impiegarsi, sortì dalla patria e nell'anno 1572 si portò presso il Signor Cristoforo Boncompagni suo concittadino allorché fu Governatore di Ancona».

³³ *Let.* *cit.*

³⁴ Cfr. questo paragrafo, nota 9.

³⁵ C. SPONTONI, *La corona del Principe. Di Ciro Spontone*, Verona 1590, p. 121. Questa insieme a i *Dodici libri del governo di Stato. Del Cavalier Ciro Spontone*, Verona 1599, era l'opera che il Nostro riteneva più importante, dal momento che nel Memoriale del 4 marzo 1600, *cit.*, aggiungeva alla descrizione del suo *curriculum*: «Tra le sue molte composizioni che sono in stampa, è la Corona essenziale del Principe et ultimamente i 12 libri del Governo di Stato».

³⁶ Vescovo di Policastro, poi di Città di Castello, secondo le precisazioni di G. FANTUZZI, *Notizie*, vol. VIII, *cit.*, p. 32.

con honoratissima provisione, essendosene anco servito nella sua prima andata in Ungheria con carico di foriere. Hora si continuava nel servire a Sua Altezza, Commissario e Visconte di Rodigo con utile di più di duecentocinquanta scudi l'anno. Ha moglie ricca et herede datagli già dal Marchese di Castiglione ».

Una vita dunque al seguito di personaggi di un certo rilievo e all'interno di ambienti che furono senza dubbio determinanti per la posizione ideologica del Nostro, la cui esistenza fu ben lungi dal trascorrere tranquillamente, tra scartoffie di Camera ed *otia* intellettuali, ma fu anzi movimentata, o meglio travagliata dalle beghe di corte e contrassegnata da numerosi viaggi, l'esperienza di alcuni dei quali spesso si ritrova nella produzione spontoniana. Culturalmente significativo dovette essere il servizio prestato presso il « Serenissimo di Savoia » Carlo Emanuele I — servizio il cui limite *antequam non* è da fissarsi nel 1580, anno in cui il Duca salì al trono — Principe che amava circondarsi di intellettuali, tra i quali spicca Giovanni Botero che è anche probabile che il Nostro abbia personalmente conosciuto prima che il Benese venisse inviato, nel 1585, come agente del Duca in Francia. Di Carlo Emanuele I Ciro beneficiò di profonda stima, secondo quanto attesta egli stesso in una lettera inviata ad Annibale Cheppio il 14 febbraio 1601³⁷, tanto da far parte del suo seguito « nella impresa di Ginevra », asserzione quest'ultima ritenuta del tutto falsa da L. Rossi, sulla base del fatto che la suddetta spedizione sarebbe avvenuta nel 1602, anno in cui lo Spontone si trovava a Bologna in qualità di Segretario maggiore del Senato³⁸. Ora, se teniamo presente che il Memoriale fu scritto nel marzo del 1600, risulta evidentemente al di fuori di ogni logica che uno menta sulla propria

³⁷ B 1167 *cit.*: lettera del 14 febbraio 1601 a Cheppio. In essa lo Spontone, lamentando di non aver più la grazia del Duca, scrive: « In effetto, posso rivolgerla in più lati, io non ho troppo la gratia del Principe. Né già m'è sempre avvenuto così con altri, che ne posso mostrare nobilissimi segni, et in particolare del Signor Duca di Savoia et della Infanta i quali, per vita di mio figlio, non mi lasciavano mai partire da loro, se prima non mi facevano porre in borsa cento ducati, nonché farmi gratiosissimi passaporti ». Quanto a quel « per vita di mio figlio », facciamo osservare che ha valore di giuramento, poiché ci risulta che il Nostro prese moglie solo dopo essere passato al servizio del Marchese di Castiglione e che ebbe, secondo quello che si deduce dalle sue lettere, un solo figlio ufficiale.

³⁸ L. Rossi, *Scrittori*, *cit.*, p. 140. Tale opinione si trova condivisa in *Biografia universale antica e moderna. Opera affatto nuova compilata in Francia da una società di dotti*, vol. 54, Venezia 1879, voce « Spontoni Ciro », pp. 376-377.

partecipazione ad un evento che deve ancora verificarsi, così come viene ad essere del tutto comprensibile che il Nostro, riferendosi con tutta probabilità al tentativo del Principe sabauda di sottomettere Ginevra nel 1582³⁹, non potesse qualificarlo come « la prima spedizione di Ginevra », oppure « una delle spedizioni di Ginevra », prevedendo che a questa impresa ne avrebbe fatto seguito un'altra, e più importante.

Incerto rimane pure l'anno nel quale lo Spontone passò al seguito di Rodolfo di Castiglione delle Stiviere, che dovrebbe comunque essere compreso tra il novembre del 1585, data nella quale il Gonzaga successe nel Marchesato in conseguenza della rinuncia fatta dal di lui fratello maggiore Luigi⁴⁰ ed il marzo del 1589, epoca in cui, nella dedica de *Il Bottrigaro*, risulta residente a Castiglione⁴¹; ad ogni modo, il *Pianto estatico nella occasione della pericolosa infermità che ebbe il Serenissimo Principe Rodolfo Gonzaga Marchese di Castiglione a Vercelli*, edito, a quanto si intende dal Fantuzzi, nel 1588⁴² e l'essere Rodolfo uno dei prota-

³⁹ Si legge in R. BERGADANI, *Carlo Emanuele I*, in *Collana Storica Sabauda*, Torino 1927, pp. 10-11: « Un primo tentativo di sorprendere la città impreparata ed indifesa, quantunque condotto con la maggior segretezza, per la difficoltà di radunare di nascosto le milizie destinate al colpo di mano e per il tradimento di alcuni soldati protestanti che rivelarono la congiura, andò a vuoto (aprile 1582) ».

⁴⁰ Si tratta del futuro san Luigi, santificato nel 1726; la sua rinuncia dei diritti ereditari a favore del fratello, ebbe come motivazione l'intento di entrare nella Compagnia di Gesù, dove prese i voti nel novembre del 1587. Grazie all'influenza che esercitava sul congiunto Vincenzo I di Mantova, intervenne come paciere nella lite tra quest'ultimo e Rodolfo di Castiglione delle Stiviere, sorta in occasione della eredità di Solferino: Orazio Gonzaga di Solferino, morto senza figli nel 1589, aveva designato come erede testamentario il Duca di Mantova, che si era affrettato ad inviare le proprie truppe nella piccola Signoria, levandosi tuttavia contro di lui il Marchese Rodolfo il quale, sostenendo che Orazio deteneva Solferino come feudo e che pertanto non era in sua facoltà di disporre per testamento, aveva ottenuto che l'Imperatore Mattia, cui competeva concederne l'investitura, decretasse in suo favore. In forza dell'intervento del pio congiunto, Vincenzo si inchinò alla decisione imperiale, rinunciò alle sue pretese su Solferino e si riconciliò col rivale. Luigi morì il 20 giugno 1591, mentre assisteva i malati durante una pestilenza. Cfr. G. CONIGLIO, *I Gonzaga*, Varese 1967, p. 357, p. 483 e p. 499.

⁴¹ C. SPONTONI, *Il Bottrigaro, ovvero del nuovo verso enneasillabo. Dialogo del Signor Ciro Spontone*, Verona 1589.

⁴² Elenca G. FANTUZZI, *Notizie*, vol. VIII, cit., p. 33, tra le opere del Nostro: « *Nereo. Poema di Ciro Spontone con alcune altre sue rime*, Verona, per Girolamo Discepolo, ad istanza di Marcantonio Palazzo, 1588, a cui va unito il *Pianto estatico nella occasione della pericolosa infermità che ebbe il Serenissimo Principe Rodolfo Gonzaga Marchese di Castiglione a Vercelli* ».



CIRO SPONTONE
Ritratto stampato in *Le attioni del Re d'Ungheria*.
Brevemente descritte dal Cavalier Ciro Spontone, Bologna 1602



VINCENZO I GONZAGA, DUCA DI MANTOVA
(Ritratto di ignoto)

gonisti dei dialoghi de *La corona*⁴³, fanno dedurre che i due già fossero entrati in rapporti negli anni 1587-1588. Rodolfo, al quale il Nostro fu così devoto da dedicargli una sua opera e da farne uno degli interlocutori di altre due — non si sa se fu questi a dargli moglie o il fratello Francesco succedutogli nel 1593, poiché l'unica data della quale possiamo valerci relativamente alla famiglia di Ciro è il 1596, anno della nascita del figlio⁴⁴ — non era propriamente uno stinco di santo e di lui si ricordano una serie di ribalderie che vanno dalla falsificazione di monete papali, reato per cui fu condannato a Roma nel 1592, all'omicidio. Il fatto più grave fu rappresentato dall'assassinio dello zio Alfonso di Castelfelfredo, avvenuto il 6 maggio 1592, cui fece immediatamente seguito l'occupazione del feudo da parte delle truppe di Rodolfo, che si fece giurare la *fidelitas* dagli atterriti abitanti⁴⁵. Prospettandosi la eventualità che Vincenzo I, divenuto Duca di Mantova il 22 settembre 1587, venisse investito dall'Imperatore dell'autorità di emanare sentenza contro di lui per il recente misfatto, provocò in suo favore l'intervento del Duca di Savoia e del Governatore di Milano, ma prima che la questione venisse risolta, tra il 3 ed il 4 gennaio 1593 cadde ucciso in Castelfelfredo da uno dei suoi sudditi⁴⁶, quasi certamente a causa delle angherie con le quali li vessava, quantunque la figlia Gridonia facesse nascere il sospetto che il mandante dell'assassinio fosse Vincenzo⁴⁷; quest'ultimo d'altra parte, pretendendo di essere l'erede della piccola Signoria, inviò le sue truppe a Castelfelfredo, trovando come rivale per le sue

⁴³ I protagonisti de *La corona*, cit., sono inoltre gli stessi tra i quali si svolgono i dialoghi del *Il Bottrigaro*, cit.: Ciro Spontone, il Marchese di Castiglione e il dottor Francesco Denalio.

⁴⁴ A.S.M.-A.G. CORRISPONDENZA DA MANTOVA E PAESI DELLO STATO, B 2716, a. 1610, fasc. I, n. 386, 31 ottobre: lettera di Ciro da Ceresara a Giovanni Magni Segretario di Stato del Duca di Mantova. In essa si legge: «...sebene non scrivo io hora di mio pugno, ho tuttavia mio figliuolo di età di 14 anni, che scrive hora questa lettera...».

⁴⁵ Cfr. G. CONIGLIO, *I Gonzaga*, cit., p. 359 e p. 483; cfr. anche L. MAZZOLDI, R. GIUSTI, R. SALVATORI, *Mantova. La storia*, vol. III: *Da Guglielmo, III Duca di Mantova alla fine della seconda guerra mondiale*, Milano 1963, p. 41.

⁴⁶ Cfr. G. CONIGLIO, *I Gonzaga*, cit., pp. 480-481 e L. MAZZOLDI, *Da Guglielmo*, cit., p. 41.

⁴⁷ L. MAZZOLDI, *Da Guglielmo*, cit., p. 79, n. 300. Tra l'altro, sotto la protezione di Vincenzo si trovavano Ippolita e Caterina, rispettivamente moglie e figlia di Alfonso, che erano state liberate dalla prigionia nella quale le teneva Rodolfo, per intercessione di Clemente VIII; cfr. G. CONIGLIO, *I Gonzaga*, cit., p. 480.

aspirazioni il successore di Rodolfo, il fratello minore Francesco, la lite con il quale si protrarrà fino al 1602⁴⁸.

Non è dato di chiarire quale parte lo Spontone abbia avuto in questi fatti di sangue, se sia stato a conoscenza della congiura ordita contro Alfonso e quale posizione abbia preso in proposito, ma è tuttavia certo che dopo la morte di Rodolfo venne a trovarsi piuttosto a malpartito, stando a quanto si legge nella dedica al Duca di Mantova dell'*Hercole defensore d'Omero*, datata il 15 novembre 1593⁴⁹, e che pure, dopo che fu passato al servizio di Vincenzo, gli manifestò incondizionata fedeltà, non mancando di rivelargli sia i sospetti cui dava luogo la condotta del Marchese, sia le sue segrete manovre⁵⁰.

⁴⁸ Per quanto riguarda la eredità di Castelgoffredo, la controversia si protrasse davanti alla Corte imperiale fino alla data di cui sopra; per quanto riguarda invece il lato della giurisdizione criminale, Vincenzo, che era stato delegato dall'Imperatore Rodolfo II quale Commissario per l'istruttoria al processo dei due delitti, la sciolse il 12 febbraio 1597 proponendo la pena di morte per gli uccisori di Alfonso e l'assoluzione per l'uccisore di Rodolfo e per gli abitanti di Castelgoffredo. Cfr. L. MAZZOLDI, *Da Guglielmo*, cit., p. 41.

⁴⁹ C. SPONTONI, *Hercole difensore d'Omero. Dialogo del Signor Cavaliere Ciro Spontone nel quale, oltre ad alcune nobilissime materie si tratta de' tiranni, delle congiure contro di loro, della magia naturale e dell'ufficio donnesco*, Verona 1595. Dichiarò Ciro nella dedica indirizzata al Duca di Mantova: «...l'acero anch'io a cagione altrui in molte parti da fieri colpi di lunghi travagli, fui a mesi adietro da Voi, Principe clementissimo nel sicuro porto della gratia vostra raccolto; ove non solamente la quasi perduta vita trovai che nelle vostre mani era, ma di nuovo honore arricchito, de' pretiosi frutti della innata bontà e della regale munificenza vostra, di vantaggio lieto mi nutrisco»; e aggiunge più avanti che la sua fedeltà «...non mai satia sarà di pubblicarmi in ogni luogo, in ogni tempo e fino all'estremo della vita a Lei obbligato e di vantaggio ancora, là dove lo spirito mio dal corpo libero potrà pregare...».

⁵⁰ Di parecchie delle numerose lettere che abbiamo reperito in A.S.M.-A.G., CORRISPONDENZA DA MANTOVA E PAESI DELLO STATO per gli anni che vanno dal 1593 al 1599 e dal 1604 al 1611 — le cui collocazioni sono: B 2261 a. 1593; B 2265 a. 1594; B 2667 a. 1595; B 2678 a. 1599; B 2695 Fasc. I, a. 1604; B 2700 Fasc. I a. 1605; B 2703 Fasc. I, a. 1606; B 2706 a. 1607; B 2716 Fasc. I, a. 1610; B 2720 Fasc. I, a. 1611 — non siamo in grado di valutare l'importanza, sia per la estrema particolarità dei fatti cui fanno riferimento, sia per il linguaggio in generale guardingo con frequente ricorso a perifrasi, dovute con tutta probabilità al timore che le missive cadessero in mani diverse da quelle alle quali erano destinate. Di quelle che più esplicitamente trattano del Marchese di Castiglione e che ci sembrano di immediato significato, riporteremo qui alcuni brani, a testimonianza dell'atteggiamento del Nostro.

B 2265 a. 1594: lettera scritta da Ciro «di casa a' XXII di settembre» al Duca, per dargli ragguaglio sull'andamento delle cose di Castiglione. Si legge: «Diro che io solamente che vanno al peggio. Ma il Marchese si è fatto due inimici di vantaggio: l'uno, il Chiarabello et l'altro, Filippo Girola, a' quali fece egli

Quando esattamente Ciro sia stato nominato Visconte e Commissario di Rodigo — piccolo centro del quale il Duca aveva ricevuto l'investitura imperiale il 3 settembre 1592, a conclusione

sparare due archibugiate a' giorni passati, onde restò ferito esso Girola che vuole vendere tutti i suoi beni a Brescia et entrare con questi altri in compagnia, i quali hanno gli animi efferati et certo faranno notevole impresa sempre che, ricoveratisi sullo Stato di V.A. Ser.ma, non vi siano molestati. Intanto è necessarissimo di levare gli appoggi al Marchese: l'uno è, et di principale importanza, il Conte Nestore Martinengo; et questo si può fare co' l' mezzo del Sig. Conte Tullo ch'è suo stretto parente, mi dice il Pegazano, con l'aiuto d'esso che gli dà l'animo di distorvelo. L'altro è il Sig. Conte Prospero d'Arco; non già credo io che egli gli abbia dato aiuto; ma per ovviare, che non gliene somministri, che seguito sarà facile a sbatterlo».

B 2667 a. 1595, n. 329: lettera di Ciro scritta da Mantova «a' XVII d'aprile» al Duca. Si legge: «...hor hora ho inteso che il Marchese di Castiglione partì sabato di quella terra, et dicesi per Milano, dove haveva mandato prima il fratello dopo lui maggiore et dove di suo ordine si trova parimente il dottore Hieronimo Pilato. Onde ritraggo che qualche cosa si tratti contro il servizio di Lei posciachè, havendo egli questa settimana santa prossima passata trattato co' l' Conte Francesco Martinengo a Malpaga (dicesi) di porsi alla servitù del Duca di Savoia et da esso Conte havuta lettera della Infanta per Spagna, andossene a Milano chiedendo al Contestabile alcune compagnie di Spagnuoli per porre in Castiglione et in Castelgiuffré: di che ne ha questi scritto al Re et n'attende la risposta. Si ha di vantaggio avviso, et da Cavaliere principalissimo di Brescia et per quanto m'è accennato cordialissimo servo di V.A. Ser.ma, ch'esso Marchese essendo a ragionamento con que' Rettori che si querelano di lui che dà ricapito al Maino et ad altri banditi, rispose che era a ciò fare costretto per le continue insidie che gli erano fatte alla vita, ma che se la Signoria voleva aiutarlo in ciò et principalmente a recuperare Castelgiuffré, ch'egli lo voleva dare in poter loro. In Castiglione giunse di nuovo, sabato sera, una troppa di forse ottanta (*parola illeggibile*) et nella Rocca dove hora è la Marchesa Marta (*si tratta certo di Marta Tana, moglie di Ferdinando Gonzaga e madre di Luigi, Rodolfo, Francesco*) co' l' minor figliuolo, si fanno tutte le provvisioni che si richieggono se dovesse essere battuta».

B 2667 a. 1595, n. 351: lettera di Ciro al Duca, scritta da Mantova «a' 22 di maggio». Si legge: «Son'io entrato in pensiero questa mattina che il Marchese non sia andato alla Corte, ma che sia giunto a Trento et consigliatosi co' l' Pilato et forse anche chiamatolo in sua compagnia, si sia di colà fatto condurre a Venetia per la strada del Vicentino. Et mentre in ciò m'andavo confermando, m'è giunto un avviso che v'ha persona di Carpenedolo che ha veduto esso Marchese in Venetia. Di che dò conto a V.A. Ser.ma per mostrarle di continuo la devotissima prontezza mia nel suo servizio et non per porle in consideratione quello ch'ella sopra le fraudi d'esso Marchese habbia a comandare».

B 2667 a. 1595, n. 357: lettera di Ciro al Duca di Mantova «a' 7 di giugno». Si legge: «Ho avviso per huomo a posta che hieri al Fenilaccio, ch'è una casa su' l' territorio di Castiglione, i Capelletti fecero battaglia co' l' Maino et co' l' Poncaralo et seguaci, essendovi restati de' morti da sei et conduttone uno prigione a Carpenedole. Sichè, comincia a pigliare buono augurio che del rimanente si haverà vittoria. Et s'è vero ch'abbiano combattuto su quello del Marchese, V.A. Ser.ma comprende com'egli debba stare co' Venetiani».

B 2667 a. 1595, n. 443: lettera di Ciro indirizzata al Consigliere di Stato Gui-

della lite familiare per l'eredità di Sabbioneta⁵¹ — non possiamo stabilirlo con esattezza poiché le lettere delle quali disponiamo, inviate dal Nostro a Corte negli anni 1593, 1594, 1595, 1599 risultano tutte scritte o a Mantova, oppure « di casa », senza che venga data alcuna precisazione di dove quest'ultima fosse: sicuramente nel marzo del 1595 si trovava già nell'esercizio delle suddette funzioni, dal momento che G. Tiraboschi affermava di avere presso di sé « una copia di due lettere da lui scritte a Don Ferrante II Gonzaga Duca di Guastalla; la prima, dell'8 marzo 1595 da Rodigo, ove era Governatore del Duca di Mantova e nella cui sottoscrizione prende il titolo di Cavaliere; l'altra, a' 21 di marzo dello stesso anno, in cui gli manda copia dell'*Hercole defensore d'Omero* in quell'anno stampato »⁵², mentre l'asserzione del Memoriale secondo la quale nel 1600 lo Spontone risiedeva a Ro-

dobono Guidoboni ad « Ispruch » (*Innsbruck*) e scritta da Mantova « a' 5 d'agosto ». Si legge: « Sono venuti a Mantova tutti gli scacciati da Castiglione che ricoverati su'l dominio Venetiano si vivevano, poiché i Rettori di Brescia istantissimamente adimandano al Signor Marchese que' sette banditi che sono prigionieri in quella Rocca i quali, se sono condotti a Brescia, saranno la ruina di quella nobiltà. Et è stata data loro intentione che saranno dati, se i fuorusciti di Castiglione a lui siano posto in mano; però sono ricorsi alla benignità del Ser.mo nostro Padrone, per ottenere salvacondutto. Di che havendo trattato con Mons. Rev.mo Petrozani (*si tratta di Tullio Petrozani, Consigliere del Duca*), m'ha risposto ch'è sempre stata intentione di S.A. ch'essi possano habitare sugli Stati suoi, sempre che non commettano delitto alcuno in essi, ma che non si vuol fare loro salvacondutto in iscritto. Promettono di non far errore alcuno sugli Stati detti in maniera alcuna et restano con infinito obbligo a tanta bontà, ma ben supplicano S.A. a degnarsi di haver memoria che quando non restasse servita che più vi si trattenessero, di far ordinare loro che se ne levassero, senza essere carcerati; il che al sicuro sperano et particolarmente co'l mezzo di V.S. Ill.ma... ».

E ancora, dopo essere passato al servizio del Reggimento di Bologna, scriveva il Nostro a Corte « a' X d'aprile 1601 (*B 1167 cit.*): « ...m'è stato detto da un gentilhuomo che suol haver buoni avvisi, che il Marchese (*abbrev. M*) di Castiglione (*abbrev. C*) tratta di dare totalmente agli Spagnuoli Castiglione et ch'è hora in Milano ».

⁵¹ Vespasiano Gonzaga, Signore di Sabbioneta, morì nel 1591, avendo designato come erede testamentaria la figlia Isabella (l'unico figlio maschio gli era morto improvvisamente, forse in seguito a violente percosse paterne) che aveva fatto sposare a Luigi Carafa, Principe di Stigliano, il quale godeva della protezione della Spagna. Probabilmente per questa ragione, quando si fecero avanti per la successione i Gonzaga di Bozzolo e Vincenzo I di Mantova, l'Imperatore Rodolfo conservò Sabbioneta al Principe di Stigliano, riconoscendo in cambio al Duca, Rodigo e Rivalta il 6 marzo 1591, possessioni delle quali ottenne l'investitura il 3 settembre 1592. Cfr. L. MAZZOLDI, *Da Guglielmo, cit.*, pp. 39-40 e G. CONIGLIO, *I Gonzaga, cit.*, p. 358 e pp. 497-498.

⁵² G. TIRABOSCHI, *Storia della letteratura italiana*, T. VII, P. III, Modena 1972, pp. 1028-1029.

digo, trova conferma nella sua lettera inviata da Bologna ad Annibale Chieppio il 29 novembre di quell'anno⁵³.

Problematico rimane anche il dove e il quando il Nostro conseguisse il titolo di cavaliere, che nelle sue opere appare per la prima volta nell'*Hercole*, mentre il lavoro precedente, *La corona*, risulta essere intestata semplicemente a Ciro Spontone. Se l'Ordine del cavalierato era, come lascia dedurre il Fantuzzi, quello gerosolimitano⁵⁴ che nelle lotte contro l'Islam trova le proprie origini⁵⁵, ci sembra logico pensare che tale titolo dovesse essere in qualche modo collegato con la guerra contro i Turchi cui Vincenzo I partecipò nel 1595, dovendosi tuttavia supporre che Ciro ottenesse tale onorificenza durante i preparativi che precedettero la spedizione, dal momento che questa partì da Mantova nel giugno del 1595, mentre il Nostro, già nel marzo dello stesso anno si qualificava Cavaliere⁵⁶.

⁵³ *B 1167 cit.*: lettera di Ciro del 29 novembre 1600. Scrive il Nostro: « Mi fermerò qui per sei giorni anchora et poi me ne verrò a Rodigo per condurvi le mie robbe; et perché fra esse saranno dodici sacchi di formento o di farina, prego V.S. a favorirmi fratanto che io sia honorato con una patente ducale per condurre dette mie robbe fuori dello Stato Mantoano; et sia ella tale che, essendo veduta di qua, sappiano che io non sono stato degli ultimi nella servitù di S.A. Ben la prego a farmene gratia presto acciocché, devendo io tornare quanto prima a questo servitio, io non habbia a trattenermi costì troppo. E ancora si può citare la lettera dell'8 giugno 1601 a Chieppio (*B 1167 cit.*), nella quale si legge: « Quando mi partii da Rodigo, lasciai ordine a mia moglie che, nel levare le mie bagaglie di lì, mandasse in mano di V.S. tutti i pastelli che io hebbi dal Signor Belisario, che sono ritratti di persone diverse, fatti già dal Signor Giovanni... ».

⁵⁴ Scrive G. FANTUZZI, *Notizie*, vol. VIII, *cit.*, p. 33: « Si disse Cavaliere nelle sue composizioni, ma non sappiamo da chi fatto tale né quando; solo in alcune composizioni poetiche che si conservano manoscritte nella biblioteca de' Padri Olivetani di San Michele in Bosco nel Tom. LIX al n. 5.4.r.b.21 si legge: *Composizioni poetiche di Ciro Cavaliere gerosolimitano* ».

⁵⁵ Dei tre grandi Ordini monastico-cavallereschi, quello dei Templari, quello dei Cavalieri teutonici, quello dei Giovanniti, quest'ultimo fu fondato nel 1099 come confraternita, all'ospedale di San Giovanni di Gerusalemme. Nel 1120 fu trasformato in Ordine, i cui membri dovevano indossare come contrassegno un mantello nero con croce bianca. Nel 1291 la sede dell'Ordine fu trasferita a Cipro, quindi nel 1309 a Rodi ed infine, nel 1530 a Malta, donde ricevette il nome di *Ordine di Malta*. Cfr. A. FRANZEN, *Breve storia della Chiesa*, Brescia 1970, pp. 241-242. Per notizie sui privilegi dell'Ordine e sui suoi più famosi Cavalieri, cfr. S. PAOLI, *Codice diplomatico del sacro Ordine gerosolimitano oggi di Malta*, voll. I-III, Lucca 1733-1737.

⁵⁶ Cfr. in proposito quanto estratto da G. TIRABOSCHI (v. n. 52). L'essere stato insignito il Nostro del titolo di Cavaliere in un periodo di tempo precedente alla sua entrata nell'amministrazione bolognese, giustifica il fatto che non si trovi di lui menzione in A.S.B. COMMENDA DI MALTA DETTA MASONE: ISTRUMENTI (aa.

La spedizione d'Ungheria, per la quale lo Spontone partì certamente insieme al Duca e quindi dopo l'invio delle truppe⁵⁷, fu l'esperienza che ebbe maggiormente seguito nella sua produzione culturale, sia per quanto concerne le persone con cui in questi frangenti fece conoscenza, sia relativamente ai temi che ispirarono diverse sue opere. Al Principe Massimiliano di Baviera, che il Nostro dovette incontrare ad Otting, dove Vincenzo venne ricevuto con grandi onori⁵⁸, verrà dedicato il *Ragguaglio*, scritto, a quanto dichiara lo stampatore ai lettori, dietro preghiera di molti amici ed edito nel 1601⁵⁹; delle imprese militari del condottiero transilvano Giorgio Basta, col quale Ciro si trovava a quanto pare

25 gennaio 1574 - 23 dicembre 1602), Lib. IV e Lib. V, né in B.C.B. Ms. Gozz. 395: G.N.P. ALIDOSTI, *Li cavalieri bolognesi di tutte le religioni et ordini... persino all'anno 1616*, Bologna, 1616, con aggiunte manoscritte fino al 1773. Probabilmente per non aver goduto di una fama duratura nel tempo, lo Spontone non trova posto nell'opera, peraltro alquanto ristretta, di P. (Marchese di) VILLAROSA, *Notizie di alcuni cavalieri del S. Ordine gerosolimitano illustri per lettere e belle arti*, Napoli 1841. Ad ogni modo, come « Il Signor Cavalier Ciro » lo nominava il dottor Gianantonio Magini in una sua lettera scritta da Bologna alla Corte di Mantova in data 8 gennaio 1603 (B 1167, cit.) e Giovanbattista Spontoni, nel dedicare a Vido Morosini, inviato a governare le fortezze di Peschiera col titolo di Provveditore, *La Metoscopia*, cit., dopo aver dichiarato che desiderava fargli conoscere la sua devozione, aggiungeva: « Ma dove mancavano in me le forze, ricorsi a' mezzi paterni e dal cenere della obliuione cavata questa opera del Signor Cavalier Ciro mio padre, destinai di farne un presente a V.S. Ill.ma, il quale servir le dovesse per un testimonio eterno della mia riverenza ».

⁵⁷ Dalla lettera a Guidobono Guidoboni del 5 agosto 1595, cit. (cfr. n. 50), risulta infatti in quella data ancora a Mantova.

⁵⁸ G. CONIGLIO, *I Gonzaga*, cit., p. 365: il Duca ed il suo seguito giunsero ad Otting il 14 agosto 1595, dove furono appunto ricevuti dal Principe Massimiliano.

⁵⁹ C. SPONTONI, *Ragguaglio fedele et breve del Cavalier Ciro Spontone del fatto d'arme seguito nell'Africa. Tra Don Sebastiano Re di Portogallo et Mulei Auda Malucco per riporre ne' Regni di Marocco, di Fetz, di Giafilet et di Suz Mehemeth il Seriffo*, Bologna 1601. La dedica, datata 5 settembre 1601, è indirizzata « Al Serenissimo Signore Duca Massimiliano di Baviera mio Signore ». Di quest'opera il Nostro fa menzione in una lettera inviata a Chieppio (mancando l'indirizzo, il nome del destinatario è annotato a margine dell'archivista) il 10 ottobre 1601 da Bologna (B 1167, cit.) e certamente spedita « al campo sotto Canisa » — recapito delle successive epistole pure scritte a Chieppio il 13 novembre 1601 ed il 4 dicembre 1601 (*Ibidem*) — dal momento che nell'assedio di Canissa si trovavano impegnate in quel tempo le truppe di Vincenzo I, durante la sua terza spedizione contro i Turchi (18 luglio 1601 - 19 dicembre 1601). Scriveva lo Spontone: « È uscito hora da questa stampa un mio Ragguaglio della battaglia seguita tra Don Sebastiano già Re di Portogallo et il Malucco et due copie d'esso aspettano in Mantova il Ritorno di S.A. et di V.S. Ill.ma, la quale priego a favorirmi a quel tempo di un ragguaglio succinto delle cose seguite costì, per poterle inserire nelle Attioni che hora scrivo de' Re dell'Ungheria ».

in rapporti personali ancora nell'anno 1605⁶⁰, verrà trattato nella *Historia della Transilvania*, stampata postuma; i Principi dell'Europa orientale saranno pure i protagonisti de *Le attioni del Re d'Ungheria*⁶¹ e nel campo di battaglia di Vicegrado (Plintenburg), col cui assedio si concluse la prima spedizione mantovana contro i Turchi, saranno ambientati i dialoghi de *Il Savorgnano*, edito a Bologna nel 1603⁶².

⁶⁰ B 2700, cit., n. 351, lettera di Ciro del 5 settembre 1605 da Ceresara al Duca. Vi si legge: « Il Signor Basta mi scrive ch'erano tornati i Commissari della pace, la quale pare che pigli buona piega, come che Bozhkay si mostri nelle sue domande molto impertinente, ma i Turchi propongono cose assai ragionevoli et onorate. Ben si pensa che Bozhkay tenga maniera tale per haver qualche cosa et se si conchiude questa pace, ella sarà commune, non volendo gli Ungari entrarvi senza i Turchi. Con tutto ciò il Signor Basta, non sa vedere per anchora dove vada a parare questo negotio, né vuol restare di uscire in campagna con cinque o sei regimenti; et tanto più che molti rebelli son tornati alla devotione dell'Imperatore et in particolare quei dell'isola Sommara, i quali hanno fatto una buona tagliata d'altri rebelli che volevano entrare nella detta isola per danneggiarli. Soggiunge anche il Signor Basta che la sodatesca vecchia non era finita d'essere pagata ». Con il condottiero transilvano lo Spontone doveva trovarsi in una certa familiarità, se scrivendo nella stessa data da Ceresara forse a Chieppio (*Ibidem*, n. 350) per comunicare notizie del tutto analoghe a quelle sopra viste, così si esprimeva riferendosi certamente a Basta: « ...siché il nostro buon vecchio non la intende per anchora et per maggior riputatione vuol uscire in campagna con cinque o sei regimenti, per vedere se potesse fare qualche bel colpo de' suoi soliti ». E inoltre, in una lettera scritta da Cesarea a Chieppio il 3 marzo 1606 (B 2703, cit., n. 64), con la quale supplicava il suo protettore ad intercedere presso il Duca, affinché « io possa tenere qui et in Rodigo archibugi da fuoco et da ruota et un terzaruolo; ma se fusse possibile, desidero gratia di portarli da ruota come servitore di S.A., parendomi che non abbia da essere negato alla intensa mia devotione et all'essere io realmente suo servitore », senza per questo dover seguire la via burocratica della Cancelleria, dichiarava: « Ho un archibugio a ruota, già donatomi da S.A.; ho una pistola francese donatami dal Signor Basta; lasciarli in mano d'altri non mi torna conto et tenerli presso di me vorrei, promettendo a V. S. Ill.ma di portare o l'uno o l'altro solamente, se non quando si va a viaggio, che il cavallo li porta tutti due ».

⁶¹ Di essere intento alla stesura di quest'opera — conclusa entro l'ottobre 1602, data della dedica di Ciro al Marchese Francesco di Castiglione — lo Spontone dava notizia a Chieppio sia il 10 ottobre 1601 — *lett. cit.* — sia in una lettera inviata a Mantova il primo gennaio 1602 (B 1167, cit.), poco dopo il ritorno di Vincenzo e del suo seguito dalla terza spedizione contro i Turchi. Afferma il Nostro: « Haverèi speso volentieri una libra di sangue et trovarmi con S.A. in quella occasione perché, oltre che si sarebbe maggiormente stretto il nodo della devotissima servitù mia con V.S. Ill.ma, haverèi notato diverse cose degne di memoria; ma se ne sarò fatto degno di qualche ragguaglio, quello che non ha fatto l'occhio lo farà la penna, havendo io, come le scrissi lo spaccio passato, scritto le Attioni del Re dell'Ungheria da Attila infino alla presa d'Albaregale; et mi rimane la conclusione che ha da essere con la partita del Ser.mo Padrone ».

⁶² C. SPONTONI, *Il Savorgnano ovvero del guerriero novello. Dialogo del Signor*

Che cosa possa aver indotto a trasferirsi a Bologna un uomo che alla Corte di Mantova doveva godere di un certo prestigio, se poteva trattare coi Consiglieri di Stato e perfino col Duca, con quella familiarità che sembra emergere dalla sua corrispondenza e che per il suolo natio non manifesta, e in rare occasioni, che un affetto alquanto retorico, come d'altra parte è logico per chi abbia vissuto altrove la maggior parte della propria vita, possiamo dedurlo da quanto egli stesso scrive da Bologna ad Annibale Chieppio, in tempi diversi. C'era innanzitutto una ragione economica e precisamente il fatto che se come Visconte di Rodigo lo Spontone aveva un utile di circa duecentocinquanta scudi l'anno, in qualità di Segretario maggiore del Senato poteva contare su ben « quattrocento scudi sicuri »⁶³, aggettivo quest'ultimo che ci porta a ricordare che le casse dei Gonzaga di Mantova erano frequentemente dissanguate — e particolarmente lo furono durante la dispendiosa politica di Vincenzo I⁶⁴ — e che gli stessi Duchi non sempre erano

Cavaliere Ciro Spontone bolognese, Bologna 1603.

⁶³ B 1167, *cit.*, lettera di Ciro a Chieppio del 12 maggio 1601. E aggiunge pure lo Spontone: « ma gli humori non mi piacciono ».

⁶⁴ Come un dilapidatore delle sostanze dello Stato in debiti di giuoco, in avventure amorose e in imprese di guerra ispirate unicamente al desiderio di soddisfare al suo sogno di gloria (nel 1589 gli era stato concesso da Filippo II di Spagna il collare del Toson d'oro, forse per consolarlo del rifiuto opposto alla sua pretesa di divenir Generale della fanteria spagnola delle Fiandre), viene Vincenzo I presentato da L. MAZZOLDI, *Da Guglielmo, cit., passim*, che sottolinea anche come alle sue spedizioni contro i Turchi, facessero da cornice un indescrivibile sfarzo ed un insieme di allegre gentildonne; e a riprova di ciò sarebbe il fatto che a Vicegrado i Turchi chiesero di arrendersi al « Pascià di Mantova » (*Ibidem*, p. 42). G. CONIGLIO, *I Gonzaga, cit.*, p. 370, pur riconoscendo che il Duca spese somme enormi per partecipare alle campagne contro i Turchi, descrive invece Vincenzo come un figlio del suo tempo e come « l'ultimo cavaliere della famiglia » (*Ibidem*, p. 393). Secondo lo stesso Autore poi, il Gonzaga, contrariamente alla tradizione, non sarebbe affatto stato uno scioperato ed un inetto, bensì « un cauto ed abile uomo di Stato » che, prefiggendosi gli stessi obiettivi del padre, ottenne successo dove quegli aveva fallito (*Ibidem*, p. 394); oltre a metterne in luce gli aspetti positivi della sua amministrazione (*Ibidem*, pp. 394-408), sottolinea anche come gran parte delle spese fossero dovute al suo ruolo di protettore degli artisti, tra i quali si annoverano il Monteverdi (Vincenzo era un appassionato musicofilo), il Rubens, il Tasso, il Guarini, il Chiabrera, la cantante Adriana Basile, con obiettività non tralasciando tuttavia di dire che a Bruxelles nel 1608, il Gonzaga per perdite di gioco dovette lasciare in pegno una spada ornata di pietre preziose ed una scatola con otto diamanti e che « è fama che durante il periodo in cui fu Duca di Mantova, Vincenzo abbia dilapidato qualcosa come venti milioni di scudi d'oro », tentando poi di rimediare al deficit con lo stipendiare alcuni alchimisti affinché gliene fabbricassero (*Ibidem*, pp. 394-395).

solerti a corrispondere gli stipendi ai loro servitori; ed infatti Ciro, in una lettera del 14 febbraio 1601 dichiarava: « Amo Sua Altezza cordialissimamente et se non havessi havuto a pensare all'avvenire, haverei sofferto il compiuto martirio per non mi lasciare dalla servitù sua »⁶⁵. Ma accanto alla questione di interesse stava anche il fatto squisitamente umano che il Nostro non si sentiva sufficientemente riconosciuto nei suoi meriti, dal momento che il primo gennaio 1602 scriveva a Chieppio: « Tutto faccio, o mio virtuosissimo Mecenate per tentare se pur trovassi un giorno strada, onde potessi adoprarli co'l talento che m'ha dato Idio per servizio di Sua Altezza; ma sì come dicono i (naturali?), la presenza del diamante impedisce l'effetto della virtù alla magnete che attrahe il ferro; così ho avuto io costì certi ispirati che m'hanno tirato sempre tanto indietro, che da buon cortigiano mi sono discostato, o per meglio dire, son disceso da cavallo per non precipitarne. So che Sua Altezza promise d'imponermi che scrivessi la historia della Casa et poi ne ha il carico il Davila et quanto egli sia fruttuoso servitore, V.S. Ill.ma meglio di me lo conosce; basti dire ch'egli è fratello del frate »⁶⁶. Niente di meglio dunque, per soddisfare l'ambizione frustrata, che rientrare in patria « con occasione onoratissima et nel primo grado dopo i Senatori »⁶⁷.

A concorrere alla carica di Segretario maggiore del Reggimento, Ciro vi venne « invitato da alcuni amici »⁶⁸, tra i quali è probabile vi fosse la famiglia senatoria degli Armi, che si trovava a quanto pare in così stretti rapporti con la Corte di Mantova, da fungere anche quale tramite per la corrispondenza tra Chieppio ed il Nostro⁶⁹; quali che fossero i protettori dello Spontone, senza

⁶⁵ B 1167, *cit.*: da Bologna a Chieppio.

⁶⁶ *Lett. cit.*

⁶⁷ B 1167, *cit.*: lettera del 29 novembre 1600 a Chieppio, *cit.*

⁶⁸ B 1167, *cit.*: lettera del 29 novembre 1600 al Duca, *cit.*

⁶⁹ B 1167, *cit.*: lettera di Ciro dell'8 giugno 1601 a Chieppio, *cit.* Si legge: « Il persuadersi V.S. ch'io fussi per havere la sua lettera de' XXV del passato mese più presto, mandandola al Signor Armi, ha cagionato che non l'ho havuta se non questa mattina per colpa di Mario da' fiori (*sic*), al quale ei la consegnò perché me la facesse havere. Et però, è migliore strada quella della posta ». Strette relazioni tra i Signori Armi ed i Gonzaga di Mantova, sembrano testimoniare alcuni passi che si leggono in B.C.B. Ms. B 429, P.E. ALDROVANDI, *Cronica di Bologna dal 1 gennaio 1601 fino al 25 agosto 1620*. A p. 57 ad esempio si legge che il 3 agosto 1605 « giunse a Bologna il Duca di Mantova ma non venne dentro, anzi andò dietro la muraglia et alloggiò al Convento de' frati di San Michele in Bologna, havendo la sera innanzi alloggiato a un palazzo de' Signori

dubbio l'influenza di potenti personaggi dovette esercitare un importante ruolo per la sua nomina, la cui difficoltà, che traspare dalle parole dello stesso Ciro⁷⁰, sembra venir attestata dal fatto che si rese necessario abbassare il *quorum* dei voti⁷¹. Né pare che Vincenzo I venisse fin dall'inizio messo a parte dell'intenzione del Nostro di trasferirsi a Bologna, se questi il 29 novembre 1600 gli scriveva: « Credo che Vostra Altezza Serenissima habbia molti giorni sono inteso dalle lettere del Signor Chieppio che io, invitato da alcuni amici a venire a Bologna per chiedere a questi Signori del Reggimento il luogo dello Secretario maggiore, la supplicai parimente a degnare di concedermi che io potessi con sua buona gratia trattar questo negotio; il che tenendo io per fermo et richiedendo la occasione prestezza, me ne venni »⁷²; e se nella lettera lo stesso giorno inviata ad Annibale Chieppio, esprimeva la speranza che il Consigliere avesse « portato questo negotio con tanta destrezza al Serenissimo Signor Duca, che Sua Altezza non haverà a male che io ripatrii con occasione onoratissima et nel primo grado dopo i Senatori », auspicando inoltre che il suo protettore all'uopo operasse affinché « Ella (*il Duca*) non resti disgustata della mia partita dal suo servitio attuale, devendosi conservare in me vivacissima la devotione et il desiderio intenso di servirla, di qua et in ogni altro luogo »⁷³. Ma il Duca non la prese per nulla bene, a giudicare dal fatto che lo Spontone — il quale, avendo atteso di essere sicuro del nuovo incarico prima di licenziarsi dal suo precedente servizio, niente aveva evidentemente predisposto per la partenza — fu più volte costretto a supplicare per ottenere una pa-

Armi al Lavino...»; e ancora, a p. 159, sotto la data 31 novembre 1612: « venne a Bologna il Cardinal Gonzaga fratello del Duca, il quale pernottò nella villa di Giacomo Armi al Lavino... ».

⁷⁰ B 1167, *cit.*, lettera a Chieppio del 29 novembre 1600, *cit.* Si legge: « Infino dopo haver combattuto un pezzo et vigorosamente, io ho superato gli altri competitori nel luogo del Secretario maggiore di questo Ill.mo Senato et vi fui hier mattina detto da questi Signori ».

⁷¹ Nella Partita del Reggimento del 28 novembre 1600, *cit.*, si legge infatti: *Item de anno proximo praeterito Dominus Jacobus Campanatius a Secretis Ill.mi Regiminis primarius pridie Nonas octobris extremum diem clausit. Senatus ergo de illo volens providere Secretario qui tum meritis, tum doctrina onus sustinere queat, habita prius iter ipsos matura discussione super huiusmodi electione, lactaque derogatione per suffragia 21 Decreto de anno 1569 facti de non recipiendo aliquem in Cancellarium nisi per suffragia 25, inter ceteros competitores elegit per suffragia 19 in Secretarium primarium Dominum Cirum Spontonium...*

⁷² Lett. *cit.*

⁷³ Lett. *cit.*

tente che gli consentisse di condurre le sue suppellettili fuori dello Stato Mantovano⁷⁴ e se nella lettera del 14 febbraio 1601, constatava amaramente di non godere troppo della grazia di Vincenzo⁷⁵.

L'aver perso Ciro in parte la protezione del Duca, fece sì che su di lui si riversassero, con grave pericolo per la sua reputazione, gli effetti del rancore che il Marchese di Castiglione doveva nutrire nei confronti del Nostro, per la vertenza di Castelfreddo: il 14 febbraio 1601, lo Spontone aveva infatti presentato al Reggimento un Memoriale, affinché venisse inoltrata presso Francesco la supplica ch'egli potesse condurre la famiglia presso di sé, senza perdere l'amministrazione dei beni dotali della moglie, situati sul Marchesato⁷⁶; ma il Marchese — secondo quanto Ciro faceva sapere

⁷⁴ Oltre che con la sopracitata lettera a Chieppio del 29 novembre 1600, nella quale il Nostro chiedeva anche che questi gli procurasse « due righe per testimonio del contenuto che quella (*Sua Altezza*) deve ragionevolmente sentirne (*del servizio da Ciro prestato*)... », lo Spontone ricorse per lo stesso motivo al Consigliere mantovano con altre due lettere: l'una in data 10 gennaio 1601 e l'altra, del 24 dello stesso mese (B 1167, *cit.*). In quella del 10 gennaio, supplicava anche la grazia di un passaporto o di un'altra scrittura che gli consentisse di condurre le sue cose fuori dello Stato Mantovano, senza dover pagare dazi di sorta, «... sì che non ho comodità di spendere molti denari, ma perché vedendosi qui detto passaporto, di nuovo dimostrerà che S.A. tiene memoria della devotissima servitù mia, sì come ha fatto la risposta fattami ». Sempre aspirando ad ottenere una manifestazione scritta della grazia del Duca da esibire pubblicamente, il 14 febbraio 1601 gli inviava una « mostra di una corazzina » (B 1617, *cit.*) e in quella stessa data scriveva a Chieppio (Lett. *cit.*): « Mando la inchiusa mostra di una corazzina degna di Principe; piaccia a V.S. di presentarla con la lettera a S.A., che così le scrivo, et se degnerà di rispondermi con due righe, potrò pur almeno mostrare che la prima lettera sua non fu mendicata, come pare ad alcuni ».

⁷⁵ B 1167, *cit.*: lettera del 14 febbraio 1601 a Chieppio, *cit.*

⁷⁶ A.S.B. REGGIMENTO: INSTRUMENTI E SCRITTURE, Lib. 17, n. 30. Si legge: « Ciro Spontoni, fidelissimo servo di Vostre Signorie Ill.me, desidera di quanto prima condurre in Bologna la sua famiglia acciocché, oltre ogn'altro rispetto, Esse abbiano in breve presso di loro pegno maggiore della devotissima servitù sua. Ma perch'ei gode sul Marchesato di Castiglione delle Stiviere alcuni beni dotali et deve per riverenza chiedere in gratia all'Ill.mo Signor Marchese di poter abitare in questa città, senza timore di perdere cosa alcuna, con dovuta humiltà supplica le Vostre Signorie Ill.me di degnare di favorirlo di una lettera di raccomandazione sopra di ciò al detto Signor Marchese, che restare deve con obbligo grandissimo; priega di continuo Idio nostro Signore per la felice conservazione dello stato loro ».

« Letto in Senato il 14 febbraio 1601 ». Tra i beni dotali della moglie, vi erano dei terreni, secondo quanto risulta da B 2716 a 1610 n. 458: lettera di Ciro da Rodigo a (?) del 15 dicembre: « La soggettione de' beni di mia moglie a Castione, è tale che ce ne va il terzo de' frutti in gravezze et il rimanente ci è

a Chieppio — ritenendolo responsabile di tutto quanto fosse avvenuto a suo disfavore e accusandolo di aver trattato con i fuoriusciti di Castiglione, lo aveva definito ribelle e come tale lasciava presumere di infamarlo davanti al Senato bolognese. Preoccupatissimo per il proprio onore, lo Spontone supplicava il Consigliere mantovano per ottenere a proprio favore l'intercessione del Duca⁷⁷, al

stato levato per tre anni dalla tempesta».

⁷⁷ B 1167, cit.: lettera a Chieppio del 3 marzo 1601. Si legge: «Qualhora si scuoprono i mali, non è difficile l'applicarvi gli opportuni rimedi. Mi vien da un mio fedele amico scritto che il Signor Marchese di Castiglione ha finalmente mandato a pigliare da mia moglie la lettera che questo Regimento gli scrisse, perché concedesse alla mia famiglia d'habitar fuori del Marchesato senza danno de' beni dotati di lei, ma ha ricusato di ricevere la mia, dicendo che non conviene a' Principi il ricevere lettere da suoi rebelli, mandando a dire pur a mia moglie che io li son rebelle, che ho trattato con rebelli, che ho scritto et mandato supliche infamissime contra di lui all'Imperatore, che vi son processi che contano et molte altre impertinentie da non porre in carta, alle quali non hebbi mai un minimo pensiero: ma che io supplichi, che non saranno chiuse le porte alle mie defese. Vedesi che questo Signore è di gran tempo stato sì al vivo impresso contra di me, che tutti gli accidenti avvenuti mentre io sono stato al servizio del Ser.mo Sig. Duca vengono riputati mie fatture; ed di già quand'io era in Rodigo ne havevo per certi spiragli picciolo lume, ma né esso Sig. Marchese né alcuno de' suoi ministri si sono lasciato intendere, se non hora che credono io sia restato scoperto della benigna protezione di S.A.. Et se mentre la ho servito mi è stato per supplica sottoscritta di mano d'esso Sig. Marchese concesso d'habitar fuori del Marchesato, hora procura di travagliarmi et nella riputazione che m'è più cara che la vita. Non nego d'haver trattato co' fuoriusciti di Castione ma, o d'ordine di S.A., sempre facendo lor sapere che non travagliano esso Sig. Marchese né la sua giuridittione, opur ho trattato con loro come fassi giornalmente fra particolari, senza interessarmi ne' loro concerti, quali ho ben saputo, ma dopo le tentate esecutioni et d'ordine di S.A. ne ho sgridato loro; anzi una volta essa fece grandissima istanza per mio mezo co'l Capitano Alessio perché se ne andasse in Levante co'l Sig. Annibale Gonzaga et ei non volendo partirsi da cotesti contorni, S.A. me li fece dire che gli sarebbe inimico, se non viveva come doveva; et perciò andai da Mantova a Carpenedolo a dirghelo, ove erano alcuni altri suoi compagni anchora. So di non avere scritto se non quello che ha veduto et approvato S.A., così per la lite delle figliuole del Marchese Rodolfo, come per servizio di tutto il popolo di Castione. Ma il male consiste nelle continue impressioni che credo che ad ogn'ora gli faccia il dottor Salustio, havendo io lui solo in Castione che per antiche inimicizie odia a morte la casa di mia moglie et per sua natura me anchora; et queste non si potranno così facilmente cancellare dalla sua mente. Ma bisogna provvedere a un male che può nascere et girli contra co' remedi, che al rimanente provederassi quando io ne sarò ricercato, aspettando mia moglie che detto Marchese torni da Milano per ottenere in gratia d'avvisarmi di tutto quello che passa, sì che io mi ponga a qual defesa mi parerà più ispediente. Il male che preveggo e che gli amici miei di Castione hanno per sicuro, (è) che rispondendo esso Marchese al Regimento, non mi carichi di nome di rebelle per imprimere sinistramente questi Signori della mia fama laonde, o si risolvano di cacciarmi dal servizio, o almeno io sia infamato. Et io per prevenire,

quale si rivolgeva poi direttamente con una lettera del 3 aprile 1601⁷⁸; né Vincenzo mancò di porgere aiuto al suo vecchio servitore, che il 10 ottobre 1601 parlava delle « passate persecuzioni »⁷⁹ e sulla cui fama più non dovevano incombere minacce fin dal 16 maggio dello stesso anno, poiché in quella data il Nostro chiedeva licenza ad una « V.S. Ill.ma » di potersi pubblicamente valere di una lettera del Duca⁸⁰.

vadoli informando di quello che può avvenire accioché nascendo la occasione, mi siano favorevoli; ma tutto sarà poco se io non son favorito dalla benignità del Sig. Duca Ser.mo et per questo rispetto et per valermene quando verrò alle defese. Laonde scrivo a S.A. com'ella vederà, supplicandola a degnarsi d'havermi nella sua protezione et favorirmi conforme a quello che le verrà mostrato bisognevole da V.S., ch'è che l'A.S. m'honorasse di risposta alla presente lettera nella maniera che le mando inchiusa, quale ho disteso più per particolare sodisfattione che per altro, molto ben sapendo che V.S. Ill.ma cordialissimamente mi ama. Mio Signore, io son nel maggior travaglio ch'io sia mai stato et so che V.S. ne compatisce neco; ma mi consola che tutto il remedio pende dalla benignità di S.A., perché havuta io questa lettera, me ne valerò così bene et con riputazione, che so certo d'haver a uscire di sì travagliato labirinto. Per amor di Dio V.S. non mi abbandoni et accresca agli infiniti obblighi che ho seco, questo, che mi ritorna la moglie et il figliuolo, mi libera da' pericoli della vita et mi conserva la buona fama. Sarebbe soverchio a pregar maggiormente chi mi ama di perfetto amore. Aspetto da V.S. dunque il colmo della mia consolatione, ma per gratia sia presto, accioché si possa prevenire la impressione che procurerà di far il Marchese in questo Regimento».

⁷⁸ B 1167 cit.: nella lettera del 3 aprile 1601 lo Spontone, raccontato in breve al Duca il fatto, affermava che era sua intenzione « defendermi in tutti i modi et, se bisognerà, con l'arme anchora in mano, perché se ho trattato con quei fuoriusciti, è stato di commissione di V.A. Ser.ma, minacciandogli che se travagliavano esso Sig. Marchese et la sua giuridittione, Ella gli haverebbe castigato » ed aggiungeva nuovamente la supplica di poter avere presso di sé la moglie ed il figlio i quali, « di commissione di lui (il Marchese) et a grandissime pene non si possono partire di Castiglione ».

⁷⁹ B 1167 cit.: lettera del 10 ottobre 1601 a Chieppio cit. Si legge: « V.S. Ill.ma ha fatto molto bene assicurando di nuovo il Ser.mo Sig. Duca della perseveranza mia nella solita devotione, dalla quale non v'è cosa che mi possa rimuovere non che con le operationi, ma né co'l pensiero: fusse così ella stata conosciuta, che non mi sarei stato astretto a fuggire l'incontro delle passate persecuzioni... »

⁸⁰ B 1167 cit.: lettera inviata a Corte il 16 maggio 1601. Si legge: « Ringratio V.S. quanto posso della continua memoria ch'Ella tiene di me et me le mostrerò sempre obligatissimo. La priego a intendere dal Ser.mo Padrone, se resta servito che io pubblicamente mi vaglia dell'ultima lettera benignamente scrittami da S.A., havendomi promesso il Sig. Conte Giambattista Guerrino ch'è qui, di riconoscerla, sì come la riconosceranno anchora i Signori Armi ». È probabile però che il sospirato intervento del Duca sia avvenuto entro l'aprile del 1601, poiché il primo di maggio di quell'anno, Ciro scriveva a Corte (B 1167 cit.): « Credevo che V.S. fusse co'l Ser.mo Sig. Duca a Loreto et non l'ho prima d'hora ringratiata del fa-

Molto importante sarebbe, per comprendere le ragioni per le quali Ciro risolve di lasciare Bologna, chiarire se gli fosse riuscito o meno di condurre presso di sé la famiglia, questione intorno alla quale l'unica conclusione che le sue lettere ci consentono di trarre con certezza, è che egli ne ottenne per lo meno promessa formale da parte di Francesco; se infatti l'8 giugno 1601 il Nostro scriveva a Chieppio: « io mi trovo pur anchora nell'imbrogli co'l Signor Marchese di Castione et aspetto di intendere quello che per la seconda volta haverà trattato seco il Padre Belinciano. La sua mira è d'havermi nelle mani con tutte le sicurezze che io saprei adimandare », aggiungendo poi più avanti amaramente: « se mia moglie ha voluto andarsene a Rodigo per pigliar due vesti per la presente stagione, gli hanno que' (cancellieri?) fatto pagare due ducaton, sì che V.S. può farvi sopra una bellissima conchiusione »⁸¹, l'8 agosto 1602 gli comunicava che, recatosi dal Marchese di Castiglione « per giustificarmi delle datemi imputationi et per supplicarlo a concedermi d'habitare con la mia famiglia fuori del Marchesato », era stato da questi « non che benignamente accolto, ma prontamente m'ha egli fatto gratia di più di quello che haverei saputo desiderare »⁸²; tuttavia, ancora nel 1611, quando già da tempo era tornato nello Stato Mantovano, lo ritroviamo informarsi se in qualità di servitore del Duca fosse obbligato a prendere il decreto per abitare con la famiglia fuori del territorio di Castiglione, pur essendo questa volta l'occasione generata dai beni dotali della suocera⁸³.

vore fattomi con la lettera di S.A.; pago questo debito adesso, ma in picciolissima parte, restando con quest'obbligo anchora presso a' tanti altri... ».

⁸¹ Lett. cit.

⁸² B 1167 cit.: lettera dell'8 agosto 1601 a Chieppio.

⁸³ B 2720, a. 1611, cit., n. 113: lettera di Ciro del 1 aprile da Ceresara a (?). Si legge nel *post scriptum*: « V.S. Ill.ma mi faccia sapere se, come servitore di S.A. son obligato a pigliare il decreto d'habitare con la famiglia fuori del Principato di Castiglione; et molto m'importa ». Da una successiva lettera del 30 maggio 1611 da Ceresara a (?) (*Ibidem* n. 210) risulta chiaro per quali motivi il Nostro manifestasse tale interesse; si legge: « Io sono avisato da Castiglione che se io non piglio la licenza per habitare fuori di quel territorio, mia suocera, che per la decrepità et per le infermità si è ritirata qui con mia moglie sua figliuola, que' Signori del Consiglio di Stato potrebbero levarle i beni che a ragione di sua dote colà si gode, onde sono astretto di andarvi venerdì mattina et per altri affari di economia. Priego V.S. Ill.ma con quella reale confidenza che posso, devo et voglio havere nella singolare humanità et cortesia sua, a pigliare commissione subito dal Ser.mo Padrone di scrivere Ella a que' Signori che devono, per le conventioni passate tra S.A. et il Sig. Principe, lasciare habitare me con tutta

Quale che fosse la sua vertenza familiare, un dato che indiscutibilmente emerge dalla corrispondenza del Nostro è che questi era rimasto profondamente legato alla Corte Mantovana da indurci ad interpretarne l'allontanamento come una sorta di ripicca per non essersi sentito tenuto nel dovuto conto, ripicca per la cui attuazione il fattore economico giocò da causalità efficiente; ma a Mantova, dopo pochi mesi che esercitava l'ufficio di Segretario maggiore del Reggimento, già si protestava pronto a tornare qualora gli fosse stata riconosciuta un'adeguata posizione; scriveva infatti a Chieppio il 12 maggio 1601: « questo poco viene dalla intensa devotione la quale, di ragione, haveria ad essere conosciuta, che mai non mi sarei partito da codesto servitio; et quando io potessi essere sicuro di essere tenuto per servitore non inutile, lascierei ogn'altra servitù, come che questa mi sia d'utile di quattrocento scudi sicuri »⁸⁴.

Né durante il periodo bolognese cessò di comportarsi come se ancora fosse stato al servizio del Duca, ora manifestando di preoccuparsi della malferma salute che afflisse il Gonzaga durante la terza spedizione contro i Turchi (luglio 1601-dicembre 1601)⁸⁵, ora dimostrando di risentirsi, entro i limiti imposti dal cerimoniale di corte, delle maldicenze che accompagnarono il rientro delle truppe mantovane da Canissa⁸⁶, ora avvisandolo che sarebbe giunto a

la mia famiglia fuori de' suoi Stati mentre sono al suo servizio, senza supplicare. Altrimente la robba sta in gran pericolo... ».

⁸⁴ Lett. cit.

⁸⁵ B 1167 cit.: lettera a Chieppio del 13 novembre 1601, inviata « al campo sotto Canisa », cit. Si legge: « Ho grandissima compassione a V.S. nello stato presente, sapendo molto ben quanto si patisca et temo che la fierezza della stagione faccia levare il campo da cotesto assedio. Ma ciò si potrebbe poi anche tollerare quando il Ser.mo Padrone fusse sano: il che li conceda Idio... ». Vincenzo soffrì infatti durante la campagna di dolori artritici, essendo per di più afflitto da febbri e da un ginocchio gonfio.

⁸⁶ La terza campagna contro i Turchi fu funestata da dissidi tra i comandanti cristiani: Giovanni Medici, Comandante dell'esercito inviato dal Granduca di Toscana, non voleva sottostare all'autorità del Duca di Mantova che aveva la carica di Luogotenente generale ed a Vincenzo fu particolarmente avverso il Colonnello Roswurm, che in una sua relazione accusò il Gonzaga di incapacità militare. Questi amareggiato abbandonò l'assedio, mentre a Venezia si diffusero notizie sfavorevoli sul suo conto, che accreditarono la convinzione che il Duca non si fosse comportato coraggiosamente (Cfr. G. CONIGLIO, *I Gonzaga, cit.*, pp. 372-376). Con discrezione, scriveva pertanto il Nostro a Chieppio il primo di gennaio 1602 (B 1167 cit., Lett. cit.): « Gustosa cosa è il poter giurare a fe' di soldato et so che V.S. Ill.ma vi ha gusto et se si sforzará di darmi ad intendere altrimenti, non mi c'indurò a crederlo così di leggieri, non già perch'ella sia Annibale, perché il cartaginese nacque per la distruzione de' Romani et fu tutto rabbia et fellonia et

Mantova per trattare « di certo negotio » il Cavalier Astorre Leoncelli⁸⁷, dall'incontro col quale Ciro avrebbe tratto spunto per il *Ragguaglio*⁸⁸, ora infine premurandosi che non subisse torti « la riputatione » di Vincenzo, essendosi sparsa la voce che questi aveva dato ordine di uccidere il famoso attore Piermaria Cecchini, detto Frittellino⁸⁹.

Ma soprattutto lo Spontone si introdusse quale mediatore nella lite di Castelfreddo, che gli stava evidentemente molto a cuore se, ancor prima che scoppiassero i suoi dissapori con Francesco, chiedeva a Chieppio notizie su come stessero le cose in proposito⁹⁰. Le acque tra il Nostro ed il Marchese avevano cominciato a quanto pare a calmarsi sul finire dell'estate del 1601 dal momento che, mentre l'8 giugno, quando ancora si trovava « negli imbrogli » con Francesco, aveva amaramente commentato « ch'è pericoloso il fidarsi di Principe giovenetto, potente, offeso et mal consigliato »⁹¹, il 10 ottobre si giustificava poi presso il Consigliere mantovano per avergli sottoposto una questione alla quale era interessato il sud-

Ella è nata a giovamento di tutti et è tutta amore, carità et fede; ma, voltiamola, sono di strani scherzi que' che sono fatti dalle cannonate et dalle moschettate. Lascio da parte gli stenti ne' padiglioni stessi, che almeno si possono raccontare. Horsù, né V.S. Ill.ma né il Ser.mo Padrone tornino più in campo, che quando Ei voglia, troverà ben d'acquistarsi gloria anche nel governo de' suoi Stati et goderà senza pari nel vedere dalle attioni sue germogliare affettuosissimo amore de' cari soggetti suoi; che colà si pone a pericolo la vita, anzi ella si logora, si getta la robba, la riputatione soggiace alla maldicenza et l'ingratitude si ride degli stenti patiti ».

⁸⁷ B 1167 cit.: lettera del 12 maggio 1601 a Chieppio, cit. Si legge: « Per quello che mi vien detto da un gentilhuomo, credo che il Ser.mo Padrone a quest'ora sia in Mantoa. Piaccia a V.S. adunque, di fatli sapere che il Cavalier Astorre Lioncelli è qui, sono molti giorni, et deve venire costì per trattare con S.A. di certo negotio a nome del Sig. Duca di Baviera, il Duca Guglielmo; et è negotio che il Duca Massimiliano, padrone del Lioncelli, non sa. Credo che S.A. intenderà, non sapendo io darghene più particolare conto ».

⁸⁸ Si legge infatti nella dedica dello Spontone al Duca Massimiliano di Baviera del *Ragguaglio*, cit.: « Discorrendo io qui alcuni giorni sono di molte cose co'l Sig. Cavalier Astorre Leoncelli, cavallerizzo maggiore di V.A. Ser.ma, si venne a nominare... ».

⁸⁹ B 1167 cit.: lettera a Chieppio del 5 ottobre 1602. Si legge: « Tutto ciò io scrivo a V.S. Ill.ma per la riputatione del Sig. Duca, perché amo Mons. Piermaria, perché vorrei vederlo in gratia di S.A. ... ».

⁹⁰ B 1167 cit.: lettera del 14 febbraio 1601 cit. Si legge: « Pregola di accennarmi, ma presto, come passi l'intelligenza di S.A. co'l Marchese di Castiglione, perché molto m'importarebbe che fussero quietate le pratiche ».

⁹¹ Lett. cit.



ANNIBALE CHEPPIO, Segretario di Stato di Vincenzo I Gonzaga
Rubens (?). Collezione d'Arco, Mantova

Lo STATO
 Il GOVERNO
 ET
 I MAGISTRATI
 DI BOLOGNA
 Del
 Cavalier PRO SPONTONE
 LIBRO PRIMO

La prima pagina del manoscritto autografo *Lo Stato, il Governo et i Magistrati di Bologna*, del Cavalier *Ciro Spontone*, conservato nella Biblioteca dell'Archiginnasio, con segnatura B 1114.

La prima pagina del manoscritto autografo *Lo Stato, il Governo et i Magistrati di Bologna*, del Cavalier *Ciro Spontone*, conservato nella Biblioteca dell'Archiginnasio, con segnatura B 1114.

BIBLIOTECA COMUNALE
 M. N. B. 1114

La prima pagina del manoscritto autografo *Lo Stato, il Governo et i Magistrati di Bologna*, del Cavalier *Ciro Spontone*, conservato nella Biblioteca dell'Archiginnasio, con segnatura B 1114.

detto Marchese⁹². L'intercessione di *Ciro* a favore del Signore di *Castiglione* si mantenne all'inizio entro i limiti di una utilitaristica politica di equilibrio⁹³, trasformandosi successivamente in una esplicita difesa del Marchese, probabilmente in concomitanza con l'avvio da parte dello scaltrito *Chieppio* di trattative per giungere ad un accomodamento sull'annoso contrasto di *Castelgoffredo*: quando infatti le cose stavano al punto che il Nostro poteva scrivere a *Chieppio*: « *Tratanto*, ho buonissima occasione di confermare al Signor Marchese che V.S. Ill.ma li desidera ogni bene et di già in vece sua le rispondo ch'egli ama Lei affettuosissimamente et ne vederà nobilissimi segni », si dichiarava anche disposto a porre in pegno la vita, « che se Sua Altezza si abbocca con detto Signore, che ne rimane per mai sempre innamorato » e manifestava il suo intento di dedicare a *Francesco* *Le attioni del Re d'Ungberia*⁹⁴. E certamente per l'essere lo *Spontone* sotto l'ala del potente

⁹² Lett. cit. Si legge: « Né si ombreggi perché io scrivetti a' giorni passati le due lettere a V.S. Ill.ma, poiché ne fui ricercato discretamente dal Sig. Marchese et reffermi quello che io havevo veduto et udito, credendo che la mia semplice relatione potesse arecare servizio all'Altezza Nostra; ma di questo tratteremo poi in voce al suo ritorno, se così le parerà, et anche con buon proposito ».

⁹³ B 1167 cit.: lettera del 13 novembre 1601 a *Chieppio*, cit.; si legge: « Il Sig. Marchese di *Castiglione* di nuovo mi fa istanza che io prieghi V.S. Ill.ma a favorirlo d'intendere dal Ser.mo Sig. Duca nostro se haverà gusto ch'egli pigli presso di sua madre et di sua moglie, le tre figliuole del già Sig. Marchese *Rodolfo*. Io ne scrissi già un'altra volta, ma la moltitudine de' negoti forse gliele haveranno tolto di memoria o di trattarne con S.A., o di darne a me la risposta. La priego di nuovo adunque a farne a me gratia, accioché paia che non manchi di servire al Sig. Marchese in que' particolari che credo non debbano disgustare S.A., onde io mi vada mantenendo, per non riceverne danno ».

⁹⁴ B 1167 cit.: lettera del primo gennaio 1602 a *Chieppio*, cit.; dice lo *Spontone* a proposito de *Le attioni* che sta ultimando: « ...opera che, per gratitudine, ho donato al Sig. Marchese *Francesco* et che per avventura non dispiacerà per lo soggetto della narrata materia, per grandissimo numero d'osservationi politiche et militari et per la diversità degli arbori delle prosapie de' Re... » Pieno di gratitudine verso il Marchese è il tenore della dedica — datata ottobre 1602 — de *Le attioni*, dove si legge: « Ingrato è chi dissimula e nega d'aver ricevuto beneficio dal suo benefattore; più ingrato si mostra chi, conoscendolo, non lo riconosce. Ma ragionevolmente ingrattissimo colui dev'essere chiamato e di notabile castigo meritevole, che del ricevuto beneficio memoria non tiene. Io, che per naturale istinto la gratitudine amando, la ingratitude in estremo aborrisco, sento da ogni lato gran dispiacere non potendo a uno soddisfacimento pubblicare per l'inverso quanto da me si pregino i ricevuti benefici dall'E.V. e dall'altro non so compiutamente rendergliene quelle gratie che la qualità d'essi richiede. Et tanto più prevedendo io ch'eglino hanno a partorire nuove e continue gratie alla casa mia ». Aggiunge poi il Nostro, che dedica al Marchese l'opera sperando che egli ne riceva utilità senza pari, « l'uno, ammirando le auguste imprese del gran *Rodolfo*,

Chieppio e quindi per il ruolo di mediatore che poteva svolgere al fine di appianare la lite familiare, il Marchese cedette sul puntiglio nei suoi confronti con la promessa di concedergli di abitare fuori del Marchesato, mentre il Segretario di rimando ragguagliava, nell'estate del 1602, il Consigliere mantovano sulle buone intenzioni di Francesco di riappacificarsi col Duca⁹⁵. E nello stesso anno

Signore e Principe suo, il quale molto ben mostra che anco sedendo, Cesare vince, per esser state, dopo ch'ei con altri scettri gloriosamente tiene lo scettro di questo Regno, tagliati a pezzi da' guerrieri suoi più di cinquecentoquarantamilla Turchi o più di centocinquantamilla Tartari; l'altra, perché si come i nocchieri fanno grande stima delle osservazioni degli antenati loro per valersene poi ove il mare procelloso si mostri, così la E.V. quantunque abbia sempre fisso lo sguardo come la fedelissima stella nel timore di Dio e verso lui drizzi tutte le attioni sue, può gir volgendo il naviglio del governo de' soggetti commessi alla sua fede, ove dalle buone attioni di molti di questi Re li sarà mostrato il cammino».

⁹⁵ B 1167 *cit.*: lettera dell'8 agosto 1602, *cit.* In tale lettera lo Spontone rendeva in primo luogo noto a Chieppio quali fossero i risultati della discussione col Marchese sulla questione di Castelgoffredo: «Ei si pose a discorrermi con affettuosissime parole della persona del Sig. Duca Ser.mo, dicendomi che dubita che S.A. vada allungando la restituzione di Castelgiuffredo (dopo ch'ella deve havere inteso gli ultimi partiti da lui proposti all'Imperatore, per li quali dice che viene ad assicurare l'A.S. da ogni sospetto o gelosia di Stato) non perch'ella non lo desidera, conoscendola di bontà insuperabile, ma perché sa di certo che le è stato impresso nella mente ch'egli si arroghi di competere seco; il che nega assolutamente. Et qui fece grande esclamatione dolendosi in estremo che non si sia per anchora trovata persona che habbia trattato con S.A. di questo negotio con que' termini che si convengono, essendo pur anche ciò servitio dell'A.S. et mostra intenso desiderio non solamente di darle tutti i gusti et tutte le sodisfattioni, ma di giustificarsi presso l'A.S. et con l'arme in mano, se farà di bisogno, contra qualsisia persona che habbia detto et dica ch'ei non habbia sempre trattato della Ser.ma sua persona con tutti que' rispetti che verso un Principe tale si devono usare et Principe che, anchorché ei non vi fusse invitato dalla ricognitione di Capo della Casa, per particolare dettione (*sic*) ammira et per servitio del quale è per spendere quanto è mai per havere et la propria vita anchora, mostrando grandissimo dolore che per trovarsi questo negotio in questi termini, li sia levata la occasione di mostarsi negli effetti quale ei si mostra con le parole. Soggiunse anchora che, se avesse creduto alla minacce sparse in Corte Cesarea da alcuni che poco intendevano il servitio di S.A., si sarebbe disperato, quando egli da Dio inanimato non le avesse riputato proprie loro inventioni. A tutti questi particolari risposi secondo che mi veniva dettando la grata memoria che tengo della innata bontà di S.A. et sempre ei mi replicò con honoratissime parole, aducendo alcune potentissime ragioni, le quali mirano al ragionevole, volendo mostrare che, se nega di vendere o di contraccambiare, lo fa non per dare disgusto a S.A., ma perché per le medesime ragioni non lo può fare, se non con sua gran ruina. Et io pur reppicai, come mi dettava il servitio di S.A. et ei mi disse che non poteva credere che quando S.A. sentisse le dette ragioni da persone che gliele presentassero con buon zelo, essendo esse tanto ragionevoli, non fusse per ammettergliele, usando seco della sua solita liberalità. A questo non reppicai altro, non sapendo di far bene o male et, se anche in quello che risposi ho errato, ne chieggo perdono all'A.S.

la vertenza si concludeva, ottenendo Vincenzo Castelgoffredo e dando in cambio a Francesco, Medole⁹⁶.

L'occasione materiale che spinse il Nostro a dar esecuzione al suo intento di far ritorno nel Mantovano, fu rappresentata dalla possibilità di entrare in possesso di alcune terre situate nella zona di Ceresara, di modo che il 10 ottobre 1601 poteva scrivere a Chieppio: «Tratanto, la priego a conservarmi la gratia di Sua Altezza, della quale spero in breve di divenire suddito per l'acquisto di certe terre che faccio su'l Mantoano, onde confido di fare una vita da Cincinnato et mondarmi le rape per la cena, non abbandonando però mai la penna»⁹⁷. Pochi elementi abbiamo per individuare con esattezza quale tipo di transazione avesse stipulato Ciro: tuttavia la menzione ad una somma che egli, alla presenza del Vicario si era impegnato a pagare ad un certo Canonico Lorenzo Bellino, in cambio d'una investitura da parte di questi «d'una possessione del suo Canonicato»⁹⁸, indi gli accenni, nelle lettere del 1610-1611 ad un *livello* di settantaquattro scudi annui per

per mezzo di V.S., se ben non vi è stato errore di volontà, ma quello sprone della devotissima servitù della quale faccio professione verso l'A.S. et havendo comportato la necessità de' ragionamenti, i quali credo che siano spiegati con le medesime parole d'esso Signor Marchese, havendovici io posta gran cura». Seguiva quindi una aperta manifestazione di favore per Francesco da parte del Nostro, il quale affermava: «...ho trovato il Sig. Marchese tanto mutato in ogni cosa da quello che egli era sette anni sono et pur è poco tempo et pur è egli in età giovanile, che rende stupore: ei vive con ammirabile splendore et d'animo et di corpo et è sì compiaciuto Cavaliere, che quando il Ser.mo Sig. Duca lo praticasse, ne riceverebbe gusto singolare. Ma la religione ch'è in lui, nella moglie (*Bibiana Prenestein*), nella madre (*Marta Tana*) et in tutta la famiglia assai numerosa (*i suoi figli viventi furono sei: Polissena, Luigi, Ginevra, Giovanna, Marta, Ferdinando*) è cosa da trasecolare, onde vivono hora i sudditi suoi felicissimi; et credami V.S., che se per l'adietro Castiglione è stato teatro di molti tragici avvenimenti, il Sig. Marchese ha da essere specchio di bontà a molti Principi et di prudenza, havendo ei per oggetto principale il timore di Dio et dopo questo lo stare come membro unito al suo capo, che è il Signor Duca». Ciro chiedeva dunque a Chieppio di render conto di tutto questo al Duca, sia per manifestargli la sua propria devozione «et per la bontà che trovo in quel Cavaliere, di gire disponendo la mente sua a non credere cosa di male il Sig. Marchese, perché levato quello sdegno ch'ei presume che vi sia, possa terminarsi questo negotio». In una successiva lettera nello stesso giorno scritta pure a Chieppio (B 1167 *cit.*), di nuovo il Nostro intercedeva a favore del Marchese, per la questione delle figlie del defunto Rodolfo.

⁹⁶ G. CONIGLIO, *I Gonzaga, cit.*, p. 359, p. 481 e p. 483; cfr. anche R. MAZZOLDI, *Da Guglielmo, cit.*, p. 41.

⁹⁷ *Lett. cit.*

⁹⁸ B 1167 *cit.*: lettera a Chieppio del 20 marzo 1602.

« la possessione di Ceresara » ed alla lite insorta con un certo Monsignor Perinetto a causa del fatto che costui pretendeva i livelli di quattro anni prima che fosse divenuto padrone del Canonicato, ci portano a supporre che si trattasse non di una compravendita nel senso moderno del termine, bensì di un contratto *livellario nomine*⁹⁹.

⁹⁹ Problematico è individuare l'esatta configurazione giuridica del *livello* nel Mantovano del 1600, istituito intorno alle cui caratteristiche originarie, ci limiteremo ad indicare alcune posizioni dottrinali. Una rassegna delle principali tesi in proposito si trova in S. PIVANO, *Precarie e livelli*, Torino 1962, Autore il quale personalmente ritiene che il livello faccia capo ad una Costituzione degli Imperatori Valentiniano e Valente dell'anno 368, relativa alla concessione dei *praedia* della *res privata Principis*, dove si disponeva che per la domanda di concessione di tali *praedia*, ci si dovesse rivolgere all'ufficio del *Comes*, esponendo le condizioni alle quali si chiedeva la concessione stessa, *per libellos* (pp. 26-28). Secondo il PIVANO, ciò che all'origine individua il livello non è un sostanziale contenuto — si tratta sempre di concessioni, ma ora indirizzate a costituire un diritto perpetuo, ora un'enfiteusi, etc. — bensì la forma nella quale veniva concluso il contratto (p. 57), ossia attraverso due libelli di egual tenore — a differenza che nella *precaria*, in senso stretto, emessa da richiedente e la *prestaria*, emessa dal *dominus* — la cui traduzione scambievolmente non era semplice strumento di garanzia, bensì l'atto attraverso il quale il contratto si perfezionava (pp. 16-18). La procedura per la formazione di un contratto livellare era la seguente: il richiedente redigeva due libelli di egual tenore, specificando le condizioni per le quali chiedeva la concessione; indi ne faceva offerta al concedente (*oblatio libellorum*) affinché, se l'offerta piacesse, uno dei due libelli sottoscritti di mano del concedente gli fosse restituito; seguiva infine la dichiarazione che i due libelli avrebbero conservato il loro vigore anche in caso di contravvenzione di una delle parti, da punirsi con pena prefissata (p. 27). P. S. LEICHT, *Livellario nomine. Osservazioni ad alcune carte amiatine del secolo nono*, in *Scritti vari di Storia del Diritto italiano*, vol. II, T. II, Milano 1948, pp. 89-146, dopo aver sottolineato come molteplici siano i contratti indicati dal livello, che sarebbe essenzialmente una *chartula*, ossia uno strumento per la trasmissione di diritti patrimoniali (p. 97), propende però per l'ipotesi che mentre il livello conteneva in genere un contratto di locazione colonica ordinaria che non faceva uscire la terra dall'ambito della amministrazione ecclesiastica, la concessione enfiteutica separava invece assolutamente i beni concessi dal patrimonio del concedente (pp. 99-101). Sulla posizione del LEICHT, cfr. anche P. S. LEICHT, *Il Diritto privato preirneriano*, Bologna 1933, pp. 168-176. Studi sui contratti agrari nel Mantovano sono stati condotti da P. TORELLI, *Un Comune cittadino in territorio ad economia agricola*, vol. I, *Distribuzione della proprietà. Sviluppo agricolo. Contratti agrari*, Mantova 1930, dove troviamo conferma che almeno dall'XI-XII secolo, terreni siti nella zona di Ceresara, facevano parte della proprietà del Vescovado (p. 15). Osserva il TORELLI che se per l'XI secolo è valido quanto aveva riscontrato il LEICHT e cioè l'analogia tra il livello del Ravennate ed il livello della bassa Lombardia nella durata normale del contratto di ventinove anni e nell'essere i *livellari* simili a semplici coltivatori del suolo (p. 239), in un periodo più avanzato non trova più conferma nel Mantovano la tesi dello stesso LEICHT, secondo la quale la *precaria*-enfiteusi sarebbe stata un contratto intermedio tra locazione e vendita, mentre la concessione livellaria, un contratto di locazione-

Ma l'affare a ragion del quale lo Spontone aveva chiesto

conduzione (p. 239 e p. 239 n. 6). Gli Statuti bonacolsiani (sec. XIII), prevedevano infatti che l'enfiteuta, il livellario, l'investito a fitto potessero, subaffittare, cedere in feudo, sottoporre in genere ad oneri, prestazioni o gravami la cosa oggetto del loro dominio utile, salva denuncia al titolare del loro dominio diretto, il quale aveva diritto di prelazione offrendo il 5% in meno del terzo acquirente e a cui spettava procedere all'investitura di questi (pp. 235-236); dal che si dedurrebbe, secondo il TORELLI, che enfiteusi, livello, *precaria* erano ormai vecchie denominazioni con le quali si indicava un contratto che non aveva più come scopo o scopo principale quello del miglioramento dei terreni; che nascendo da un atto analogo all'investitura feudale, come quella non aveva di regola termine fisso o scadenza. Per il suddetto Autore, il fatto economico nuovo che emerge, sarebbe la frattura dell'antico concetto unitario di proprietà nello staccarsi così profondamente il dominio utile da quello diretto, « che la volontà del titolare di quest'ultimo non ha più nulla a vedere con la sorte del primo, dove quindi il termine di ventinove anni imposto al vecchio livello non ha più senso perché non si può estinguere per prescrizione un diritto che s'è perduto già al momento ed in forza della stipulazione del contratto » (p. 243). Essendo il diritto d'*alienare* la forma suprema del disporre dopo l'*abusus* (p. 242), continua il TORELLI, « il concedente del dominio utile, in una parola che bisogna intendere in tutto il suo più assoluto significato giuridico, *vende* », come dimostrerebbe l'evoluzione ulteriore dell'istituto, manifestandosi in questo tipo di rapporto due correnti opposte: « dove il canone annuo spettante al proprietario del dominio diretto era elevato, restò il senso di un diritto preminente che, anche quando non in tutto assorbiva il dominio utile, s'incamminava tuttavia verso la figura vera e propria della locazione; dove il canone era insignificante, il diritto seguì la preminenza economica dell'investito dell'utile e ne faceva il proprietario vero, dando al canone il carattere di onere reale gravante sul fondo » (pp. 246-247). Venendo allo Spontone, ci sembra che il suo contratto livellare debba intendersi alquanto vicino alla figura della locazione, in quanto il Nostro doveva pagare per le terre di Ceresara un canone annuo che non era affatto insignificante: i 70-74 scudi annui che sborsava — B 2716 a 1610 *cit.*, n. 299, lettera del 9 settembre da Ceresara a (?); si legge: « né mi mancano altri travagli, convenendo che questo mese io depositi settanta scudi per lo livello al Perinetto »; *Ibidem*, n. 392, lettera dell'8 novembre da Rodigo probabilmente a Giovanni Magni, Segretario del Duca, secondo quanto si deduce dal testo; vi si legge che la tempesta ha rovinato « le biade di Ceresara, possessione per la quale pago ogni anno 74 scudi di livello » — costituivano poco meno di un terzo della provvisione annuale di 250 scudi che Ciro aveva dichiarato di percepire per la carica di Commissario di Rodigo, nel Memoriale presentato al Senato per concorrere alla carica di Segretario maggiore. Ad un raffronto con le condizioni economiche che lo Spontone lascia trasparire dalle lettere del 1610-1611, si sarebbe anzi trattato di una somma cospicua: in una lettera scritta da Rodigo il 15 dicembre 1610 a (?) (B 2716 *cit.*, n. 458), chiedendo il Nostro di poter ottenere « il Commissariato di questa terra », vi aggiungeva infatti la precisazione « che la entrata non arriva al sicuro a più di 96 scudi l'anno, avendo io pensiero, quando ciò seguisse, di sgravare questi huomini da alcune gravezze poco onorevoli, onde non potrei, se non molto scarsamente, giungere a X mesi dell'anno, se però S.A. non mi facesse gratia di continuare nella provvisione dei dieci scudi il mese ch'ella sa, de' quali non ho havuto un quattrino da maggio in qua ».

— faceva sapere a Chieppio — il decreto di cittadinanza¹⁰⁰, non andò bene fin dall'inizio, poiché il Vescovo aveva fatto incarcerare il Canonico Bellino, su imputazione di frode per aver investito alcuni anni prima delle stesse terre un suo nipote e, quantunque tale accusa si fosse poi rivelata falsa, il Bellino era rimasto in prigione, non potendo pertanto fare l'investitura al Nostro, che rischiava così di perdere la somma sborsata quale caparra ed il danaro speso nei miglioramenti del fondo¹⁰¹. Al solito Ciro faceva

¹⁰⁰ B 1167 cit.: lettera del 20 marzo 1602 a Chieppio, cit. Si legge: « Questa è la occasione che mi faceva adimandare il decreto della cittadinanza per valermene poi, essendo investito mio figliolo ch'è nato in Rodigo; et haveva risoluto di vivermi il rimanente de' giorni miei sotto l'ombra del Ser.mo Sig. Duca, senza sua molta spesa... ».

¹⁰¹ Della lettera a Chieppio del 20 marzo 1602, cit., riassumeremo in breve il contenuto. Il Canonico Don Lorenzo Bellino, avendo ricevuto danaro dal Padre Belinciano amico di Ciro (cfr. lettera dell'8 giugno 1601, cit., n. 81) aveva promesso a detto Padre di fargli « la investitura d'una possessione del suo Canonico vicina a Ceresara », della quale era ritornato in possesso come erede della madre defunta, da lui stesso precedentemente investita. Il Belinciano aveva accettato a beneficio del figlio di Ciro il quale, nel settembre dell'anno precedente si era recato a Mantova « ove con partecipazione di Mons. Vicario trattai co'l Bellino et co'l suo consenso stipulai seco un istrumento, con obligo suo di farmi la investitura, quando io gli havessi sborsato trecento ducaton, a' conto de' quali gli diedi cento scudi, et di pormi al pacifico possesso di detta possessione ». Il Vescovo aveva però fatto carcerare il Bellino, dapprima dietro accusa di aver frodato lo Spontone, indi sotto pretesto che il Canonico volesse far uccidere un certo Roghelli e, quantunque entrambe le imputazioni si fossero dimostrate infondate, il Bellino continuava ad essere trattenuto in prigione. Dopo essere insorta una lite tra il Vescovo ed il Vicario il quale aveva apertamente detto che, essendo stato trattato di suo consenso, quegli non si doveva ingerire e che, quando il Canonico avesse voluto fare al Nostro la investitura, egli stesso ne avrebbe dato l'autorità ad un notaio, la cognizione della causa di Ciro era stata rimessa al Presidente del Senato, mentre il Bellino, che aveva deciso « d'haver ricorso al suo supremo Giudice », aveva fatto in modo che certe sue provvisioni provenienti da Roma fossero recapitate allo Spontone, il quale a sua volta le aveva fatte pervenire a Chieppio, a lui chiedendo aiuto. Supponeva il Nostro che tutto fosse causato dal fatto che « Mons. Ill.mo (il Vescovo) ascolta gl'inimici suoi (del Bellino): il prete di Ceresara, ch'è Canonico di que' beni, non vorrebbe che si venisse al fine di questa pratica, havendo a render conto di assaissime cose; molti che son decaduti mentre il Bellino è in questo stato, vanno godendo et altri, che gli hanno a sborsare molti denari nel Vescovato, anch'essi et per altri interessi lo fanno tenere in quelle carceri ». Nella copia del Memoriale presentato al Vescovato, acclusa alla lettera in questione, Ciro, riassumendo gli estremi giuridici del fatto, ricordava che ci si era accordati per la sua investitura « con licenza dell'Ordinario (occorrendo) », che aveva già comprato « i miglioramenti di detta possessione » e che aveva infine sborsato « buona parte de' denari, sì per caparra come anche per parte di pagamento de' sopradetti miglioramenti, havendo oltre di ciò comprato paglia, data caparra di buoi, utensili d'agricoltura, fieno

ricorso al Consigliere e forse per definire la questione, nell'ottobre del 1602 chiese licenza al Senato di recarsi per due mesi nel Mantovano¹⁰² di dove, se fece ritorno, dovette essere per brevissimo tempo, poiché assente da Bologna risulta in una lettera scritta dal Magini a Mantova in data 8 gennaio 1603¹⁰³, mentre nella rubrica di una Partita del Reggimento del 3 giugno dello stesso anno si legge: *Auctoritas Cancellariae Praefectis faciendi patentes bonae servitutis Cyro Spontono*¹⁰⁴; né del Nostro nell'Archivio del Senato si trovano più tracce, al di fuori di una lettera indirizzata ai Senatori e scritta da Rodigo il 18 gennaio 1604 nella quale, dopo aver dato istruzioni sulla collocazione di alcuni documenti, dichiara di avere con sé « una publica et autentica fede d'havere essercitato l'uffitio di Secretario maggiore con integrità et con diligenza; et questo pregio io più che un tesoro »¹⁰⁵.

In una lettera inviata da Ciro al Duca da Rodigo in data 12 gennaio 1604 troviamo la conferma che il giugno del 1603 fu proprio il periodo nel quale egli si licenziò dal servizio presso il Senato bolognese, dal momento che vi si legge: « Sono sette mesi che io,

et grani et accordato famigli che di continuo lo stimolano et per lo salario et per la spesa, anche che siano impediti dall'Ordinario di lavorare detta possessione », non mancando di aggiungere che gli era stato « assicurato da valentissimi huomini che necessariamente li deve (al Nostro; il Memoriale è esposto in terza persona) essere attesa la investitura, per le ragioni che si adurranno, facendo bisogno... ».

¹⁰² B 1167 cit.: lettera inviata a Corte il 30 ottobre 1602. Si legge: « Facendo io coperta all'annessa lettera di Mons. Piermaria Cechini, faccio anche riverenza a V.S. Ill.ma, sperando di consolarmi sopramodo et in breve co'l compiere a questo debito in propria persona, havendo havuto licenza da questi Ill.mi Signori di venirmene costà per due mesi ».

¹⁰³ Lett. cit.

¹⁰⁴ A.S.B. REGGIMENTO, PARTITORUM aa. 1596-1604, vol. 27, cit., f. 160r.

¹⁰⁵ A.S.B. REGGIMENTO, LETTERE DI DIVERSI AL SENATO aa. 1581-1604 e a. 1620 vol. 5. Mentre G. FANTUZZI, *Notizie*, vol. VIII, cit., p. 33, sembra supporre che il Nostro rimanesse nell'ufficio di Segretario maggiore fino alla data della morte che deduce essere avvenuta nel 1610, poiché in quell'anno divenne primo Cancelliere del Senato Lodovico Beccadelli, G. GUIDICINI, *Miscellanea storico patria bolognese. Tratta dai manoscritti di Giuseppe Guidicini e data alle stampe dal figlio Ferdinando*, Bologna 1872, pp. 170-171, ritiene che Ciro se ne sia andato da Bologna nel 1602, anticipandone però la partenza definitiva di dodici mesi, e cioè facendola risalire al giugno di quell'anno, sulla base del fatto che il 18 di quel mese egli chiese licenza al Reggimento di recarsi a Mantova. È certo che nell'estate del 1602 il Nostro si recò a far visita al Marchese di Castiglione — cfr. lettera a Chieppio dell'8 agosto 1602, cit., dove si legge: « A' giorni passati andai a far riverenza al Sig. Marchese di Castiglione... » — ma il 31 luglio era di nuovo a Bologna, se in quella data scriveva nuovamente al Consigliere mantovano (B 1167 cit.).

liberatomi dalla servitù del Regimento di Bologna, mi son ritirato al riposo sotto la serenissima ombra di Vostra Altezza » ed è da supporre che ad affrettare la risoluzione di far ritorno nel Mantovano avesse concorso non solamente l'averla spuntata nella questione della investitura per le terre di Ceresara, ma anche una infermità, forse della stessa natura cardiocircolatoria, di quella che lo avrebbe colpito alcuni anni dopo, poiché nella sopracitata lettera il Nostro risultava ridotto alquanto a mal partito. Scusandosi infatti con Vincenzo per non essersi ancora recato a fargli riverenza, adduceva tra le cause « l'essere io stato in letto più di due mesi quasi cieco et stroppiato »¹⁰⁶ e se non fu questo stesso malanno a protrarsi, la sua salute doveva essere ad ogni buon conto piuttosto precaria, se debolissimo e convalescente appare anche nelle lettere inviate a Corte ai primi del settembre del 1605¹⁰⁷.

¹⁰⁶ B 2695 a. 1604 *cit.*, n. 35: lettera di Ciro del 12 gennaio da Rodigo al Duca. Già si è visto come il FANTUZZI deduca erroneamente la data della morte del Nostro dalla elezione del successore nell'ufficio di primo Segretario, avvenuta nel 1610 (Cfr. n. 108). G. GUIDICINI, *Miscellanea, cit.*, pp. 170-171 riferisce che dopo la partenza dello Spontone, da lui ritenuta definitiva, le funzioni di segreteria furono svolte da Nicolò Fava in qualità di Prosegretario fino al giugno del 1609, data nella quale il Fava divenne Segretario maggiore, rimanendo poi in tale ufficio fino alla morte, mentre come Prosegretario venne eletto Carlo Barbieri; e che nel gennaio del 1610 venne infine nominato Segretario maggiore il Beccadelli. La tesi del Guidicini trova in parte conferma nelle Partite del Reggimento dove, in data 30 marzo 1605 risulta Prosegretario Nicolò Fava — A.S.B. REGGIMENTO, PARTITORUM aa. 1605-1610, vol. 28, f. 11v. — apparendo nella stessa funzione dal 10 luglio 1609 Carlo Barbieri (*Ibidem* f. 124v), mentre in data 26 gennaio 1610 si trova registrata la delibera di nomina in Segretario maggiore di Ludovico Beccadelli (*Ibidem* f. 136v): *Per suffragium vigintinovem eligerunt in eorum primum Secretarium Dominum Ludovicum de Beccatillis virum ornatissimum ac omni virtutum genere praeditum cum omnibus honoribus, oneribus, regaliis, emolumentis solitis et consuetis*. Venisse creato il nuovo Segretario maggiore nel 1609 oppure nel 1610, resta comunque aperto il problema del perché, se lo Spontone declinò l'incarico nel 1603, il Senato attese tanto tempo prima di procedere alla nomina del successore. Forse la spiegazione sta nel fatto più semplice e cioè negli *emolumentis*, nel diverso tipo di trattamento economico che competeva ad un Segretario maggiore e ad un Prosegretario.

¹⁰⁷ B 2700 a. 1605 *cit.*: lettera di Ciro del 5 settembre da Ceresara a (?) *cit.* Si legge: « Io son nelle tere di Ceresara, che tanto vale quanto a dire nel seno della melanconia per condimento della convalescenza, nella quale non conosco per anche di essere se non debolmente entrato. Ho grandissimo bisogno che V.S. Ill.ma mi consoli et tengo per certo che per sua benignità sia per farlo, subito che sia tornato il Ser.mo Sig. Duca et se fusse per tardare per tutto questo mese, desiderarei di andar a mutar aria in qualche parte dove si stesse allegro. Però V.S. Ill.ma si degni di farmene avisato, se pur anche se ne ha costi certezza ». In *Ibidem*, lettera di Ciro del 5 settembre da Ceresara al Duca, *cit.*, si legge pure:

Gli ultimi anni dello Spontone non trascorsero affatto in quella pace bucolica alla quale aveva dichiarato di agognare poiché, o che ve lo sospingessero le necessità economiche o che fosse la sua reale aspirazione — e questa ci pare la ipotesi più probabile — egli si ritrovò ben presto ad agire nelle file degli agenti diplomatici del Duca, i desideri del quale, da buon cortigiano — ruolo di cui era del resto fiero¹⁰⁸ — cercava di assecondare e soddisfare, ora dandogli notizie sull'andamento della guerra contro i Turchi, quando correva voce che Vincenzo si fosse recato a Roma per trattare di una eventuale nuova campagna¹⁰⁹, ora raccomandandogli un medicamento che lo avrebbe risanato nel fisico¹¹⁰, ora proponendogli « un negotio d'utile di alcune migliaia di scudi d'entrata sicura » — non si deve dimenticare che il Gonzaga era arrivato addirittura a stipendiare alchimisti affinché gli fabbricassero oro per rinsanguare le cause dello Stato — che poteva attuarsi « senza danno de' sudditi et senza alcuna spesa dell'Altezza Vostra »¹¹¹.

Molteplici dovettero essere gli incarichi che il Nostro, il quale non appena ristabilito si era dichiarato a Chieppio pronto ad eseguire i suoi ordini¹¹², dovette svolgere nella diplomazia ganzaghe-

« Ricevei la benignissima lettera di V.A. con mio estremo contento, havendo alleggerito assai dalla febre che mi teneva in letto... ».

¹⁰⁸ B 2716, a. 1610, *cit.*, n. 386: lettera di Ciro del 31 ottobre da Ceresara a Giovanni Magni Segretario di Stato del Duca. Si legge: « Giovami di credere che V.S. Ill.ma sapia che io son cortigiano di molti anni, che ho molte linee straniere, che so anchor io tener compagnia a personagi diversi, che so trattare molti negoti et con honorevolezza del padrone... ».

¹⁰⁹ Cfr. n. 60. Tra l'agosto ed il settembre del 1605 il Duca, ad un pellegrinaggio a Loreto, Assisi, Vallombrosa, ai Camaldoli ed alla Verna, unì una tappa a Firenze e la sosta finale a Roma. Qui si incontrò con Paolo V per chiedere la porpora cardinalizia per Ferdinando Gonzaga, ottenere la canonizzazione del congiunto Luigi, esaminare la questione dei rapporti con Venezia e trattare in via subordinata l'andamento della guerra contro i Turchi, forse prospettando anche l'idea, nel caso di una nuova campagna, della sua nomina a Capitano generale della spedizione. Cfr. G. CONIGLIO, *I Gonzaga, cit.*, pp. 381-382; M. BELLONCI, *Segreti dei Gonzaga*, Milano 1974, p. 211.

¹¹⁰ B 2706, a. 1607, *cit.*, n. 32: lettera di Ciro del 31 gennaio da Ceresara al Duca. Scrive il Nostro: « Degnimisi di leggere l'annessa scrittura nella quale confermo quanto l'A.V. intese da me in voce et creda alla devotione mia, che senza partirsi dalle sue camere, senza dieta et senza alteratione alcuna, pigliando i proposti medicamenti, Ella si risanerà per sempre ».

¹¹¹ B 2706, a. 1607, *cit.*, n. 109: lettera di Ciro del 10 aprile da Rodigo al Duca.

¹¹² B 2703, a. 1606, *cit.*: lettera di Ciro del 3 marzo da Ceresara a Chieppio, *cit.*; si legge: « volendo V.S. Ill.ma comandarmi alcuna cosa, resti servita di mandare le lettere in Santa Agnese al Padre frate Donato da Lucca ».

sca; incarichi che le sue lettere lasciano intravedere, non consentendo tuttavia il loro tono misterioso e le espressioni perifrasi di pronunciarci con certezza sulla natura dei negozi. Una lettera del 10 marzo 1606 fa supporre che egli avesse di nuovo per le mani l'affare dei beni della Marchesa Elena, di cui già si era occupato negli anni che precedettero la sua venuta a Bologna¹¹³, mentre nel-

¹¹³ Il negozio riguardava probabilmente (non ne abbiamo però l'assoluta certezza) Elena Aliprandi, vedova di Rodolfo di Castiglione delle Stiviere, che dopo la morte del marito venne presa sotto la protezione del Duca Vincenzo e della Duchessa Leonora, sposando poi, con la loro approvazione, Claudio Gonzaga (Cfr. M. BELLONCI, *Segreti*, cit., pp. 168-169). Impegnato nell'affare di detta Marchesa risulta essere lo Spontone nel periodo che precedette la sua venuta a Bologna, dalle seguenti lettere: 18 novembre 1593 (B 2261 cit.); 12 gennaio 1594 (B 2265 cit.); 8 febbraio 1594 (B 2265 cit.); 20 febbraio 1594 (B 2265 cit.); 12 marzo 1594 (B 2265 cit.); 16 aprile 1594 (B 2265 cit.); 22 settembre 1594 (B 2265 cit.); 5 agosto 1595 (B 2267 cit.); 23 giugno 1599 (B 2678 cit.). Che si trattasse di Elena Aliprandi la quale, contristata dal cognato, lasciò il territorio di Castiglione, lo fanno pensare alcuni brani di lettere del Nostro, che qui riportiamo.

Lettera di Ciro del 12 gennaio 1594 scritta da Mantova a Guidobono Guidoboni: «Di nuovo ringrazio V.S. della cortesissima briga che si prende a beneficio della Sig.ra Marchesa et perché non si sa in persona di chi s'abbia a fare il mandato di procura, resterà servita di eleggere Ella persona a ciò atta, dandole tutti gli accorgimenti necessari innanti alla sua partita di Corte, che havutone io da Lei avviso et venuta a stanare qui la detta Sig.ra, il che seguirà in breve, si farà il mandato...».

Lettera di Ciro del 20 febbraio 1594 scritta da Mantova a Guidobono Guidoboni: «La Signora Marchesa, che doverà essere qui fra X giorni per habitarvi, eseguirà quanto V.S. si compiace d'avvertire».

Lettera di Ciro del 12 marzo 1594 scritta da Mantova a Guidobono Guidoboni: «Hierisera la Sig.ra Marchesa di Castiglione venne in Mantova ad habitarvi et nel palagio del Sig. Marchese Malaspina, ove si faceva la zena. A Castiglione alcuni tristi cicalano di questa resolutione, tanto più che vogliono ch'io solo, et non la necessità, ne sia cagione et di me dicono cose scomunicate; ma me ne rido. V.S. mi farà ben gratia singolare a fare opera perché si sappia di casa del Marchese cosa se ne dica, con gli altri particolari che Ella potrà necessari giudicare, dandomene per molti rispetti avviso. Intantoché, il Signor Gianantonio farà una donazione di tutto il suo avere che ha a Castiglione alla Marchesa, volendo, s'è possibile, che S.M. la confermi per rendere ogni filo che volesse farvi nodo et imbroglio».

Chiarimenti sull'affare del quale lo Spontone si sarebbe occupato dopo il suo ritorno nel Mantovano, si hanno da una sua *lettera del 23 giugno 1599 da Mantova al Duca:* «Seben V.A. Ser.ma si degnò di scrivere al Marchese di Castiglione che Ella aveva commutati co' beni della Marchesa Helena altritanti sul Mantovano, onde si dovesse haver loro dovuto riguardo, è stata nondimeno intimata al Sig. Gianantonio una suplica di quel Fabritio Bosco, a cagione di cui V.A. Ser.ma si mosse a scrivere, chiedendo egli d'essere posto al possesso di parte de' detti beni. Il che si dubbita sia per seguire; et però gliene dò contezza, acciò resti servita di provedervi secondo giudicherà la sua singolare prudenza».

l'aprile-maggio 1611 risulta svolgere trattative a Cremona per una questione alla quale era interessata «Madonna Serenissima Arciduchessa»¹¹⁴; ad individuare si riesce però la missione forse più importante che gli venne affidata e precisamente quella che lo vide impegnato nei negoziati intavolati dal Duca per ottenere la corona d'Albania.

Ad un eventuale trono nell'Europa orientale Vincenzo era sempre stato interessato, cercando di dare attuazione alla pretesa di famiglia di essere nientemeno che l'erede della corona di Bisanzio, una volta che fossero stati eliminati i Turchi; e se già tra il 1596 ed il 1598 egli aveva sondato quali fossero le concrete possibilità di divenire Re di Polonia¹¹⁵, negli anni 1609-1610 prese in seria considerazione la proposta di ottenere il trono d'Albania, venendo stimolato il suo interesse dall'attenzione che per lo stesso progetto aveva mostrato Carlo Emanuele I di Savoia, che si indusse decisamente ad abbandonarlo solo quando, dopo la pace di Brozolo, i suoi interessi apparivano ormai indiscutibilmente volti all'Italia.

All'affare era interessato anche lo Statolder Maurizio d'Orange Nassau ed al fine di indagare se realmente questi avesse dato

Ritornato al servizio del Duca, scriveva il Nostro il 10 marzo 1606 da Ceresara (B 2703 cit., n. 71) al nuovo marito della Aliprandi, se era questa, come abbiamo supposto, l'interessata alle sudette trattative: «Desidero sommamente di servire a V.S. Ill.ma et l'ho desiderato sempre, da poi che la conobbi; et l'ho servita quando le risposi in voce a Mantova, l'ho servita quando ho risposto al Sig. Gianantonio suo suocero, et l'ho servita a Lei parimente scrivendo sopra di quello che fui ricercato da esso Sig. Gianantonio. Et se non ho fatto la fede che V.S. Ill.ma mi ricerca et nella forma mandatami da Lei, l'ho fatto nella lettera da me scritta al Sig. Gianantonio et nell'altra pur scritta a V.S. Ill.ma. Né posso dire di vantaggio; et perch'ella più apertamente m'intenda, io non devo porre mano in altra forma in cosa dove si nomini il Sig. Duca Ser.mo, se non mi viene comandato d'ordine suo, et quando vi sarà comandato; non potrò dire altro se non che S.A. per una scrittura particolare si pigliò i beni della Sig.ra Marchesa Helena moglie di V.S. Ill.ma posti sul Marchesato di Castione, promettendogliene altritanti sul Mantovano, ma che però ciascuna parte si tenesse per all'ora il suo. Non so né posso dire di vantaggio. Questo se non basta a Mons. Ill.mo Petrozanni mi chiami S.S.ria Ill.ma a Mantova, che confermarò tutto ciò, anchorché sia di soverchio. V.S. Ill.ma sopra l'honor mio si può contentare».

¹¹⁴ Di tale negozio, che non siamo assolutamente in grado di definire, trattano le lettere di Ciro inviate da Ceresara del: 1 aprile 1611 a (?) (B 2720 cit., n. 113); 1 aprile 1611 al Duca (*Ibidem*, n. 114); 29 aprile 1611 a (?) (*Ibidem*, n. 169); 30 maggio 1611 a (?) (*Ibidem*, n. 210).

¹¹⁵ Sulla questione del trono di Polonia cfr. G. CONIGLIO, *I Gonzaga*, cit., pp. 369-370; cfr. anche M. BELLONCI, *Segreti*, cit., p. 173.

il suo assenso e di concertare la spedizione di una nave carica d'armi, che dalle Fiandre avrebbe dovuto dirigersi a Ragusa per attendervi gli ordini del Duca, venne inviato in Olanda proprio lo Spontone, che alla Corte di Mantova fece pervenire risposta affermativa¹¹⁶. Intermediari dei negoziati, che questa volta, dice M. Bellonci, vennero diretti non da Chieppio bensì da Annibale Iberti¹¹⁷, furono alcuni ragusei, in rapporti con i quali risulta essere il Nostro dall'aprile al settembre del 1610¹¹⁸; costoro a

¹¹⁶ L'eredità di Bisanzio per l'essersi imparentati con i Paleologi era un titolo puramente platonico — sottolinea G. CONIGLIO, *I Gonzaga, cit.*, pp. 391-392 — « ma costituiva un crisma di legalità per cui tutti i Gonzaga, anche quelli del ramo Nevers, agli occhi di Greci, Albanesi, Slavi meridionali non si presentavano come semplici potenziali liberatori, ma piuttosto con la fisionomia di pretendenti ad un trono usurpato dai Turchi ». Della missione del Nostro in Olanda si fa menzione in *Ibidem*, p. 392, citando A. TAMBORRA, *Gli Stati italiani, l'Europa ed il problema turco dopo Lepanto*, Firenze 1961, p. 58, testo che non ci è stato possibile vedere. Una lettera del Nostro, di provenienza e di destinatario ignoti del 15 gennaio 1610 (*B 2716 cit.*, n. 17) lascia intravedere la conduzione di trattative a livello europeo e se conoscessimo gli estremi temporali del suo viaggio presso Maurizio di Nassau, potremmo supporre che provenisse proprio dall'Olanda e che sia stata erroneamente collocata nel fondo archivistico CORRISPONDENZA DA MANTOVA E PAESI DELLO STATO. Vi si legge infatti: « Io son alquanto passi più innanti che io non era lunedì prossimo passato, che scrissi al Ser.mo padrone et a V.S. Ill.ma com'Ella vederà dalle presenti lettere et proverò di accostarmi tanto che io tocchi la meta. Io non ho per anche veduto lettere di V.S. Ill.ma; di che mi son meravigliato assai, tenendo per sicuro ch'Ella haverà scritto, onde entro in qualche dubbio che la via d'Anversa non sia buona. Pur raccomandandole a buoni amici dovrebbero incamminarle sicuramente al Sig. Lutio (si tratta di Secondo Luzio, agente dei Gonzaga) in Amsterdam. V.S. Ill.ma potrebbe mandarne anche per la Lorena a Colonia, acciò le mandassero pur allo stesso Sig. Lutio. Queste sono le passioni che cagiona la lontananza. Raccomandando a V.S. Ill.ma la protezione di tutte le mie cose con basciarle la mano et augurandole ogni contento ». Molto importante sarebbe per chiarire il dubbio se la nave olandese « fu armata solo a spese di Maurizio o se il Gonzaga abbia contribuito e partecipato al pagamento del nolo » (G. CONIGLIO, *I Gonzaga, cit.*, p. 392), stabilire anche la provenienza di una successiva lettera del Nostro, pure di destinatario ignoto che appare datata, certamente secondo un codice: « 43, alli 2 di febraro 1610 » (*B 2716, cit.*, n. 33). In essa infatti il Nostro, dopo aver detto che presto partirà per tornarsene a casa, aggiunge: « si spende assai, né mai si può finire in barche, in carri, in donativi et in altro et tutto necessariamente. Ma quanto vi è di buono, le spese andaranno in commune. Godo in estremo di vedere singolar prontezza in questo buon vecchio che ne alloggia et certo il Ser.mo Sig. nostro impiegarà molto ben i favori che pensa farli, a' quali corrisponderà con vivi effetti ».

¹¹⁷ M. BELLONCI, *Segreti, cit.*, p. 258.

¹¹⁸ Cfr. G. CONIGLIO, *I Gonzaga, cit.*, pp. 391-392. Sui rapporti di Giro coi ragusei, possiamo citare: lettera del 14 aprile 1610 da Ceresara a (?) (*B 2716, cit.*, n. 98), dove si legge: « Fui il venerdì santo alla Madonna delle Gratie, essendosi stato detto che il Ser.mo Sig. nostro vi era, ma me ne tornai subito,

quanto pare erano degli impostori e se nei loro confronti, ed in particolare nei riguardi del Capitano Giovanni Renesi Giro sembra essere stato all'inizio pienamente fiducioso, durante la conduzione delle trattative, da vecchio cortigiano avvezzo ad avere a che fare con intrighi e doppiezze, doveva aver sospettato che sotto potesse esservi un qualche imbroglio, se il 16 settembre 1610 riteneva di porre « in consideratione al Serenissimo Signor nostro co'l mezo di Lei, che crederei fusse per giovare assai al negotio che s'ha hora per le mani, se innanti che mandare in Spagna, Sua Altezza intendesse per fedele persona qual'è la mente de' capi di que' Regni, essendosi finadesso trattato per genti forse troppo interessate. Che quando si haverà toccato il fondo, si potrà ragionare con sicurezza maggiore et se si potesse cavare da coloro la elettione, crederei che in Spagna si haverebbe un punto di gran consideratione et che si ottenerrebbe con più riputatione quanto vuole nostro Signore che si procuri »¹¹⁹.

non havendo accertato di trovarmi per la disagevole lontananza di qui a Rivalta il mercore innanti che S.A. vi fu alla pescagione, dove le haverei dato conto di molti particolari de' quali, per la scarsezza del tempo datomi, non ho potuto trattare; et sono tutti di gran rilievo al negotio et de' quali bisognerebbe che S.A. fusse raguagliata, innanzi alla venuta del Sig. Capitan Giovanni, per poter consultare ed deliberare quanto conviene ». Lettera del 20 maggio 1610 da Ceresara a (?) (*B 2716, cit.*, n. 126); si legge: « Perché io credo che il Sig. Capitan Giovanni Renesi debba essere a Mantova di ritorno tra non molti giorni et desidera grandemente la legittimatione del Sig. Capitan Michele suo nepote, priego V.S. Ill.ma a ordinare che sia scritta nel più onorevole modo che si possa, meritando quel gentilhuomo per lo suo valore ogni honore. Et s'ispedisca il privilegio in maniera che se ne possa fare un dono al Sig. Capitan Giovanni, che so li sarà gratissimo ». Lettera del 9 settembre 1610 da Ceresara a (?) (*B 2716, cit.*, n. 299); si legge: « Feci l'offitio concertato tra V.S. Ill.ma et me co' ragusei et con quella destrezza ch'Ella si può imaginare; ma fu preso tutto al rovescio et consigliatisi co'l vecchio, ei pronontò la sentenza che io haveva dato licenza a loro non solamente, ma a lui anchora. Di che entrarono in tanta smania che andati a trovare il Sig. Marchese (ma fu un dopo pranzo) senza però il Lutio, che per havere brindisato benissimo la mattina con certi frati di San Vito, che tenne seco a desinare, dormiva, et sgridando volevano partirsi di Corte, facendo portare le robbe loro all'hostaria. Et per somma gratia ottenne il Sig. Marchese che potesse scrivere al Sig. nostro Ser.mo, conforme al lor furore a danno mio. Di che poi si è pentito havendo udite le mie ragioni, alle quali (s'acquieta?) il Capitano Giovanni anchora, se ben da principio ei fu il conduttore de' furiosi. Tutto ciò sia detto a V.S. Ill.ma per avviso, tenendo per fermo che S.A. sia per credere a me et non ad essi et particolarmente al vecchio, co'l quale non ho nemeno havuto pensiero di parlare di partenza, non ché gliene habbia trattato, se ben dice che non si ricorda ben ciò che io gli dissi ».

¹¹⁹ *B 2716, cit.*, a. 1610: lettera di Giro del 16 settembre da Ceresara a (?)

Nel novembre dello stesso anno sarebbero infatti stati inviati per prendere contatti con i capi albanesi i due agenti Ippolito Dentelli e Lorenzo Barzi, i quali tuttavia riuscirono ad ottenere come unico risultato quello di alleggerirsi di tutti i preziosi che avevano portato con loro, per donativi ai notabili locali¹²⁰. Il progetto di appoggiare la ventilata insurrezione d'Albania per ottenerne la corona, andò male su tutti i fronti, perché la nave olandese che lo Statolder Maurizio aveva fatto partire carica d'armi, venne sequestrata dalla marina pontificia per sospetto di contrabbando e solo dopo lunghe trattative, nelle quali troviamo ancora una volta impegnato lo Spontone, fu possibile ottenerne il rilascio¹²¹.

Né durante lo svolgimento di tutti questi negoziati, mancarono al Nostro gravissimi problemi personali. Disastrosa si era fatta nella seconda metà del 1610 la sua situazione economica, poiché alla tempesta che gli aveva rovinato i raccolti¹²², si sovrapponeva la

¹²⁰ Cfr. M. BELLONCI, *Segreti*, cit., pp. 258-261; G. CONIGLIO, *I Gonzaga*, cit., pp. 392-393, riporta per il secondo agente il cognome Bazzi e non Barzi.

¹²¹ Se la nave venne rilasciata nell'ottobre del 1610, come dice G. CONIGLIO, *I Gonzaga*, cit., p. 392, la questione non era però del tutto risolta ancora nel gennaio del 1611, a quanto si intende da due lettere del Nostro inviate in quel mese a Roma.

¹²² B 2720, cit., n. 6: lettera del 7 gennaio 1611 da Rodigo a Ghino Ghini « Auditore di Monsignor Ill.mo Tesoriere della Camera. Roma »; si legge: « Messer Giovanni Catz fiamingo viene a Roma per trattare un negotio la cui spedizione, per quanto giudico, appartiene a Mons. Ill.mo Tesoriere. Priego V.S. a favorirlo presso S. S.ria Ill.ma per essa buona spedizione, che io gliene restarò obligatissimo... ». *Ibidem*, n. 7: lettera del 7 gennaio 1611 inviata da Rodigo a Roma a (?); si legge: « Il Capitano della nave olandese già presa dalle galere di nostro Signore se ne viene a Roma in compagnia di un agente del Sig. Secondo Lutio che vi ha sopra la mercantia che V.S. Ill.ma sa, per supplicare a S. Santità che sia restituita la robba levata da essa nave; la quale, come per autentico processo appare, ascende al valore di diecimila scudi et forse passa, de' quali mi pare che la Ser.ma Republica di Genova ne paghi una parte; ma ciò non dico di certo, essendo tre mesi che non mi parto d'una camera per apoplezia cadutami per le soverchie fatiche fatte nel correre la posta (costa) tante volte nel sole leone. Pur hora, Idio lodato, son libero affatto. Mi è paruto di dare conto a V.S. Ill.ma di questa lor venuta, sapendosi che Ella mi disse affermativamente nella camera della bussola di ordine di S. Santità ch'essendo stata levata cosa alcuna della nave, tutto vi sarebbe tornato et havendo io ciò scritto al Sig. Principe Mauritio, per mostrare l'ottima mente di (S. Padre? *abbrev. nel testo*). Onde V.S. Ill.ma consideri in che stato si trovi il negotio et con humanità a Lei propria rimedio ai mali che potrebbero avvenire, non recuperando quelle genti che, per quanto mi viene accertato, sono disperate. Protestando che tocco questo particolare con la riverenza che mi si conviene et co'l zelo che devo avere alla riputatione di cotesta Santissima Sede ».

¹²³ B 2716, cit.: lettera del 9 settembre 1610 da Ceresara a (?) cit.; si legge: « ...ma di questi tratti o naturali o artificiali mi rido, dolendomi più che giunto

lite col Perinetto per la questione di Ceresara, lite che lo consumava — dichiarava egli — tendendolo « tra gli artigli dell'hebreo »¹²³, che lo spingeva a predisporre influenti protezioni a Roma, nel caso che il suo avversario qui si fosse appellato¹²⁴ ed a cercare contemporaneamente appoggi alla Corte di Mantova perché questo appello non avesse luogo e la causa potesse risolversi al più presto¹²⁵; quindi c'erano i quaranta ducati annui « co' quali

qui, mi conviene bere l'acqua, essendomi guastato quel poco vino che havevo, oltre alla tempesta che m'ha levato ogni cosa, onde questa pratica non mi costerà meno di ducento scudi et se S.A. non mi aiuta, son ruinato per sempre... ».

Ibidem: lettera di Ciro dell'8 novembre 1610 da Rodigo a Giovanni Magni, cit.; scrive il Nostro: « Sarei impertinente affatto se io volessi usare con V.S. Ill.ma colori rettorichi in disporla alla protettione mia, però so che basta a dirle io sono in mal termine et temo di peggio, se la liberalità del Ser.mo Sig. nostro non mi aiuta. Due anni mi son tempestate le biade e le viti a Castiglione sopra la possessione di mia moglie, di maniera che non occorre (*sic*) che io spero di vedervi più uva, poiché vi è sopraggiunta la terza tempesta che ha rovinato ogni cosa. Quest'anno di maggio, la nebbia et la tempesta ne hanno levate le biade di Ceresara, possessione per la quale pago ogn'anno 74 scudi di livello et ai due d'agosto, mentre io abbrugiava di caldo tra Radicoffoni et Toranieri, la tempesta grossa come pomi mi levò pur a Ceresara tutta l'uva, fracassò le vite, gli arbori, il coperto della casa et quanto vi era di buono, sicché ho hauto apena che seminare; e bisogna provvedere a cinque bocche, bisogna seguir il lavoriere di duoi pari di buoi già incominciato, pagare il livello di quest'anno... ».

B 2716, cit.: lettera del 15 dicembre 1610 da Rodigo a (?), cit.; tra le disgrazie viene enumerato « ...l'essere tre volte tempestato quest'anno, sicché bisogna comprare il formento et il vino per sei bocche ordinarie; et pur in casa mia si vive poveramente ».

¹²³ B 2716, cit.: lettera di Ciro del 15 dicembre 1610 da Rodigo a (?), cit.; scrive il Nostro: « La gravezza del livello della possessione di Ceresara, ma più le inhumane maniere del Perinetto, che mi fa litigare ingiustamente et consumare fino il fiato, mi tengono tra gli artigli dell'hebreo. Né vale contra costui il sapere che ne viene biasimato da Mons. Vicario, sgridato da Mons. Vescovo et havuto in odio non solo dal nostro Giudice, ma da tutti i notari et da ognuno che ode ragionare di ciò ».

¹²⁴ B 2716, cit., n. 475: lettera di Ciro del 22 dicembre 1610 da Rodigo a Spinelli Benci, Roma: a costui rivolgendosi il Nostro affinché facesse recapitare ad Antonio Brunacchi la lettera acclusa, chiedeva: « ...et se il Sig. Brunacchi la preparerà di favore, V.S. resti servita da fargliene, che invero questa lite mi cava l'anima, havendo io a combattere con un huomo inhumano, che quanto obbligo io sia per havergliene, lo manifesterà il suo comandarmi ». Nella acclusa lettera indirizzata ad Antonio Brunacchi, « in casa di Mons. Rev.mo Buratti, Roma », si legge relativamente alla questione del Perinetto: « ...fin questo settembre doveva il Giudice sentenziare et sta depositato il salario assai grosso; ma costui (*il Perinetto*) va tanto cavillando che mi consuma et mi cava il fiato, dicendo infine di volersene appellare a Roma; nel qual caso seben (*leggi: tuttavia*), credo che sarò favorito da Mons. Rev.mo nostro ».

¹²⁵ B 2720, cit., n. 14: lettera di Ciro del 9 gennaio 1611 da Rodigo a (?). Si

et con altri intrichi » manteneva il figlio in un'Accademia « alla Volta in dozzena »¹²⁶, dovendosi da ultimo aggiungere, ciò che era l'aspetto più tragico, le enormi spese che doveva sostenere a causa della infermità nella quale era caduto.

Nel settembre del 1610 infatti, in conseguenza degli accessivi strapazzi cui aveva sottoposto il proprio fisico non più giovanissimo nel coprire molte volte il tragitto Mantova Roma, sempre nell'arco di tre giorni — probabilmente per risolvere la questione della nave olandese — era stato colpito da apoplezia, con paralisi di tutta la parte sinistra del corpo¹²⁷ e ancora nel novembre doveva

legge: « Ho letto et riletto, ho baciato et ribaciato molte volte la lettera di V.S. Ill.ma, vedendola ripiena di cordialissimo affetto. Brevemente rispondendole la priego, già che Ella conosce le iniquità del Perinetto, a leggere a S.A. l'annessa supplica per pigliare la commissione di calcare la mano con suprema autorità, perché certamente io son ridotto in disperatione, stratiandomi costui ogni giorno più, con tirannissime maniere. Già sa V.S. Ill.ma ch'ei con una inhibitione fece levare la causa dal Giudice di Mons. Vicario et fu delegata al Sig. Presidente del Senato: hora procura di levargliela di mano et gliene ha fatto motto, per riporla nel petto di Mons. Vescovo. Mi rimanda di più i livelli di quattro anni innanti ch'ei fusse padrone del Canonicato. Né passo più oltre, ma supplicandola conforme a quello che le dirà il Padre Belinzano, li parli in maniera ch'ei non si appelli a Roma et lasci giudicare dal Sig. Presidente, essendo stato depositato da me il salario da settembre in qua. Che se non si rintuzza la diabolica natura di costui, compatiscami di nuovo la supplico, dubitando di non essere astretto a precipitare in quale memorabile scandalo ».

¹²⁶ B 2716, *cit.*: lettera dell'8 novembre 1610 da Rodigo a Giovanni Magni, *cit.*; sulla questione cfr. anche *Ibidem*: lettera del 15 dicembre 1610 da Rodigo a (?), *cit.*

¹²⁷ La lettera del 31 ottobre da Ceresara a Giovanni Magni, *cit.* e quella diretta allo stesso, scritta da Rodigo l'8 novembre 1610, *cit.*, risultano essere state stese, sotto dettatura, per mano del figlio dello Spontone.

Nella prima il Nostro accenna indirettamente al male che l'ha colpito, dapprima dicendo: « Io son vivo per gratia di Dio », poi aggiungendo più avanti che desidererebbe continuare a servire il Duca « seben son anche in letto, non tanto per il male che io ho, quanto che, trasferitomi tra due giorni a Rodigo, vi aspetto novi effetti di arotomia (*sic*) con altre pillole, altre ventose, altre fontanelle et altri argomenti i quali mi conducono a ricominciare una nova purga, andando a colpire, et per quaranta giorni, in una meschinissima vivanda da galeotto e col bere l'acqua del legno senza offesa dai Tedeschi. Nelle quali operationi credo si vegga quali e quante saranno le spese, così nell'alloggiamento, essendo questo « plusquam campester », come nei letti, negli abiti, nei cibi, nello spendere e negli altri particolari, nei quali « no(n) omnibus datur ire Corintum ». Maggiori ragguagli sulla infermità si hanno dalle successive lettere di Ciro, a partire da quella dell'8 novembre 1610, dove si legge: « ...e per colmare l'afflizione di casa mia, è vicino a un mese che per il caldo del sol leone, m'ha colpito per diretta linea sul cervello; distilandomesi, feroce cattaro mi cadde nella parte sinistra afferrando il braccio et la gamba, né discostandosi molto dal core, come dice il Sig. medico Longo; di che ringratia intensamente la bontà

trovarsi alquanto ridotto male se nella lettera scritta in data 8 di quel mese a Giovanni Magni Segretario del Duca, protestata la sua solita devozione per il Gonzaga, doveva tristemente aggiungere: « ... ma se si ha da guardare all'operatione, non posso servirle se non per un coriere impietrito, se non fosse per mostrarmi alle genti come si compiace di fare alle volte delle cose impietrite che ha nei camarini... »¹²⁸. Per guarire del pericoloso malanno, dal quale si era un poco risollevato nel dicembre¹²⁹, « ho preso fin'hora » — scriveva il 15 di quel mese — « et nel fine della purga che sarà per tutto questo anno, giungeranno i scilloppi a più di cento, le pillole passano ottanta, untioni et tante altre cose noiosissime et tutte di straordinaria spesa, senza la ricognitione del medico ch'è stato fuori quattro volte et de' barbieri; ben è vero che son ridotto in sicuro per gratia di Dio. A tutti questi particolari conviene », continuava « che io trova rimedio et con denari; et non ho un soldo et pur bisogna che io mi vesta da voto dell'habito o colore dell'habito di san Francesco di Paola; et volendo risanare affatto, bisogna che la prossima primavera io vada a' bagni et a' fanghi

divina perché io non restassi in un momento privo di vita ». Che si trattasse di un colpo apoplettico, lo chiarisce lo stesso Spontone nella lettera da lui inviata al Duca da Rodigo il 15 dicembre 1610 (B 2716, *cit.*, n. 457): « È stata veramente cosa miracolosa che io, con un altro solo tra tanti che nella città di Mantova et in alcun'altra sono caduti apoplettici, sia rimasto in vita non solamente, ma in tale stato che pigliando questa primavera i bagni et i fanghi di Padoa, sarò libero com'era innanti a questo ferocissimo accidente, che mi tenne per due settimane con gli occhi chiusi, con perdita della vista et de' sentimenti. L'opera è stata miracolosa et la cura del Sig. medico Longo isquisitissima; il quale con tutto ciò temeva che io rimanessi stroppiato per lo meno nella parte sinistra, tutta perduta affatto ». Delle cause alle quali attribuiva il proprio malanno, fa cenno Ciro nelle due lettere inviate a Roma in data 7 gennaio 1611; in quella indirizzata a Ghino Ghini, *cit.*, si legge infatti: « ...dandole con questa occasione contezza che per havere corso più volte, et sempre in tre giorni a Roma da Mantova nel sole leone, tre mesi fanno mi cadde la goccia... »; analogamente nella lettera successiva (n. 7, *cit.*), scrive lo Spontone che sono tre mesi che non si muove di camera « per apoplezia cadutami per le soverchie fatiche fatte nel correre la posta costa tante volte, nel sole leone... ».

¹²⁸ *Lett. cit.*

¹²⁹ Sulla metà del dicembre 1610 era già in grado di scrivere, se in quella data stendeva egli stesso una sua lettera al Duca (*Lett. cit.*); né per la sua vita vi erano più pericoli dal momento che nello stesso giorno scriveva a Corte (n. 458, *cit.*): « ben è vero che son ridotto in sicuro per gratia di Dio ». Infine il 22 dicembre 1610 dichiarava a Spinelli Benci (*Lett. cit.*): « Io per gratia di Dio miracolosamente son libero della mia pericolosissima infermità et tra otto giorni dò fine a bere l'acqua del legno ».

di Padoa »¹³⁰; la necessità di far fronte ai debiti che lo oberavano, lo induceva pertanto a supplicare accoratamente a Corte affinché gli venisse affidato un qualche ufficio¹³¹ e lo spingeva fino a dichiarare che « se Sua Altezza non degna di soccorrermi, sarò forzato (et lo dico con le lagrime ch'escono dal cuore) ad abbandonare questa, che volontariamente mi son fatta mia patria, per gire a trovarmi il pane altrove ». Ed in miseria doveva realmente essere se aggiungeva: « io venirei a Mantova a trattare con V.S. Ill.ma di questi miei particolari, ma due rispetti oltre agli altri mi trattengono; l'uno, che non son vestito da voto et il primo viaggio ha da essere a san Francesco da Paola; l'altro, che non ho dove alloggiare né mangiare a necessità, non havendo io altro che pegni et gravezze con gli hebrei », chiedendo poi che gli si facesse grazia « di una camera fornita in Corte et da mangiare quando verrò a Mantova, che potrei attendere all'accomodamento della libreria, che pur m'haveva di sua propria elezione data in governo; et quando

¹³⁰ B 2716, cit.: lettera del 15 dicembre 1610 da Rodigo a (?), cit.

¹³¹ Scriveva nella sopracitata lettera il Nostro: « Forse che S.A. mi darebbe l'uffitio che gode hoggi il Pedretti con due spese appresso, servendo anche all'ordine in altra cosa; et per coonestare esso uffitio, mi potrebbe nominare Secretario della Militia, dandomi nella prima stanza della Cancelleria uno scabello, dove si essercitasse il detto uffitio, senza ingerirmi in essa Cancelleria in altro, lasciando però che stessero fermi gli emolumenti che di presente gode esso Pedretti, al quale non mancherà altro trattenimento; et potrebbe essere sicura S.A. che io l'esserciterei con honorevolezza et senza estorsioni. Quando S.A. di ciò non restasse servita et mi volesse honorare del Commissariato di questa terra (Rodigo), bisognerebbe anchora che sapesse che la entrata non arriva al sicuro a più di 96 scudi l'anno, havendo io pensiero, quando ciò seguisse, di sgravare questi huomini da alcune gravezze poco honorevoli; onde non potrei, se non molto scarsamente giungere a X mesi dell'anno, se però S.A. non mi facesse gratia di continuare nella provvisione dei dieci scudi il mese ch'ella sa, de' quali non ho havuto un quattrino da maggio in qua et continuare finché nascesse occasione di aggiungere alla entrata del Commissariato qualche cosa che non toccasse la sua borsa, come sarebbe l'uffitio del Giudice della Seriola marchionale... ». Quanto alla provvisione dei dieci scudi mensili, intorno alla quale lo Spontone, nella stessa lettera, separatamente però alla richiesta che il Duca continuasse in essa, non aveva mancato di puntualizzare: « ...non mancando a Principe grande di farlo, et a V.S. Ill.ma l'affetto co'l quale favorisce tanti soggetti, i quali hanno dodici et quindici scudi il mese et due spese... », Vincenzo non era molto lesto a passargliela, in quanto nella lettera del 9 gennaio 1611 da Rodigo a (?) (cit.), di nuovo scriveva Ciro: « supplico co'l mezzo suo S.A. a farmi gratia di continuare nell'assegnatami provvisione, tenendo io per sicuro che sia contenta di perseverarvi, facendomi sborsare hora ottanta scudi per otto mesi scorsi da maggio fino adesso, ponendovi questo mese, perché con essi riaverò lo spirito et co' seguenti mi andarò sustentando ».

occorrerà, servirò in altro... »¹³².

Soccorsi dovettero venirgliene, poiché dopo il gennaio del 1611 Ciro non fa più cenno delle proprie tribolazioni finanziarie e a quanto lascia intendere una sua lettera inviata a Corte il 27 febbraio di quell'anno, era in quella data già stato incaricato di una missione se, nell'avvisare la S.S.ria Ill.ma alla quale si rivolgeva, di trovarsi costretto a letto dal suo solito dolore, chiedeva di fargli sapere « se sarà venuto cosa di nuovo da Praga che vietasse la gita », precisando infine che se non fosse potuto partire, occorreva farsi restituire il danaro già pagato per il nolo di due cavalli fino a Trento¹³³.

Il negozio trattato a Cremona è l'ultimo di cui ci risulta fosse stato commissionato lo Spontone e con tutta probabilità fu l'ultimo in senso assoluto poiché, dopo una lettera del 13 dicembre 1611, dalla quale apprendiamo che egli aveva a Bergamo « domestici affari »¹³⁴ — e questo spiegherebbe la futura residenza del figlio Giovanbattista in Peschiera, pure situata sul territorio della Serenissima — del Nostro più non si trovano tracce. Il Duca morì nel febbraio del 1612 ed è possibile che con la fine del suo Principe, lo Spontone, cessando per lui le protezioni ed il credito del quale poteva disporre a Corte, fosse costretto a ritirarsi nell'ombra. Ma di pochi mesi dovette sopravvivergli, secondo quanto lascia intendere la prefazione scritta da Giacomo Sarzina, alla *Historia della Transilvania*, nella quale si legge: « Scritta che fu questa nostra dal Cavaliere Ciro Spontoni, morì l'Autore et essa, restata in pupillare età, anzi quasi che sepolta tra tante cose di quell'uomo degno, non havea scorso ancora l'anno che potea farla maggiore,

¹³² B 2720, cit.: lettera del 9 gennaio 1611 da Rodigo a (cit.).

¹³³ B 2720, cit., n. 68: lettera del 27 febbraio 1611 da Ceresara a (?). Da tale lettera risulta inoltre chiaro che la salute del Nostro era rimasta, dopo l'attacco di apoplezia, alquanto precaria, poiché vi si legge: « La pioggia d'hieri m'accompagnò fino a Ceresara et in maniera che io era tutto bagnato et freddo, sicché questa notte m'ha afferrato il mio solito fierissimo dolore nel fianco destro, con ritenzione d'urina et non è punto cessato finhora che sono le vinti, scrivendo a V.S. Ill.ma con continui lamenti et storcimenti. Vorrei pur servire al Ser.mo padrone, onde la priego a supplicarlo subito o d'acqua d'ossi di persichi, o d'altri rimedi per portare meco, accioché io non rimanga sopra la strada ». E più avanti: « Io sto male affatto, pur voglio che la devotione mia superi, se sarò aiutato co' rimedi ».

¹³⁴ B 2720, cit., n. 512: lettera di Ciro del 13 dicembre 1611 da Ceresara a (?): « Nel partirmi che io feci la settimana passata da Bergamo, andatovi per domestici affari... ».

quando che nacquero e nocquero in Italia le guerre per Mantova »¹³⁵. Ora, se due furono i conflitti per la successione di Mantova (1613-1617; 1627-1631)¹³⁶, per l'ipotesi che il Sarzina facesse qui riferimento ai contrasti scoppiati nell'aprile del 1613, ci fa propendere non solamente l'utilizzazione del termine « nascere », ma anche e soprattutto il fatto che nell'ottobre del 1625 — data della dedica da parte di Giovanbattista Spontoni a Vido Morosini de *La Metoscopia* — il Nostro già doveva essere morto, dal momento che il suo scritto veniva pubblicato ad opera del figlio. Alla primavera-estate del 1612, possiamo dunque far risalire la morte dello Spontone, forse portato alla tomba dal male che già tanto lo aveva minato e per il quale l'attività di corriere non costituiva certo il migliore dei rimedi, o forse vittima della epidemia di vaiolo che tante vite stroncò in quell'anno.

¹³⁵ C. SPONTONI, *Historia*, cit.; dalla « Prefazione ai lettori ».

¹³⁶ La prima guerra per la successione di Mantova ebbe inizio con l'occupazione del Monferrato da parte di Carlo Emanuele I di Savoia, a nome della nipote Maria Gonzaga; fallito il progetto di una lega italica, il Duca sabauda dovette, nell'autunno del 1617, restituire il territorio a Ferdinando Gonzaga. Il secondo dei due conflitti scoppiò in seguito alla morte senza eredi diretti del Duca di Mantova e Monferrato, Vincenzo II: si fronteggiarono allora Carlo Gonzaga-Nevers, sostenuto dalla Francia e dai Veneziani e Carlo Emanuele I di Savoia.

2 - LA PRODUZIONE LETTERARIA DELLO SPONTONE

Compose numerose opere che gli valsero un piccolo posto nella storia: ricordato da un autore di poco posteriore quale il Draud¹, viene compreso tra gli scrittori di terre lontane dal Tiraboschi², mentre quale teorico della *Ragion di Stato* lo collocano il Zonta³, il Sapegno⁴, il Bozza⁵. Abbastanza distesamente del Nostro parlano il Fantuzzi⁶, il Rossi⁷, l'Orlandi⁸, ai testi dei quali si rifanno anche alcune *Biografie universali*⁹, mentre al Fantuzzi in particolare rimanda il Ferrari¹⁰. Dotto certo doveva ritenersi il

¹ G. DRAUD, *Biblioteca classica*, Frankfurt 1625, pp. 232-233.

² G. TIRABOSCHI, *Storia*, T. VII, P. III cit., pp. 1028-1029.

³ G. ZONTA, *Storia della letteratura italiana*, vol. III, Torino 1932, p. 204 e p. 280.

⁴ N. SAPEGNO, *Compendio di storia della letteratura italiana*, vol. II, Firenze 1964, p. 247.

⁵ T. BOZZA, *Scrittori politici italiani dal 1550 al 1650. Saggio di bibliografia*, Roma 1949, p. 75.

⁶ G. FANTUZZI, *Notizie*, vol. VIII, cit., pp. 32-34.

⁷ L. ROSSI, *Scrittori*, cit., pp. 139-146.

⁸ P.A. ORLANDI, *Notizie degli scrittori bolognesi e dell'opere loro stampate e manoscritte*, Bologna 1714, p. 88.

⁹ Possiamo citare in proposito: *Dizionario biografico universale contenente le notizie più importanti sulla vita e sulle opere degli uomini celebri*, vol. V, Firenze 1849, voce « Spontoni Ciro », p. 161; *Nouvelle Biographie generale depuis les temps recules jusqu'a nos jours*, vol. 44, Paris, 1845, voce « Spontone Ciro », pp. 359-361; ricordiamo inoltre che tali opere, insieme con la *Biografia universale antica*, vol. 54, cit., pp. 376-377, fissano il 1552 come anno di nascita del Nostro.

¹⁰ L. FERRARI, *Onomasticon. Repertorio bibliografico degli scrittori italiani*

Nostro, se ricordiamo il suo dichiarato intento di ritirarsi a fare vita da Cincinnato « senza però abbandonare la penna » e fama di dotto gli procurano i suoi scritti presso i contemporanei.

Girolamo Discepolo, nel presentare ai lettori l'*Hercole difensore d'Omero*, proclamava l'inutilità d'una sua introduzione, dal momento che « i finissimi componimenti del Signor Ciro Spontone, predicano e risuonano da soli le di lui lodi » e ricordava che egli stesso aveva pubblicato anni addietro *La corona del Principe*, opera che « fu adimandata con tanta avidità e letta con tanto gusto » che si era pentito di non averne stampate un numero maggiore di copie, avendo finito per rimanerne privo¹¹.

Andrea De Rossi, ad istanza del quale, insieme a Giovanbattista Pigorno furono pubblicati i *Dodici libri del governo dello Stato*, nel dedicare la pubblicazione a Sigismondo e Francesco di Burhaus e Stoltz, gentiluomini della Slesia, adduceva come motivo della scelta dell'opera il fatto che Tobia Scoltetti, loro Maggior-domo ed esperto di politica, « lesse con gran gusto il libro presente, onde ne contrasse anche amistà con l'Autore e alcune volte ha poi tenuto con diletto d'ambo le parti dotti ragionamenti seco, intorno al governo degli Stati et altre materie degne de' loro nobili et elevati ingeni »¹².

Vittorio Benacci, l'editore bolognese di Ciro, nella prefazione ai lettori per l'edizione del *Ragguaglio*, riferiva che il Cavalier Ciro Spontone era stato pregato da molti amici di scrivere intorno al fatto in oggetto e che lo aveva potuto fare con cognizione di causa « essendo egli, come ho fedelmente inteso, sopra di ciò molte volte stato a ragionamento nel Regno di Napoli con principali soldati spagnoli », non mancando di aggiungere la propria soddisfazione per l'essersi compiaciuto l'Autore di far pubblicare il suo lavoro proprio da lui¹³.

dal 1501 al 1580, Milano 1947, p. 639.

¹¹ C. SPONTONI, *Hercole*, cit.; « Lo stampatore ai lettori ».

¹² C. SPONTONI, *Dodici libri*, cit.; « Andrea De' Rossi a Sigismondo e Francesco di Burhaus e Stoltz ».

¹³ C. SPONTONI, *Ragguaglio*, cit.; ne « Lo stampatore ai lettori », pp. 5-6, si legge: « perché costui (il falso Don Sebastiano) ha havuto informazione del negotio da Mehemet Seriffo co'l vero Don Sebastiano e del seguito della battaglia, opur non li torna conto il risaperlo o il renderne conto almeno, il Cavalier Ciro Spontone, pregato da molti amici, si è messo a scrivere brevemente tutti i successi e ha potuto farlo molto fondatamente, essendo egli, come ho fedelmente inteso, sopra di ciò molte volte stato a ragionamento nel Regno di Na-

Comin Ventura, lo stampatore degli *Avvertimenti della historia*, definiva tale opera « degna della tutela dei più grandi » e rendeva noto che solo dietro grande insistenza, lo Spontone aveva acconsentito che venisse pubblicata, essendo stata sua originaria intenzione quella di inviarla manoscritta ai Principi di Savoia¹⁴. « Chiaro scrittore » lo denominava il Sarzina nella dedica della *Historia della Transilvania* all'Arcivescovo di Salisburgo¹⁵ ed *eruditissimum virum* lo definì il Senato bolognese nella delibera di nomina a Segretario maggiore.

Già in parte si è vista la produzione che apportò al Nostro una, a quanto sembra, così felice notorietà; produzione snodantesi attraverso molteplici campi e della quale ci sembra opportuno dare una descrizione più puntualizzata. Al genere letterario appartengono *Le differenze poetiche di Torquato Tasso. Pubblicate da Ciro Spontone per risposta ad Orazio Ariosto*, edito a Verona nel 1581 per Girolamo Discepolo e dedicato ad Ercole Bottrigaro, comune amico di Ciro e del Tasso¹⁶; *Nereo. Poema di Ciro Spontone con alcune altre sue rime*, pure pubblicato a Verona nel 1588¹⁷; infine *Il Bottrigaro*, edito sempre per il Discepolo nel 1590, dove si tesse l'elogio del verso enneasillabo attraverso un dialogo che si svolge tra Ciro Spontone, il Marchese di Castiglione, il dottor Francesco Denalio; come di molte altre opere del Nostro, anche la dedica de *Il Bottrigaro* — a Ranuccio Farnese — e la ragione della sua pubblicazione dallo stesso Autore espressa — una discussione intorno al modo di versificare sorta durante il suo soggiorno presso i Signori di Parma¹⁸ — riflettono ancora una volta un'esperienza

poli con principali soldati spagnoli, che di vantaggio gliene mostrarono diversi fogli scritti; de' quali, presa copia e particolarmente del discorso d'un Capitano che v'era rimasto prigioniero, accoppiati i ragionamenti con le scritture e facendovi sopra alcune considerazioni, si è compiaciuto ch'escano dalla mia stampa a pubblica luce; di che mi godo assai, tenendo io per sicuro che siano questi fogli per arrecarvi gusto singolare ».

¹⁴ C. SPONTONI, *Avvertimenti della historia. Del Cavalier Ciro Spontone*, Bergamo 1608; « Lo stampatore a Roberto Avogadro, Conte delle Mezzane, Marchese del Borgo San Martino e Governatore di Bergamo ».

¹⁵ C. SPONTONI, *Historia*, cit.; nella dedica del Sarzina all'Arcivescovo di Salisburgo, si legge: « Non sarebbe sconvenevole forse il dire (e senza offesa del vero co' Pitagorici questa volta), che nella Historia sia trasmigrata un'anima dal corpo del fatto a quello dello scritto; corpo tanto più durabilmente animato, quanto celebri furono le attioni e quanto è chiaro lo scrittore ».

¹⁶ Cfr. G. FANTUZZI, *Notizie*, vol. VIII, cit., p. 33.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ C. SPONTONI, *Il Bottrigaro*, cit.; nella dedica dell'Autore « Al Serenis-

personale da Ciro vissuta, conseguentemente alle relazioni politiche tenute dal proprio padrone che, nel caso specifico, era Rodolfo di Castiglione, legato a Ranuccio nella ostilità contro Vincenzo¹⁹.

Uno studio sulle linee della fronte è invece *La Metoscopia* pubblicata postuma dal figlio Giovanbattista nel 1626²⁰, mentre dissertazioni filosofiche, politiche e considerazioni sulla virtù femminile contiene l'*Hercole difensore d'Omero*, opera che si svolge in forma di dialogo tra Camillo Bolognino, Cesare Rinaldi, Melchiorre Zoppio ed Ercole Bottrigaro. Forma di dialogo tra Alessandro Striggi, altro letterato che frequentò la Corte di Vincenzo I, Pompilio Romano, Fortunato Cardo ed il Marchese Germano Savorgnano ha pure *Il Savorgnano. Ovvero del guerriero novello*, dedicato dall'editore Vittorio Benacci — dedica significativa per delineare la figura del Nostro come quella di un instancabile erudito²² — al Conte Filippo Pepoli il quale, come lo Spontone, aveva partecipato alle recenti lotte contro i Turchi in Ungheria: nell'opera infatti si tratta di argomenti bellici, discutendo sulle virtù che il guerriero « novello » deve avere, sulla efficacia delle armi antiche e di quelle moderne, sulla funzione della cavalleria nell'esercito, sugli effetti delle mine.

Di un fatto di pubblica discussione si occupa il *Ragguaglio*, al quale il Nostro si accinse perché spinto da amici — come testimonia la prefazione dell'editore ai lettori — ed in seguito alla permanenza a Bologna di Astorre Leoncelli, con cui venne a discorrere « di colui che, o per malinconico humore, o per sciocchezza, opur con animo seditioso, ostinatamente anche va pubblicando d'essere

simo mio Signore il Signor Ranuccio Farnese Principe di Parma et di Piacenza », si legge: « Essendo io a' giorni adietro in Corte di V.A. Ser.ma, fra i molti virtuosi discorsi fatti dal Sig. Nestore Pigna meco et nella diversa maniera del versificare entrando, cosa nuova li parve ch'io inserissi che il Sig. Cavaliere Hercole Bottrigaro avesse trovato nuovo modo di far versi italiani enneasillabi; onde promettendoli io di fargliene vedere... ».

¹⁹ L'ostilità tra Ranuccio e Vincenzo trae origine dall'annullamento delle nozze avvenute tra lo stesso Gonzaga e Margherita Farnese. Sui legami tra Rodolfo di Castiglione ed i Farnese cfr. M. BELLONCI, *Segreti*, cit., p. 151 e p. 167.

²⁰ C. SPONTONI, *La Metoscopia*, cit.; la dedica di Giovanbattista è datata « 2 ottobre 1625 ».

²² C. SPONTONI, *Il Savorgnano*, cit.; scrive il Benacci nella dedica al Conte Filippo Pepoli, datata 10 aprile 1603: « Trovandomi a' mesi passati in camera del Sig. Cavaliere Ciro Spontone, Secretario maggiore di questo Ill.mo Regimento e vedendo molti componimenti suoi a penna, già pezzo fa da lui scritti sopra diverse materie, gli adimandai in dono un Dialogo del guerriero novello, con promessa d'haverlo a presentare a un suo et mio patrone ».

il morto Don Sebastiano Re di Portugallo »²³. Ciro stesse pertanto il suo lavoro con l'intento di dimostrare che costui si chiamava in realtà Don Diego e che il vero Sebastiano di Portugallo era morto il 4 agosto 1578 nella battaglia dell'Alcanzarquibir. Finita di stampare certamente dopo il 5 settembre 1601 — data della dedica — l'opera ebbe un subitaneo successo se il primo di gennaio del 1602 Ciro scriveva a Chieppio che essa gli aveva dato « molta soddisfazione », annunciandogli contemporaneamente di essere intento nella stesura de *Le attioni del Re d'Ungheria*²⁴ che, insieme alla *Historia della Transilvania* si ricollega, come già si è visto, alla partecipazione del Nostro alla prima spedizione mantovana contro i Turchi.

Considerazioni sulla ragion di Stato contengono *La corona del Principe*, i *Dodici libri del governo dello Stato* — lavori entrambi che dovettero fruttargli una certa fama, se lo Spontone le citava quali referenze nel Memoriale presentato al Senato nel marzo del 1600 — e gli *Avvertimenti della historia*. *La corona del Principe*, che lo Spontone dedica ai consiglieri dei Principi, si svolge in forma di dialogo tra il Marchese di Castiglione, il dottor Francesco Denalio ed il Nostro; il titolo dell'opera si riferisce alla corona allegorica che l'Autore intreccia per il Principe, con pietre preziose, ciascuna di esse simboleggiante una delle virtù necessarie per chi vuol reggere uno Stato. Il lavoro è suddiviso in quattro parti, di cui la prima rappresenta un elogio del Principato, la seconda tratta della religione, la terza del modo di conservare i Principati e la quarta delle alleanze.

Della stessa materia, secondo però un'angolazione meno filosofica e più di scienza politica si tratta ne i *Dodici libri del governo dello Stato*, opera dello Spontone direttamente dedicata ai Principi, che non ha forma di dialogo, bensì di trattato suddiviso in libri e capitoli: vi si discute delle forme di governo, delle virtù dei Principi, del sorgere e del decadere degli Stati, della conservazione dello Stato, dei ministri, del popolo. Sei discorsi storici costituiscono il contenuto degli *Avvertimenti della historia*, con i quali il Nostro si prefigge lo scopo di indicare — come dichiara egli stesso nella prefazione — quali siano gli insegnamenti della storia ed in che modo vadano utilizzati, attraverso gli esempi for-

²³ C. SPONTONI, *Ragguaglio*, cit.; dedica dell'Autore.

²⁴ Lett. cit.

niti dalla politica di Ludovico il Moro, simbolo di quella « ansietà di signoreggiare » che conduce il Principe alla rovina; di Carlo VIII di Francia, simbolo della « inettia al governo del suo Regno » e della « servile soggezione di persone malvagie che preferiscono alla corona »; degli Aragonesi, simbolo del « soverchio particolare affetto che conduce il Principe al precipitio »; dell'Imperatore Massimiliano, simbolo della « avidità d'oro, che lo porta a concedere troppo »; dei Veneziani, simbolo del « saggio Principe che prontamente soccorre i più deboli » di Luigi d'Orleans, simbolo del « sapersi valere della occasione »; di Alessandro VI, simbolo di « animo vacillante e macchiato di propri interessi »; di Giuliano Della Rovere, simbolo di « intenso fervore di vendetta »²⁵.

Ancora di contenuto storico politico è il manoscritto del quale ci dà notizia il Fantuzzi, intitolato *Il gran Capitano Bartolomeo Coleone*, dal Nostro dedicato alla città di Bergamo²⁶, mentre un compendio della storia di Bologna ed una descrizione del suo ordinamento istituzionale ai primi del XVII secolo, costituiscono il contenuto di un manoscritto intitolato *Lo Stato, il governo et i magistrati di Bologna*, opera di cui l'Autore sembra essersi completamente disinteressato, ed alla quale è invece proprio dovuto il nostro interesse per lo Spontone.

²⁵ C. SPONTONI, *Avvertimenti*, cit.; prefazione dell'Autore.

²⁶ Enumera G. FANTUZZI, *Notizie*, vol. VIII, cit., p. 34, tra le opere del Nostro: « *Il gran Capitano Bartolomeo Coleone di Angiò e di Borgogna ed il Generale Francesco Martinengo suo antenepote, delineati dal Cavaliere Ciro Spontoni* ». E commenta: « A questo sono premesse molte *Osservazioni politiche e militari* e tutta l'opera è dedicata con una lettera che incomincia: « All'Illustrissima città di Bergamo. Il Cavaliere Ciro Spontone ». Volume grosso, cartaceo, in foglio che sta appresso il nobile Sig. Conte Giuseppe Beltramelli di Bergamo, dal quale ho ricevuto graziosamente questa notizia ». Che si tratti di un manoscritto, è affermato da G. TIRABOSCHI, *Storia*, vol. VII, P. III, cit., pp. 1028-1029.

3 - CULTURA ED IDEOLOGIA DI UN CORTIGIANO DEL CINQUECENTO

La vita itinerante e l'insieme delle sue opere delineano la figura tipica di un cortigiano, espressione di un modo di vivere e di pensare sentiti in un significato tutto negativo nell'accezione moderna, ma che la società europea del tardo Cinquecento, primi del Seicento rendeva una condizione indispensabile per chi, non essendo di estrazione sociale elevata, intendesse dedicarsi ad attività culturali. Da una parte i Principi delle corti più distanti dagli sconvolgimenti delle guerre di religione, emulando i predecessori dell'inizio del secolo, continuavano a circondarsi di artisti ed esperti di politica per celebrare le glorie della dinastia, legittimarne il potere e disporre all'occasione di eruditi agenti diplomatici, ma anche per partecipare direttamente, insieme a nobili di alto lignaggio, alle dispute su eventi del giorno, che la tempesta politica ed ideologica che scuoteva il continente, rendeva urgente oggetto di discussione; dall'altro lato, gli studi classici o l'esplorazione di nuove scienze rendevano molto poco ed era pertanto fondamentale per chi volesse cimentarsi in essi, procurarsi i mezzi di sussistenza attraverso attività parallele: e svolgere qualche servizio al seguito di un grande, era quanto vi fosse di più auspicabile dal momento che porsi al riparo delle istituzioni repressive stesse, significava anche scongiurare eventuali azioni persecutorie in un periodo in cui la Controriforma ecclesiastica e le tendenze accentratrici dei Prin-

cipi davano luogo all'esercizio da parte del potere di una rigorosa sorveglianza sui prodotti culturali¹.

Così, per citare gli esempi europei più risonanti, Tycho Brahe fu protetto da Federico II di Danimarca, quindi, nel periodo praghese, dall'Imperatore Rodolfo II, mentre Pierre de Ronsard, da Carlo IX e successivamente Enrico III di Francia; in Italia Traiano Boccalini ebbe vari uffici dal governo pontificio, Giovanni Botero beneficiò del favore dei Borromeo prima e di Carlo Emanuele I di Savoia poi; il Ducci fu segretario di Ercole III d'Este, cortigiano e soldato fu il Davila e cortigiano fu il Nostro, la cui esistenza risulta costantemente contrassegnata dalla presenza di potenti, per conto dei quali dovette compiere i suoi numerosi viaggi che lo condussero a Ginevra, in Ungheria, in Olanda, nei domini dei Farnese, come testimonia la dedica de *Il Bottrigaro*, nel Regno di Napoli, seguendo la prefazione del *Ragguaglio* del Benacci, a Verona, se in quella città vennero stampate alcune delle di lui opere e da quanto può dedursi dalla dedica di Andrea De' Rossi ai gentiluomini tedeschi nella edizione dei *Dodici libri del governo dello Stato*.

Del tutto tipici della sua epoca sono i fattori che caratterizzano la produzione spontoniana, a cominciare dalla erudizione ispirata alla cultura classica, che i dotti del XVI-XVII secolo erano persuasi dovesse essere da loro assimilata in quanto linguaggio necessario da combinare con le nozioni del loro tempo² ed alla quale, ottemperando al principio che sottostava alla pedagogia gesuitica di equilibrio tra lettere classiche ed educazione cattolica, giustapponevano le fonti bibliche³: pertanto, l'esame delle concrete questioni di politica pratica è affrontato dal Nostro utilizzando quali strumenti di valutazione gli *exempla* tramandati dagli antichi, in un imperversare di Platone, Aristotele, Erodoto, Senofonte, Plutarco, Omero, Esiodo, Dionigi d'Alicarnasso, Isocrate,

¹ Cfr. R. MANDROU, *Dagli umanisti agli scienziati. Secoli XVI e XVII*, Bari 1975, pp. 104, 108, 195. Del suddetto Autore riprenderemo spesso alcuni dei principali temi da lui sviluppati, non con intenti ripetitivi, ma perché la sua magistrale descrizione del quadro culturale per gli anni a cavallo tra il Cinquecento ed il Seicento, trovando conferma in molteplici aspetti del pensiero spontoniano, ci sembra un validissimo strumento per inquadrare storicamente la dottrina del Nostro.

² Cfr. *Ibidem*, pp. 120-121 e pp. 177-178; cfr. anche *Scrittori politici del '500 e '600* a cura di B. WIDMAR, Milano, 1964, p. 24.

³ Cfr. R. MANDROU, *Dagli umanisti, cit.*, pp. 141-143.

Ovidio, Cicerone, Livio, Tacito, Svetonio, Tertulliano, oppure di esponenti della tradizione giuridica più recente, quali Baldo e Bartolo accanto ad una caterva di citazioni testamentarie, il tutto producendo come risultato dei lavori difficilmente leggibili per noi moderni.

Tipici del suo tempo sono ancora i caratteri formali secondo i quali ricevono stesura alcune sue opere: il *Ragguaglio* appartiene ad esempio al proliferante genere dei commenti su fatti del giorno, che nella fattispecie di trattatelli, manifesti, libelli ed avvertimenti, costituivano una sorta di pareri di esperti su eventi che, in un'Europa in fiamme, si imponevano come temi di riflessione⁴, mentre *l'Hercole*, *Il Savorgnano*, *La corona del Principe* si presentano con la caratteristica forma del dialogo nel quale, se da una parte il sostenere successivamente ed apparentemente con la stessa convinzione il pro ed il contro di una posizione ideologica, finiva per conferire a questi lavori il carattere di esercitazioni accademiche, tanto da rendere alquanto arduo delineare chiaramente l'opinione dell'Autore, dall'altra, rispondeva ad una necessità di prudenza politica, nonché all'intima esigenza di ravvisare la tesi e l'antitesi in un clima permeato di dubbi⁵.

Fattore comune di quegli anni era da ultimo l'eclettismo che, insieme all'ispirazione classica rappresentava il retaggio di quell'ideale umanistico — l'uomo centro della natura, consapevole delle cose e pienamente padrone di sé — che Baldassar Castiglione aveva enunciato come una delle virtù del perfetto *Cortegiano*, nell'omonima opera pubblicata nel 1528; eclettismo che però, sul finire del secolo, nell'incertezza del quadro ideologico all'interno di una crisi economica, politica e morale — si pensi agli anni richiesti per la edizione del *ne varietur* della vulgata cattolica⁶ — tendeva a tradursi in una certa indifferenza mentale nei riguardi delle varie discipline ed a ridursi a formalistiche esercitazioni di scuola, dove l'erudizione sembrava stimolata dal solo fine di far sfoggio di sé nelle conversazioni di corte. Precipuamente accademiche si presentano le opere dello Spontone: i dialoghi de *Il Savorgnano* ad esempio, più che in un campo di battaglia sembrano svolgersi in un salotto e solo in un passo degli *Avvertimenti*, a propo-

⁴ Cfr. *Ibidem*, p. 116.

⁵ Cfr. *Ibidem*, p. 177.

⁶ Occorsero ben ventinove anni: dal 1561 al 1590.

sito degli orrori della guerra dei quali era stato direttamente spettatore in Ungheria, il Nostro sembra manifestare genuino *pathos*⁷.

L'erudizione galoppante dei « dotti onnivori » di fine secolo — come li definisce R. Mandrou — che perseguivano quell'ideale enciclopedico che sarebbe culminato nella *Pansofia* di Comenio, dove si raccomandava un sapere cumulativo che era tutto l'opposto di quel metodo scientifico implicante scelta ed ordine che sarebbe stato indicato dal Descartes, faceva dunque sì che essi si dedicassero, senza sentire il nostro attuale bisogno di classificazione delle scienze o di specializzazione, a tutte le branche della cultura, alle quali si applicavano con un procedere che integrava concezioni filosofiche, l'autorità degli antichi e dei testi sacri, tipico di una fase in cui il metodo era ancora in via di definizione e della quale sono espressione il naturalismo confusionistico di un Campanella o di un Bruno⁸. Ed anche lo Spontone si dedicò alla critica letteraria e poetica, alla storia ed alla scienza politica, senza trascurare di cimentarsi pure, con *La Metoscopia*, in un trattatello scientifico, secondo le connotazioni che l'aggettivo poteva avere in epoca pregalileiana.

Con Galileo verrà distinto il sapere metafisico del sapere scientifico e procedere scientificamente significherà non indagare sulle essenze e sui fini delle cose nell'ambito dell'universo, ma descriverne semplicemente le leggi meccaniche: all'astrologia si sostituirà l'astronomia e perno di questa nuova visione della scienza sarà la critica al principio di autorità, ossia, nelle dispute naturali, non si dovrà far intervenire la Bibbia, ma il criterio fondamentale sarà quello della ragione⁹. Ma la formazione del Nostro era del tutto legata al XVI secolo, nel quale alta reputazione godevano Paracelso o i Rosacroce¹⁰ e dove la scienza era ancora scienza-

⁷ Si legge in C. SPONTONI, *Avvertimenti*, cit. Discorso VI, p. 24v-25r, relativamente alle terribili conseguenze della guerra: « io ne sono stato spettatore nella miserissima Ungheria superiore, della quale in pochi giorni senza combattere si sono perdute duecento leghe di paese per haverla i soldati Alemani di lor propria elezione abbandonata, non valendo le essortationi, i prieghi e le minaccie del Conte Giorgio Basta a ritenere per lo Principe loro e per la christianità tutta quel Regno, già il più bello, già il più abondante, già il più delizioso di molti altri. Hoggi né dico più, si veggono di esso, ma infino a Vienna due leghe vicino abbrugiati tutti i villaggi e ridotto il paese in solitudine ».

⁸ Cfr. R. MANDROU, *Dagli umanisti*, cit., p. 106 e pp. 179-189.

⁹ Cfr. L. GEYMONAT, *Il Cinquecento-II Seicento*, in *Storia del pensiero filosofico e scientifico*, vol. II, Milano 1970, pp. 203-208.

¹⁰ Paracelso, latinizzazione di Philipp Theophrast von Hohenheim, svizzero vis-

magia¹¹: così ne *La Metoscopia*, molto vicino all'opera dello scienziato-mago Giovanbattista Della Porta, il *De humani physiognomia*, stampato a Vico Equense nel 1586, dove si indagava il carattere dell'uomo sulla base dell'analogia tra i tratti somatici umani e quelli animali¹², vi è una chiara commistione tra scienza e divinazione: « la Metoscopia », dice l'Autore, « serve a predire gli avvenimenti futuri. È scienza congetturale però, intermedia tra il necessario e il casuale. È nulladimeno vera poiché la diversità delle linee della fronte, come della mano, non può essere casuale e pertanto dipende dalla volontà divina »¹³, senza dimenticare poi di accreditarle più avanti tutto il valore derivante dall'opinione di un antico, col dire: « anche Svetonio ne fa fede »¹⁴. E in un secolo nel quale si bruciavano le streghe sulla scorta di solidi corpi dottrinali e col pieno avallo di un giurista quale Jean Bodin ed in cui lo stesso Keplero condivideva l'idea di un influsso degli astri sui destini umani¹⁵, risulta del tutto comprensibile che anche lo Spontone si occupasse degli effetti nefasti delle comete sull'uomo, in un trattatello accluso al *Ragguaglio*.

Se l'ecclettismo dominante in molti contemporanei al Nostro

suto negli anni 1493-1541, costituisce il rappresentante forse più significativo del cinquecentesco legame tra discipline scientifiche e magia: proponeva infatti di riformare con quest'ultima la medicina, in quanto era sua opinione che, data la corrispondenza tra microcosmo e macrocosmo, le forze magiche che reggevano il secondo, sarebbero state le più idonee per agire sul primo; strumento indispensabile per la medicina sarebbe poi stata l'alchimia, come scelta e combinazione delle sostanze che condensano le virtù degli astri. Cfr. L. GEYMONAT, *Il Cinquecento*, cit., pp. 110-111. Circondata di mistero è poi l'origine (forse trecentesca) dei Rosacroce, setta di medici che praticavano un misticismo convinto e utilizzavano terapeutiche chimiche, i quali godono di larga fama tra il XVI e il XVII secolo. Cfr. R. MANDROU, *Dagli umanisti*, cit., p. 126.

¹¹ Filosoficamente corretta ci sembra la definizione che il Nostro dà della magia naturale; in C. SPONTONI, *Hercole*, cit., p. 146, si legge infatti: « i maghi... chiamano l'arte loro filosofia, con dire che la natura sia filosofia e la filosofia natura, perciocché quella natura che per soggetto serve, ha in sé l'arte e come perfetta maestra insegna al mago come da lui debba essere trattata ».

¹² Cfr. L. GEYMONAT, *Il Cinquecento*, cit., pp. 115-116. Ricorda d'altra parte G. FANTUZZI, *Notizie*, vol. VIII, cit., p. 34, intorno alle edizioni che ebbe *La Metoscopia*: « ... e sta pure in alcune edizioni della *Fisionomia* del Porta... ».

¹³ C. SPONTONI, *La Metoscopia*, cit., p. 10.

¹⁴ *Ibidem*, p. 13.

¹⁵ A Graz, in Stiria, per mancanza di studenti, Keplero trovò un'occupazione nello stabilire oroscopi e pronostici; l'aver predetto con esattezza un inverno freddo, la guerra turca e le rivolte contadine, gli procurò fama di grande astrologo, ragion per cui fu esortato per tutta la vita a dedicarsi a questa attività. Cfr. R. MANDROU, *Dagli umanisti*, cit., p. 135.

fa sì che spesso non sia individuabile una linea di interesse prevalente, nel Segretario questa si definisce invece chiaramente nella storia e scienza politica, cui vi si dedica « castiglioneeggiando », perseguendo cioè quell'ideale morale indicato dal Castiglione, del quale in quegli anni in Italia si raccoglieva l'eredità: per Baldassarre, l'acquisire il cortigiano i favori del Principe, non era un fine a sé stante, ma rispondeva allo scopo precipuamente etico di creare le condizioni per indirizzare il sovrano al buon governo¹⁶; ed un compito morale si prefigge pure lo Spontone, nel dedicare ai consiglieri dei Principi *La corona* ed ai Principi stessi i *Dodici libri*, esprimendo la speranza, dice, « che ciascheduno di voi anderà scegliendo quella parte d'essi che l'esser suo richiede », quantunque la convenzionale modestia tutta cortigianesca lo induca ad aggiungere di non voler « dar regola alle azioni dei Principi, ispirate dal potere che dà loro gli Stati »¹⁷.

Si è parlato congiuntamente di storia e scienza politica, poiché si trattava di discipline strettamente interdipendenti, la cui connessione aveva avuto come condizione materiale ai primi del Cinquecento, la vicinanza dello storico ai fatti, per l'essere general-

¹⁶ « Se con l'esser nobile, aggraziato e piacevole ed esperto in tanti esercizi », aveva scritto B. CASTIGLIONE, *Il cortegiano*, Lib. IV, 4-5 — pubblicato in A. GIANNI, M. BALESTRIERI, A. PASQUALI, *Antologia della letteratura italiana*, vol. II, P. I, Firenze 1966 (ristampa), pp. 378-380 — « il cortegiano non producesse altro frutto che l'esser tale per se stesso, non estimarei che per conseguir questa perfezion di cortigiania, dovesse l'omo ragionevolmente mettersi tanto studio e fatica, quanto è necessario a chi la vole acquistare », precisando poi più avanti quale fosse il « vero frutto della cortigiania », col dire: « Il fin adunque del perfeto cortegiano, del quale insino a qui non s'è parlato, estimo io che sia dunque il guadagnarsi, per mezzo delle condizioni attribuitegli da questi signori, talmente la benevolenza e l'animo di quel Principe a cui serve, che possa dirgli e sempre gli dica la verità d'ogni cosa che ad esso convenga sapere, senza timor o pericolo di dispiacergli. E conoscendo la mente di quello inclinata a far cosa non conveniente, ardisca di contradirgli e con gentil modo valersi della grazia acquistata con le sue bone qualità per rimuoverlo da ogni intenzion viziosa e indurlo al camin della virtù. E così avendo il cortegiano in sé la bontà, come gli hanno attribuita questi signori, accompagnata con la prontezza d'ingegno e la piacevolezza e con la prudenzia e notizia di lettere e di tante altre cose, saprà in ogni proposito destramente far vedere al suo Principe quanto onore ed utile nasca da lui e alli suoi dalla giustizia, dalla liberalità, dalla magnanimità, dalla mansuetudine e dall'altre virtù che si convengono al bon Principe; e per contrario, quanta infamia e danno proceda dai vizii oppositi a queste. Però io estimo che come la musica, le feste, i giochi e l'altre condizioni piacevoli son quasi il fiore, così lo indurre o aiutare il suo Principe al bene e spaventarlo al male, sia il vero frutto della cortigiania ».

¹⁷ C. SPONTONI, *Dodici libri*, cit.; dedica dell'Autore.

mente coloro che scrivevano la storia, ambasciatori, segretari, cancellieri, persone insomma alle quali toccava svolgere mansioni politiche. Nella diretta pratica della *ragion di Stato*, per gli uomini del Rinascimento, abbandonata l'idea che in tutte le vicende umane vi fosse un intervento provvidenziale, fare della storia significava ripercorrere le azioni dell'uomo, cercando di coglierne il senso e di ritrovarne l'insegnamento nascosto: storia come *magistra vitae*¹⁸. Tale conquista di pensiero si conserva come un luogo comune sul finire dello stesso secolo e nell'inizio del successivo e pertanto per un Boccacini, un Ducci, un Biondi la storia non è mero fatto stilistico, ma l'essenziale di essa è la politica, i reconditi *consilia*, l'arte della guerra e della ragion di Stato¹⁹; analogamente Giovanni Botero, l'autore cui maggiormente il Nostro si avvicina, scriveva che « l'istoria è il più vago teatro che si possa immaginare: ivi a spese d'altri l'uomo impara quel che conviene a sé, ivi si veggono i naufragi senza orrore, le guerre senza pericolo, i costumi di varie genti e gl'istituti di diverse repubbliche senza spesa, ivi si scorgono i principì, i mezzi e i fini e le cagioni degli accrescimenti e delle rovine degl'imperi, ivi s'imparano le cause per le quali de' Principi altri regnano quietamente, altri travagliatamente, altri fioriscono con l'arte della pace, altri col valor dell'armi, altri spendono profusamente senza profitto, altri assegnatamente con dignità »²⁰ e del pari lo Spontone negli *Avvertimenti* annunciava la sua intenzione di spaziare nella storia « per minutamente ricercare le cagioni delle cose delle quali appariscono gli effetti poi, che ciò ci vien ben dalle leggi della historia permesso »²¹.

Ma se permane il concetto di storia *magistra vitae*, profondi cambiamenti strutturali erano intervenuti a determinare sostanziali differenze tra le concezioni dell'inizio e della fine del secolo. Se gli uomini del Rinascimento avevano ancora davanti l'avanzata della borghesia mercantile ed il formarsi dei Principati territoriali, la cui contropartita ideologica era stata il trionfo dell'individualismo, sul

¹⁸ Cfr. L. GEYMONAT, *Il Cinquecento*, cit., pp. 123-124.

¹⁹ Cfr. G. SPINI, *Traiano Boccalini e la storiografia del Seicento*, in *Antologia della critica letteraria*, vol. II: *Dall'Umanesimo alla fine del Seicento*, a cura di M. FUBINI, E. BONORA, Torino 1966, pp. 668-672; p. 669.

²⁰ G. BOTERO, *Della ragion di Stato*, Lib. II, Cap. III: *Della istoria*, in *Della ragion di Stato di Giovanni Botero con tre libri Delle cause della grandezza della città, due Aggiunte e un Discorso sulla popolazione di Roma* a cura di L. FIRPO, Torino 1948, pp. 98-100.

²¹ C. SPONTONI, *Avvertimenti*, cit., pp. 1r-1v.

finire del Cinquecento si presentava di contro un'Italia solo esteriormente pacificata dalla pace di Chateau Cambresis (1559), che rimaneva però terra di conquista tra Francia e Spagna, nell'orbita delle quali ruotavano e si equilibravano i Principati territoriali già costituiti — e di questa politica di equilibrio il Ducato di Vincenzo I di Mantova rappresenta un esempio classico — mentre gli effetti dell'inflazione ed il processo di rifeudalizzazione comuni a tutta Europa si innestavano su di una situazione nella quale lo spirito della borghesia, di conquista verso nuovi mondi, era già stato infrenato dalle rivalità regionali che, impedendo un processo unitario, avevano comportato anche l'esclusione di una politica di ampio respiro ed il conseguente passaggio del primato commerciale alle potenze atlantiche²².

A questo complesso di condizioni, la reazione dei teorici politici italiani consisteva nel sostituire ad un modello di Stato in via di sviluppo, uno Stato capace di mantenersi nello *statu quo*, indicando conseguentemente come massima virtù del Principe, non più il fondamento e l'estensione del dominio, bensì la sua conservazione. Un tema comune diviene la esaltazione di Venezia, vista non nel processo storico, ma nel suo punto di arrivo, in quella capacità di autoconservarsi, della quale anche il Nostro non tralascia di tessere le lodi²³ e se Giovanni Botero, di fronte al quesito se fosse maggior virtù l'ingrandire o il conservare uno Stato, rispondeva « senza dubbio che maggior opera si è il conservare »²⁴, un giudizio analogo esprime lo Spontone con l'affermare che per il monarca « suprema legge è la salvezza del suo Stato, onde se prudente sarà riputato il Principe il quale, ai vasti pensieri proscrivendo, procurerà di governarlo con arti dell'armi migliori (ove la necessità non

²² Cfr. B. WIDMAR, *Scrittori*, cit., pp. 10-12.

²³ Cfr. *Ibidem*, p. 10. Scrive il Nostro in *La corona*, cit., p. 18, a proposito dell'ordinamento aristocratico veneziano, del quale riconosce la stabilità: «...que' Illustrissimi Signori con singolar prudenza partecipano alla plebe alcuni magistrati di non molto rilievo et operano che i nobili non gli desiderano; fanno parentadi fra popolani ricchi et fra nobili et da loro ricevono danari in prestito, accioché, se ben non vogliano, amino la Republica et gli disarmano in maniera che, ancorché volessero, non possono nuocerle. Procurano di pacificar i nobili nelle loro particolari differenze, ma nelle pubbliche controversie sono unitissimi. Nondimeno non hanno potuto fuggire alcune sedizioni di non poco pericolo et danno, alle quali però è stato sempre dalla loro insuperabile prudenza trovato opportuno remedio ».

²⁴ G. BOTERO, *Della ragion*, cit., Lib. I, Cap. V: *Qual sia opera maggiore: l'aggrandire o il conservare uno Stato*, pp. 58-60.

lo astringa), così più audace che saggio quegli dagli huomini prudenti sarà giudicato, il quale non mai sazio d'aprirsi a nuove regioni col ferro insanguinato, riguardo non ha che i descendentissimi suoi deboli rimangono sotto l'immenso carico e meno vengono, né più sì gran fascio di straniere vittorie e di superbi trofei stringere possono, ma gli Stati loro propri dai legami sdruciolando di più perdono »²⁵, mentre alla luce di tale criterio fondamentale risultano coerentemente logiche le critiche che il Nostro muove ad ogni politica espansionistica: così viene giudicato non consono ai principî della ragion di Stato l'aver intrapreso Edoardo III d'Inghilterra la guerra contro la Francia²⁶, dal momento « ch'è ottima risoluzione del Principe a conservare la quiete non solamente negli Stati suoi, ma negli altri anchora e gran riputazione gliene viene »²⁷, mentre negli *Avvertimenti* Ludovico il Moro viene presentato come l'espressione della « ansietà del signoreggiare » e Carlo VIII viene criticato per l'intervento in Italia ispirato dall'intento di acquistare il Regno di Napoli in quanto, secondo una corretta valutazione di scienza politica, avrebbe dovuto pensare che il mantenimento del nuovo dominio gli avrebbe creato difficoltà maggiori della conquista²⁸.

Un corollario immediato dell'assumere come principio fondamentale quello della conservazione, non poteva che essere l'adozione del criterio della stabilità per valutare della bontà delle forme di governo, sulle quali il Nostro disquisisce filosoficamente ne *La corona del Principe* ed allegoricamente nei *Dodici libri*²⁹, distin-

²⁵ C. SPONTONE, *Dodici libri*, cit., Lib. III, Cap. IV, p. 77.

²⁶ Con Edoardo III Plantageneto cominciò la guerra dei Cento anni (1337-1453), il cui inizio fu determinato da una rivolta scoppiata in Fiandra (dove vi era stata un'avanzata francese che urtava gli interessi dell'Inghilterra) nel 1337, fiancheggiata dall'appoggio inglese. Le pretese dinastiche di Edoardo III al trono di Francia si basavano sul fatto che egli discendeva da Filippo il Bello, mentre la corona francese era stata assunta da un ramo cadetto della famiglia capetingia, i Valois.

²⁷ C. SPONTONE, *Dodici libri*, cit., Lib. II, Cap. VII, p. 52.

²⁸ C. SPONTONE, *Avvertimenti*, cit. Discorso V, p. 17r-17v.

²⁹ Nei *Dodici libri*, cit., Lib. I, Cap. III, p. 9, Ercole e Mercurio, nel loro viaggio allegorico, si trovano davanti al monte del « divino magistero », di fronte al quale si erge il monte « tirannico ». Sul primo sta al vertice la *Monarchia* che ha come ancelle *Giustizia*, *Obbedienza*, *Pace* e *Ragione*, mentre al secondo e terzo posto stanno la *Aristocrazia* e la *Democrazia*, quest'ultima descritta come un numeroso popolo che cicaleggia e inguria senza risolvere niente e quale falda di passaggio al monte « tirannico » dove, in corrispondenza delle suddette tre vi sono rispettivamente: la *Tirannia* avente come ancelle *Inguria*, *Crudeltà*,

guendosi pertanto, non per quanto concerne le conclusioni, ma relativamente alla impostazione analitica, da Giovanni Botero che nei *Dieci libri*, data una succinta definizione di Stato³⁰, dichiara che la ragion di Stato «suppone il Principe e lo Stato, quello quasi come artefice, questo come materia»³¹, passando poi subito a trattare di questioni di politica pratica. Con ciò Botero si pone immediatamente come l'esponente forse più rappresentativo dell'atteggiamento assunto dai teorici politici italiani davanti all'autorità, nel quale meglio si manifesta il loro conservatorismo: nel Machiavelli infatti, seppure il problema non aveva avuto impostazione teorica, era stato per lo meno sentito con l'animo ancora libero dell'uomo dei Comuni, che accetta quasi repugnante la costrizione necessaria alla restaurazione dell'ordine³², mentre negli scrittori della ragion di Stato in generale ed in Botero in particolare, vi è una accettazione quasi fatale dell'autorità, intesa come autorità monarchica: a Livio si sostituisce Tacito in quanto teorico della monarchia e al concetto di Stato rinascimentale, concepito quale prodotto dell'agire individuale, subentra la concezione del sovrano incarnazione dello Stato. Anche per lo Spontone «è il Principe l'anima dello Stato e lo Stato il corpo del Principe» e il Principe deve fare talmente tutt'uno con lo Stato «che questo senza quello divenga cadavero»³³, ma affermazioni di questo genere, anziché venire ipostatizzate, si presentano nel pensiero del Segretario come il risultato di un'analisi che passa in rassegna le diverse forme di governo nei limiti che queste manifestano rispetto alla monarchia.

Lo Stato misto — e sia ben chiaro che usiamo qui il termine Stato per fedeltà all'argomentazione spontoniana — viene confutato in nome della indivisibilità delle «ragioni della maestà» e della inefficienza derivante necessariamente dall'esservi più organi titolari della sovranità³⁴; come inevitabilmente soggetto a degene-

Sedizione, Malvagità e Adulazione; l'Oligarchia dove uomini in numero uguale a quello dei componenti l'Aristocrazia, portano ciascuno un pezzo della Repubblica che hanno sbranato; l'*Anarchia* determinata dal dominio di uomini rozzi e ignoranti.

³⁰ G. BOTERO, *Della ragione*, cit., Lib. I, Cap. I, *Che cosa sia ragione di Stato*, p. 55: «Stato è un dominio fermo sopra popoli».

³¹ *Ibidem*.

³² Cfr. L. FIRPO, *Della ragion*, cit., p. 22.

³³ C. SPONTONI, *Dodici libri*, cit., Lib. VII, Cap. VII, p. 188.

³⁴ C. SPONTONI, *La corona*, pp. 7-10; a p. 10 viene osservato che «essendo le

rare in anarchia viene dipinto lo Stato popolare³⁵ e se allo Stato aristocratico si riconosce una certa capacità di stabilità in virtù del fatto che «in pochi è stato circoscritto il potere, i gradi et gli honori», non si può poi non trarre anche la logica conclusione «che tanto maggiormente saranno in un solo meglio impiegati, il quale sopra gli altri per virtù risplenderà»³⁶. Sei sono invece le ragioni che pongono il Principato al di sopra di tutti: innanzitutto esso ripropone il divino governo, che nella natura ha ridotto il molteplice all'uno³⁷; quindi, un solo reggitore meglio di molti

ragioni della Maestà fra il Principe e fra i sudditi divise, con grandi tumulti alle arme si viene, né deposte sono fintanto che la suprema autorità non giunga nelle mani d'un solo, o di pochi o di tutti i cittadini».

³⁵ *Ibidem*, pp. 12-16; allo Stato popolare si rimprovera inoltre di essere privo della prudenza, pietà, giustizia e confortezza, virtù «che lo stabilito fondamento d'ogni bene sono; il che si può con tanti esempi conoscere quando i popoli governando con l'innalzare gl'ignoranti e i rei huomini, hanno posto in ultima ruina i savii et i buoni» (*Ibidem*, p. 13). Nella stessa opera, contro l'esempio addotto dal Marchese di Castiglione, che presenta lo Stato degli Svizzeri quale esempio di buon governo, lo Spontone obietta di aver udito proprio da svizzeri che «ci è lo Stato di cinque Città minori, il quale, se ben pare che gli altri in libertà superi, segue nondimeno il governo degli ottimati» ribadendo poi più avanti che «non è veramente il loro semplice Stato popolare, ma fondata è la libertà loro col sangue dei nobili et con l'autorità loro accresciuta et se non che le loro leggi severissime sono et essi esecutivi, non compiacendo nemeno a' Principi nel perdonare altrui, ruinarebbe; perché non ha la nobiltà nimico maggiore che la plebe» (*Ibidem*, p. 16).

³⁶ *Ibidem*, p. 18; contro l'opinione del Marchese che propone l'Aristocrazia quale giusto mezzo aristotelico, lo Spontone osserva poi che lo stesso Aristotele «nel primo dell'*Ethica* scrive che altro è il mezzo della cosa e altro della ragione: onde il mezzo che V.S. Ill.ma pone et in lui l'*Aristocrathia*, non è mezzo di ragione ma di numero, il qual deve variare conforme alla proportione» (*Ibidem*, pp. 17-18); parimente, il sostenere il Marchese che Platone «lo Stato de' nobili lodando, dice che con estrema difficoltà si potranno trovare in un huomo solo tante e tali virtù, quante e quali in un vero Principe si convengono», viene sofisticamente controbattuto da Ciro con l'asserire che «Platone molti in questo punto inganna, perché intende egli che se in un huomo è difficilissimo di trovare tutte quelle parti necessarie, non mai si potranno trovar molti che siano degni di signoreggiare» (*Ibidem*, p. 18).

³⁷ *Ibidem*, pp. 23-24; ne riportiamo qui l'argomentazione, sia per dare un'idea dell'accademica atmosfera del dialogo, sia per testimoniare la capacità del Nostro di utilizzare ai propri fini il suo bagaglio filosofico. Poiché Dio, dice, è una natura «operante che fra le altre attioni sue regge e governa il da Sé creato mondo, quale volle comunicare all'immagine sua, cioè all'huomo, dandoli l'imperio sopra tutte le creature, tanto sarà la signoria sua migliore, quanto più si avvicinerà alla divina, la quale deve essere la vera regola della nostra. Hor vediamo che Idio prima ha ridotta nella natura ogni moltitudine all'unità: sarà dunque in ogni caso quella a questa posposta; e che questo sia sappiamo noi, che in Dio prima l'unità della divina natura è nella pluralità delle Persone

altri sarà in grado di conservare l'unità dei sudditi, unità che è la causa della pace e dell'ordine, che costituiscono il contenuto del bene comune, il quale a sua volta è il fine della « humana compagnia »³⁸; poi occorre tener presente che se « ogn'uno in causa propria è molto più sollecito e diligente che nelle altrui », il Principe si occuperà delle cure di governo come delle cose proprie, diversamente dal popolo che si applica alle questioni pubbliche con l'animo di dedicarsi alle cose d'altri³⁹; inoltre, in quanto meglio degli altri risponde all'esigenza di garantire la unità e la pace, sarà meno degli altri domini soggetto a mutamenti⁴⁰; ancora, esso si dimostra bibli-

e questa pluralità si riduce all'unità dell'essenza e della sostanza. Nelle creature poi la moltitudine de' membri a un corpo si riduce, i molti fiumi al mare, la varietà degli accidenti a un soggetto, molte attioni a una potenza, molte potenze a un supposito, molti individui a una specie, molte specie a un genere, molti generi subalterni a un supremo generalissimo, conforme allo stile dialettico ragionando, più supreme nature di cose, chiamate generalissimi predicamenti da' metafisici, all'unità dagli stessi detta trascendentale, perché in ogni cosa si ritrova. E nelle economiche e politiche cose si veggono molti figliuoli sotto un padre in una casa ridotti, molte case in una strada, molte strade in una città, molte città sotto un principe e sotto un re, e molti principi e re sotto un Imperio. Tanto si potrebbe ne' militari e negli ecclesiastici governi dire, ma per venire a fine, qual cosa è che moltiplicatisi, alla unità non ritorni se perir non vuole? O almeno mal governata. E per questo, nel duodecimo della Metafisica lo Stagerita disse: *Nolunt etiam male disponi? Unus ergo Princeps*. Conobbe egli che per lo governo delle cose era il Principato necessario e di là, col lume naturale venne a vedere che non poteva esservi più che un Idio prima e suprema cagione di tutte le cose. Poiché dunque il Principato il modo del divino governo rappresenta, per questa prima ragione sarà egli perfetto e ottimo modo dell'amministrazione civile.

³⁸ *Ibidem*, pp. 24-25: « La seconda ragione dal fine si cava dell'humana compagnia, qual'è il bene commune di tutti, che principalmente nella pace consiste e nella unità di coloro che insieme vivono, da san Paolo unità di spirito nel legame della pace, nominata. Hor è certo che molto meglio è conservata l'unità da uno che da molti, se vero è il detto de' filosofi che le cause, quando sono nel lor perfetto essere non impedito, gli effetti a loro simili producono. Oltre che bisogna che se molti devono trattenere la unità e la pace si facciano come uno ».

³⁹ Commenta infatti Ciro — *Ibidem* — che « secondo il detto d'Isocrate, quando il popolo comanda nelle cose pubbliche, applica l'animo suo come alle cose d'altri, dove che il Principe lo applica come alle cose proprie. E Cicerone l'affetto mostrando d'un buon Principe dice: « Sì come la intenzione del nocchiero è il navigar prospero, del medico di procurar con i rimeddi la sanità dell'infermo, del capitano d'ottenere la vittoria, così la intenzione di questo nostro Governatore della Republica è il ben vivere dei cittadini ».

⁴⁰ *Ibidem*: « La quarta ragione dalla fermezza e dalla stabilità del dominio nasce, perciò che deve quel dominio a tutti gli altri essere preposto, il quale ha maniera migliore di continuare nel suo buon essere et che meno è alla mutatione sottoposto et alla ruina. E questo il Principato sarà per essere di tal conditione,

camente voluto da Dio che sottopose ad Adamo ogni creatura ragionevole, facendolo capo dell'umanità, principato che d'altra parte si è perpetuato nei capi-famiglia e nei capi delle generazioni⁴¹; infine, qualora il Principe divenga tiranno « non seguono tanti mali né diviene crudele tanto come colui che la libertà commune haverà occupata, perché sotto il Principe il popolo è di già assuefatto alla servitù »⁴² e se la tirannide è pessima, le tragiche conseguenze cui

che in se stesso unito può meglio alla stabilità resistere » e si aggiunge più avanti che tale ragione si fonda « sopra un volgarissimo e sperimentato detto de' filosofi: che la virtù unita forza maggior ha, che la dispersa ;poiché dunque niuna cosa è più unita che quella ch'è in se stessa una, niuna cosa altresì di questa sarà più forte ».

⁴¹ *Ibidem*, p. 26.

⁴² *Ibidem*, pp. 53-54: sostiene Denalio che « quando un Principe diviene tiranno, non seguono tanti mali né diviene crudele tanto come colui che la libertà commune haverà occupata, perché sotto il Principe il popolo è di già assuefatto alla servitù, sì che di necessità conviene che la tirannide sia giunta all'estremo, innanti che la pace commune dalla Republica e dal Principato sia levata, il quale né in così breve tempo, né così grave danno riceve sotto il Principe tiranno, come sotto altra fonte (il testo riporta però erroneamente forte) di signoria: perché non essendo alcuna cosa più da tutti bramata quanto è la libertà, a cagione della quale gli huomini si affaticano e le fiere in salvo fuggono e combattono anchora, il popolo a quella avvezzo non si tosto vedrasela levare, che per essa più che per la propria vita non si fatichi e ad ogni bensì pericolosa impresa prontissimo elegerà la morte non solamente sua, ma degli amici, dei parenti e dei propri figliuoli anchora più volentieri, che di lasciar loro la heredità non de' loro beni solamente, ma di miserrima servitù e di soggettione infelicissima ». Occorre a questo punto fare alcune precisazioni sulla concezione spontoniana di *tirannide*: dominante è ne *La corona* l'idea della tirannide secondo la accezione moralistica classica di tirannide *ex parte exercitii*, ossia del tiranno come di colui che gestisce il potere non per il bene comune, bensì a fini egoistici, sovvertendo la legge naturale e divina; a p. 54 si legge infatti che « il tiranno, non per debitamente conservare le ragioni della maestà del suo principato, ma per satiare lo sfrenato suo appetito, cose comanda che contra le leggi della natura sono. Onde perde il nome di principe della pace, che così lo chiamano gli Hebrei, perché dalla ragione separandosi, le divine leggi d'estirpar procura... ». Ma accanto a questa, si trova anche la definizione di tirannide *ex defectu tituli*: così ad esempio a p. 6, dopo essersi denominata la Monarchia come il riporsi dell'intero governo « sopra il capo d'un buono e legittimamente nel Regno essaltato », viene aggiunta la riserva che « se tale fu che per violenza il Regno si usurpasse, questa forza lo macchiava d'infame nome di tiranno ». Ma che la illegittimità del dominio non sia per il Nostro un fattore avente un proprio valore intrinseco, bensì acquistò significato in funzione del cattivo esercizio del potere, del quale costituisce una logica premessa, sembra chiaramente emergere da quanto viene detto a p. 129, relativamente ad un governo dittatoriale sorto col consenso popolare: « il popolo non può concedere cosa alcuna che in pregiudicio della libertà torni, non ne nascendo altro che danno... » o dalle considerazioni che lo Spontone esprime relativamente alla Signoria bentivolesca (Cfr. in proposito paragrafo 3, n. 21).

può dar luogo, non arriveranno mai a quelle che possono prodursi dal degenerare dello Stato popolare o dello Stato aristocratico⁴³.

Si tratta in sostanza della esposizione di una teoria che se certo non è originale, è però sviluppata con una inequivocabile cognizione di causa della dottrina aristotelico-tomista, alla quale vanno direttamente ascritte il principio della *reductio ad unum*, il concetto della *natura sociale* dell'uomo⁴⁴, l'accordo tra l'eguaglianza degli uomini davanti a Dio e le differenze di classe, attraverso l'argomentazione della diversità delle funzioni⁴⁵. E con tutto questo lo Spontone altro non fa se non allinearsi con la fondamentale operazione culturale con la quale la Controriforma confutò la politica

⁴³ *Ibidem*, p. 55: l'opinione di Ciro secondo la quale la tirannia sarebbe il peggior governo « poiché il male da una cagione procedendo ha maggior vigore che se da molte derivasse », viene confutata da Denalio, cui spetta dimostrare che in realtà sono molto peggiori lo Stato popolare e l'Oligarchia. Secondo l'argomentazione del dottore, che è poi quella prevalente, il primo è « meno tollerabile della Tirannia, perciocché le sceleraggini del tiranno a continuo e a manifesto pericolo lo sottopongono, ma il popolo, se ben l'impeto e il furor suo a danno dei buoni vomita, non ne riceve però, se non rarissime volte castigo ». Quanto al secondo tipo di reggimento, si dovrà osservare « che l'Aristocrathia non ben moderata è della tirannia peggiore, poiché può avvenire che le voglie d'un tiranno una volta si satino; il che non avverrà mai di coloro che di Ottimati il nome si usurpano et ancorché non vogliano, d'Oligarchi si fregiano ».

⁴⁴ *Ibidem*, pp. 10-11: « ...tutte le cose che hanno qualche fine, devono haver un direttore a quelle ovvero in se stesse, come la ragione nell'huomo, ovvero estrinseco, come le cose che di ragione prive sono, la intelligenza secondo i filosofi e secondo noi la suprema causa Idio, il quale sopra ogni creatura ha la provvidenza sua, che al suo fine la dirizza. Se l'huomo dunque altro fine se non il particolare avesse e privato, che è di vivere secondo la retta ragione e secondo il proprio bene, non occorrerebbe (*sic*) che altra dirigente cagione vi fusse se non l'intelletto di ciascheduno. Ma poiché la natura sua è d'essere sociale e questa compagnia ha il suo proprio fine che è il bene e il comodo commune, deve necessariamente esservi chi questa comunità al suo convenevole termine dirizzi, o sia uno, o siano più: ma meglio assai sarà che sia un solo ».

⁴⁵ In *Ibidem*, pp. 10-11, sostiene Denalio: « Ha ben Idio tutte le genti creato uguali come voi dite, ma l'uguaglianza alla similitudine di Lui si riferisce, che nel rimanente, sì come ha formato le mani che a un effetto servano, i piedi a un altro, gli occhi, le orecchie e la bocca a diversi in particolare, così ha posto un huomo al governo di se stesso, altri al regimento delle famiglie e ad altri, come a ciò atti, ha dato lo scettro in mano del Principato »; sulla diversità delle funzioni nell'ambito della teoria tomista, cfr. G. DE LAGARDE, *Alle origini dello spirito laico*, Vol. II, *Stato e società nei secoli XIII e XIV*, Brescia 1965, pp. 386-387. Uno dei supporti di un siffatto sistema non poteva che essere la concezione dell'anima ragionevole secondo i dettami dell'aristotelismo cristiano; in C. SPONTONE, *Hercole*, cit., p. 30, si legge infatti che essa è « matrice di corpi, invisibile, immortale, non soggetta alla natura, ma vicina ad essa per darle vita e per favorire la Provvidenza naturale... ».

per la politica, la filosofia per la filosofia: il ritorno dell'aristotelismo della prima Scolastica.

Non potendo negare la fondatezza dello scontento che aveva diffuso la cultura umanistica contro gli ultimi indirizzi della Scolastica, la Controriforma si valse della stessa critica per rivalutare contro di essi i classici del primo periodo, Anselmo, Tommaso, Bonaventura, Duns Scoto, abbandonando così il nominalismo e le troppo sottili ricerche logiche e cercando in quegli autori le linee di una metafisica organica, capace di venir sviluppata criticamente, onde collegarsi ai nuovi problemi dell'epoca. Il filosofo che meglio rispondeva a questa esigenza era Tommaso, che Pio V nel 1565 proclamò Dottore della Chiesa, rendendo così il tomismo la filosofia ufficiale⁴⁶.

E il recupero dell'aristotelismo cristiano era funzionale a sostenere la subordinazione del trono all'altare, che pure il Nostro sostiene pienamente aderendo a quel filone di pensiero secondo il quale il potere deriva da Dio attraverso la Chiesa⁴⁷: uno dei cardini della sua costruzione dottrinale è infatti costituito dalla teoria della *translatio Imperii*, nella potenza del Papato controriformistico accettata persino da un Boccacini⁴⁸. Secondo lo Spontone, è per volontà divina che il Pontefice tiene il supremo scettro in terra ed è depositario del potere imperiale. Scrive nei *Dodici libri*: « ucciso il grande Cesare dalla ingratitudine, a Roma tiranneggiarono i mostri di natura, finché volendo Idio ridurre questo e tutti gli altri Principati sotto al manto della sua immacolata Sposa coronata de' pretiosissimi rubini del suo sangue e volendo formare

⁴⁶ Cfr. L. GEYMONAT, *Il Cinquecento*, cit., pp. 84-85.

⁴⁷ Cfr. B. WIDMAR, cit., p. 25. L'altra corrente secondo la quale il potere discende da Dio tramite il popolo, ebbe come massimi rappresentanti Roberto Bellarmino e Francisco Suarez, le cui dottrine ebbero in comune l'idea che l'autorità spirituale, per fini spirituali, ha il diritto di controllare e dirigere quella secolare. Sul Bellarmino cfr. *Ibidem*, pp. 31-33; sulla posizione di entrambi cfr. G. H. SABINE, *Storia delle dottrine politiche*, Milano 1971, pp. 294-297.

⁴⁸ Cfr. H. JEDIN, *Religione e ragion di Stato. Un dialogo di Traiano Boccalini sulla scissione religiosa in Germania*, in *Chiesa della fede*, cit., pp. 653-669. In tale dialogo scritto probabilmente sul finire dell'anno 1600, il Boccalini sosteneva che il Papa avesse fondato l'Impero come monarchia elettiva, allo scopo di tener viva nell'Imperatore la coscienza di dovere al Pontefice la sua dignità. Ora, secondo lo Jedin, poiché nel Boccalini tra l'elemento controriformistico e quello machiavellico sarebbe quest'ultimo a prevalere — nel dialogo dominante è la ragion di Stato — il fatto che egli sostenesse il diritto del Papa a deporre l'Imperatore, non può che ascrivere alla pienezza di potere del Papato controriformistico.

vera e perpetua monarchia in Roma, come delle altre città regina, il sommo Pontificato ripose acciocché per mezzo di lui ripigliando ella vita, quivi dall'uno all'altro polo prostrate le genti adorassero chi per Lui degnamente tiene il supremo scettro in terra »⁴⁹. Di conseguenza, « l'imperio temporale dunque dalla monarchia spirituale dipende e può il Pontefice perciò eleggere l'Imperatore; ma perché Gregorio V agli Alamanni concedette ch'essi potessero fare questa elezione, così e canonicamente anche hoggi si osserva. Può nondimeno il Pontefice cangiando gli elettori, porne degli altri a voglia sua, qualora Egli conosca che l'utile della Christianità lo voglia »⁵⁰. Il rapporto tra Papa ed Imperatore è poi di tipo vassatico in quanto « l'hanno (*l'Impero*) i sommi Pontefici dato in feudo agli Imperatori, ricevendo da loro giuramento di fedeltà per la difesa della cattolica Chiesa »⁵¹, cosa che per lo Spontone è chiaramente dimostrata dal fatto che è dal Papa che l'Imperatore riceve l'ultima corona⁵². Il disegno divino secondo il quale « sopra tutti Principati in universale la santa Chiesa romana e sopra l'universo tiene lo scettro »⁵³, viene ribadito nel principio della *reductio ad unum* pure esposto nel Ms. B 1114⁵⁴, dove però, conformemente a quanto sempre aveva fatto la Chiesa, che mai aveva giustificato la sua *potestas in temporalibus directa* in forza di teorie ierocratiche, ricercandone invece i fondamenti giuridici nelle donazioni, scrive il Nostro relativamente al territorio sottoposto al governo del Papato: « et quello che molto importa, la Chiesa non ha usurpato né tolto ad altri lo scettro, ma parte ce ne hanno donato que'

⁴⁹ C. SPONTONE, *Dodici libri, cit.*, Lib. II, Cap. III, p. 41.

⁵⁰ *Ibidem*, Lib. II, Cap. III, p. 43.

⁵¹ *Ibidem*, Lib. II, Cap. VI, pp. 50-51.

⁵² *Ibidem*.

⁵³ *Ibidem*, Lib. II, Cap. II, pp. 37-38: « Sopra tutti i principati in universale la santa Chiesa romana tiene lo scettro, ma in particolare ella è a capo anchora de' principati che per elezione si posseggono: ciò vedarsi nella tescitura historica che a consolatione de' buoni cattolici voglio produrre e a confusione della falsa e orgogliosa opinione di chi crede altrimenti ».

⁵⁴ Nel Ms. B 1114, a p. 89, si legge: « et in somma devesi considerare che, havendo la religione christiana con divino cenno ordinato due ma subalterni Principi come capi dell'universo; il primo è il Pontefice romano, il secondo l'Imperatore et minore del Vicario di Dio in terra; a questo hanno relatione tutti i principati, tutti i re, tutte le nationi et qualsisia potentato, bisognando ch'essi l'obediscono acciocché, a simiglianza del sovrano governo celeste, questo governo del mondo da una sola mano sia tenuto; sono più liberi que' popoli che immediatamente obediscono al Pontefice, che que' che soggetti sono all'Imperatore, havendo essi a obedire all'uno et all'altro ».

che n'erano legittimi possessori et parte ha Ella havuto da' medesimi popoli liberi, che se le sono dati et raccomandati »⁵⁵.

Questa visione facente perno sulla subordinazione della realtà temporale a quella spirituale, all'interno della quale il Principe non poteva che stare « in seggio per defendere la Chiesa romana, della quale deve rispettare le immunità e libertà »⁵⁶, costituiva l'involucro filosofico con cui una corrente di teorici della ragion di Stato rispondeva all'esigenza di conciliare l'utile e l'onesto che l'assillo religioso della Controriforma, il senso del peccato e la conseguente spaccatura tra natura e ragione⁵⁷ avevano comportato: mentre infatti per un Machiavelli tutto centrato sull'umano, la legge etica non veniva negata e tuttavia posta in una lontananza che la rendeva inapplicabile alla realtà⁵⁸, per gli scrittori politici del Cinque-Seicento, il problema del bene e del male riproponeva come antitetico politica e morale. Se i tacitisti « cacciavano Machiavelli dalla porta per farlo poi rientrare dalla finestra », i tentativi di soluzione del conflitto proposti dagli italiani in generale erano necessariamente destinati al fallimento, in quanto essi si muovevano sul piano della opposizione moralistica al fiorentino, rimanendo la asserita formula della subordinazione della politica alla morale un principio teorico, la cui coerenza si dissolveva poi in un compromesso, non appena si scontrava con la pratica della realtà, in quanto mancava l'elaborazione di un punto di vista superiore, nel quale i due termini del problema si conciliassero e l'uno si convertisse ed inverasse nell'altro.

Oltralpe, la mediazione tra le categorie avrebbe avuto luogo nella *giustizia legale* che aveva a monte l'impostazione della problematica istituzionale, e se un Jean Bodin — nella cui dottrina pure non mancano elementi contraddittori — premetteva alla sua teoria dell'assolutismo monarchico una definizione rigorosamente

⁵⁵ *Ibidem*, pp. 87-88.

⁵⁶ C. SPONTONE, *Dodici libri, cit.*, Lib. IX, Cap. I, p. 238.

⁵⁷ Nel Rinascimento la natura non era sentita come antitetica alla ragione, insieme alla quale era uno strumento di razionalizzazione della realtà, in quanto armonia e ordine. Nella Controriforma il riaffiorare del senso del peccato aveva prodotto invece l'idea che la natura fosse qualche cosa di peccaminoso e la conseguente convinzione che l'elemento irrazionale dell'uomo dovesse essere assoggettato a quello razionale: di qui l'incapacità degli scrittori della ragion di Stato di passare dalla precettistica a quel realismo politico che nel Machiavelli era derivato dal considerare l'uomo qual è, ossia ragione e passione.

⁵⁸ Cfr. (CUR) V. ARANGIO-RUIZ, *Niccolò Machiavelli. Scritti scelti*, Milano, 1965, p. XXII.

giuridica della sovranità, recuperando la *majestas* romana concepita come strettamente inerente alla nozione di *Respublica* quale comunità politica in generale⁵⁹, mentre i monarcomachi calvinisti, in un'analisi concreta dell'istituto statale, esaminavano sotto il profilo del diritto il rapporto tra i dominanti e i sudditi, l'investitura e i limiti del potere, le garanzie legali della libertà, la situazione italiana non rendeva con la stessa urgenza oggetto di esame quelli che sarebbero stati i grandi temi dello Stato moderno. Botero, rinunciando all'indagine sull'origine e la natura della Stato, finiva per ripercorrere proprio le orme del Machiavelli portandosi immediatamente a trattare questioni ben determinate di politica pratica⁶⁰ e lo Spontone, uniformandosi ne *La corona* con le tendenze intellettuali controriformistiche che facevano di Aristotele il modello della teoria pura, dallo stagirita assumeva la dottrina delle forme di governo e quantunque in alcuni passi sembri da lui essere stata intuita la sovranità quale principio superiore coesivo del sociale⁶¹, l'interscambiabilità che poi si riscontra tra le denominazioni di Stato e governo, costituisce la più esplicita manifestazione della insufficienza teorica di base del concetto di Stato, che impediva di porre una chiara distinzione tra quest'ultimo ed i diversi tipi di reggimento politico.

⁵⁹ Su Jean Bodin, autore dei *Six livres de la République* (1576), cfr. J.-J. CHEVALLIER, *Le grandi opere del pensiero politico*, Bologna 1970, pp. 55-71 e C. H. SABINE, *Storia delle dottrine*, cit., pp. 304-316. Secondo il commento dello Chevallier, per Bodin la sovranità è una « forza coesiva, unificatrice della comunità politica, senza la quale essa si sfascerebbe e che cristallizza quel ricambio di comando e di obbedienza che la natura delle cose impone a ogni gruppo sociale che voglia vivere » (p. 61); la chiarezza con la quale il giurista angevino definisce la sovranità è messa in luce pure dal Sabine (pp. 308-310). Abbiamo citato il suddetto autore perché, come il Nostro, è un teorico della monarchia — molto simili sono le argomentazioni con le quali entrambi sostengono che sia la miglior forma di reggimento politico — essendovi tuttavia la importantissima differenza che Bodin aveva ben chiara la distinzione tra Stato e forme di governo.

⁶⁰ Cfr. F. CHABOB, *Giovanni Botero, dalle « Cause della grandezza della città » alla « Ragion di Stato » e alle « Relazioni universali »*, in *Antologia della critica letteraria*, vol. II, cit., pp. 673-682; p. 677.

⁶¹ In C. SPONTONE, *La corona*, cit., a p. 8 si definisce ad esempio la « maestà » quale « per se stessa certo individuo, né potendosi a uno e a molti in uno stesso tempo compartire e consistendo il principal oggetto di lei nel dar a tutti in generale e in particolare le leggi e a tutti comandare ». *Ibidem*, p. 11, la sovranità quale principio finalizzato ad indirizzare gli uomini al bene comune, sembra porsi indipendentemente dall'uno o l'altro organo di governo; si dice infatti che « deve necessariamente esservi chi questa comunità al suo convenevole termine dirizzi, o sia uno, o siano più... ».

Né d'altra parte nei soli termini di potere — comando, obbedienza quali garanti del sussistere della *Repubblica* — si definiva e giustificava la *majestas* così da ricavarne una concezione dello Stato come ordinamento dotato di una propria realtà autonoma che si pone al di sopra dei rapporti sociali, etici e religiosi: sebbene l'esercizio della sovranità rispondesse per il Nostro al fine prettamente umano ed in ultima analisi costituzionale di mantenere la pace e l'ordine, tale finalità era però inseparabile dall'agire morale del suo detentore: agire morale che, come per Botero, rappresentava il presupposto del giusto Principato e le cui norme non si definivano nell'interpretazione ad opera del *Princeps* della legge divina e naturale — ciò che avrebbe reso realmente il sovrano *absolutus* — bensì erano costituite delle regole della religione cristiana, secondo l'insegnamento della Chiesa⁶².

⁶² Uno degli effetti dell'esigenza moralistica della Controriforma che aveva comportato un nuovo concetto di nobiltà rispondente all'ideale cattolico — al concetto feudale di nobiltà del sangue e a quello borghese del valore personale si giustappone sul finire del Cinquecento la concezione di nobiltà quale capacità di volere e operare per il bene (Cfr. B. WIDMAR, *Scrittori*, cit., p. 19) era appunto l'idea che il ben ordinato e quindi giusto principato trovasse fondamento nell'agire etico del Principe. Così G. BOTERO, *Della ragion*, cit., Lib. I, Cap. IX: *Quanto sia necessaria l'eccellenza della virtù nel Principe*, p. 69 scriveva: « Il fondamento principale d'ogni Stato si è l'obbedienza de' sudditi al suo Superiore e questa si fonda sull'eminenza della virtù del Principe perché, sì come gli elementi ed i corpi che di essi si compongono ubidiscono senza contrasto a' movimenti delle sfere celesti per la nobiltà della natura loro e, tra i cieli, gl'inferiori seguono il moto de' superiori, così i popoli si sottomettono volentieri al principe in cui risplende qualche preminenza di virtù, perché niuno si sdegna d'ubbidire e di star sotto a chi li è superiore, ma bene a chi gli è inferiore o anche pari ». Analogamente lo Spontone in *La corona*, cit., p. 59 asserisce che « il giusto principato è come un natural portatto del governo dell'Onnipotente e supremo monarca Idio, col quale ogni cosa regge; e sono perciò i re dai poeti idii chiamati progenie divina e seme degli dei; e la felicità dell'universo dalla potenza, volontà e sapienza, bontà, giustizia, clemenza, provvidenza e dalle altre perfezioni della divina Maestà dipende e dalla ordinata disposizione delle cose tutte che create sono e dallo schifare il disordine, principio d'ogni ruina e d'ogni infelicità. Il perché nel Principato di questi nostri subalterni idii, il bene e la felicità d'esso dalle virtù dipendono, che nel governatore trovar si devono, le quali il secondo bene cagioneranno, ch'è l'ordine, ogni passione levata e ogni disordine scacciato. Se dunque è vero, come per fermo tengo, che non vi haverà chi mi si opponga, che posta nel Principe la bontà, ne segua la felicità del Principato, vero è parimente, come poco innanzi si disse, che il mantenimento di tal signoria, dalla bontà suddetta dipende e che più agevolmente da un solo si può tenere in piede, venendo particolarmente il bene delle seconde cause dal bene della prima, che ve la influisce con l'efficacia della virtù sua ». L'agire morale del Principe poi, che costituiva il presupposto della identità giustizia, ordine, era indissolubilmente legato alla religione cristiana: pertanto G. BOTERO

Troppo commistione c'era infine nel sistema spontoniano tra politica e teologia, perché i limiti dell'autorità monarchica potessero assumere una dimensione giuridica: al Principe veniva consigliato di rispettare i patti⁶³, di non mutare le leggi che costituis-

affermava che «la religione procura di mantener gli Stati con l'aiuto soprannaturale della grazia di Dio» (*Della ragion, cit.*, Lib. II, Cap. XIV: *Delle virtù conservatrici delle cose suddette*, p. 132); che deve il Principe «di tutto cuore umiliarsi innanzi alla divina Maestà e da Lei riconoscere il regno e l'obediencia de' popoli; e quanto egli è collocato in più sublime grado sopra gli altri, tanto deve abbassarsi maggiormente nel cospetto di Dio, non metter mano a negozio, non tentar impresa, non cosa nessuna, ch'egli non sia sicuro essere conforme alla legge di Dio. Il perché l'istesso Idio comanda al re che abbia presso di sé copia della sua santa legge e che l'osservi sollecitamente...» (*Ibidem*, Lib. II, Cap. XV, *Della religione*, pp. 133-134); e infine che la religione «è fondamento d'ogni Principato, perché venendo da Dio ogni podestà e non si acquistando la grazia e 'l favor di Dio che con la religione, ogni altro fondamento sarà rovinoso. La religione rende il Principe caro a Dio: e di che cosa può temer chi ha Dio dalla sua? E la bontà d'un Principe è spesse volte cagione della prosperità de' popoli» (*Ibidem*, pp. 135-136). Argomentazioni del tutto simili troviamo nel Nostro, il quale per bocca di Denalio sostiene — *La corona, cit.*, p. 85 — che «né buono sarà mai alcuno senza la religione christiana, come senza essa non è virtù alcuna degna di sì honorato nome...»; che, «essendo il Principe da Dio dotato di prerogativa di signoria, è anche molto più del volgo alla riverenza tenuto; al che, se manca, non può nemmeno mancarli nome infame d'ingrato, devendo la Maestà divina quelli più ritrarre, a' quali haverà più dato...» (*Ibidem*, pp. 85-86); e ancora, che i Principi «devono altresì nello stesso grado al servizio di Dio essere prontissimi, havendo particolarmente esempio famigliarissimo davanti, che è di voler da lor sudditi essere obediti; e perciò, se anche vogliono osservare il precetto della natura, devono far verso altri e a chi sono obbligatissimi, quello che desiderano che in loro servizio sia fatto» (*Ibidem*, pp. 86-87). Da ultimo, che il contenuto della religione sia quello determinato dalle definizioni della Chiesa, non è neppure messo in discussione, tant'è che lo Spontone dichiara appunto che il Principe sta sul trono per difendere la Chiesa romana (Cfr. questo paragrafo n. 56; cfr. anche C. SPONTONI, *Dodici libri, cit.*, Lib. II, Cap. IV, p. 46), mentre Botero, dopo aver sottolineato che «i Carleschi acquistarono il Regno di Francia con la protezione e col favore prestato alla religione cristiana ed al Vicario di Cristo» (*Della ragion, cit.*, Lib. II, Cap. XV, *cit.*, p. 135), pone i due termini in strettissima relazione, con lo scrivere: «Ne' tempi di Arnolfo Imperatore e ne' seguenti anni, mancata e per lo mal esempio e per colpa degl'Imperatori, ch'erano insolentissimi verso la Chiesa, la religione, mancò insieme ogni virtù e l'Italia fu depredata da' Saraceni e rovinata finalmente da' barbari, sino a tanto che Sergio II, che fu di vita santissima e d'animo religiosissimo ed Enrico II Imperatore, che fu di gran valore in guerra e di non minor pietà in ogni parte della vita, rallumarono il mondo e ridussero la Chiesa nel suo antico splendore» (*Ibidem*, p. 136).

⁶³ In C. SPONTONI, *Dodici libri, cit.*, Lib. III, Cap. II, p. 65, si legge che il Principe «non deve per qualsivoglia gran beneficio violare la religione del giuramento» e che egli «è non solamente obbligato d'osservare la fede da lui data, ma quella che diedero gli antecessori suoi», osservandosi inoltre che rispettando i patti, verrà conseguito anche l'utile.

sero il fondamento del Principato⁶⁴, di non ordinare nulla che andasse contro la ragione naturale⁶⁵, ma si rimaneva pur sempre nel

⁶⁴ La mancanza di rigosità giuridica del concetto di sovranità, non consente di chiarire se con «le leggi che sono il fondamento del Principato», il Nostro intendesse qualche cosa di analogo alle *Leges Imperii* di Bodin — leggi cioè strettamente connesse all'esercizio della sovranità, sulle quali però neppure l'angevino è chiaro — oppure se si riferisce ad una sorta di *Consuetudines Regni*: in *La corona, cit.*, p. 118, a livello di semplice *consilium*, si dice: «faccia il Principe una sola volta una legge, né mai più la muti; intendasi di quelle che reggono lo Stato, perché gli ordini per lo vivere de' cittadini o per altri simili particolari si mutano e si rinnovano, secondo che la occasione richiede». Nei *Dodici libri, cit.*, Lib. V, Cap. I, p. 124, pur restando nel campo della precettistica che non viene mai varcato, le leggi-fondamento del Principato, assurgono alla dignità di vincolo superiore, nell'essere correlate con la legge naturale: «Se il Principe non può abbattere le leggi naturali, non devertà nemmeno distruggere quelle che sono il fondamento del Principato».

⁶⁵ Due sovrani additati ad esempio ne *La corona, cit.*, p. 112, sono Antiocho III d'Asia e Alfonso d'Aragona «i quali solevano scrivere a tutte le loro città che non osservassero alcun decreto o rescritto che non fosse fondato sulla ragione e che repugnasse alle leggi, non volendo che seguisse cosa ingiusta, sì per la offesa de' sudditi come per lo nome d'empii e d'ingiusti che si sarebbero acquistati». Ci sembra si possa in conclusione affermare che a definire la visione spontoniana concorrono sia la tendenza ideologica moderna di fare del Principe l'anima dello Stato — col limite, come si è visto, della riverenza alla Chiesa — sia la tradizione del legalismo medioevale. Se il Principe è depositario di quella entità divina che è la sovranità, rispetto alla quale «è obbligato di non mai abbandonarla, essendogliela da Dio concessa, a nome di cui il governo in terra tiene, non potendo alla stessa madre concedere l'autorità di perdonare a un reo condannato a morte» — C. SPONTONI, *La corona, cit.*, p. 109 — e in quanto tale deve comportarsi in modo da mantenere, rispetto ai sudditi, quel distacco sufficiente a conservargli la riverenza — ad esempio non deve «andar in giudizio poiché la familiarità sua co' sudditi, diminuendo la riverenza che se li deve, il dispregio partorisce, che poi diviene padre della disobediencia», *ibidem*, p. 110 — il Principato ideale del Segretario non è affatto assoluto: innanzitutto si prescrive la necessità delle buone leggi — *La corona, cit.* p. 7: «il Principato congiunto cogli ordini buoni, che leggi son chiamati, è da prepararsi a tutte le signorie, perché ottimo» — consigliando al Principe di non «valersi della potenza ove hanno luogo le leggi» — *Dodici Libri, cit.: Centovintisei considerazioni cavate dal settimo libro*, p. 204 — leggi che a loro volta vengono indicate quali strumenti per evitare le rivoluzioni: in C. SPONTONI, *Avvertimenti, cit.* Discorso VI, pp. 21v-22r, trattando infatti degli sconvolgimenti politici, scrive il Nostro che diversamente parlano il teologo, il matematico ed il politico. Il primo, osserva, li attribuisce «all'ira di Dio, il secondo agli influssi celesti, il terzo ai difetti che nel governo si truovano» e, dopo aver osservato che, «che si adiri Dio non occorre disputarlo», poiché come dice Lattanzio Firmiano «togliendosi a Dio l'ira vienesi a levarli la gratia», aggiunge la sua opinione personale: «sì come sono più facili e meno noiosi que' medicamenti che sogliono usare gli huomini per preservarsi dalle infermità, di que' che nel vigore di esse sono astretti a prendere, così è sommamente salutare che negli Stati, col mezzo delle buone leggi e degli ottimi magistrati siano ridotti a buona temperie

campo della precettistica, dove i vincoli restavano essenzialmente vincoli morali per un sovrano che, in quanto depositario della *majestas* derivata da Dio⁶⁶, finiva per essere collocato così al di sopra della comunità da precludere ai sudditi il diritto al tirannicidio, non « a cagione della particolar persona » che in tal caso ne sarebbe risultata offesa, bensì a causa « della maestà, Idio in ciò offendendosi in quel genere »⁶⁷, mentre l'assoluta obbedienza nella

i costumi, così di que' che governano come de' popoli anchora, in maniera che si levi affatto ogni occasione onde si habbia a imitare la severa vendetta di Dio »

In secondo luogo, se le ragioni della maestà debbono rimanere al Principe — significativa è in proposito l'argomentazione di Denalio in *La Corona*, cit., pp. 40-41 relativamente ai feudi, dove si dice appunto che « ...i feudi, che seco nome di dignità portano, come Ducato, Marchesato et Contato, hanno due termini di ragioni et altritanti di signoria: quanto all'uno, hanno le ragioni utili et il dominio utile che solo al feudatario appartengono. Ma quanto all'altro termine, non hanno i duchi, marchesi et conti dirette ragioni et diretto dominio, che sono del supremo Principe loro diretto padrone; et se queste dignità che regali sono — intendasi di quelle della prima classe, che non vi capiscono qui i duchi di titolo, né i marchesi senza Stato, né i conti in aria — sono indivisibili, tanto maggiormente dei Regni avverrà: altrimenti, l'individua natura dell'inviolabile unità che nel Principato essenzialmente si richiede, costretta sarebbe, dividendosi, di cangiar nome et perdendo l'assoluta amministrazione d'uno scettro solo et il possesso d'una sola corona, potrebbe a nulla ridursi » — l'esercizio del governo non deve essere accentrato, ma si avvicina alquanto alla monarchia armonica di Bodin — Cfr. J. J. CHEVALLIER, *Le grandi opere*, cit., p. 68 — dal momento che il sovrano ideale è quello che pone nel suo Stato uomini diversi e « a tutti fa parte dell'autorità sua conforme al bisogno », tenendo però presente che non deve scemare della sovranità e che « già non deve egli concederla suprema e assoluta a chi si sia, che con grandissimo inconveniente li potrebbe esser comandato, e è contro natura: non può il Principe privarsi della maestà che il Principato li concede » (C. SPONTONI, *Dodici libri*, cit., Lib. VII, Cap. VII, p. 188), mentre il persistere delle franchigie nobiliari davanti alle tendenze assolutistiche sovrane e probabilmente anche l'ambiente aristocratico nel quale il Nostro è sempre vissuto, lo portano a raccomandare al sovrano che ai nobili, che sono tali per giurisdizione e nobiltà di sangue, « si devono osservare i privilegi loro e è bene il tenerglisi appresso con legami d'honore » (*Ibidem*, Lib. IX, Cap. I, p. 239), a consigliargli di non « disgustare un vassallo potente di giurisdizione » (*Ibidem*, Lib. V, Cap. IV, p. 125) e a trattare con molto disprezzo del basso popolo (*Ibidem*, Lib. IX, Cap. I, p. 240). Governo armonico quindi, ma con maggior inflessione aristocratica dell'angevino.

⁶⁶ C. SPONTONI, *La corona*, cit., p. 86: i Principi vengono definiti *vicarii di Dio* « deputati per mera bontà sua al governo degli altri ».

⁶⁷ *Ibidem*, p. 130. L'opposizione al tirannicidio viene condotta secondo due linee. La prima, di tipo giuridico, oltre a far leva sulla intangibilità del principio di sovranità, tiene conto degli inconvenienti pratici per la stabilità del governo, che nascerebbero dal riconoscimento della legittimità del tirannicidio: a p. 131 si osserva infatti che « se un Principe adunque comanda alcuna cosa che non vada a capriccio del popolo, deve egli essere tiranno chiamato? E se per preservare lo Stato e dai vicini tumultuari defenderlo, sarà astretto di porre

quale si definiva il rapporto dei dominati rispetto al dominante, lasciava spazio a limitatissime deroghe: « non sono tenuti i sudditi », dice lo Spontone, ad obbedire al Principe « in cosa ch'egli comandi contro alla legge naturale; non si mostrino restii però, s'egli proponga contro alla legge positiva; si oppogano se va contro alla legge divina »⁶⁸.

Ma è soprattutto nel passaggio dallo schema teorico ai *consilia* sull'arte del governare, che maggiormente emergono per il Nostro come per Botero, tutti gli espedienti e le contraddizioni della ragion di Stato che, nella mancanza di un solido corpo di principi la cui definizione trovava ostacolo nelle incertezze intorno al bene ed al male, si dissolveva in una fitta casistica, nel trionfo del « particolare », rendendo così padre spirituale dell'epoca il Guicciardini, al quale il Segretario proclamava espressamente negli *Avvertimenti* la sua piena adesione⁶⁹. Il difficile accordo tra poli-

qualche gravezza, sarà lecito dunque ad alcuno di cospirarli contro? », concludendosi quindi che « convengasi ai Principi stranieri d'estirpare i veri tiranni, ma non vi pensino giamai i cittadini, perché sovente e del tiranno e del dominio rimarrebbero privi », e si adduce l'esempio dei Fiorentini che, cacciato il Duca d'Atene, videro la ribellione dei Comuni alla loro città sottomessi, cosa che non si sarebbe verificata « se i Fiorentini avessero chiamato uno straniero per opprimere la tirannide del Duca ». Il secondo tipo di argomentazione va collegato con la fiducia che gli uomini della Controriforma mostravano nei confronti dell'azione provvidenziale di Dio nella storia: a p. 132, dopo aver osservato che i sudditi devono lasciar vivere il tiranno « che se ben egli è meritevole d'essere da loro privo della signoria, la provvidenza divina vuol dimostrare che alcuno de' suoi antenati per le ottime sue qualità è stato della corona degno, o che di lui deve nascere chi giustamente e a soddisfazione de' buoni governerà gli Stati », si aggiunge che se anche ciò non fosse, il tiranno viene già di per sé punito in quanto « di continuo agitato da diversi scelerati pensieri; e questi bastevoli sono a darli mille volte l'ora la morte. Quel verme che li rode il cuore del desiderio della vendetta, la invidia, l'immoderato sospetto di cui non v'ha cosa più dannosa, l'odio commune dove non si trova securtà alcuna, perché non si sa di dove habbia a nascere il male, la paura d'ogn'uno, il non si confidar in persona alcuna, l'aspettar ogn'ora infame fine ai scelerati suoi giorni, il cibo suo sono somministratoli dalle infernali furie ». E così, dato che il tiranno non va in alcun modo toccato, nel caso che il Principe privi alcuno ingiustamente dei beni « si conviene far nuova distinctione fra lo straniero e fra il cittadino: onde lo straniero potrà ricorrere al Principe supremo e contra di lui usar tutti i termini che a ragione si convengono, tuttoché dura pratica sia hoggidì il riuscirne conforme al suo desiderio. Il cittadino ch'è suddito, non potendo chiamar il suo Principe in giudizio, se ne starà quieto » (*Ibidem*, p. 136).

⁶⁸ C. SPONTONI, *Dodici libri*, cit., Lib. IX, Cap. III, p. 245.

⁶⁹ C. SPONTONI, *Avvertimenti*, cit. Discorso I, pp. 1r-1v; a commento della frase di Francesco Guicciardini: « Io ho deliberato di scrivere le cose accadute alla memoria nostra in Italia, dappoi che le arme de' Francesi, chiamate da' nostri

tica e morale sfociava in una serie di ambigue soluzioni, in ultima analisi machiavelliche, che costituivano il riflesso intellettuale dell'equivoca coincidenza di interessi politico-religiosi stante alla base del sistema imperialistico della Spagna di Filippo II⁷⁰. Al Principe veniva raccomandata l'osservanza dell'onesto perché in tal modo avrebbe conseguito anche l'utile⁷¹, la religione era declassata a strumento di governo⁷², così come mezzo per conservare il dominio risultava alla fin fine la « riputatione »⁷³, mentre con una logica

Principi medesimi cominciarono con grandissimo movimento a perturbarla », scrive lo Spontone: « nella sola soprascritta particella di essa, il gran teatro della Italia tutta, perfettamente figurandone in esso numero quasi infinito di tragici avvenimenti, laonde di essa solamente ci potemo servire nel gire per lungo tempo essercitandoci intorno al maneggio degli Stati, nel quale esso Guicciardino fu gran maestro »

⁷⁰ Cfr. L. FIRPO, *Della ragion, cit.*, pp. 26-27. Ci sembra opportuno qui ricordare un altro piccolo ma significativo particolare del pensiero spontoniano, quale il consiglio dal Nostro dato al Principe per riconoscere il buon consigliere. « Volendo dunque far isperienza de' suoi consiglieri », si legge in C. SPONTONI, *La corona, cit.*, p. 116, « separatamente a ciascheduno di loro mostri di haver bisogno di denari e chi consiglierà a non imporre gravezze a' sudditi, ma a prevalersi del suo tesoro, o se con pura affettione offerirà tutte le sue proprietà per suo servizio, questo è vero amatore dell'honor del suo Principe ». Se l'idea che un consigliere offra i propri beni al sovrano è del tutto assurda per la mentalità di noi moderni, occorre considerare che nel Cinquecento-Seicento essa costituiva l'immediato riflesso dell'atteggiamento caratteristico della nobiltà — e della nobiltà spagnola in particolare — che concepiva il suo rapporto col Principe non a livello burocratico-gerarchico, bensì come un legame personale e di onore; e che non si trattasse soltanto di una dichiarazione di lealtà incondizionata la cui realtà si esaurisse a livello verbale, lo dimostra il fatto che i Governatori di Milano all'epoca di Carlo V, tutti senza eccezione nei momenti critici impegnassero i propri averi e perfino i gioielli della moglie. Cfr. F. CHABOD, *Lo Stato e la vita religiosa a Milano all'epoca di Carlo V*, Torino 1971, p. 171.

⁷¹ Cfr. questo paragrafo, n. 63.

⁷² In C. SPONTONI, *Dodici libri, cit.*, Lib. III, Cap. I, p. 63, si indicano quali strumenti di conservazione dello Stato, la religione, la fede e la devozione dei sudditi. E così pure G. BOTERO, *Della ragion, cit.*, Lib. II, Cap. XV, *cit.*, p. 136, scriveva che la religione « è quasi madre d'ogni virtù: rende i sudditi obbedienti al suo Principe, coraggiosi nell'impresse, arditi ne' pericoli, larghi ne' bisogni, pronti in ogni necessità della Republica, conciosiaché sanno che, servendo il Principe, fanno servizio a Dio... ».

⁷³ Analogamente, la valutazione dei difetti del tiranno dipende dalla misura in cui questi compromettono il dominio; in C. SPONTONI, *La corona, cit.*, p. 56, si legge che non è la crudeltà il peggior difetto del tiranno, « perché se un tiranno è crudele, gli huomini lo temeranno, né mai la crudeltà sola li leverà lo scettro...; l'avaritia e la lussuria, quelle sono che fanno sdruciolare di capo la corona, perché oltre all'odio che contra di sé dai sudditi suoi si concita, essi lo sprezzano anchora e gli stranieri altresì lo sanno, non essendo di governo publico degno chi particolarmente non sa se stesso reggere ». Discorsi del tutto simili si trovano in G.

che definiremmo alquanto spregiudicata, lo Spontone arrivava a dimostrare, proprio contro al Machiavelli, che il cristianesimo non implica una passività contraria ai principi della ragion di Stato: « non voglio io già che il cristiano in stupido letargo immerso stia », scrive ed anzi giunge ad ammettere la vendetta quale castigo di cui è divenuto meritevole l'avversario, in nome del fatto che « è la stessa religione cristiana che obbliga l'uomo a difendere l'amico e se stesso », preoccupandosi poi di definirne la giusta dimensione attraverso la biblica legge del taglione: « è però necessario che la vendetta non soverchi l'ingiuria e porre l'odio in oblio »⁷⁴.

Ancora un aspetto della concezione spontoniana che ci preme di sottolineare, non immediatamente attinente alla concezione politica, ma che ne rappresenta uno dei presupposti, è quello relativo alla preoccupazione di ortodossia religiosa, che in un uomo così legato alla Corte mantovana — dove sia il Duca Guglielmo che suo figlio Vincenzo seguirono una politica di allineamento con l'Inquisizione⁷⁵ — non poteva che tradursi in un espresso conformismo ai dettami della Chiesa. Il contenuto che il Nostro attribuisce alla vita morale rivela infatti la sua piena adesione agli orientamenti della pedagogia controriformistica: Silvio Antoniano (1540-1603), uno dei massimi esponenti, vedeva la causa delle calamità del tempo nei falsi profeti e sosteneva che tutti i laici dovessero rinunciare a discutere intorno alle cose di fede, limitandosi semplicemente a credere quello che la Chiesa proponeva⁷⁶; l'obbedienza assoluta e

BOTERO, *Della ragion, cit.*, Lib. I, Cap. IV: *Delle cagioni della rovina degli Stati*, p. 57: delle cause interne di rovina degli Stati, tra la crudeltà e la libidine la peggiore è la seconda, « conciosiaché la crudeltà partorisce odio contro chi l'usa e paura di lui; la libidine genera odio e disprezzo, sicché la crudeltà ha l'odio che le fa contra e la paura che la mantiene, benché debolmente, perché dura poco tempo, ma la libidine non ha appoggio nessuno, perché l'odio e 'l disprezzo le fan contra; oltre di ciò la crudeltà toglie le forze o la vita a chi è offeso; il che non fa la libidine ».

⁷⁴ C. SPONTONI, *Dodici libri, cit.*, Lib. II, Cap. VI, pp. 17-18.

⁷⁵ Particolarmente attiva fu contro la penetrazione delle dottrine protestanti l'attività dell'Inquisizione nel Mantovano sotto il ducato di Guglielmo, che l'11 luglio 1569 ricevette tra l'altro dal Pontefice l'autorizzazione a percepire la metà di quanto fosse stato confiscato ai condannati. Solidale con gli Inquisitori fu in linea di massima anche Vincenzo il quale inoltre, durante l'interdetto contro Venezia, se ufficialmente tenne una politica di equilibrio tra la Santa Sede e la Repubblica, di fatto consentì che Mantova divenisse la base di operazione degli ecclesiastici ai danni della Serenissima. Cfr. in proposito G. CONIGLIO, *I Gonzaga, cit.*, pp. 350-352 e pp. 379-389.

⁷⁶ Cfr. R. TISATO, *Controriforma ed educazione*, in L. GEYMONAT, *Il Cinquecento, cit.*, pp. 242-249; p. 243 e p. 245.

incondizionata era il cardine delle Costituzioni ignaziane e Ignazio di Loyola, contro la posizione protestante della *sola fide*, affermava che era necessario obbligare alle opere buone⁷⁷. Si trattava di una concezione che aveva alla base il sospetto nei confronti di ogni possibile manifestazione autonoma di pensiero, che lasciava al fedele la passiva recezione del magistero e che per lui privilegiava dunque la vita attiva sulla contemplativa. E rigorosamente uniformato scriveva lo Spontone: « ben può il christiano senza la vita contemplativa esser portato all'eterna gloria, là dove non abbia que' beni di dispregio, ne' quali possi essercitare; per lo contrario, senza l'attiva non è concesso ad altri di ciò godere, qualhora tiene quel bene a vile che può fare, il perché più utile si conosce l'ottenere l'eterna salute col mezo della semplice vita attiva che, inciampato in errori nella contemplatione, precipitare nell'eterna voragine infernale »⁷⁸.

Nessuna originalità dunque nel Nostro: una vita trascorsa tra gli intrighi di corte e nella costante aspirazione di emergere tramite la protezione di un qualche potente del quale poter pubblicamente esibire una « buona fede », un conformismo politico e religioso ed un'ambiguità di pensiero e di azione che, nella misura in cui riflettono le contraddizioni e gli espedienti imposti da un'epoca difficile, fanno dello Spontone un classico figlio della Controriforma, una figura-tipo del suo tempo che meriterebbe di essere oggetto di approfondimento — possiamo dire parafrasando quanto afferma H. Jedin a proposito del Cardinal Giovanni Ricci⁷⁹ — per uno scorcio sulla situazione politica, sociale e di pensiero sugli anni a cavallo tra il Cinquecento ed il Seicento.

⁷⁷ Cfr. A. FRANZEN, *Breve storia*, cit., p. 383.

⁷⁸ C. SPONTONE, *Dodici libri*, cit., Lib. II, Cap. VI, pp. 17-18.

⁷⁹ H. JEDIN, *Chiesa della fede*, cit., p. 581.

4 - IL MANOSCRITTO « LO STATO, IL GOVERNO ET I MAGISTRATI DI BOLOGNA »: PROBLEMI METODOLOGICI E DI VALUTAZIONE

Un'edizione critica del manoscritto intitolato *Lo Stato, il governo et i magistrati di Bologna* conservato presso la Biblioteca Comunale con segnatura B 1114, certamente autografo dello Spontone, come si può stabilire dal confronto calligrafico con le numerose lettere reperite nell'Archivio di Stato di Mantova, rende necessario sottolineare la problematica che l'esame dell'opera spontoniana solleva, per delineare entro quali termini e con quali premesse essa sia utilizzabile. Il primo ordine di problemi riguarda il grado di attendibilità dell'Autore, per la cui valutazione occorre far riferimento non solo al quadro dell'uomo, al suo retroscena culturale ed indirizzo politico che emergono dalla biografia, ma anche al cerchio dei legami personali ed all'ambiente nel quale si trovò ad operare durante la sua permanenza in Bologna.

La sua descrizione della situazione istituzionale bolognese dei primi del Seicento ci offre un quadro in cui il governo misto, la gestione congiunta del potere tra Principe e ceti è una realtà ancora operante grazie all'attività del Senato, organo che, in quanto depositario dei principali poteri lasciati all'autonomia municipale, ne diviene il rappresentante di fronte all'autorità centrale e che pertanto, nella difesa delle prerogative proprie, viene a salvaguardare quelle della città.

L'opera può dirsi in parte corrispondente al pensiero spon-

toniano, non mancandovi interpretazioni di vicende storico-politiche bolognesi di carattere consequenziale alle sue idee: il giudizio positivo sulla sottomissione alla Chiesa nel 1447, vien dato in forza della teoria delle due spade¹, che già abbiamo visto essere elemento tipico della sua concezione politica² ed è in stretta connessione con la visione negativa dell'anarchia generata dalle lotte di fazione³, la quale, nel peculiare caso di Bologna, viene superata nel riconoscimento del Principe, che altri non è per Ciro che il principio dello Stato, in quanto incarnazione della indivisibile « Maestà ».

Anche per quanto concerne il suo consenso alla struttura del governo bolognese, si possono trovare elementi di coerenza teorica: il suo dire che nel Reggimento « si considerano le persone consigliatrici, che sono la più degna parte di tutto il popolo »⁴, non è da interpretarsi come semplice omaggio cortigianesco nei confronti di un ceto dal quale l'Autore poteva trarre vantaggi, ma rientra nella sua concezione nettamente ostile alla democrazia e che considera il governo aristocratico quale il migliore, subito dopo il Principato. Le lodi all'ordinamento di Bologna delle pagine finali del manoscritto⁵, che riecheggiano i passi relativi a quello veneziano e genovese de *La corona*⁶, sono un'immediata conseguenza del

¹ Ms. B 1114, p. 89.

² C. SPONTONI, *Dodici libri, cit.*; Lib. II, Cap. II, pp. 37-38; Lib. II, Cap. III, p. 41 e p. 43; Lib. II, Cap. IV, pp. 50-51.

³ Sulle lotte di fazione che travagliarono Bologna, cfr. Ms. B 1114, pp. 85-88 e p. 439. Un quadro di una città lacerata dalle lotte di fazione, nel caso specifico Firenze, è fatto dal Marchese di Castiglione ne *La corona, cit.*, pp. 14-15.

⁴ Ms. B 1114, p. 230.

⁵ Ms. B 1114, pp. 443-449.

⁶ Relativamente al governo veneziano, cfr. par. 3, n. 23. Quanto alla struttura dell'ordinamento genovese, essa pure sarebbe per lo Spontone lodevole, se la città fosse libera; scrive infatti il Nostro ne *La corona, cit.*, pp. 19-20: «...il loro Stato con invincibile concordia mantengono, la quale è la loro inespugnabile fortezza... Hanno costoro tre ordini di Collegi: il primo di venticinque, il secondo di sessanta et il terzo di duecent'huomini et morendo uno del Collegio dei Venticinque, che è il più honorato presso di loro, succede il più antico del secondo Consiglio et per dar compimento poi al numero dei Sessanta, v'è eletto per mezzo di voti uno della plebe del Consiglio dei Ducento, il qual però presso di loro non habbia una minima macchia giamai d'infamia havuto. Onde a tutti essendo aperta la strada di giungere ai magistrati, la plebe non ha de' nobili invidia, né questi quella sprezzano, dovendo ogn'uno con la propria virtù far degli honori acquisto; et perché non v'habbia chi con fraude gli procuri, sonovi alcuni fra di loro che ogni anno ne fanno isquisita diligenza et trovatine, con sempiterna vergogna da loro gli scacciano ».

fatto che in esso l'Autore vede una strutturazione che ne garantisce la stabilità, criterio quest'ultimo fondamentale per giudicare della bontà di un governo. E pure l'affermazione che tale stabilità si fonda sull'essere da tre indissolubili legami « tenuto strettamente unito il governo dello Stato di Bologna: dal Principato, dall'Aristocrathia et dalla Democrathia »⁷, non è in contrasto con le obiezioni che lo stesso Autore rivolge alla dottrina di Polibio ne *La corona del Principe*⁸, poiché se nel dialogo si faceva l'ipotesi che tra Principe, ottimati e popolo « sia l'autorità e la signoria uguale » ripartendosi cioè tra di loro « le ragioni della Maestà »⁹, la situazione bolognese rispondeva invece a quel governo armonico con inflessione aristocratica, nel quale non era la statualità ad essere divisa — si dice infatti: « Lo scettro regio è in mano al giustissimo Pontefice, il quale avvenga che di potestà assoluta possa liberamente comandare a' Bolognesi ciò che gli è in piacimento »¹⁰ — bensì soltanto la gestione del potere.

Sebbene quest'ultimo concetto trovi dei precedenti nell'affermazione che ai nobili « si devono osservare i privilegi loro » e nei consigli rivolti al Principe di non distruggere le leggi « che sono il fondamento del Principato » e di rispettare i patti¹¹ e quantunque nell'ordinamento di Bologna salva restasse « la individua natura dell'inviole unita che nel Principato essenzialmente si richiede », in quanto i privilegi dei quali godeva l'autonomia locale non erano per diritto proprio bensì per concessione dell'autorità centrale¹², resta pur vero che il Nostro, fermo soste-

⁷ Ms. B 114, p. 438.

⁸ C. SPONTONI, *La corona, cit.*, pp. 7-10.

⁹ Nel dialogo si fa infatti l'ipotesi che « tre città siano governate, una dal Principe, la seconda dagli Ottimati et la terza dal popolo, ma che in una stessa forma di Republica si congiungano et che fra loro sia l'autorità et la signoria uguale » (*Ibidem*, p. 8), supponendo, in una ulteriore esplicazione dell'esempio che «...alla plebe diasi l'autorità di creare i magistrati, di spendere il denaro del pubblico et pongaseli anche in mano la vita et la morte de' cittadini; alla nobiltà concedasi l'autorità di far le leggi et di comandare ne' particolari della guerra et di ricevere i tributi; et al Principe, che possa costringere tutti in universale et in particolare a giurarli fedeltà senza eccezione di chi si voglia et che a tutti i magistrati superiore sia et a cui l'ultima riconione di causa senza appellatione appartenga », e traendone come logica conseguenza che il tutto non possa che sfociare in conflitti armati (*Ibidem*, pp. 9-10).

¹⁰ Ms. B 1114, p. 228.

¹¹ Cfr. par. 3, n. 65.

¹² Ciò in forza dei Patti del 1447 stipulati tra Bologna e Nicolò V, dei quali parleremo ampiamente più avanti. Sull'appartenenza dei diritti sovrani al

nitore del Principato, sia pure « congiunto cogli ordini buoni », finisca per far opera di raccolta dei precedenti giuridici che avevano sì come fonte di riconoscimento o concessione il *Principes*, ma dei quali si avvalevano anche gli organi rappresentativi locali per limitarne fortemente l'esercizio effettivo del potere.

Pertanto, più che nell'ottica della consequenzialità formale col suo pensiero precedente, l'adesione dell'Autore al regime bolognese ci sembra debba vedersi collegata a quello che è il carattere principale dell'opera, il suo essere cioè funzionale alla ideologia del Senato, alla determinazione del quale indirizzo ebbero certamente un peso indiscutibile i suoi legami con l'ambiente del Reggimento. Si può anzi supporre che lo Spontone, che non era d'altra parte nuovo a scrivere su commissione, si accingesse alla stesura del manoscritto dietro invito di qualche Senatore — o della famiglia Marescalchi, presso la quale fu conservata l'opera fino all'epoca dell'Orlandi¹³ o della famiglia Armi, con cui abbiamo visto che Ciro era in relazione — successivamente inviando o portando personalmente a Bologna, dove poi rimase, il proprio lavoro, terminato di elaborare quando già se ne era andato dalla città, come si può dedurre da quanto scrive egli stesso nelle pagine finali, dove dice che lascia « a chi di me sarà meglio informato et haverà felicità nello scrivere, d'aggiungervi tutti que' particolari a' quali, trovandomi hora sì lontano dal maneggio degli affari di quella Republica, non ha potuto giungere la memoria mia »¹⁴.

Per esaminare più da vicino in che cosa consista questa funzionalità, possiamo citare ciò che il Segretario scrive a proposito dei Bentivoglio: dice di aver udito « da persona apassionata, per avventura, molto più di quello che la ragione permette, ch'essi

Princeps cfr. l'argomentazione di Denalio sulla distinzione fra dominio utile e dominio diretto dei feudi (par. 3, n. 65).

¹³ Scrive P. A. ORLANDI, *Notizie, cit.*, p. 88 che lo Spontone « lasciò ancora diversi manoscritti, tra i quali un volume in folio, copioso dello Stato pubblico e governo della città di Bologna, il quale era presso il già Senatore Vincenzo Marescalchi ».

¹⁴ Ms. B 1114, p. 435. Che lo Spontone completasse il suo lavoro quando già si era liberato dell'ufficio di Segretario maggiore del Senato, trova conferma anche alla p. 438 del Ms. B 1114: « Io, quantunque sia stato astretto di lasciare di servirle (alla città di Bologna) con la mia persona, per attendere al governo particolare della casa mia, non vuò ritenermi (che ingrato mi riputarei) di mostrare che non a caso, ma con singolare prudenza et con appropriata disposizione d'ottimi ordini nella presente maniera et di già per sì gran numero d'anni, governo tale illeso si mantiene ».

furono a forza guidati nel corso de' giorni loro, da necessità fatale aducendo che il fato sia una sempiterna et indeclinabile serie delle cose et una catena che da se stessa, se medesima volgendosi, si va annodando per quelli ordini eterni della conseguenza de' quali ella è accomodata et legata»; di contro egli ritiene opportuno precisare che « gli effetti che da questi personaggi provennero, mostrano che quantunque gli ingegni humani siano per una propria qualità loro soggetti al fato, quella qualità nondimeno è nel libero arbitrio posta, sì che vogliono et non vogliono a piacimento loro, così l'ordine, la ragione et la necessità del fato genera gl'istessi ingegni et i principî delle cagioni move: la volontà tuttavia, propria a ciascuno, gl'impeti de' consigli et i motori delle menti raffrenando, gli ingegni parimente et le stesse attioni modera et regge »¹⁵. Quantunque in tali passi vi si possa rilevare la problematica caratteristica della Controriforma relativa al rapporto tra necessità e libertà — il fato, la volontà divina ha ripreso il suo posto nella storia, ma il libero arbitrio, la responsabilità individuale deve continuare a sussistere pienamente — e sebbene la condanna dei Bentivoglio possa collegarsi al fatto che, nella loro ascesa al potere egli vedeva, conseguentemente alle sue idee boteriane, l'espressione « dell'ansietà di signoreggiare », nel consenso popolare che riconosceva al Signore poteri eccezionali e che costituiva il fondamento della Signoria, le premesse di una tirannide *ex defectu tituli*¹⁶ e negli ultimi tempi del loro dominio, una tirannide *ex parte exercitii*¹⁷, è soprattutto vero che riversare ogni responsabilità del periodo signorile sui Bentivoglio e dichiarare *tiranno* Giovanni II implicava automaticamente il presentare l'intervento di Giulio II non per quello che fu realmente — un atto finalizzato

¹⁵ Ms. B 1114, pp. 130-131.

¹⁶ Sulla posizione del Nostro relativamente al governo dittatoriale sorto per consenso popolare, cfr. par. 3, n. 42. Che lo Spontone giudichi la Signoria bentivolesca anche come tirannide *ex defectu tituli* lo si può dedurre da quanto scrive nel Ms. B 1114 a p. 158: « Prevedevano tuttavia gli huomini non apassionati che, essendo stata quella maniera (la ascesa al potere) violente contro alle leggi della città et perciò prodigiosa, non ne poteva nascere altro che mostruosa tirannia, la quale incominciò com'è suo solito, dalla piacevolezza, si andò invigorendo con l'acquistata auttorità usurpata da Giovanni nel creare due suoi figliuoli pur Confalonieri quantunque a convenevole età non giungessero... » e in *Ibidem*, p. 163, dove afferma che la grandezza dei Bentivoglio era « ...sostenuta da diversi et stranieri interessi, ma non fermata sopra soda base di antica et pacifica successione, né di legitima elezione... ».

¹⁷ Cfr. Ms. B 1114, pp. 158-160; p. 162.

alla affermazione del principio monarchico da parte del Papa, dal momento che con la Bolla del primo gennaio 1506¹⁸ si stabiliva la concentrazione delle facoltà di partecipazione al governo in un organo che *de jure* rappresentava una creazione *ex novo* del Pontefice — bensì come un atto di liberazione ispirato unicamente dal desiderio del bene dei sudditi.

Infatti il Nostro, dopo aver precisato che per i rancori personali che il Della Rovere poteva avere nei confronti del Bentivoglio, « pur non si deve credere ch'esso Pontefice si risolvesse di liberare dalla tirannide lo Stato di Bologna », aggiunge che è da ritenersi « che il desiderio del beneficio de' soggetti suoi ve lo invitasse »¹⁹. E togliere il significato di cesura politica all'intervento di Giulio II era proprio quello che i Senatori volevano fare quando poco dopo il 1521, avevano ripreso a farsi chiamare anche Riformatori dello Stato della Libertà²⁰, denominazione che avrebbero da allora in poi sempre conservato al fine di stabilire un rapporto di continuità con una magistratura comunale, dalla quale rivendicavano la loro origine. Allo stesso scopo era opportuno far dimenticare due eventi che nella coscienza del Senato erano in realtà vivissimi: l'uccisione di quattro Senatori durante la Legazione

¹⁸ L'originale della Bolla di Giulio II del primo gennaio 1506 secondo lo stile della Incarnazione, si trova in A.S.B. COMUNE, cl. 1: Privilegi, Bolle, Brevi e Diplomi originali b. 2. L'abbiamo collazionata con la copia pubblicata in P. C. SACCUS, *Statuta civilia et criminalia civitatis Bononiae*, vol. II, Bologna 1737, pp. 299-301. Tale Bolla si trova pubblicata anche in L. FRATI, *Le due spedizioni militari di Giulio II*, tratto dal diario di P. GRASSI, *Itinerarium Julii II*, Bologna 1886, pp. 185d-186d.

¹⁹ Ms. B 1114, p. 161.

²⁰ Cfr. Ms. B 1114, pp. 182-183. Nonostante la Bolla di Giulio II del primo gennaio 1506 dichiarasse decaduta la magistratura dei Sedici Riformatori dello Stato della Libertà e, allo scopo di sottolineare la cesura politica, ne trasferisse i poteri nel Consiglio dei Quaranta, organo che, per definizione era del Principe, nei Senatori, scelti come i Sedici nell'ambito del ceto nobile, rimase viva la coscienza di essere un derivato della magistratura comunale. Ancora ai primi del Settecento l'Assunteria dei Magistrati corresse nel progetto delle *petitiones* stese dall'Oratore bolognese a Roma, Conte Filippo Aldrovandi, da presentare ad Innocenzo XIII per la conferma dei Capitoli del 1447, l'espressione *Quinquaginta Reformatorem sive Senatorum Status Libertatis civitatis Bononiae*, in *Quinquaginta Senatorum Reformatorem Status Libertatis civitatis Bononiae*, al fine di affermare esplicitamente, con la soppressione del *sive*, la fusione dei due istituti e di far dimenticare la Bolla di Giulio II. Cfr. G. ORLANDELLI, *Considerazioni sui Capitoli di Nicolò V coi Bolognesi in Rendiconti dell'Accademia nazionale dei Lincei*, classe di Scienze morali storiche e filosofiche, CCCXL 1949, Serie 8^a, vol. IV, pp. 454-473; pp. 463-464.

dell'Alidosi e l'esecuzione del Pepoli sotto il pontificato di Sisto V, cose entrambe che lo Spontone passa sotto silenzio²¹. Poche righe riguardano l'attività del Cardinal di Pavia²², non vi è il minimo accenno al fatto che egli facesse ammazzare i quattro membri del Consiglio dei Quaranta valendosi di un ordine del Papa²³, mentre probabilmente *ad hoc*, per sottolineare cioè una divergenza di intenti tra il Pontefice e il suo rappresentante, si puntualizza sull'ipotesi del tradimento da parte di quest'ultimo, che avrebbe poi permesso il rientro dei Bentivoglio. Quanto al Senatore Giovanni Pepoli, giustiziato nel 1585 dietro accusa di *lesa maestà*, i ricordi che poteva suscitare il suo nome vengono celati dietro la cortina di indifferenza di una successione cronologica, nella quale soltanto trova posto il personaggio: « 1585 - Giovanni ottenne da Paolo V

²¹ Quanto al primo episodio, è assolutamente impossibile che il Nostro non ne fosse a conoscenza, poiché è riferito da P. VIZANI, *I dieci libri della historia della patria mia*, Bologna 1602, pp. 478-479, Autore al quale lo Spontone attingeva, come dichiara espressamente a p. 29 e a p. 64 del Ms. B 1114. Dallo stesso Vizani non poteva apprendere il secondo fatto che è trattato in P. VIZANI, *I due ultimi libri della historia della patria mia*, Bologna 1608, p. 128, opera edita cioè dopo che lo Spontone aveva già steso il suo manoscritto, composto tra il 1603 e il 1606 (del problema della datazione parleremo più avanti). Tuttavia non è verosimile che non ne avesse avuto notizia poiché l'episodio fu all'epoca tale da destare scalpore « in tutto il resto dello Stato Pontificio », come attesta L. VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medioevo*, vol. X, Roma 1928, p. 64, e rimase ben impresso nella coscienza del Senato, da quanto si può dedurre dall'opera di G. GOZZADINI, *Giovanni Pepoli e Sisto V. Romanzo storico*, Bologna 1879.

²² Ms. B 1114, p. 178.

²³ Scrive P. VIZANI, *I dieci libri, cit.*, a pp. 478-479: « Haveva in quei giorni tentato assai volte il Legato di persuadere ad Alberto Castelli che andasse a Roma, dicendogli che farebbe cosa grata al Pontefice andandovi; ma egli, che sapeva esser riputato molto amico de' Bentivogli si andava scusando di andarvi, con dire che le podagre lo molestavano. Onde, vedendo il Legato di non potere per quella via conseguire lo intento, deliberò di farlo con alcuni altri morire, havendone così ordine dal Pontefice. E con tale pensiero una mattina per tempo fece raunare il Senato e dopo haver trattate alcune cose, licenziò i Senatori, ma disse ad Alberto Castelli, Innocentio Renghieri e Salustio Guidotti che restassero, perché haveva bisogno di ragionar con essi di alcun negotio; e intanto haveva il Legato fatto armare le guardie del Palazzo e comandato loro che non lasciassero né entrare né uscire persona del Palazzo e haveva ancora fatto carcerare Bartolomeo Magnani, il quale con quei tre Senatori tosto fu strangolato e poi, così morti tutti quattro, furono portati in piazza e mostrati al popolo che vista quella inaspettata crudeltà, rimase tutto attonito. E il Legato di nuovo fece chiamare gli altri Senatori e mentre che si raunavano, tirò da parte Alessandro Pepoli e detto che voleva fargli conoscere quanto lo amasse, gli mostrò una polizza nella quale erano scritti i nomi di tutti quelli che per ordine del Papa dovevano essere strozzati; e fra gli altri vi era il nome di Alessandro ». E aggiunge inoltre che il Legato disse « a' Senatori chiamati e raunati, come dissi, che il Papa era stato forzato a mandar commissione

il luogo di suo padre Filippo; morì a XXX d'Agosto »²⁴.

Ma le cose che soprattutto premevano al Senato erano l'interpretazione *in vim contractus* dei Capitoli di Nicolò V, i patti con i quali Bologna nel 1447 si sottomise definitivamente alla Chiesa dietro specifiche condizioni ed il potersi richiamare ad un consistente repertorio di precedenti giuridici, quale sostegno dei propri diritti di partecipazione alla gestione del potere municipale. Un secolo e mezzo più tardi, commentando i Patti del 1447, il conte V. Sacchi avrebbe detto: «...*praedictae Conventiones de sua natura sunt perpetuae ac reales et non personales utpote inter Nicolao V, non proprio dumtaxat, sed etiam Sanctae Sedis et Camerae apostolicae nomine ex una parte et civitatem Bononiae ex altera solemniter stipulatae... proindeque talis sunt firmitatis ut ad easdem servandas tamquam legem pactioatam et irrevocabilem effectam, quae infixam habent naturalem iustitiam, non modo ipse Nicolao V, qui contraxit adstrictus esset, sed etiam omnes successores eius in pontificatu obligentur et uno ore tradunt...* »²⁵ ed un significativo esempio di come i giuristi bolognesi utilizzassero per salvaguardare le prerogative locali, le implicazioni di un rapporto di tipo contrattuale, lo si può trarre da una relazione preparata nella seconda metà del Seicento nell'ambito dell'Assunteria del Torrione — la « Commissione » del Senato che vigilava affinché il Foro criminale non agisse in contrasto con i privilegi cittadini — per difendere il Marchese G. Pepoli dalla confisca dei beni comminatagli in seguito all'accusa di lesa maestà. Dopo aver richiamato lo statuto bolognese secondo il quale la pena della confisca si poteva imporre solo per determinate fattispecie di reati, si afferma che tale Statuto *fuert a Julio II confirmatum in meritorum remuneratione ut ex Bullae lectura apparet et sic in vim contractus*²⁶ e si

che si facessero morire il Castelli e quegli altri», dietro accusa che tramassero contro lo Stato della Chiesa.

²⁴ Ms. B 1114, p. 217.

²⁵ G. ORLANDELLI, *Considerazioni*, cit., p. 458.

²⁶ Viene qui fatto riferimento alla *Bolla di Giulio II del 22 novembre 1510* secondo lo stile della Incarnazione, pubblicata in P. C. SACCUS, *Statuta*, vol. II, cit., pp. 306-309 con la quale il Pontefice faceva ai Bolognesi diverse concessioni per premiarli del comportamento tenuto nei confronti dell'esercito francese. Nella suddetta Bolla veniva tra l'altro concesso che *et in modo procedendi, cognoscendi, iudicandi, terminandi et decidendi, puniendi, mulctandi, in quocumque Foro et a quocumque officiali tam ordinario quam extraordinario, Statuta omnia ipsius civitatis observentur non obstante quacumque consuetudine vel stylo dictae civitatis notariorum in contrarium, nunc et ex pro tempore existentium* (*Ibidem*, p. 308).

sostiene che esso non può subire modificazioni non solo da parte dei Legati, ma che pure i Pontefici *praedictam confirmationem seu approbationem novis Constitutionibus comprobandi seu infrigendi non habeant facultatem* poiché *gratia haec confirmationis concessa propter remunerationem non est simplex gratia sed quaedam permutatio* e come tale *per Principem eiusque successores revocari nequit cum in contractum transeat et successores obstringat*²⁷.

Anche lo Spontone, pur senza spingersi fino a dichiarare l'obbligatorietà giuridica per il *Princeps* di rispettare i patti, sostiene l'interpretazione in chiave contrattualistica dei Capitoli del 1447 e di conseguenza dei rapporti generali intercorrenti tra il potere centrale e quello locale: tempera infatti l'affermazione che il Pontefice possa liberamente comandare ai Bolognesi, dicendo: « il vigore nondimeno del nominato contratto per la osservanza del quale promise Nicola V per sé et per li successori a lui, et viene in maniera tale confermato da tutti i Pontefici, ha possanza tale nella sua candida mente, che modera gli ordini dati da esso qualhora i Consiglieri li fanno sapere che realmente siano contra il detto contratto... »²⁸, mentre con argomentazioni che riflettono l'atteggiamento della giuspubblicistica bolognese, non manca di richiamarsi al Cap. IV dei Patti²⁹, sia come limite giuridico alla attività

Per dare maggior forza al complesso delle concessioni, il Pontefice specificava che *Quod illud per Nos populo bononiensi concessum fuit ob devotionem et fidem quas in adventu exercitus Gallorum ad portas dictae civitatis erga Nos et Sedem praedictam, ut praefertur, ostenderunt, auctoritate apostolica et ex certa nostra scientia ac potestatis plenitudine, tenore praesentium statuimus et ordinamus praemissaque inviolabiliter observari ac ut in vim contractus inter Nos et Communitatem Bononiensem habeant, ita quod illis numquam derogari possit, nec derogatum esse censeatur per quascumque clausulas in quibusvis litteris apostolicis pro tempore appositas decernimus* (*Ibidem*, p. 309).

²⁷ A.S.B. REGGIMENTO, ASSUNTERIA DEL TORRIONE, *Miscellanea di vari casi di confiscazione, minute et altri pregiudici intentati dalla Corte criminale contro le prerogative della città et i rimedi procurati dal pubblico per esimersi da detti pregiudici*, T. I: *Difesa per Guido Pepoli contro la confisca*, ff. 170r-174r; f. 170v. Tale relazione in difesa del *Marchionem Guidonem de Pepulis* non reca né firma né data, ma è certamente della seconda metà del Seicento, dal momento che viene citato un Bando del Card. Legato Lomellini che assunse la Legazione nel 1652.

²⁸ Ms. B 1114, p. 228.

²⁹ I Capitoli di Nicolò V, sottoscritti a Roma il 24 agosto 1447 sono pubblicati in P. C. SACCUS, *Statuta*, vol. II, cit., pp. 264-269. Con la sottoscrizione al Cap. IV il Papa acconsentiva *...quod nullus ditorum magistratuum (civitatis Bononiae) possit aliquid deliberare sine consensu Legati vel Gubernatoris. Et similiter quod dictus Legatus vel Gubernator non possit aliquid deliberare sine consensu magistratuum deputatorum ad regimen dictae civitatis* (*Ibidem*, p. 265).

del Legato, sia come parametro interpretativo di disposizioni papali che, altrimenti intese, avrebbero implicato un accrescimento di facoltà nel rappresentante pontificio, a scapito del Senato. A proposito dei bandi scrive ad esempio: «...perché come si è detto, il Confaloniere è capo del Regimento, ei dopo il Superiore sottoscrive tutti bandi; né mai se ne vederà alcuno in publico, in altra forma, et quando seguisse il contrario, o quel Superiore contra l'ottima volontà del Pontefice haverà voluto fare uno spoglio notorio, o non sarà stato bene informato delle vigorose ragioni della città. Anzi, qual'ora alcun Superiore aggiunge qualsisia cosa in alcun bando che sia fuori del solito uso, perché innanzi che ne sottoscriva alcuno, li manda sempre nel Regimento, quivi letti vi si discorre sopra da' Senatori et, essendo il particolare aggiunto d'importanza, onde restino alterati gli ordini antichi d'essa città, fanno pregare esso Superiore a compiacersi di non innovare cosa alcuna, il che facilmente segue »³⁰.

E ancora, riguardo alla disposizione contenuta nella *Bolla del Buon governo*, di annullamento di tutte le esenzioni concesse dalle comunità³¹, si fa cura di precisare che «...quantunque a prima faccia paia che le concesse dai Legati, da' Vicelegati o da' Governatori non siano comprese dalla Bolla come quelle che non sono ispedite sotto nome di comunità, è da sapersi nulladimeno che, sì come in quelle che sono ispedite da uno de' soprannominati, vi si ricerca et realmente v'intraviene il consenso et l'approvazione degli Antiani, del Confaloniere et per conseguenza di tutto il

³⁰ Ms. B 1114, pp. 434-435.

³¹ La Bolla *de bono regimine* promulgata da Clemente VIII il 15 agosto 1592 secondo lo stile della Incarnazione, si trova pubblicata in *Bullarum, Privilegiorum ac Diplomatum romanorum Pontificum amplissima collectio*, T. V, P. I, Roma 1751, pp. 379-384. La sudetta disposizione stabiliva: *Præterea, auctoritate apostolica tenore earumdem præsentium revocamus, irritamus et annullamus omnes et quascumque exemptiones, immunitates, remissiones, condonationes, jurium atque onerum realium et personalium aut mixtorum Camerae apostolicae seu eorum communi aerario debitorum aut vectigalium, gabellarum, datiorum, portoriorum, dohanarum, collectarum subsidiorum, contributionum cuivis particulari personae pro rata illas quomodolibet tangenti, sive prædiis aut bonis per eas possessis, per quascumque communitates seu universitates ex quavis causa etiam legitima et de jure debita seu permissa, qualis est ob numerum duodecim filiorum et quacumque occasione etiam sub prætextu tituli onerosi et contractus ultra citroque obligatorii, etiam publico consilio et communi omnium consensu, perpetuo vel ad tempus concessas, etiamsi id sine ullo Camerae apostolicae damno aut præiudicio factum fuerit, ratumque ipsum eadem communitates et universitates in se susceperint* (*Ibidem*, p. 383).

Regimento, et senza esso non haverebbono effetto, così quelle che concede esso Regimento hanno d'havere et vi vuole il consenso et l'auttorità del Superiore. Laonde in ambedue le maniere vi si richieggono le volontà unite dell'una et dell'altra parte, non vi essendo altra differenza che l'ordine della scrittura et la spedizione delle lettere, atteso che quella del Superiore è formata sotto il suo nome, ma co'l consenso del Regimento et se n'ispediscono le lettere nella cancelleria del Legato, co'l sigillo di lui et con la sua sottoscrizione, o del suo Luogotenente, ma però si presentano in Regimento da chi n'ha ottenuto, sì come anche le concesse dal Pontefice, che si registrano nella cancelleria di esso Regimento; et nelle concesse dal Regimento, si osserva da esso ordine simile verso il Superiore, in maniera che la differenza è piuttosto verbale, per così dire, che reale » ed aggiunge come commento che « se per alcuna ragione si havessero da osservare le essentioni concesse da' Legati o da' Luogotenenti loro senza l'approvazione del Regimento, la medesima ragione servirebbe alle concesse dal Regimento, per la stessa misura che vi entra del Legato... Et quando si facesse differenza tale, ei sarebbe un privare affatto il Regimento della sua solita auttorità, trasportandola tutta nel solo Superiore, contro gli antichi et sempre osservati ordini che né il solo Superiore, né il Regimento solo, possa disporre delle entrate della Camera, ma sì ben segua co'l consenso dell'uno et dell'altro... »³². Questi ultimi due brani sono esemplificativi di come entri il Legato nella trattazione spontonia: il rappresentante pontificio viene relegato in una posizione di secondo piano, non si elencano le sue facoltà, ma lo si inserisce solo quando si tratta di specificarne i limiti di attività, mentre conformemente alla finalità di riscuotere il consenso del Senato, le magistrature comunali vengono puntualmente descritte, le loro prerogative sostenute in base ad un ampio corredo di privilegi e concessioni papali nella seconda parte del manoscritto, nella quale pertanto principalmente si concentra il carattere funzionale dell'opera.

Alla luce di quest'ultima osservazione, ci sembra sia possibile formulare una ipotesi plausibile che giustifichi la stesura del lavoro in due diversi periodi. Il manoscritto si compone infatti di due parti delle quali la prima, dal titolo *Lo Stato della città di Bologna*, rappresenta un compendio di storia bolognese, mentre la seconda,

³² Ms. B 1114, pp. 357-358.

dal titolo *Il governo et i magistrati della città di Bologna* è sostanzialmente un trattato di Diritto costituzionale-amministrativo sull'ordinamento della città ai primi del XVII secolo. Da alcuni dati forniti dallo stesso lavoro, possiamo dedurre che la parte storica ebbe svolgimento nel 1606: nella successione cronologica dei Senatori per famiglie, risulta a fianco di « Antonio d'Annibale (Campeggi); succedette a suo cugino Giovanni », la data 1606³³ ed è da escludersi sia che si tratti di una integrazione postuma di un lettore — la calligrafia infatti è quella spantoniana — sia che costituisca un aggiornamento apportato dallo stesso Autore, dal momento che non si tratta di una aggiunta in interlinea, ma vi è regolare spaziatura rispetto alla riga precedente ed alla successiva; inoltre in una delle 6 pagine iniziali depennate dal Nostro, si trova poi: « Scrive quel celebre legista Lodovico Bolognino nell'anno 1491 » quest'ultima espressione cancellata e sostituita con « cento et quindici anni sono »³⁴. Si potrebbe anche pensare che la correzione sia stata motivata non da una preferenza stilistica, bensì dal fatto che il 1491 fosse errato, dovendosi però in tal caso supporre una coincidenza un po' troppo particolare con la data di entrata nei ranghi del Senato di Antonio Campeggi. Ci sembra infine che possano trovare spiegazioni anche due elementi tra loro collegati, che a prima vista contraddicono l'ipotesi del 1606: l'ultimo Papa nominato in relazione alle successioni dei Legati, Vicelegati e Governatori, è Clemente VIII³⁵ al quale, dopo i pochi giorni di Leone XI, il 16 Maggio 1605 successe Paolo V; analogamente l'ultimo Vicelegato risulta essere Marsilio Landriani³⁶ che, deputato nel 1602, fu sostituito da Alessandro Sangri il 20 giugno 1605, fu di nuovo in carica il 3 luglio 1605 e da ultimo definitivamente sostituito dall'8 luglio dello stesso anno³⁷. Se osserviamo la struttura della elencazione, possiamo però notare che il criterio d'ordine non è rappresentato dal genere delle cariche dei rappresentanti pontifici, bensì dai Papi: non si ha infatti una successione cronologica di tutti i Legati, poi separatamente di tutti i Vicelegati e così via,

³³ Ms. B 1114, p. 198.

³⁴ Ms. B 1114, p. 2.

³⁵ Ms. B 1114, p. 188.

³⁶ Ms. B 1114, pp. 188-189.

³⁷ M. FERRETTI, M. PASQUALI, *Cronotassi critica dei Vicelegati di Bologna nei sec. XVI-XVII-XVIII*, pp. 199 e segg., in *Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna*, vol. XXIII, a. 1972; pp. 213-214.

ma funzionari di diverso grado sono raggruppati sotto il nome del Pontefice che li investì della carica. In base a tale criterio regolativo, una elencazione dei rappresentanti nominati da Paolo V sarebbe stata necessariamente incompleta, dal momento che il Papa era vivente.

Per quanto concerne invece la parte istituzionale, questa risulta essere stata scritta nel 1603: dove si parla della Tesoreria, scrive lo Spontone che « ...è ragionevole per conseguenza che i nominati tesorieri pigliano l'aggio anchora delle dette diecimilla lire, come l'hanno pigliato da ottantasette anni infino a hoggi » e a fianco riporta la data 1603³⁸; inoltre, iniziando a parlare del Podestà e della Rota, dice che « finiscono apunto hoggi, che siamo all'ultimo giorno di dicembre, quattrocentocinquant'anni che il popolo di Bologna, nel principio de' travagli datili da Federigo Barbarossa, si elesse il primo Podestà » ponendo a margine la data 1153³⁹; l'associazione di questi due elementi ci fa d'altra parte ritenere che nell'espressione « ...Habitano hoggi gli Antiani nel Palazzo del Commune, già sono ducento et settantasette anni » con a fianco la data 1336⁴⁰, l'Autore abbia scritto per errore settantasette al posto di sessantasette. Se la seconda parte ebbe svolgimento anteriore alla prima — e tale ipotesi ci sembra avvallata anche dal fatto che mentre alla p. 1, dove inizia il compendio storico, sotto il titolo è riportato *libro primo*, mentre a p. 225, nella quale comincia il discorso istituzionale, non è corrispondentemente riportato *libro secondo* — l'opera nel complesso appare però frutto di un disegno unitario, dal momento che nella parte istituzionale vi sono richiami a quella storica come ad esempio alla p. 227 dove si legge: « Hoggi il governo di Bologna et del suo contado è di natura tale che, quantunque soggiaccia et volontariamente anche nel temporale alla obediencia della santa Apostolica Sede per vigore nulladimeno del contratto passato sotto forma di Capitoli tra Nicola quinto et questo popolo, come ne' fogli adietro si è notato... ». Dato il carattere più impegnativo e più denso di significato politico della parte istituzionale, è probabile che il Nostro si accingesse a stenderla per prima, ma già con l'intenzione di premetterle un compendio della storia di Bologna nella quale inserire i Capitoli

³⁸ Ms. B 1114, p. 348.

³⁹ Ms. B 1114, p. 391.

⁴⁰ Ms. B 1114, p. 366.

di Nicolò V la cui interpretazione contrattualistica, associata alla pretesa continuità tra i Sedici ed il Senato, costituisce il fondamento giuridico delle prerogative di quest'ultimo. Certo i Patti del 1447 avrebbero potuto trovar posto anche nella parte istituzionale, o richiamandone via via, come antecedenti, quegli articoli che fossero in relazione con la magistratura da descrivere, oppure premettendo alla trattazione dei singoli organi la traduzione integrale del testo; nel primo caso però la stesura dei Capitoli non sarebbe risultata unitaria e tanto nel primo quanto nel secondo, i Patti sarebbero stati posti al di fuori della storia, che serve invece allo Spontone per dimostrare come con la dedizione alla Chiesa, Bologna avesse posto fine a secoli di lotte e travagli, ma soprattutto la sua secolare tradizione di libertà.

Un'ultima osservazione da fare — ultima a livello di esposizione, ma prima a livello metodologico — è che la finalità che indirizza lo svolgimento del lavoro, determinando la selezione del materiale, e per la quale l'opera del Nostro si inserisce in quella tradizione di edizioni di fonti e studi storici che dal Cinquecento in avanti diede agli uomini del Senato la coscienza della storia della loro città⁴¹, non giunge peraltro ad inficiare la correttezza di traduzione del dato giuridico⁴², secondo quanto abbiamo potuto verificare, valendoci della più imponente raccolta di fonti bolognesi, i due volumi degli *Statuta* raccolti da F. C. Sacchi⁴³, del repertorio di concessioni pontificie dello stampatore camerale V. Benacci⁴⁴, del *Codex diplomaticus* di A. Theiner⁴⁵, delle trascrizioni contenute

⁴¹ Cfr. G. Orlandelli, *Considerazioni*, cit., p. 456.

⁴² La correttezza del dato istituzionale, associato al fatto che l'opera ebbe stesura definitiva quando già il Nostro aveva lasciato Bologna (cfr. questo par. n. 14 e n. 36) fa supporre, o che lo Spontone avesse abbozzato uno schema del lavoro quando ancora si trovava investito dell'ufficio di Segretario maggiore, oppure che, alla partenza per il Mantovano, avesse portato con sé appunti e copie esatte dei documenti — cosa che sarebbe del resto coerente col suo modo di procedere, se ricordiamo la prefazione del Benacci al *Ragguaglio* (cfr. par. 2, n. 13) — non potendosi del tutto escludere neppure l'ipotesi che nell'Archivio del Senato esistesse un manoscritto sulla cui falsa riga e apportandovi le debite integrazioni, Ciro abbia lavorato.

⁴³ P. C. SACCUS, *Statuta civilia et criminalia civitatis Bononiae*, voll. I-II, Bologna 1735, 1737. L'opera può però considerarsi di tre volumi perché coi primi due fa corpo il lavoro del padre di Filippo Carlo e precisamente: V. SACCUS, *Observationes politico-legales ad Statuta Bononiae*, Bologna 1743.

⁴⁴ V. BENACCI, *Concessionibus, Brevibus ac alia Indulta romanorum Pontificum civitati Bononiae concessa*, Bologna 1622.

⁴⁵ A. THEINER, *Codex diplomaticus domini temporalis S. Sedis*, voll. I-III,

nella *Historia* del padre C. Ghirardacci⁴⁶ e nei *Bollari*, nonché degli originali e delle copie dei documenti conservati nell'Archivio del Reggimento.

Il secondo ordine di problemi concerne la valutazione oggettiva dei privilegi stessi, che richiede la definizione del movimento storico nel quale si collocano come momenti e la verifica della misura in cui il quadro delineato dal loro complesso rispecchi la società reale. La conferma delle libertà locali da parte del Principe, implica l'affermazione di quest'ultimo come fonte di diritto e pertanto l'inserimento di privilegi limitati e tradizionali, nell'orbita dello Stato, attraverso il loro trasformarsi, in conseguenza del riconoscimento stesso, in un complesso di diritti pubblici, ma allo stesso tempo comporta una limitazione di intervento dell'amministrazione centrale nella località in questione⁴⁷: il privilegio confermato o concesso dal *Principes* legittima infatti l'autonomia locale, definendo non una indipendenza, bensì una dipendenza dietro specifiche condizioni e fornisce una configurazione giuridica al reale rapporto di forza tra Principe e ceti, delineando le rispettive sfere di partecipazione alla gestione del potere. Studiare il processo storico sotto il profilo dei privilegi, significa porsi nell'ottica della formazione dello Stato moderno, descrivendo nell'ambito dei gruppi dominanti che con esso si identificano, le connotazioni che assume il potere giuridicamente istituzionalizzato, che pure è una dimensione nella quale si muove l'uomo, per gestirlo, subirlo o combatterlo, finché sussiste lo Stato. Lo Stato che si costituisce nel rapporto dialettico, di collaborazione e contrasto tra Principe e ceti, non è ancora uno Stato in senso moderno, il quale non riconosce al suo interno alcun gruppo sociale con diritti e funzioni sovrane autonome, bensì uno Stato dualistico il cui superamento, quando segue la via dell'assolutismo monarchico, implica la creazione di un rapporto immediato Principe - sudditi nell'eguaglianza della legge, il progressivo esautoramento dei ceti con l'assorbimento delle loro funzioni da parte di organi del Sovrano o, in altri termini, il

Roma 1861-1862.

⁴⁶ C. GHIRARDACCI, *Historia di Bologna*, P. I, Bologna 1596, (ristampa anastatica, Bologna 1973); P. II, Bologna 1657 (ristampa anastatica, Bologna 1973); P. III, Bologna 1933.

⁴⁷ Cfr. G. OESTREICH, *Problemi di struttura dell'assolutismo europeo*, in *Lo Stato moderno*, vol. I: *Dal Medioevo all'età moderna*, a cura di E. ROTELLI, P. SCHIERA, Bologna 1971, pp. 173-191; p. 180.

venir meno dei privilegi, non necessariamente per atti espressi di revoca: il grado di accentrimento dell'amministrazione monarchica o, quello che è il suo corrispettivo, la diminuzione delle aree di libertà, sono pertanto un indice dello sviluppo raggiunto nel processo di costituzione dello Stato moderno.

Questi criteri interpretativi ci sembrano applicabili anche per Bologna nei suoi rapporti con lo Stato Pontificio, non soltanto per il periodo che va dai Patti di Nicolò V alla caduta dei Bentivoglio, ma anche per quello che seguì la riforma di Giulio II che, se creò un organo che nel nome era del Principe, in esso tuttavia venne a concentrarsi l'aristocrazia locale, il cui *habitus* mentale era di restare ancorata alle tradizionali prerogative di autonomia, ostacolando perciò il processo di accentrimento anziché favorirlo, come quando, ancora alla fine del Settecento, riuscì a frustrare il tentativo innovatore di Pio VI di introdurre un'uniformità economica e tributaria⁴⁸. Se è fuori dubbio che la fine della Signoria benvolesca fu accompagnata da una diminuzione dell'autonomia locale, per valutarne l'esatta portata, per vedere cioè se gli effetti della riaffermazione del principio monarchico da parte del Papa, furono di dare inizio ad un processo di accentrimento, o se piuttosto si limitarono a ricondurre le magistrature municipali nell'ambito loro consentito dai Patti del 1447, dal quale avevano certamente esorbitato durante il periodo signorile — come attestano gli studi sui Bentivoglio condotti da C. M. Ady⁴⁹ ed A. Sorbelli⁵⁰ — occorre esaminare sia sul piano giuridico, sia sul piano della prassi politica, se vi furono durante il Cinquecento delle innovazioni nel rapporto Senato-Legato, tali da autorizzare a ritenere che ai primi del Seicento lo Stato dualistico fosse in via di superamento.

Facendo riferimento alla posizione giuridica del Senato, la risposta non può che essere negativa dal momento che, non solo gli antichi privilegi, anziché cadere in desuetudine, continuano a ricevere conferma ma viene esplicitamente riconosciuto un importantissimo principio di autonomia: quello che regolava il rapporto tra legge generale dello Stato e legge statutaria, in base al quale le leggi emanate per lo Stato Pontificio non erano valide per Bolo-

⁴⁸ Cfr. U. MARCELLI, *Saggi economico-sociali sulla storia di Bologna. Dal secolo XVI al XVIII*, Bologna 1962, pp. 114-116.

⁴⁹ C. M. ADY, *I Bentivoglio*, Varese 1967.

⁵⁰ A. SORBELLI, *I Bentivoglio*, Bologna 1969.

gna a meno che non le fossero state espressamente indirizzate⁵¹. In aperto contrasto con tale quadro sono invece le facoltà dei Legati. Tuttavia, l'ampliamento del quale sono oggetto nell'arco di tempo che va dalla caduta dei Bentivoglio all'epoca post-tridentina⁵², se è indubbiamente un riflesso del rafforzarsi della posizione del *Princeps* e del suo rappresentante rispetto al periodo precedente, non è sufficientemente probatorio di un esautoramento delle magistrature cittadine: anche durante la Signoria, sotto la quale la città si condusse con la massima autonomia di fronte all'autorità centrale, i rappresentanti pontifici disponevano infatti di poteri — in particolare quello di reprimere i ribelli e di rimuovere chiunque dalla propria carica — che se fossero stati applicati alla lettera, avrebbero reso il principio del governo misto un'espressione soltanto formale. Né d'altra parte le facoltà legatizie possono interpretarsi come manifestazione della linea politica seguita dai Pontefici nei confronti delle magistrature municipali, perché gli stessi Papi che da una parte conferivano poteri amplissimi ai loro rappresentanti, dall'altra confermavano o addirittura ampliavano le prerogative dell'autonomia locale.

Tale conflittualità si collega strettamente all'essenza contradd-

⁵¹ Il Breve di conferma da parte di Gregorio XV dei Capitoli con Bologna del 26 maggio 1621 è pubblicato in V. BENACCI, *Concessionnes*, cit., pp. 3-5. Nel Capitolo in questione, esattamente il Cap. VI (p. 5), tale principio è affermato per le disposizioni economiche, ma i giuristi bolognesi lo estendevano ad ogni tipo di legislazione, come si può osservare nella *Relazione al Papa del Consultore Odoardo Gargiaria contro la confisca dei beni del Marchese Antonio Pepoli*, scritta nel 1685 e pubblicata nello stesso anno per gli eredi di A. PISARI, che si trova in A.S.B. REGGIMENTO, ASSUNTERIA DEL TORRONE, *Miscellanea*, T. I, cit., ff. 352r-357r (pp. 1-11), dove al f. 354v (p. 6) si dice a proposito del suddetto Capitolo: *Nec vim facit quod dicatur ex capricio nonnullorum parum informatum quod tale privilegium restringatur ad provisiones camerales, quia non est verum, hocque comprobatur apertissime, tum ex lectura dicti Capituli et ex verbis antedictis amplissimis et generalibus ibi — quaecumque proclamata — et inferius — et aliquaevis ordinationes — tum ex Doctorum praedictorum auctoritatibus, tum ab observantia sequuta, tum quia etiam de Jure communi leges generales, non comprehendunt civitates privilegiatas in praejudicialibus, nisi expresse nominentur.*

⁵² La problematica sulla figura del Legato è ancora in gran parte da risolvere, mancando tra l'altro una pubblicazione delle facoltà legatizie. Una prima visione di insieme e importanti chiarimenti sono forniti dagli studi di M. FERRETTI, *Legati e Governatori a Bologna nel secolo XVI*, Tesi di laurea, facoltà di Magistero, a.a. 1967-1968, relatore Prof. P. PRODI e di A. MANFREDINI, *Legati e Vicelegati a Bologna nel secolo XVII*, Tesi di laurea, facoltà di Magistero, a.a. 1968-1969, relatore Prof. P. PRODI.

dittoria dello Stato dualistico stesso: di fronte alle istanze locali, il Principe non è in grado di attirare a sé tutti i diritti statali né dispone dal punto di vista organizzativo di un apparato sufficiente a statizzare con rapidità; si trova pertanto costretto a giungere a quell'accomodamento contrattuale che W. Näf definisce « contratto di Signoria »⁵³, ossia può affermarsi come *Superior*, al di sopra della comunità, solo nella misura in cui di fatto è *pars contractus*, membro della comunità, in quanto pattuisce con i sudditi le condizioni alle quali essi lo riconoscono. Questi due ruoli il Papa-Principes riveste nei Capitoli del 1447: quantunque non vi si dichiara il valore contrattuale — tesi della giurisprudenza bolognese, alla quale non si opporrà Gregorio XV nella conferma dei Capitoli del 26 Maggio 1621, per lo meno relativamente ai rapporti economici e tributari, stando all'interpretazione restrittiva del Cap. VI⁵⁴ — i Patti furono in realtà frutto di lunghe e difficoltose trattative, in seguito alle quali il Principe accettò di riconoscere una serie di prerogative di autonomia, salvaguardando però in tutti gli aspetti formali il principio della sua *superioritas*. E al principio della *superioritas* saranno sempre ispirate le facoltà dei Legati, che vengono pertanto ad essere espressione della ideologia monarchica del Papato. Altro discorso è però che questa aspirazione assolutistica potesse realizzarsi tanto più che si trovava

⁵³ W. NÄF, *Le prime forme della « Stato moderno » nel basso Medioevo*, in *Lo Stato moderno*, vol. I, cit., pp. 51-68; cfr. in particolare p. 53.

⁵⁴ Nel Breve di conferma dei Capitoli sottoscritti da Gregorio XV il 26 maggio, cit. il Papa non aveva nulla da eccepire alla motivazione con la quale al Cap. VI cit. i Bolognesi sostenevano la richiesta che il Pontefice *inbaerendo concessionem factae per sel. rec. Paulum quintum* dichiarasse, statuisset et ordinasse... *appaltus, impositiones, capitula, literas, patentes, aedicta, ordinationes aut quovis alio nomine nuncupentur a rever. Camera apostolica et a Camerario sive Thesaurario et alijs ministris emanatura, nullatenus ad dictam civitatem se extendant, nec sub illis comprehensam esse, vel comprehendendi minime debere, minusque in ea publicari aut exerceri possint aut debeant*; essi ricordavano infatti che prima del pontificato di Sisto V per *quaecumque tempora edicta proclamata, conventiones, litterae, patentes, Capitula, appaltus, gabellae, impositiones, et aliae quaevis ordinationes emanantes a rev. Camera apostolica* non avevano mai compreso Bologna, né ivi erano state pubblicate e tantomeno avevano avuto esecuzione, anche se di carattere generale *ad totum Statum Ecclesiasticum*, sia perché la città *sit solita particularibus ordinibus et legibus gubernari* e anche *quia per talia edicta et ordinationes camerales destruerentur dictae civitatis antiquissima privilegia in vim contractus inita*... Sul Cap. VI dei Capitoli di Gregorio XV, cfr. M. BARTOLOTTI, *Sui « Capitoli » di Nicolò V per la città di Bologna nella storia del conflitto col governo centrale*. Estratto da *Annali della facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Macerata*, III-IV (1970-1971), Roma 1971, pp. 513-538; pp. 532-533.

di fronte all'agguerrita coscienza di libertà del Senato, richiamantesi ad un diritto storico, la cui base reale, per la conferma nel tempo delle antiche prerogative, sembra essere un presente da conservare, piuttosto che un passato da ripristinare.

Particolarmente significativi ci sembrano ancora il fatto che Gregorio XV, nella conferma dei Capitoli del 1621, desse il *placet* alla richiesta bolognese di annullamento... *nonnullorum actorum factorum et innovatorum per Legatos aut Vicelegatos pro tempore, contra formam, dispositionem et continentiam dictarum concessionum* (ossia tutti i Capitoli, conferme e privilegi concessi dai Papi a beneficio della città *quocumque tempore*) *a tempore Pontificati Sanctissimi Domini Gregorii XIII citra*⁵⁵; che il 23 ottobre 1599 il cardinal Aldobrandini scrivesse al Vicelegato, dando disposizioni affinché, in ottemperanza alla prerogativa bolognese, non avesse luogo la confisca dei beni per omicidio, prevista nei Bandi generali recentemente pubblicati⁵⁶; e infine, il richiamo dalla Legazione, certo in seguito a rimostranze bolognesi, del Cardinal Benedetto Giustiniani (Legato dal 1606 al 1611), la cui linea « dura » non giunse a manomettere l'ordinamento municipale, ma si limitò a cercare di porre in atto il principio del governo misto, riconducendo le magistrature locali nei limiti loro consentiti⁵⁷.

Manca tuttavia uno studio delle condizioni economico-sociali e dei relativi provvedimenti, che attraverso l'individuazione della

⁵⁵ *Capitoli di Gregorio XV*, cit., Cap. I, p. 3. Su tale Capitolo, cfr. anche M. BARTOLOTTI, *Sui « Capitoli »*, cit., pp. 531-532.

⁵⁶ A.S.B. REGGIMENTO, ASSUNTERIA DEL TORRONE, *Miscellanea*, cit., T. I: *Relazione del Consultore Giovanbattista Gargiaria contro la confisca dei beni, nella quale si adducono le opinioni di vari scrittori di diritto* (II metà del '600), ff. 178r-183v. Nel brano in questione, trascritto ai ff. 182r-182v, si legge: « Mi dice V.S. con la sua delli 25 del passato, quello stesso che l'Ambasciatore di Bologna mi ha esposto in voce sopra il dispiacere che la città ha havuto che nelli Bandi generali ultimamente publicati, s'imponga la pena della confiscatione, non osservata mai costì. E perciò che N.S. non ha havuto pensiero d'alterare punto il solito né di farli alcun pregiudicio, né d'introdurre cosa nuova, V.S. in conformità doverà in questo capo caminare come per l'addietro, senza innovare cosa alcuna, come farà ancora sopra il capo di portar armi e dell'andar di notte senza lume, non essendosi per il Bando voluto far pregiudicio alli Camerali, alli soldati et a quelli che hanno licenza da me, con li quali tutti Ella dovrà seguirar secondo il solito ».

⁵⁷ Cfr. R. CASTALDI, *La legazione Giustiniani a Bologna dal manoscritto 2122 della Biblioteca Universitaria di Bologna*, Tesi per la scuola di perfezionamento in Biblioteconomia e Archivistica, a.a. 1973-1974, relatore Prof. G. ORLANDELLI, p. LIII.

linea di interessi prevalente — dello Stato Pontificio o dell'aristocrazia locale — consenta una verifica del quadro istituzionale; o, in altri termini, parafrasando M. Bloch, non abbiamo a disposizione una sufficiente storia della società, per formulare tesi conclusive nell'ambito della storia dello Stato. Il nostro esame del manoscritto spontoniano, si limita a riproporre il problema della realtà dello Stato misto ai primi del XVII secolo, fornendo una descrizione della cornice giuridica ed una ulteriore testimonianza dell'ideologia della classe senatoria. L'importanza dell'opera in questo senso è indicata dal fatto che, se non ebbe edizione — e questo certo perché il Segretario, ormai lontano da Bologna, non si curò di dare una stesura definitiva al suo lavoro, che rimase pertanto a livello di malacopia, come provano le numerose correzioni ed i frequenti periodi non conclusi — vi fu una proliferazione di copie manoscritte, la cui collazione con l'originale, non risponde ad uno scopo soltanto filologico, ma ha soprattutto il fine di cogliere attraverso le varianti, lo sviluppo della coscienza ideologica del Senato. Degna di nota è la variante che riporta rispetto al Ms B 1114 il manoscritto degli inizi del Settecento intitolato *Lo Stato, il governo e magistrati di Bologna del Cavaglier Ciro Spontone*, conservato presso la Biblioteca Comunale con segnatura B 72; nella trascrizione del Cap. III dei Patti di Nicolò V, in corrispondenza della conferma di tutti i contratti e vendite effettuate dopo il 1438, all'espressione « ...anzi siano dal Papa aprovate et confermate et s'intendano aprovate et per lo presente Statuto confermate... »⁵⁸ sostituisce: « ...anzi siano dal Papa approvate et per lo presente Senato confermate... » venendo ad attribuire al Reggimento un diritto di ratifica delle conferme papali.

⁵⁸ Ms. B 1114, p. 143.

5 - BOLOGNA NEL MANOSCRITTO SPONTONIANO DALLE ORIGINI ALL'APOGEO DEI BENTIVOGLIO

Verso la metà del Settecento il conte V. Sacchi avrebbe scritto: *ferax ingeniorum mater et prudentium virorum semper alrix Bononia... peculiare leges antiquioribus illis temporibus a magistratis conditas habuit, cum jura supremi imperii habens, pro Republica se gerebat. Quae leges in Bononiensi Provincia constituunt Jus commune favorabile, Juri communi Romanorum praeponderans. Etenim indubitatum est magistratus ac regimina civitatis Bononiae confirmata fuerint in pace Constantiae; e più avanti: ...unde Statuta a magistratibus condita vim habebant obligandi populum subditum jure nativo eorundem magistratuum, ut nulla indigebant confirmatione Superioris, necessaria solummodo pro validandis Statutis quae fiunt a Communitatibus tali Jurisdictione carentibus ac subditis*¹, venendo così a riassumere nei suoi più significativi aspetti l'interpretazione giuridica delle vicende storico-politiche della città, che aveva contribuito a formare nei Bolognesi la coscienza della loro autonomia e consentito di escogitare formule costituzionali che salvaguardassero le libertà civiche.

Inserendosi in tale tradizione, il Nostro compendia la storia di Bologna col principale intento di mostrare come, nell'esercizio delle prerogative di autogoverno, vi sia una continuità che, dall'an-

¹ V. SACCUS, *Observationes, cit.*, Observatio IV, p. 12.

tichità romana — durante la quale l'Urbe volle che Bologna « fusse di tremilla cavalieri et di veri cittadini romani » i quali, « non soggiacendo all'auttorità del Pretore romano (era privilegio delle colonie latine) si governarono con le latine leggi, si elessero a lor voglia i magistrati, che Decurioni furono nominati... »² — attraverso i mutamenti politico-istituzionali, giunge fino ai suoi giorni; ciò comporta che nella trattazione si privilegi il piano dei rapporti tra la città e i titolari della sovranità, sottolineando i momenti di legittimazione dell'autonomia — il *Privilegium Othonis*³, al quale preferisce rifarsi lo Spontone piuttosto che alla Pace

² Ms. B 1114, p. 20.

³ Ms. B 1114, pp. 225-226: « 961 - Chiamato il primo Ottone Imperatore da Giovanni terzodecimo nella Italia a liberarla dalla tirannia di Berengario terzo et a sollevarla da molte altre gravi oppressioni, nell'aplicare egli i dovuti rimedi ai radicati inconvenienti, tra le città che libere lasciando volle che potessero eleggere i magistrati, che formassero statuti et decreti, che riscuotessero le loro pubbliche entrate et che facessero confederazioni con quai popoli o con altri, secondo che loro fusse piaciuto, ma con patto che osservando perpetua fedeltà all'Imperio, pagassero i tributi da Carlo il Grande imposti, Bologna fu l'una delle principali, della quale gli uomini più saggi il governo ordinando in forma di Republica, lo nominarono il Commune di Bologna ». Probabilmente un falso, il *Privilegium Othonis* risulta sostenuto dalla storiografia cinque-secentesca da C. GHIRARDACCI, *Historia*, P. I, cit., che scrive alle pp. 45-46 che Ottone, venuto in Italia « ...giudicò esser buono quello che Carlo Magno haveva instituito: di lasciare che le città fossero libere, ma tutte però tributarie del romano Imperio. Il perché ordinò queste libertà: che tutte le città eleggessero i loro magistrati, che amministrassero la giustizia secondo le leggi e statuti di quelle, ma che rispondessero al Re o all'Imperatore de' soliti tributi e cioè il Fodero, la Parata e il Mansionatico... le quai cose fece giurare a tutti i magistrati delle città di averle a osservare inviolabilmente... Di queste libertà, di queste ragioni e consuetudini la città di Bologna, con molte altre della Lombardia ne fu partecipe. Permise ancora Ottone che le città libere potessero eleggere (secondo il costume romano) i Consoli, i quali poi per lungo spatio di tempo governarono la Republica. Per quanto adunque possiamo conietturare dalle attioni degli antichi Statuti, dalle leggi instituite e da' privilegi, fu questa Republica chiamata il Commune di Bologna e furono instituiti tre Consigli, a' quali fu dato il governo del tutto », nonché da P. VIZANI, *I dieci libri*, cit., che dice a p. 44: « Alle città che (Ottone) lasciò libere, concesse che potessero riscuotere l'entrate pubbliche e far confederazioni a posta loro, ma con patto che fossero obligate a mantenere la fede allo Imperio romano, a cui non volse che potessero mai farsi incontra con l'armi, ma che gli pagassero sempre per riconoscimento i tributi ordinati da Carlo Magno, cioè il Fodero, la Parata e il Mansionatico. E tali furono le concessioni e gratie che per la liberalità del Magno Ottone Imperatore conseguirono fra gli altri i cittadini bolognesi, che in quel tempo ordinarono il governo in forma di Republica, chiamandolo il Commune di Bologna ». Ancora in epoca molto posteriore scriverà S. MUZZI, *Annali della città di Bologna dalla sua origine al 1796*, voll. 1-8, Bologna 1840-1846, vol. I, Bologna 1840, a p. XIX: « Ottone il Grande piacquesi di riconoscere ed approvare le libertà di Bologna... ».

di Costanza⁴, probabilmente non soltanto per la sua maggiore antichità, ma anche per il fatto che rispetto a quest'ultima, Bologna esercitava delle prerogative che *de jure* sarebbero appartenute all'Impero, la dedizione del 1278 a Papa Nicolò III Orsini⁵ i Patti di Nicolò V⁶ — rispetto allo sviluppo comunale nelle sue varie fasi, che non riceve una trattazione sistematica, ma entra nel discorso attraverso le magistrature cui diede via via origine; le quali a loro volta, più che manifestazioni istituzionali di una nuova realtà economico-sociale, che viene appena accennata, appaiono come organi di trasmissione del potere locale. Così, mentre nella prima parte, la disgregazione dell'unità cittadina nelle lotte di fazione è analizzata negli effetti che produsse, il ricorso ad un dominio esterno e ad una dittatura interna⁷, nella seconda, prendendo ad

⁴ La lotta del Barbarossa contro i Comuni, si svolge nel discorso spontoniano attraverso le guerre che Bologna sostenne con le vicine città filo-imperiali e a fianco del Papato, dopo la cacciata del Podestà Bezzone, imposto dall'Imperatore (cfr. Ms. B 1114, pp. 62-63). Il momento giuridico del conflitto cui viene dato rilievo è la *Dieta di Roncaglia* (1158), alla quale presero parte quattro giuristi bolognesi, che è citata in due punti e precisamente a p. 39 e a p. 84 del Ms. B 1114. A p. 84 in particolare, parlando degli esuli lombardi, dice che costoro, i quali si erano (1158) rifugiati a Bologna « ...vedendo che Federigo Barbarossa, giunto nella Italia et fatto consultare, come si è detto, da quattro dottori bolognesi intorno alle ragioni dell'Imperio in questa provincia, havevano a riconoscere l'Imperatore romano per loro Signore; levati perciò da lui a tutte le città di essa Lombardia tutti i privilegi antichi, ne concedette de' nuovi, ma restando la città di Bologna nello stato suo di prima ».

⁵ Cfr. Ms. B 1114, pp. 85-90.

⁶ Cfr. Ms. B 1114, pp. 140-155.

⁷ Alle pp. 78-79 del Ms. B 1114 si trova ad es.: « I travagli da diversi popoli dati con le arme per gran tempo alla città di Bologna, fecero testimonianza fedele del valore de' cittadini suoi et le narrate grandezze le furono d'ornamento finch'essi, uniti, alla grandezza di lei, ebbero l'animo intento. Ma quando alla male moderata potenza d'huomini particolari fu da propri interessi aperto l'adito per lo adempimento delle sfrenate voglie, incominciò la temuta potenza di quella a perdere il suo vigore et a invigorirsi la cupidigia di questi, co' farsi conoscere l'uno all'altro superiore; quindi germogliando le diffidenze, partorirono e maturarono quelli accidenti che con diverse maniere al sicuro sono pericolosi in uno Stato popolare ». Nel discorso che fa pronunciare ai fautori della dedizione alla Chiesa nel 1278, si trova (Ms. B 1114, p. 86): « Si era veduto quanto danno havebbe recato alla patria il non ritenersi molti cittadini dall'adempimento delle voglie loro, anzi, il farsi lecito di commettere tutto ciò che in lor capriccio venisse: il che non poteva tenere a freno la innata malitia d'ognuno ». Riflette infine la sua negativa considerazione di ogni Signoria, l'osservazione che troviamo alla p. 101 del Ms. B 1114: « Non mai ricevette la città di Bologna tanti travagli, nè sì notabili danni da potentato alcuno, quanti da alcuni propri cittadini che, o per lo desiderio di sradicare affatto gl'inimici loro, o per altri più intimi pensieri, le macchiarono o le oppressero alcuna volta la libertà ».

esempio la trattazione della origine degli Anziani, se la diversa fisionomia che l'istituto dei Consoli assunse nel corso dei secoli, traspare nel riferimento a determinati gruppi sociali, il filo conduttore del discorso è costituito dalla comunicazione del potere dai magistrati del Comune consolare, agli Anziani Consoli, da questi ai Sedici ed infine al Senato⁸.

Le pretese di sovranità del Papato su Bologna avevano come fondamento giuridico la conferma fatta nel 1278 da Rodolfo I d'Asburgo a Papa Nicolò III Orsini dei diritti della Chiesa sui territori un tempo facenti parte dell'Esarcato⁹; nello stesso giorno in cui tale riconoscimento venne nuovamente confermato per essere poi approvato dai Principi Elettori, esattamente il 14 febbraio 1279, furono emanati anche due *Privilegi regii* nei quali si definiva la portata dei diritti riconosciuti e si specificavano le località cui si estendeva il loro esercizio¹⁰. Così nel *Privilegium regium primum* si diceva che *civitatem Ravennatensem et Emiliam, Bobium, Cesenam, Forumpopuli, Forlivium, Favenciam, Imolam, Bononiam, Ferrariam, Comaclum, Adriam, atque Gabellum, Ariminum, Urbinum, Montemferetri, territorium Balnense...* appartenevano *non solum in spiritualibus sed etiam in temporalibus* al Papa Nicolò III, ai suoi successori e alla Chiesa romana ed erano *vestri et ipsius romanae Ecclesiae plene jurisdictionis ac principatus...*¹¹. Tuttavia, se l'affermarsi nel tardo Impero romano del potere assoluto degli Imperatori aveva condotto, specialmente dopo le riforme diocle-

⁸ Cfr. Ms. B 1114, pp. 359-366. Particolarmente esemplificativo è il passo nel quale si precisa, dopo aver detto che gli Anziani si elessero per consiglieri i Sedici: «Et questo fu un Senato, che seben molte volte ne fu diminuito il numero, la primiera autorità nulladimeno sempre conservossi et in maniera che, passata ne' Quaranta Consiglieri creati da Giulio secondo, che hoggi cinquanta sono, questi hora eleggono gli Antiani, governando tutto lo Stato di Bologna, si come gli Antiani per loro consiglieri si eleggevano i Sedici» (*Ibidem*, p. 366). L'intervento di Giulio II sembra dunque non aver avuto per lo Spontone altro effetto, che un trasferimento di poteri all'interno delle magistrature cittadine.

⁹ In *Monumenta Germaniae historica. Legum, sect. IV: Constitutiones et acta publica Imperatorum et Regum*, vol. III, P. I, Hannoverae 1904, è pubblicato alle pp. 167-168 un transunto del 4 maggio 1278, dell'atto di conferma, *cum autographon iam deperierit*.

¹⁰ Il successivo riconoscimento imperiale del 14 febbraio 1279 è pubblicato *Ibidem*, pp. 204-206. Nello stesso giorno furono emanati il *Privilegium regium primum* (*Ibidem*, pp. 206-209) e il *Privilegium regium secundum* (*Ibidem*, pp. 209-211). Alla conferma imperiale si aggiunsero le lettere di consenso dei Principi Elettori, pubblicati *Ibidem*, pp. 212-217.

¹¹ *Privilegium regium primum, cit.*, p. 208.

ziano-costantiniane, al riconoscimento del principio *quod Principi placuit legis habet vigorem*, ossia del monarca come fonte del Diritto¹², se l'adozione del Cristianesimo ed in particolare la dottrina di san Paolo aveva portato alla massima elaborazione la teoria discendente del potere, affermando che ogni *potestas* è *Dei gratia*¹³ e se infine nel XIII secolo parte dei giureconsulti sosteneva che con la *lex regia* il popolo aveva trasmesso all'Imperatore la propria autorità in maniera così completa che persino la consuetudine aveva finito per prendere ogni potere legislativo¹⁴, la realtà di fatto era che la decadenza delle potestà universali aveva prodotto nelle regioni romaniche un frazionarsi della sovranità fra feudi e liberi Comuni.

La posizione di questi ultimi, *de facto* autonomi, ricevette una prima teorizzazione filosofica nel recupero dell'aristotelismo attraverso la mediazione tomista che, superando la visione «totalitaria» agostiniana attraverso le due categorie di *ordo ad invicem* e *ordo ad Deum*, sostenne la pluralità dei Diritti e sulla scorta dello stagirita riaffermò la *suffitientia* della città¹⁵. Era una posizione che avrebbe creato d'altra parte nei giuristi del XIV secolo il problema della sua legittimazione, per la quale non era più sufficiente la glossa, che riconosceva l'autonoma esistenza dei Comuni alla stregua però di ogni altra *Universitas licita* entro l'ambito dell'Impero¹⁶, poiché le città che Bartolo avrebbe definito come *Superiorem non recognoscentes* e delle quali Bologna condivideva la posizione, esercitavano prerogative che *de jure* sarebbero spettate solo all'Imperatore, quali la *potestas legem condendi* cui si richiama la descrizione del conte Sacchi¹⁷. Tale situazione di fatto trovò soluzione

¹² G. ASTUTI, *La formazione dello Stato moderno in Italia. Lezioni di Storia di Storia del Diritto italiano*, vol. I, Torino 1967, p. 9.

¹³ Cfr. W. ULMANN, *Principi di governo e politica nel Medioevo*, Bologna 1972, p. 16 e p. 63.

¹⁴ Cfr. R. W. e A. J. CARLYLE, *Il pensiero politico medioevale*, vol. IV, Bari 1968, pp. 139-140.

¹⁵ Cfr. W. ULMANN, *Principi, cit.*, pp. 309-310; cfr. anche G. DE LAGARDE, *Alle origini*, vol. II, *cit.*, pp. 77-82 e p. 107.

¹⁶ F. ERCOLE, *Da Bartolo all'Albusio. Saggi sulla storia del pensiero pubblicistico del Rinascimento italiano*, Firenze 1932, pp. 73-75.

¹⁷ Secondo Bartolo il potere statutario della *civitas Superiorem non recognoscens* ha però come limite quello di non contraddire lo *Jus commune*; può però ampliarlo, modificarlo e supplirlo. In complesso essa gode *in his quae sunt ex forma Statuti* lo stesso potere che il Principe ha *in his quae sunt de Jure communi*, venendo a godere pertanto non solo dell'autonomia statutaria, ma della vera e propria *potestas legem condendi*. Cfr. F. ERCOLE, *Da Bartolo, cit.*, p. 85.

teorica in un compromesso tra i due diritti opposti, discendente e ascendente, reso possibile dalla distinzione tra sovranità e governo o potere effettivo: se nelle regioni italiane la sovranità dell'autorità superiore non venne mai messa in discussione, quest'ultima non poteva esercitare l'autorità del governo effettivo se non ne aveva ricevuto la delega dagli organi del Comune¹⁸. E così il dominio, peraltro molto limitato, della Chiesa su Bologna, non poté dirsi costituito se non dopo la dedizione della città.

Con il riconoscimento della sovranità papale, Bologna venne a legittimare la propria posizione, ma non fu questa preoccupazione di ordine giuridico a motivare la sottomissione, quanto piuttosto la necessità pratica di dare soluzione ai divergenti interessi nei quali si era disgregata l'unità cittadina, che sfociavano nelle lotte di fazione. Lo sviluppo del Comune bolognese era stato analogo a quello di molti altri Comuni italiani secondo quanto possiamo dedurre dallo Spontone stesso, riunendone in un discorso unitario di sporadici accenni alle diverse fasi. Alle origini « furono fatte tre classi di Consiglio, chiamando l'uno il Consiglio generale, l'altro il Consiglio particolare et il terzo il Consiglio di Credenza. Et questi al suono d'alcune campane si ragunavano, quando partitamente et quando tutti insieme, secondo le occasioni et davano ordine et regola a tutti i negoti della città. Et alcuna volta anchora si chiamava tutto il popolo a Parlamento: et ciò fu detto chiamare all'Aringo; ma questo non si faceva se non in occorrenza di alcune pubbliche et generali deliberationi et per notificare ad esso popolo ciò che si era determinato »¹⁹. Dei tre Consigli, « il primo era di quattromilla huomini che passassero vinti anni né giungessero a settanta; il secondo fu di seicento et il terzo, nominato de' Magistrati. I Quattromilla davano i voti loro nelle cose appartenenti al pubblico interesse, purché di loro fusse prima stato consultato et deliberato dai Magistrati et se ne avesse l'approvazione dai Seicento » e provvedevano inoltre, nel giorno della Epifania, alla nomina degli ufficiali del contado e del Comune²⁰. Tra i magistrati eletti con mansioni esecutive, « ebbero sempre sovrano seggio » i Consoli, dei quali « già non si sa quanto ne fusse il numero, ma

¹⁸ Cfr. F. ERCOLE, *Impero e Papato nella tradizione giuridica bolognese e nel Diritto pubblico italiano del Rinascimento (sec. XIV-XV)*, Bologna 1911, pp. 140-142.

¹⁹ Ms. B 1114, p. 226.

²⁰ Ms. B 1114, pp. 274-276.

si ben che per un anno intiero si essercitavano nel carico loro, maneggiando essi i più importanti negoti di quello Stato ». Essi avevano inoltre giudici sotto di loro nominati i Giudici del Comune, « che attendevano agli affari a' quali essi, mentre s'impiegavano in cose maggiori, non potevano servire »²¹. Poco ci dice il Nostro sulla estrazione sociale dei supremi Consoli, tranne che nell'anno 1193 « dodici furono et tutti gentilhuomini per opporsi a' trattati et alle seditioni di Ghirardo Vescovo di Bologna »²², il Podestà che venne cacciato per la sua condotta filo-imperiale.

Il successivo passaggio al Comune podestarile trasse origine dalla necessità di trovare un'autorità *super partes* che mantenesse l'unità cittadina componendo le discordie civili, che potevano essere particolarmente pericolose di fronte alla minaccia imperiale: infatti, nel 1153 il popolo di Bologna, « nel principio de' travagli datigli da Federigo Barbarossa, si elesse il primo Podestà, nominato Guido Sasso. Nel qual magistrato furono per lungo tempo, come si disse, huomini di molto pregio i quali servirono tanto nell'amministrare la giustitia, quanto nel condurre l'essercito bolognese contro a' gl'inimici »²³. Stranieri all'origine, furono per breve arco di tempo eletti tra i Bolognesi, finché nel 1205, dopo i deleteri effetti della podestaria di Gherardo Ghisella, « fu perciò prudentemente et per maggior quiete della città ordinato che di nuovo si eleggessero i Podestà forestieri, come di prima si faceva »²⁴. Continuarono tuttavia gli scontri tra guelfi e ghibellini, fazioni alle quali si riconducevano due differenti istanze economico-sociali in conflitto per l'acquisizione del controllo dell'ordinamento comunale — con le Arti avevano fatto causa comune i Geremei guelfi, mentre la nobiltà di origine feudale faceva capo ai Lambertazzi ghibellini — perché, nota N. Rodolico, i ghibellini non erano sufficientemente forti per dominare pienamente, né così deboli da lasciarsi sopraffare del tutto²⁵. Accenni indiretti ci fornisce lo Spontone sull'af-

²¹ Ms. B 1114, pp. 359-360. Più specificatamente i magistrati a loro sottoposti erano: i Procuratori, i Sindaci delle Appellazioni, i Giudici dei Malefici nuovi, i Giudici all'ufficio dei Banditi e dei Confiscati, i Giudici delle Cause nuove, il Depositario delle pubbliche entrate nonché i Consoli di Giustizia, competenti a giudicare nelle liti tra i cittadini, i Consoli dei Mercanti ed i Massari delle Arti per dirimere le differenze tra i mercanti e gli artigiani. *Ibidem*, pp. 360-361.

²² Ms. B 1114, p. 362.

²³ Ms. B 1114, p. 391.

²⁴ Ms. B 1114, p. 393.

²⁵ N. RODOLICO, *Dal Comune alla Signoria. Saggio sul governo di Taddeo*

fermarsi del mondo delle Arti che, dopo l'insurrezione guidata da Giuseppe Toschi nel 1228, aveva istituito un governo popolare, che salvaguardava tramite l'*Anzianato* ed il *Capitano del Popolo*. Mentre nel trattare dell'origine degli Anziani Consoli, preoccupandosi di mostrare la continuità nell'esercizio del potere, come già si è detto, rispetto agli antichi Consoli, si limita a dire che nell'anno 1334 « furono creati, ma per due mesi, vinti Antiani Consoli (che così di già per molti anni havevano incominciato a farsi nominare)... »²⁶, ci dà notizia dell'essere stato l'organo uno strumento delle Arti, quando scrive che ai primi del Seicento esso era composto di tutti i gentiluomini, « non vi entrando più né spetiali, né tentori, né altri artefici, come di già si costumava quando il governo fu popolare »²⁷ e del suo assumere una posizione di primaria importanza all'interno dell'ordinamento comunale, quando specifica che erano gli Anziani ad approvare gli ufficiali eletti dal Consiglio dei Quattromila²⁸.

Molto vagamente accennata è la contrapposizione al Podestà del Capitano del Popolo: completamente elusa infatti la conflittualità economico-sociale che diede luogo all'istituzione di quest'ultimo, avvenuta nel 1254, l'antagonismo tra i due magistrati viene lasciato intravedere soltanto con lo scrivere che in tempo di pace era « serbato ad esso Podestà il carico di fare generalmente ragione a tutti et di ragunare il Consiglio de' Nobili, adimandato il Consiglio del Commune et spetiale », mentre spettava al Capitano del Popolo « di far chiamare il Consiglio generale, nominato del Popolo, proponendo et trattando in esso le cose che al popolo appartenevano »²⁹. La situazione però era tutt'altro che stabile per la presenza dell'elemento ghibellino tanto che, secondo quanto avrebbe scritto il Ghirardacci, nella Bologna della metà del Duecento vi erano due Repubbliche, l'una dei nobili con a capo il

Pepoli, Bologna 1898 (ristampa anastatica, Bologna 1974), p. 31.

²⁶ Ms. B 1114, p. 362.

²⁷ Ms. B 1114, p. 367.

²⁸ Ms. B 1114, p. 276.

²⁹ Ms. B 1114, p. 394. Circa le motivazioni della creazione del Capitano del Popolo, scrive lo Spontone: « ...perché spesse volte ei (il Podestà) si trovava impiegato nelle guerre che si facevano fuori, onde v'era di bisogno d'un altro magistrato in Bologna, il popolo deliberò nel Consiglio generale di dare un compagno chiamandolo Capitano del Popolo, ch'electo ogni anno, avesse d'amministrare la giustitia ne' tempi che il Podestà si trovasse con l'essercito in campagna ».

Podestà e l'altra dei popolani, con a capo il Capitano del Popolo³⁰. E il prevalere della fazione guelfa senza che fossero trovati strumenti di soluzione interna dei conflitti, aveva come naturale sbocco il riconoscimento della sovranità del Papa, quale autorità cui appoggiarsi per consolidare il dominio. « In questo pessimo stato trovandosi la città di Bologna » — scrive lo Spontone — si giunse alla risoluzione « che altro migliore non vi era che il ricorrere a Nicola terzo all'hora Pontefice per aiuto, con supplicarlo a pigliare quello Stato in protezione »³¹; pertanto, dopo l'approvazione del Consiglio generale, il 29 luglio 1278 venne compiuto l'atto di dedizione alla Chiesa.

Con esso i rappresentanti bolognesi, in nome del Podestà, del Capitano del Popolo, del Consiglio generale e del Comune facevano *recognitionem domini, dictionis, juris, jurisdictionis, potestatis et principatus* del Papa, dichiarando *quod civitas Bononiae et eius territorium et Districtus ad Beatum Petrum coelestis Regni Clavigerum et ad Vos, Sanctissime Pater Domine Nicolae Papae III ac ad successores vestros romanos Pontifices et ad ipsam romanam Ecclesiam pleno jure et integre pertineat et vestri Sanctissime Pater et successorum eorundem et ipsius Ecclesiae pleni domini, juris, jurisdictionis, dictionis, potestatis ac principatus existant...* Al di là delle formule, la sostanza concreta dell'atto non era tuttavia niente di più di un riconoscimento della sovranità del Papa, cui si consentiva un dominio limitato alla semplice *tuitio*³², come giustamente fa osservare il Nostro attraverso il discorso pronunciato dai fautori della dedizione: « Et poi, qual servitù potevasi nominare la protezione che di Bologna si haverebbe pigliata il Pontefice et a nome della romana Chiesa? »³³. Se infatti i Bolognesi non opponevano ostacoli alle ragioni di difesa competenti alla Chiesa³⁴,

³⁰ Cfr. N. RODOLICO, *Dal Comune*, cit., p. 32.

³¹ Ms. B 1114, p. 85.

³² Cfr. F. ERCOLE, *Impero*, cit., p. 198 e p. 199, n. 1.

³³ Ms. B 1114, p. 87.

³⁴ L'atto di dedizione è pubblicato in C. GHIRADACCI, *Historia*, P. I, cit., p. 234; il Rodolico che l'ha collazionato con l'originale, dichiara che la trascrizione è fedele (cfr. N. RODOLICO, *Dal Comune*, cit., p. 111, n. 2). Nel passo in questione i Bolognesi acconsentivano... *nec defensionibus competentibus ipsi romanae Ecclesiae vel aliis, contra privilegia, consuetudines, pactiones vel conventiones praedicta, ullum obstaculum vel impedimentum posset obiici vel opponi; et juramento quae defensiones legitime competant vel de jure dictae romanae Ecclesiae contra privilegia, consuetudines, pactiones vel conventiones supradicta, ex quibus obstaculum vel impedimentum posset obiici vel opponi.*

mettevano però ben in chiaro che non intendevano che in forza della sottomissione si derogasse ai diritti o privilegi che la città aveva legittimamente acquisito³⁵, né che si potesse sollevare pregiudizio contro il diritto loro e della Chiesa locale³⁶, aggiungendo infine, contro ogni possibile equivoco, che volevano *ut jura praedictorum Civitatis, territorii et Districtus sibi serventur illesa*³⁷.

Ponendosi a tali condizioni sotto la sovranità papale, Bologna legittimava anche la propria posizione di città *superiorem non recognoscens* della quale veniva a godere non più *praescriptione, longissima consuetudine*, se ripensiamo alla Pace di Costanza, bensì sulla base di un atto giuridico ben definito; e come tale si comportava quando, nel 1292, *nullam omnino licentiam Principis implorando*, mettendo in atto quella prassi che il Diritto avrebbe recepito nella formulazione del principio *ut veluti Princeps, populus sponte possit bellum indicere nulliusque expectato consensu*³⁸, sconfiggeva Alidosio che aveva cercato di liberare Imola dal giogo bolognese³⁹. In questo frangente, esemplificativo di come il Papato, attraverso i propri rappresentanti, tentasse di attribuire un contenuto più vasto al proprio *dominium*, è il fatto che il Conte di Romagna contestasse ai Bolognesi tale diritto, adducendo che, anche se lesi nelle loro ragioni, avrebbero dovuto rivolgersi prima a lui, quale supremo giudice inviato dal Pontefice. Se tra le cause delle ribellioni alla Chiesa, lo Spontone indica in primo luogo le lotte di fazione⁴⁰, che il Papato era tanto meno in grado di comporre durante il periodo avignonese⁴¹, riconosce tuttavia che re-

³⁵ ... *non intendimus quod per praedicta* (cioè il riconoscimento della sovranità del Papa) *vel aliquod praedictorum in aliquo derogetur juri, si quod ex privilegiis, consuetudinibus, pactionibus et conventionibus ipsis civitate Bononiensi, territorio et Districtu esset legitime acquisitum* (*Ibidem*).

³⁶ Volevano infatti che *per hanc protestationem juri nostro et successorum et ecclesiae praedictorum* (ossia la Chiesa locale) *in Civitate, territorio et Districtu praefatis nullum praedictum generetur* (*Ibidem*).

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ F. ERCOLE, *Impero*, cit., p. 137, n. 4.

³⁹ N. RODOLICO, *Dal Comune*, cit., p. 112, n. 2.

⁴⁰ Cfr. Ms. B 1114, p. 95: « Ma però non si troverà mai che, per generale risoluzione il popolo di Bologna si distogliesse dalla obediencia di Santa Chiesa, chè ciò era cagionato talhora dalla fuorsennata plebe et bestiale che, o vilmente serve, o arrogante si signoreggia, a incitamento però d'alcuni seditiosi huomini et con tanto impetuoso furore che con essa lei, in apparenza nondimeno, la maggior parte del popolo rapiva ».

⁴¹ Cfr. Ms. B 1114, p. 94: « Et sarebbesi quietamente vivuto sotto la protectione della Chiesa, se i Pontefici di que' giorni havessero potuto rimediare

sponsabile fu anche la politica dei Legati. Scrive infatti: « non conobbero quasi mai i ministri dei Pontefici la natura de' Bolognesi, il perché spesse volte, o sdegnosi, abbandonato quel governo se ne partirono, oppur ne furono et con vergogna discacciati »⁴², così come avvenne nel caso del Cardinale Beltrando del Poggetto, al quale il Nostro rimprovera di aver tentato di imporre un'« aspra soggettione »⁴³, privando il Podestà « dell'uffitio suo, con porvi un parmigiano col nome di Rettore, perché non volle giurarli fedeltà, dicendo ei che li bastava d'havere a ciò compiuto nelle mani degli Antiani », annullando « il magistrato del Confaloniere di Giustitia con porre in suo luogo un Marescialle » e « alterando il numero di essi Antiani »⁴⁴. Tale condotta provocò la reazione della città, la conseguente cacciata del Cardinale (1334), un nuovo dilagare delle lotte di fazione che portò Taddeo Pepoli « nel seggio del Principato di Bologna » e « con sembianza di legitima electione »⁴⁵.

Della vertenza — più che esaurientemente sviluppata dal Rodolico — che si aprì tra Benedetto XII e Taddeo, proclamato il 29 agosto 1337 *generalis et perpetuus Conservator et Gubernator civitatis*⁴⁶, ci pare opportuno riportare alcuni momenti, che sono

agl'inconvenienti: ma tenevano essi il seggio pontificale nell'Avignone et poco erano all'hora et con malvagia intentione pregiati, anzi, da orgogliosi potentati oppressi ».

⁴² Ms. B 1114, p. 96.

⁴³ Ms. B 1114, p. 98.

⁴⁴ Ms. B 1114, pp. 97-98. Sull'annullamento dell'istituto del Podestà da parte di Beltrando del Poggetto, cfr. anche *Ibidem*, p. 396. Beltrando del Poggetto era stato chiamato dai Bolognesi stessi, in seguito alla sconfitta subita a Zappolino dai Modenesi ghibellini ed esercitava i propri poteri in quanto gli era stata concessa dagli organi di Comune piena ballia, nella quale però si indicava anche — dice N. RODOLICO, *Dal Comune*, cit., p. 113 — la condotta di governo da seguire: la pace interna ed il trionfo della fazione guelfa. Egli cercò invece di istituire un regime signorile poggiante su di un Anzianato reso più forte dallo svuotamento degli istituti comunali ed avente funzioni esclusivamente giurisdizionali: introdusse infatti il tipico strumento della legislazione signorile, il decreto, col quale dava soluzione alle suppliche e che utilizzava come mezzo, non amministrativo ma politico, per creare un rapporto immediato con i sudditi e per derogare alla giurisdizione municipale. Cfr. G. ORLANDELLI, *La supplica a Taddeo Pepoli*, Bologna 1962, p. 6.

⁴⁵ Ms. B 1114, p. 106.

⁴⁶ Sulla questione se il Pepoli rifiutasse il titolo di Signore, cfr. N. RODOLICO, *Dal Comune*, cit., pp. 68-69. Lo Spontone si limita a dire che il popolo, dopo averlo acclamato in piazza Signore di Bologna « lo condusse nel Palazzo del Commune, lo mise nel seggio et il seguente giorno, co' voti, nel principato confermollo ». Ms. B 1114, p. 108.

una inequivocabile testimonianza dei due diversi modi in cui il Pontefice e i Bolognesi intendevano il dominio della Chiesa. Innanzitutto il fatto che l'interdetto contro Bologna venisse lanciato solo nel 1338, tre anni dopo cioè la cacciata di Beltrando: il Papa, che all'inizio non aveva voluto metter mano nel governo di Bologna, « si era mosso a sdegno per la sopraddetta elezione »⁴⁷, vedeva cioè nella Signoria di Taddeo, che diplomaticamente negli atti pubblici si faceva semplicemente chiamare *Conservatore della pace*, un grave pericolo per il suo dominio. Poi le condizioni di pace contenute nella Bolla *Ad perpetuam...*, presentate ai Bolognesi sul finire del 1338⁴⁸: con tali condizioni, che lo Spontone si limita a definire « aspre assai »⁴⁹, Benedetto XII, oltre a pretendere una sottomissione di tipo vassatico, implicita nelle richieste di consegna delle chiavi e di giuramento di fedeltà da parte di ogni cittadino al di sopra dei quindici anni, veniva sostanzialmente a contestare ai Bolognesi lo *jus eligendi Rectorem*, pretendendo:

- che per la elezione del Podestà e del Capitano del Popolo, il Pontefice avesse facoltà di scegliere sulla base di una terna di nomi inviatagli dalla città, salva restando la possibilità del Papa di richiedere altri tre nomi;
- che se per la quiete pubblica fosse stato necessario creare un Conservatore, la procedura di nomina dovesse essere analoga a quella del Capitano del Popolo e del Podestà e che in seguito i Bolognesi non potessero più eleggere un tal Conservatore;
- che inoltre questi, qualora la Chiesa glielo ordinasse, dovesse immediatamente deporre il suo ufficio e che se il Papa o un suo rappresentante fossero venuti a Bologna, potessero esercitarvi pieni poteri.

I Bolognesi, che nella difesa del Pepoli venivano a difendere le proprie prerogative di autonomia, nonostante l'interdetto provocasse un grave danno economico alla città per via dello Studio, inviarono ad Avignone un Memoriale⁵⁰, nel quale precisavano che la Chiesa non poteva vantare altri diritti tranne quelli che le aveva trasmesso l'Imperatore (formula *ad hoc* perché all'Impero non si

⁴⁷ Ms. B 1114, p. 110.

⁴⁸ La traduzione delle condizioni contenute nella Bolla *Ad perpetuam...* è riportata da N. ROBOLICO, *Dal Comune, cit.*, pp. 124-125.

⁴⁹ Ms. B 1114, p. 110.

⁵⁰ La traduzione dei passi più significativi del Memoriale è riportata sempre da N. ROBOLICO, *Dal Comune, cit.*, pp. 131-132.

era riconosciuta che una platonica sovranità) e che con il giuramento di fedeltà essi intendevano riconoscerne soltanto il patronato; rivendicando quindi la loro assoluta libertà nell'amministrazione municipale, dichiaravano che potevano affidarla a chi loro piacesse. Tra le modifiche alle condizioni proposte dal Papa, vi era che la formula di giuramento del Podestà (unico ufficiale del Comune insieme al Sindaco per il quale l'ammettevano) *secundum Statuta rationabilia* fosse sostituita da quest'altra: *secundum Statuta Juri non contraria*; mentre la prima poteva infatti dar luogo ad interferenze arbitrarie, con la seconda i Bolognesi preservavano il loro *jus statuendi*, al quale non volevano porre altri limiti che quello riconosciuto dalla giurisprudenza dell'epoca, ossia lo *Jus commune*⁵¹. L'intervento dei Fiorentini e del Re Roberto di Napoli, ma soprattutto la debolezza della Chiesa ed il fatto che il Pepoli, di fronte al Nunzio pontificio avesse « rinontato a ogni pretensione nella Signoria »⁵², fece sì che la vertenza si concludesse a favore di Taddeo, cui venne conferito nell'estate del 1340 il vicariato per un triennio⁵³. Era il riconoscimento di una Signoria, una temporanea sconfitta del Papato che si accontentava della semplice consegna al Nunzio delle chiavi della città, quale segno di sottomissione che, per quanto esteriore, salvaguardava i suoi diritti, lasciando aperta la possibilità di volgere in futuro la situazione a suo vantaggio.

Dopo la Signoria di Taddeo, sul cui governo positivo è il

⁵¹ Per citare alcuni esempi significativi, ricordiamo Giovanni d'Andrea, canonista della prima metà del sec. XIV, che sosteneva che una legge municipale può derogare alla *lex communis* solo se lo permettono il Papa o il Principe; analogamente Bartolo da Sassoferrato affermava che qualunque popolo può fare lo *jus civile proprium*, ma poiché legifera col permesso del Principe, non può fare leggi che questi abbia vietate. Alberico da Rosate sosteneva invece che uno Statuto è valido *inter statuentes* finché non vi sia una legge *specialiter derogatoria de Statuto* ma aggiunge che una città non può crearsi uno Statuto che sia dannoso all'Impero o a quelli che ad essa non sono sottoposti. Cfr. R. W. e A. J. CARLYLE, *Il pensiero*, vol. IV, *cit.*, pp. 29-33.

⁵² Ms. B 1114, p. 111.

⁵³ *Ibidem*. Lo Spontone non nomina però la durata triennale del vicariato; alla p. 109 riferisce che Taddeo rimase Signore per undici anni. Il vicariato gli venne infatti confermato dal successore di Benedetto XII, Clemente V, che concesse pure che in caso di morte di Taddeo, esso potesse passare per un anno ai suoi figli. Cfr. N. ROBOLICO, *Dal Comune, cit.*, p. 141. Osserviamo ancora come nella successione di costoro al padre, si confermi lo schema classico della duplice investitura necessaria per assurgere alla Signoria: dopo la morte di Taddeo essi furono infatti confermati nel principato dal popolo di Bologna (cfr. Ms. B 1114, p. 111).

giudizio del Nostro, che vede la di lui opera ispirata ad un criterio di conservazione e non di sovvertimento degli istituti comunali⁵⁴, si aprì la strada al dominio straniero: i Visconti (1350-1354)⁵⁵, la « tirannia » di Giovanni Oleggio (1354-1360)⁵⁶, i Vicari pontifici (1360-1376), con i quali si esercitò una sorta di diretto dominio papale, che sfociò nel 1376 nella cacciata del Legato e nella stipulazione con Gregorio XI di nuovi Patti (1377) che garantivano l'autonomia comunale⁵⁷; ed infine nel riconoscimento dell'autogoverno, con la concessione da parte di Bonifacio IX nel 1392 del vicariato al Gonfaloniere di Giustizia ed agli Anziani per venticinque anni⁵⁸.

La disgregazione interna aveva dunque condotto al riconoscimento della sovranità della Chiesa e al tempo stesso aveva reso instabili i rapporti tra quest'ultima e la città, offrendo al Papa la possibilità di interferire nell'amministrazione cittadina fino a concentrarne la gestione nei suoi rappresentanti, senza che tuttavia il loro dominio riuscisse a consolidarsi, per la presenza di gruppi capaci di polarizzare la ribellione; ma quando l'unione municipale si ricostituì sotto la guida di un Signore e al Papa non rimase altra alternativa che accondiscendere alla partecipazione del ceto locale alla gestione del potere municipale, i rapporti tra Bologna e la Chiesa assunsero una configurazione istituzionale durevole, senza che il principio dello Stato, rappresentato dalla maestà del Principe, fosse più suscettibile di essere compromesso. Il costituirsi della « Signoria » dei Bentivoglio è strettamente collegata alla istituzione di un nuovo organo, i *Sedici Riformatori dello Stato della Libertà*, denominazione con la quale la magistratura fu sempre indicata,

⁵⁴ Pure affermando che nessun cittadino deve sottoporsi la patria, riconosce lo Spontone « che Tadeo, per lo spatio di undici anni che in tale stato (*nella Signoria*) poi visse, con la virtù diede segni che il desiderio di signoreggiare aveva per fine principale di non nuocere alla patria, anzi di servirla perché, aprovati tutti gli ordini della città et posti tutti i gentilhuomini nel Senato, accioché migliore forma prendesse il governo, confermò gli Antiani Consoli, il Confaloniere di Giustitia et tutti gli altri magistrati » (Ms. B 1114, p. 109). Tale giudizio trova fondamento nel fatto che il Pepoli conservò quasi tutte le forme delle istituzioni comunali, coprendo con apparenze legali le sostanziali riforme introdotte. Sull'organizzazione della Signoria cfr. N. ROBOTICO, *Dal Comune, cit.*, pp. 73-108.

⁵⁵ Ms. B 1114, pp. 113-114.

⁵⁶ Ms. B 1114, pp. 114-116.

⁵⁷ C. M. ADY, *I Bentivoglio, cit.*, p. 10.

⁵⁸ *Ibidem*, p. 14.

anche se il numero dei suoi membri non invariabilmente fu tale⁵⁹. Vediamo ora quale fosse l'ordinamento comunale sulla fine del XIV secolo, quando l'istituto venne creato per la prima volta.

Il *Consiglio dei Quattromila*, che già al tempo di Taddeo Pepoli sembra si limitasse a svolgere un'attività esclusivamente amministrativa di elezione degli ufficiali del Comune⁶⁰, finirà per annullarsi « rimanendone però la memoria con l'havere la Camera di Bologna, erigendo un Monte et nominandolo il *Monte delle Elette*, consegnato a' vari creditori di lei le provisioni et gli emolumenti che gli ufficiali estratti solevano pagare agli elettori »⁶¹. Nella seconda metà del 1300 era il *Consiglio dei Seicento* « che spesse volte era detto il Consiglio dei Quattrocento, parendo assai che quattrocento cittadini si ragunassero per trattare delle occorrenti occasioni »⁶², l'organo al quale si doveva ricorrere per modificazioni statutarie o per l'approvazione di deliberazioni particolarmente importanti. Spettava agli Anziani far descrivere nei ruoli di tale Consiglio fino a mille uomini e solo chi era compreso in questo numero poteva divenire Anziano o Gonfaloniere del Popolo⁶³. Che le Arti fossero allora « impiegate nel governo dello Stato »⁶⁴, si manifesta nel fatto che, prima di sottoporre le questioni al Consiglio dei Seicento, gli Anziani si consultavano coi *Gonfalonieri del Popolo*⁶⁵ ai quali, istituiti nel 1376 col compito di curare l'istruzione militare dei cittadini⁶⁶ « nel trattare i negozi d'importanza et nel fare le deliberationi et i decreti, furono dati per compagni i *Massari delle Arti*, onde tutti uniti insieme, sono poi stati nominati... il *Magistrato de' Collegi* »⁶⁷. Organo di primaria importanza era poi il *Gonfaloniere di Giustizia*, creato nella prima

⁵⁹ Nel 1418 era ad esempio composta soltanto di dieci Riformatori.

⁶⁰ N. ROBOTICO, *Dal Comune, cit.*, p. 77.

⁶¹ Ms. B 1114, p. 276. Alle pp. 274-276 il Nostro descrive la procedura per la nomina degli ufficiali del contado e della città. Nel sesto giorno di dicembre i Quattromila si radunavano nel Palazzo del Podestà, dove si procedeva all'estrazione delle polizze degli uffici; dopodiché, dai ruoli del Consiglio generale venivano estratti i nomi di coloro che dovevano nominare quelli che per l'anno seguente avrebbero dovuto esercitare tali uffici. Gli eletti erano poi obbligati a pagare a ciascuno degli *elettori degli ufficiali* una certa somma.

⁶² Ms. B 1114, p. 364.

⁶³ *Ibidem*.

⁶⁴ Ms. B 1114, p. 363.

⁶⁵ Ms. B 1114, p. 364.

⁶⁶ C. M. ADY, *I Bentivoglio, cit.*, p. 13.

⁶⁷ Ms. B 1114, p. 377.

metà del XIV secolo affinché, « essendo scemata di già molto l'autorità del Podestà », provvedesse con pieni poteri ai disordini interni e conducesse l'esercito nelle campagne militari⁶⁸. I nove Anziani Consoli in carica nel 1377 « vollero che uno di essi fusse nominato Confaloniero di Giustitia »⁶⁹ e da ciò trasse origine il fatto che il Gonfaloniere divenisse il capo dell'Anzianato⁷⁰.

Intorno al 1393 il Consiglio dei Seicento prese ad essere chiamato il *Consiglio generale* e come emanazione di esso si costituì — sempre seguendo lo Spontone — un Consiglio di centoventi uomini « detto *Consiglio spetiale* », i cui membri « tutti ogni fiata si chiamavano, ma nello spatio di quattro mesi servendo trenta d'essi, si andavano cangiando secondo che dalla sorte veniva loro ordinato »⁷¹. La durata di tale Consiglio, detto dei *Trenta Consiglieri degli Anziani* fu di ventitre anni e con la sua fine nel 1416, il Nostro fa coincidere l'istituzione dei Riformatori⁷². In realtà i Sedici vennero creati per la prima volta nel 1393 (1394 secondo il computo moderno), come attestano il Guidicini⁷³, l'Ady⁷⁴ e F. C. Sacchi che cita lo Zani e il Ghirardacci e riferisce che *plura istius electionis extant in Archivio publico in Libro D. Provision. in Capreto*⁷⁵; tuttavia è nel 1416 che l'istituto dei Riformatori testimonia come stesse ormai volgendo a conclusione la trasformazione in senso oligarchico del Comune che si consoliderà definitivamente col Senato. *Quo anno* (1416) — scrive infatti F. C. Sacchi⁷⁶ — *major potestas quam antea ipsis (Reformatoribus) concessa fuit*, la quale potestas consisteva, come mostreremo più avanti, in una concen-

⁶⁸ Ms. B 1114, pp. 428-429.

⁶⁹ Ms. B 1114, p. 363.

⁷⁰ Nel 1600 il Gonfaloniere di Giustizia aveva « parimente ei solo la medesima autorità et giuridittione ch'ha tutto il corpo del magistrato degli Antiani » (Ms. B 1114, p. 433). Analogamente in A.S.B. REGGIMENTO, INSTRUMENTA DOCUMENTI, D, Lib. 24, n. 50, *Istruzione data al Signor Cardinale Caetani da' Signori de' Magistrati li 22 novembre 1621; la quale fu letta de' verbo ad verbum a S. Sig.ria Ill.ma* si legge che l'Anzianato « ha per capo uno de' Signori del Reggimento, chiamato per questi due mesi Confaloniere di Giustizia » (p. 1 non num.).

⁷¹ Ms. B 1114, pp. 364-365.

⁷² Ms. B 1114, pp. 365-366. A p. 166 indica però approssimativamente come data il 1396.

⁷³ G. GUIDICINI, *I Riformatori dello Stato di Libertà della città di Bologna*, voll. I-III, Bologna 1876-1877, vol. I, Bologna 1876, p. 5.

⁷⁴ C. M. ADY, *I Bentivoglio*, cit., p. 13 e *Ibidem*, n. 9.

⁷⁵ P. C. SACCUS, *Statuta*, vol. II., cit., p. 301.

⁷⁶ *Ibidem*.

trazione dei poteri municipali che sarebbe stata, seppure a diverso titolo giuridico, propria del Senato, concentrazione che consente pertanto di qualificarne i Sedici quale antecedente istituzionale; ed è ancora a partire da questa data che possiamo constatare come il nuovo organo si definisse sempre di più anche come antecedente sociale del Consiglio dei Quaranta, in quanto i suoi membri cominciarono ad essere quasi esclusivamente reclutati nell'ambito di quelle stesse famiglie che avrebbero poi costituito l'oligarchia senatoria, anche se il blasone era ancora un requisito essenziale per accedere alla carica⁷⁷. La creazione del nuovo istituto aveva avuto ancora una volta come motivazione le lotte di fazione, per la composizione delle quali, troppo breve era la durata in carica degli Anziani⁷⁸, la cui azione di governo non poteva essere spedita come avrebbero richiesto le circostanze, per l'obbligo statutario di sottoporre le decisioni di principale importanza al Con-

⁷⁷ Scrive infatti G. GUIDICINI, *I Riformatori*, vol. I, cit., p. 6, che i Sedici « nella loro origine erano nominati dal Consiglio dei Seicento; dovevano essere d'età provetta e si sceglievano sulla massa dei cittadini ». Nello stesso volume alle pp. 13-14 troviamo che i Riformatori creati negli anni 1394 e 1396 erano stati in parte tratti dal ceto popolare; tra quelli del 1394 compaiono: Dino di Michele, marzaro, Michele di Palmerio, marzaro, Lando Ambrosini beccaro. Pure di estrazione popolare sono alcuni cognomi del 1398: Dalle Teste, Ricamatori, Dalle Brete, Torfanini, Bonsignori, Ambrosini, Pannilini, Ferrantini, Dalle Lane. Da P. C. SACCUS: *Statuta*, vol. II, cit., p. 305, si può rilevare la continuità sociale tra i Riformatori ed il Senato.

Elezioni del 17 gennaio 1416: Guido Pepoli, Lambertino Canetoli, Romeo Foscherari, Bartolomeo Manzoli, Giacomo Saliceto, Floriano Sampieri, Antonio Bentivoglio, Antonio Guidotti, Facio Paci, Lorenzo Cospì, Matteo Griffoni, Battista Poeti, Giovanni Malvezzi, Brainguerra Caccianemici, Cambio Floriani, Matteo Marescalchi. I suddetti furono confermati in carica il 29 marzo 1416, fino al 10 aprile dello stesso anno.

Elezioni del 31 gennaio 1420: Nicolò Aldrovandi, Gozzadino Gozzadini, Bartolomeo Manzuoli, Gaspare Malvezzi, Antonio Bargellini, Pietro Callegari, Giangiacomo Griffoni, Tommaso Montecalvi, Leonardo Castelli, Giovanni Marsili, Guido Pepoli, Antonio Guidotti, Antonio Loiani, Nicolò Zambeccari.

Elezioni del 3 agosto 1428: Guido Pepoli, Romeo Foscherari, Bartolomeo Manzoli, Brainguerra Caccianemici, Nicolò Ariosti, Scipione Gozzadini, Baldassarre Canetoli, Stefano Ghisilardi, Tommaso Zambeccari, Francesco Guidotti, Giovanni Griffoni, Giovanni Manzolini, Geronimo Bolognini, Ludovico Bentivogli, Scardovino Scardovi, Giacomo Correggi.

Elezioni del 28 giugno 1445: Dionisio Castelli, Antonio Fantuzzi, Melchiorre Catani, Romeo Pepoli, Battista Sampieri, Bartolomeo Lambertini, Ludovico Calvi, Ludovico Bentivoglio, Gaspare Malvezzi, Giovanni Fantuzzi, Ludovico Manzoli, Rinaldo Ariosti, Cristoforo Caccianemici, Rodolfo Bianchi, Giovanni Guidotti, Azzone de Quarto.

⁷⁸ C. M. ADY, *I Bentivoglio*, cit., p. 13.

siglio generale — come dice il Sacchi⁷⁹ — o di convocare la sua emanazione in secondo grado, il Consiglio dei Trenta, come dice lo Spontone⁸⁰.

Istituto sorto all'interno del Comune delle Arti, il suo divenire strumento di gestione esclusiva del potere da parte di una oligarchia nobiliare, sembra riproporre lo schema classico dello sviluppo comunale di molte città italiane, secondo il quale l'aristocrazia proprietaria di terre, inseritasi nell'attività economica del corpo cittadino — a Bologna troviamo ad esempio i Pepoli associati alla Corporazione dei Banchieri, i Malvezzi a quella della Seta, membri dei Bentivoglio nella Corporazione dei Beccai e in quella dei Notai — riesce alla fine a dominarlo⁸¹, acquisendo il potere politico al quale chiuderà poi l'accesso; e ciò in forza dell'appoggio dell'elemento mercantile — vi sono anche casi in cui la nobiltà bolognese era direttamente interessata ai commerci⁸² — i cui interessi si erano ormai differenziati da quelli artigiani e che sarà inserito nell'orbita dell'amministrazione cittadina, attraverso il sistema delle clientele⁸³, mentre la subordinazione economica delle

⁷⁹ Scrive P. C. SACCUS, *Statuta*, vol. II, cit., p. 305: *Cum Consilium generale, cuius imperio una cum Magistratibus omnia gerebantur, in Bononiensi Republica pro opportunitate quandoque cogi non posset, pro faciliore publicorum negotiorum expeditione a magistratibus scrutinio habito in Consilio praedicto, Sexdecim viri potestate extraordinaria, eorumque nutu amovendi, donati fuere, ique Reformatores Status vocati sunt.*

⁸⁰ Ms. B 1114, pp. 365-366: «...dopo i molti travagli dati da Cambio Zambecari alla patria, ... vedendo essi Antiani et tutto il Consiglio con essi, quanto era difficile nelle molte occorrenze di ragunare trenta Consiglieri, deliberarono di commun parere di eleggere sedici prudenti cittadini, i quali furono nominati Riformatori dello Stato della Libertà della città di Bologna....».

⁸¹ Cfr. M. DOBB, *Problemi di storia del capitalismo*, Roma 1974 (ristampa), p. 119.

⁸² I Malvezzi erano legati all'Arte della Seta e C. M. ADY, *I Bentivoglio*, cit., p. 244 presume che Annibale Malvezzi fosse stato imprigionato in Germania quando stava viaggiando in quelle contrade come mercante di seta, per ritorsione contro le misure adottate a Bologna nei confronti di un mercante tedesco, suo debitore. Il fatto provocò rappresaglie dei Malvezzi contro mercanti tedeschi, danneggiando seriamente il commercio di Bologna e coinvolse i Sedici in una corrispondenza che si protrasse per vari anni con l'Imperatore Federico III, le città di Norimberga e Strasburgo e altre potenze tedesche. All'industria della seta, che era la principale, accanto a quella della canapa, fu direttamente interessato anche Giovanni Bentivoglio, nel cui testamento si fa cenno di una *domum cum edificio unius filatogli a sirico*, mentre in un inventario delle sue proprietà compilato dopo la di lui caduta, sono nominati negozi e filatoi. *Ibidem*.

⁸³ Cfr. G. GALASSO, *Potere ed istituzioni in Italia. Dalla caduta dell'Impero romano ad oggi*, Torino 1974, p. 73. Sul differenziarsi degli interessi artigiani da quelli mercantili, cfr. M. DOBB, *Problemi*, cit., pp. 124-135.

Arti, che ha condotto dapprima alla loro progressiva esclusione dalla prassi politica, sarà più avanti istituzionalmente definita nel divieto di approvare o modificare i loro Statuti senza il consenso del Senato o del Legato. Se per l'ascesa al potere del Signore, non ebbe un ruolo trascurabile il fattore personale, l'abilità nell'eliminare gli avversari e nel trovare condizioni di equilibrio tra le varie tendenze, determinante fu la interdipendenza tra politica ed economia; i Bentivoglio — dice R. Belvederi⁸⁴ — riuscirono ad imporsi in quanto capi dei bentivoleschi, di quanti cioè tra nobili e mercanti si strinsero attorno a loro col proposito di dominare la vita politico-economica della città e a tal fine concessero a Sante e a Giovanni II una parte decisiva nelle deliberazioni relative al governo della cosa pubblica.

Vediamo ora di definire in modo più preciso l'istituto dei Sedici, esaminando la balla che venne loro concessa il 17 gennaio 1416, dal Consiglio dei Seicento, su proposta degli Anziani e con l'approvazione del Magistrato dei Collegi⁸⁵. Ai Riformatori o alla maggioranza di loro venivano conferiti per tutto il prossimo mese di marzo *potestatem et arbitrium liberum et absolutum secundum ordinationem et reformationem Status popularis huius civitatis et regimine et quiete civitatis ipsius, quam Comitatus et Districtus ac civium, comitatinorum et districtualium, arbitrium* che più precisamente prevedeva:

- che potessero confermare e ampliare *praesentialiter vel in futurum, directe vel per obliquum, in totum et in partem* statuti e ordinamenti fatti da qualsiasi precedente governo, nonché abolire, modificare o sospendere quelli che *modo aliquo concernere possent detrimentum vel praejudicium praesentis popularis Status et seu Communis vel civitatis Bononiae, vel eius Comitatus vel Districtus;*
- che avessero piena potestà di stabilire, ordinare e riformare tutto ciò che riguardasse *regimen, regulam, formam et ordinem*, nonché di distribuire *commoda, onera, dignitates et honores inter cives ipsius civitatis* al fine di rendere più forte lo Stato popolare, favorendo l'unione tra i cittadini stessi;
- che fosse in loro facoltà, rimpatriare e riabilitare tutti coloro

⁸⁴ R. BELVEDERI, *Bentivoglio e Malvezzi a Bologna negli anni 1463-1506. Annali della facoltà di Magistero*, Taranto 1976, p. 45.

⁸⁵ L'atto è trascritto da P. C. SACCUS, *Statuta*, vol. II, cit., pp. 301-304.

de quibus quomodocumque dubitari posset, eos posse vel debere, ratione alicuius excessus vel delicti, vel alia quacumque ratione vel causa ad civitatem ipsam trahi et cum civibus ipsius civitatis uniri et incorporari, e di far godere costoro degli stessi onori e privilegi degli altri cittadini che non fossero stati esiliati, et etiam non servatis aliquibus ordinibus, provisionibus, reformationibus et Statutis populi et Communis Bononiae; e i pieni poteri in tal materia erano ribaditi nell'autorizzazione a fare qualunque cosa loro paresse opportuna, maxime consideratis iis quae proxime gesta sunt et petita ab ipsius Dominis Antianis per cives ipsius civitatis.

Si consentiva inoltre, contro le disposizioni statutarie, che le facoltà legislative ed esecutive che si concentravano nei Riformatori, non fossero soggette ai tradizionali meccanismi di controllo dello Stato popolare, atti ad impedire la prevaricazione di una magistratura sulle altre; mentre infatti le decisioni attinenti al governo, dopo una procedura che prevedeva una duplice approvazione⁸⁶, dovevano aver la conferma del Consiglio dei Seicento, per quanto concerneva l'attività dei Sedici veniva stabilito che le cose *per eos fienda, providenda, disponenda, statuenda, corrigenda, limitanda,*

⁸⁶ Nello stesso atto di concessione della balia, sono descritte le fasi di delibera, come attestazione di regolare procedura. Si dice infatti che è stata letta nel Consiglio dei Seicento, che si è tenuto con *quorum* legale dei membri (in quo quidem Consilio interfuerunt ultra quam duae partes consiliariorum dicti Consilii et populi), *postam generalem, quam dicti D.D. Antiani ad minus mense quolibet, proponere tenentur et debent, super qua licitum est unicuique de dicto Consilio dicere, proponere et arregare totum illud quod putaverit redundare in utilitatem, augmentum et honorem praesentis popularis Status...* Per la nomina dei Sedici e per l'attribuzione dei loro poteri che vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio, vi è stata consultazione degli Anziani col Magistrato dei Collegi, seguito poi da separate votazioni: *...praefati magnifici et potentes D.D. Antiani Consules et Vexillifer Justitiae dicti populi et Communis, nec non honorabiles viri dicti D. Confalonarii et Massari Artium dicti populi et Communis existentes, in eorum solita et secreta audientia, collegialiter congregati ... pensantes circa ea omnia quae tendunt ad conservationem et augmentum pacifici et tranquilli status huius civitatis ... dirigentes eorum mentes et oculos circa personas infrascriptorum Sexdecim civium ... habito prius inter ipsos Dominos Antianos et Dominos de Collegiis et subsequenter celebrato scrupitino inter dictos Dominos Antianos et postmodum inter ipsos Dominos de Collegiis, ut moris est et secundum formam Statutorum, provisionum ac reformationum populi et Communis Bononiae et legitime inter eos obtento partito, nemine discrepante, nominaverunt ... ipsos Sexdecim cives supra nominatos in Reformatores Status antedicti ... cum potestate, auctoritate, arbitrio et baylia infrascriptis, in quantum placeat praesenti generali Consilio Sexcentorum. (Ibidem, pp. 301-302).*

modificanda, amplianda, tollenda, suspendenda et abolenda, firmanda, ordinanda et reformanda durante dicto tempore (del loro incarico) cum fuerint facta, provisa, disposita... etc., fossero auctoritate praesentis Consilii pienamente osservate ed avessero efficacia esecutiva per ogni ufficiale presente e futuro del Comune ac si explicite, specialiter et singulariter et expresse processissent et obtenta forent in Consilio generali Sexcentorum dicti populi et Communis. La formula cautelativa comprendeva infine tutti gli Statuti, ordinamenti, provvisioni e riformazioni che disponessero in contrario, quibus omnibus et eorum sive earum cuilibet, auctoritate praesentis Consilii sit et esse intelligatur expresse et ex certa scientia derogatum; et ex nunc, auctoritate, eisdem Sexdecim Reformatibus per Consilium generale Sexcentorum dicti populi et Communis concessa et attributa omnia sint et esse intelligantur sublata quantum ad praedicta et quodlibet praedictorum, aggiungendo da ultimo la precisazione che la deroga si estendeva anche agli Statuti e ordinamenti disponentibus de partitis et postis ponendis per quot fabas debeant obtineri et omnibus in eis contentis, quod prius legi debeat ista posta in primo Consilio generali, ut supra, ut homines ipsius Consilii deliberare deberent postea in alio Consilio generali et poni debere ad partitum. Et non obstante quod non possit derogari Statuto disponenti de partitis et statutis, provisionibus et reformationibus disponentibus de iis quae specialiter sint prohibiti facere D. D. Antiani et eorum collegia et omnibus et singulis in eis contentis.

Si trattava in conclusione di una « legge dei pieni poteri », ma *de jure* il Comune era ancora popolare e non oligarchico in quanto i Sedici rimanevano pur sempre un organo straordinario, in carica *pro tempore* e creato dagli Anziani e dal Consiglio generale, rispettivamente organo ordinario di governo e suprema fonte statutaria⁸⁷; né inoltre l'ambito di competenza dei Riformatori era fissato costituzionalmente una volta per tutte, ma veniva definito ad ogni elezione: così ad esempio, a quelli eletti il 28 giugno 1445, venne concessa la stessa autorità della quale disponevano i Sedici del 1416, con la clausola *quod ipsi nullo modo possent derogare*

⁸⁷ Le formule infatti attraverso le quali veniva registrata la elezione erano sempre espresse nei seguenti termini: *Facta fuit electio Sexdecim Reformatum Status popularis et Libertatis Bononiae ad et per totum mensem (...) anni (...) per magnificos et potentes Dominos Antianos Consules et Vexilliferum Justitiae populi et Communis Bononiae civitatis praedictae, in Consilio generali Sexcentorum. (Ibidem, pp. 304-305).*

aut aliquod prejudicium inferre magistratui magnificorum D. D. Antianorum, honorabilium Dominorum de Collegio aut alicui officio civitatis⁸⁸. De facto, i Sedici divennero lo strumento di potere dei Bentivoglio, mentre il Consiglio dei Seicento cessò a poco a poco di funzionare e l'Anzianato si trasformò nella prassi in un suo organo esecutivo⁸⁹.

Il loro dominio dell'amministrazione cittadina si costituì infatti con l'essere composto precipuamente dai loro fautori l'istituto dei Sedici nel quale, consolidatasi la « Signoria », membri della famiglia Bentivoglio furono sempre presenti⁹⁰, finché la posizione di supremazia di Giovanni II sull'organo, ebbe esplicito riconoscimento da parte di Papa Paolo II. Giovanni I, la cui Signoria durò poco più di quindici mesi (marzo 1401 - giugno 1402), era membro dei Sedici e fu riconosciuto il 17 marzo 1401 Gonfaloniere perpetuo dal Consiglio generale⁹¹; dei suoi successori, Antongaleazzo fu dei Riformatori nominati nel 1416, entrò nella più piccola magistratura dei Dieci che li sostituì nel 1418⁹² e per un decreto dei *Decem Reformatores Status Libertatis* emanato l'8 febbraio 1440, ottenne la facoltà di entrare in tutti i Consigli e magistrature del Comune, cogli stessi diritti dei membri eletti⁹³ e si alternò con Battista Canetoli nella carica di Gonfaloniere di Giustizia; Sante fu poi espressamente chiamato al governo di Bologna, dove venuto, fu fatto « Cavalier d'ordine del Senato »⁹⁴. Ma nessuno dei Bentivoglio ebbe dai Papi la concessione del vicariato e l'unico ad essere Signore legale fu Giovanni I, e soltanto in virtù del fatto che rivestì la carica di Gonfaloniere, quando era ancora in vigore il vicariato venticinquennale conferito da Bonifacio IX al Gonfaloniere di Giustizia ed agli Anziani.

Nei confronti di coloro che detenevano il potere di fatto, i Pontefici non mancarono di produrre manifestazioni di favore: Bo-

⁸⁸ *Ibidem*, p. 305.

⁸⁹ C. M. ADY, *I Bentivoglio*, cit., p. 14.

⁹⁰ Scrive lo Spontone, riferendosi all'anno 1466, che « aveva il magistrato de' Sedici Riformatori dello Stato della Libertà della città di Bologna nel giro di settant'anni più volte cangiato forma, essendo però sempre in esso hora Andalò, hora Andrea, hora Battista, hora Antonio, hora Lodovico, hora Annibale et quando Santi, tutti della famiglia Bentivoglio, da tre fiato in poi che vi ebbero i partigiani loro... » (Ms. B 1114, p. 166).

⁹¹ Cfr. Ms. B 1114, p. 120.

⁹² C. M. ADY, *I Bentivoglio*, cit., p. 21; cfr. Ms. B 1114, p. 132.

⁹³ C. M. ADY, *I Bentivoglio*, cit., p. 33.

⁹⁴ Ms. B 1114, pp. 138-139.

nifacio IX concesse alla chiesa della Maddalena, della quale Giovanni I era Priore, una indulgenza annuale per il 1402; nel 1443 Annibale ottenne il *Dazio delle Carteselle* — tangente fissa da pagarsi per la conclusione di tutti i contratti — per un periodo quinquennale e tale privilegio fu rinnovato successivamente, per tempi di cinque e dieci anni, a favore di Sante e Giovanni II, finché Innocenzo VIII assegnò a quest'ultimo la tassa, vita natural durante, con successione al figlio primogenito; a Sante, a Giovanni II e ai loro eredi venne poi concessa dal Cardinal Capranica, l'esenzione perpetua dalle imposte; Antongaleazzo, secondogenito di Giovanni II e avviato alla carriera ecclesiastica, fu nominato Arcidiacono di Bologna⁹⁵. Tuttavia la politica dei Papi fu ben attenta a non legalizzare la Signoria e il massimo riconoscimento fu quello di capo a vita dei Sedici fatto a Giovanni II nel 1466, con posteriore approvazione da parte di Sisto IV (1473) della successione di tale diritto al figlio primogenito. Ciò che premeva ai Pontefici, era di salvaguardare sempre le proprie prerogative di sovranità, che vennero sottolineate in tutti gli aspetti formali degli accordi con i quali il Papato rinunciava alla pretesa di un governo diretto su Bologna.

Con i Capitoli del 1447 il *Princeps* quale suprema fonte di autorità, depositario di una sovranità non più soltanto principio astratto, bensì determinantesi in specifici contenuti che le conferivano l'attributo della effettività, non venne più messo in discussione, perché fu ufficialmente riconosciuta la condizione dello Stato dualistico stesso: la divisione non della statualità, ma del potere tra Principe e ceto cittadino. Il Cap. IV prevedeva infatti *quod nullus dictorum magistratuum (municipali) possit aliquid deliberare sine consensu Legati vel Gubernatoris. Et similiter, quod dictus Legatus vel Gubernator non possit aliquid deliberare sine consensu magistratuum deputatorum ad regimen dictae civitatis*⁹⁶. Era il riconoscimento di quel governo misto che i teorici politici, riflettendo il rapporto reale tra Principe e ceti, sostenevano essere il migliore⁹⁷, al quale il Principe acconsentiva attraverso atti che diplo-

⁹⁵ Sui privilegi ottenuti dai Bentivoglio cfr. C. M. ADY, *I Bentivoglio*, cit., p. 18, pp. 20-21, pp. 131-133 e R. BELVEDERI, *Bentivoglio*, cit., pp. 51-52.

⁹⁶ I Capitoli di Nicolò V sono pubblicati in P. C. SACCUS, *Statuta*, vol. II, cit., pp. 264-269; Cap. IV, p. 265. Cfr. in proposito M. BARTOLOTTI, *Sui « Capitoli »*, cit., pp. 519-520.

⁹⁷ Già Tommaso aveva affermato — secondo le parole del Lagarde — « che

maticamente si manifestavano come concessioni, derivati cioè *motu proprio et ex certa scientia* della sua *superioritas*, ma la cui essenza reale era di tipo contrattuale, non essendo le concessioni stesse altro che le condizioni alle quali la comunità era disposta a riconoscerne la sovranità. Dei predecessori di Nicolò V, Martino V, il Papa nominato a Costanza e strenuo difensore dei diritti pontifici, aveva rifiutato di rinnovare, dopo la sua scadenza, il vicariato venticinquennale concesso da Bonifacio IX; Eugenio IV aveva mostrato una fiera ostinazione contro possibili trattative che portassero al riconoscimento di una autonomia municipale, e se gli accordi con Bologna furono facilitati dalla ascesa al soglio pontificio di Tommaso Parentucelli, discepolo del Cardinal Albergati e già Vescovo della città, la cui politica fu inoltre contraddistinta dall'amore di pace⁹⁸, Nicolò V fu in primo momento, nonostante la cortese accoglienza alla delegazione bolognese, inflessibile nella pretesa della dedizione incondizionata⁹⁹.

Se lo Spontone non può che giudicare positivamente la presenza concreta dell'elemento majestatico in quanto affermazione del Principato quale condizione di ordine¹⁰⁰, non è certo perché il Papa

il pluralismo che assicura il giuoco di molteplici diritti entro il Diritto, di molteplici società entro lo Stato, di diversi regimi entro l'ordine, è l'applicazione naturale della legge fondamentale di molteplicità che è nella natura profonda dell'ordine; la centralizzazione unificatrice uccide» (cfr. G. DE LAGARDE, *Alle origini*, vol. II, cit., pp. 100-101. Nel XV secolo la maggioranza dei pensatori, pur partendo dalla concezione della società come fatto convenzionale, diversamente dall'Aquinate per il quale, in conseguenza del suo sistema gnoseologico-metafisico è invece naturale, erano sostenitori del governo misto. Gerson che applicava in politica concetti paralleli a quelli che sosteneva per l'organizzazione della Chiesa, argomentava che era opportuno che l'autorità regia fosse frenata perlomeno dalla aristocrazia (cfr. R. W. e A. J. CARLYLE, *Il pensiero*, vol. IV, cit., p. 173); Pietro d'Ailly proclamava ottima costituzione quella in cui si compenetrassero l'elemento monarchico, aristocratico e democratico (*Ibidem*, p. 176); Fortescue, collegandosi all'esperienza inglese e riprendendo la tradizione tomistica, sosteneva la bontà del regime inglese *politicum et regale* in cui il Re governa secondo le leggi fatte da lui in collaborazione con la comunità, rispetto a quello francese, da lui definito *regimen regale*, nel quale il Re governa secondo le leggi promulgate solo da lui stesso (*Ibidem*, pp. 152-154 e pp. 182-187).

⁹⁸ Ai feudatari di Urbino, Pesaro, Forlì, Camerino, Spello, Rimini, confermò in parte i vicariati; alla Marca di Ancona, alla città di Fermo ed altre vennero confermate le antiche franchigie. Cfr. L. VON PASTOR, *Storia dei Papi*, cit., vol. I, Trento 1890, pp. 272-273.

⁹⁹ A. SORBELLI, *I Bentivoglio*, cit., pp. 60-62.

¹⁰⁰ Dalle parole con le quali il Nostro pretende di presentare come manifestazione di benignità pontificia quello che in realtà era l'espressione di una lotta di potere, emerge anche la sua consueta visione del Principato quale ele-

avesse « solamente principal pensiero et molto saggiamente d'havervi una certa sovranità, lasciando nel rimanente il popolo in quella sua naturale libertà che tanto ama... »¹⁰¹, che i Patti furono conclusi il 24 agosto 1447, bensì per l'essere Sante il Signore di fatto, sostenuto dal favore popolare e appoggiato all'esterno dall'amicizia dei Medici di Firenze. Gli scrittori bolognesi generalmente, e così pure il Nostro, si limitano a riassumere il solo contenuto delle concessioni¹⁰², non mettendo quindi in luce la conflittualità tra le due istanze, potere centrale e locale, che si delinea invece chiaramente in un esame integrale del testo¹⁰³, che distingue tra le richieste bolognesi e quanto di queste ricevesse la sottoscrizione papale; emergono così, da una parte l'aspirazione assolutistica del Pontefice, che si manifesta nel porsi in tutti gli aspetti formali come *Superior* e dall'altra, la tendenza dei Bolognesi a ridurre l'esercizio effettivo del potere.

La *superioritas* che il Papa si preoccupava di salvaguardare, si presenta implicitamente o esplicitamente in vari punti. Innanzitutto nella stesura stessa per Capitoli, che poneva le parti su due distinti piani, diversamente da quanto avrebbe significato una esposizione del risultato delle trattative. Il Papa non contrattava dunque, ma concedeva dall'alto attraverso il *placet* come si può vedere dal Proemio, nel quale si dice che Nicolò V *...mandavit, voluit et declaravit infrascriptas responsiones et signaturas fieri in omnibus infrascriptis Capitulis et quolibet eorum, prout in fine infrascriptorum Capitulum et cuiuslibet eorum continetur, quorum quidem Capitulum et responsionum tenor talis est*¹⁰⁴.

Poi, per quanto concerne la posizione del proprio rappresentante. Non veniva in primo luogo accettata la richiesta dei Bolognesi

mento pacificatore: scrive egli infatti che Nicolò V ritenne quando gli Ambasciatori bolognesi gli offrirono la protezione della città « che la semplice ombra di lei (*della Chiesa*) non era bastevole di raffrenare le pazze voglie de' Canetoli, de' seguaci loro, tutti ingegni sfrenati, et a far sicuro riparo alla innata ambizione del Duca di Milano Filippomaria, ma che conveniva che quivi si avesse timor de' Pontefici, là dove si desiderasse di vivere lungamente in pace... » (Ms. B 1114, pp. 140-141).

¹⁰¹ Ms. B 1114, p. 141.

¹⁰² Ms. B 1114, pp. 141-150. Un riassunto de' Capitoli è riportato da C. GHIRADACCI, *Historia*, P. III, cit., pp. 123-124; P. VIZANI, *I dieci libri*, cit., pp. 373-375; S. MUZZI, *Annali*, vol. IV, Bologna 1842, pp. 377-380.

¹⁰³ La trascrizione dei Capitoli è pubblicata in P.C. SACCUS: *Statuta*, vol. II, cit., pp. 264-269.

¹⁰⁴ Capitoli, cit., Proemio, p. 264.

che *Legati vero aut Gubernatores ista vice nominentur per Syndacos et Oratores Communis Bononiae et in futurum nominentur per dictos Dominos Antianos et dictos Dominos Sexdecim his modo et forma, videlicet: quod ipsi habeant proponere S. V. tres Gubernatores sive Legatos, quorum unum S. V. confirmare habeat et eligere; et ille assumptus remaneat Gubernator.* Il riconoscimento di una tale procedura avrebbe implicato in forma di diritto, interferenze municipali nella nomina del Legato o Governatore, mentre con la generica promessa che *...Sanctitas D. N. providebit de Legato vel Gubernatore grato et non suspecto praesenti regimini*¹⁰⁵, si rimaneva nel campo della *gratia*, che meglio si addiceva ad un sovrano teocratico.

In secondo luogo del Legato o Governatore, in quanto inviato del *Princeps*, veniva affermata la preminenza:

a) *nelle questioni di forma*; tra queste va elencato anche il fatto che in tutte le disposizioni relative alla attività comune, il termine Legato o Governatore precede sempre, nelle risposte papali, quello delle magistrature cittadine, mentre l'ordine è l'inverso nelle richieste dei Bolognesi, che se al Cap. V nominano per primo il rappresentante pontificio, è perché intendono specificarne i limiti di attività: *Item quod dictus Dominus Legatus sive Gubernator in cunctis occurrentibus adesse et super iis omnibus providere possit et debeat simul cum dictis Dominis Sexdecim et aliter non*¹⁰⁶. Indi, relativamente alla proposta di Bologna, *quod ipsi cives et populus Bononiae habeant gubernationem et custodiam Palatii Bononiae, portarum et fortilitiorum ac roccharum Comitatus Bononiae ac eius Districtus et Diocesis*, mentre si dava il *placet* per quanto riguardava la seconda parte, precisando però che *teneantur etiam custodes fortilitiorum et portarum petere confirmationem a Legato sive Gubernatore et praestare juramentum fidelitatis in ipsius manibus ad conservationem Status S.D.N. et Ecclesiae ac praesentis Status et teneatur eos confirmare Legatus vel Gubernator*, circa il Palazzo del Comune, che era la sede ed il simbolo del governo, si stabiliva che *Palatium dividatur et Dominus Legatus sive Gubernator eligat partem illam quae sibi magis placebit*;

¹⁰⁵ *Capitoli, cit.*, Cap. IV, p. 265; cfr. M. BARTOLOTTI, *Sui «Capitoli», cit.*, pp. 519-520.

¹⁰⁶ *Capitoli, cit.*, Cap. V, p. 265.

*stent etiam dicti Antiani in dicto Palatio in alia parte*¹⁰⁷. Che il Palazzo venisse diviso tra le autorità locali e il rappresentante pontificio, era una logica conseguenza — che i Bolognesi tentavano di eludere — del governo misto; ma che il Legato o Governatore potesse scegliere, senza previo accordo con gli Anziani, in quale parte risiedere, è un indice della supremazia che il Papa gli attribuiva.

b) *Nella procedura amministrativa*; al Cap. XIV, alla richiesta che tutte le lettere intorno agli uffici da esercitarsi nella città, Contado, Distretto e Diocesi si rilasciassero a nome del Legato o Governatore e degli Anziani, secondo la consuetudine, e che tutte le scritture fatte nell'ufficio del Legato e dei Sedici dovessero essere scritte dalle cancellerie di entrambi, la risposta papale era: *Placet Sanctissimo D.N. quod litterae officiorum fieri debeant dumtaxat sub nomine Legati vel Gubernatoris et non alterius et per notarios sive cancellarios utriusque*¹⁰⁸. Se quindi il funzionamento

¹⁰⁷ *Capitoli, cit.*, Cap. IX, p. 267, cfr. M. BARTOLOTTI, *Sui «Capitoli», cit.*, p. 524.

¹⁰⁸ *Capitoli, cit.*, Cap. XIV, p. 268. Poiché esistono differenti interpretazioni del Capitolo, riportiamo il testo integrale della richiesta bolognese, alla quale il Papa dà la risposta di cui sopra: *Item, quod omnes litterae de officiis exercendis in praedicta Civitate, Comitatu, Fortia et Districtu atque Diocesi, fiant et fieri debeant sub nomine praefati Domini Legati et Dominorum Antianorum praedictorum, secundum praesentem usitatum stylum et consuetudinem et secundum formam dictorum Statutorum; et quod omnes scripturae quae fiant in officio praefati Domini Legati et Dominorum Sexdecim, fieri debeant et scribi per usitatos cancellarios cives ipsorum Dominorum Sexdecim et non per forenses et aliter non valeant nec teneant ipso facto et ipso jure.* C. GHIRARDACCI, *Historia*, P. III, cit., a p. 124 scrive: «Che tutte le lettere degli uffici di Bologna et del Contado, con tutte le scritture che si faranno nella cancelleria, non si possino fare, nè sieno valide, se non saranno fatte per mano delli cancellieri del Legato, come a quelli delli Signori Antiani». P. VIZANI, *I dieci libri, cit.*, riporta a p. 375: «Che tutte le lettere o patenti da farsi per la spedizione degli uffici che si haveranno da essercitare così nella città, come nel Contado, siano fatte sotto nome del Legato; et che tutte le scritture che si faranno sotto l'Ufficio di esso Legato, siano fatte da' notari bolognesi et non da forestieri et altramente non siano di valore alcuno». S. MUZZI, *Annali*, vol. IV, cit. a p. 380, riassume: «Che tutte le lettere o patenti da farsi per la spedizione degli uffici che si avranno da esercitare così nella città come nel Contado, siano fatte sotto nome del Legato; e che tutte le scritture che si faranno sotto l'ufficio di esso Legato, siano estese da notari bolognesi e non da forestieri; altrimenti non siano di valore alcuno». La versione dello SPONTONE (Ms. B 1114, p. 149) è infine: «Che tutte le lettere intorno all'essercitare degli uffiti nella detta Città et del Contado, si facciano sotto nome del Legato o Governatore, secondo lo stile presente usitato et secondo la consuetudine et la forma de' detti Statuti. Et che tutte le scritture che si faranno nell'uffitio del detto Legato o Governatore et de' Sedici, si facciano da' cancellieri de' gli uni et degli altri». Premesso che la nomina nella richiesta dei Bolognesi

del sistema misto restava garantito dalla scrittura da parte degli ufficiali delle due cancellerie, il doversi fare le lettere intorno agli uffici da esercitarsi, a nome del Legato o Governatore e non di altri, implicava l'attribuire a quest'ultimo la rappresentanza ufficiale del governo.

c) Nella procedura giudiziaria; al Cap. VIII, oltre a riservarsi la nomina del Podestà, respingendo la richiesta che la sua scelta avvenisse in base a tre nomi proposti dagli Anziani e dal Consiglio dei Centoventi, rifiutava anche qualsiasi interferenza delle magistrature cittadine nella giurisdizione di appello sulle sentenze emesse da tale magistrato; stabiliva infatti che dalle sentenze del Podestà, quanto da quelle degli altri ufficiali *...ad Legatum sive Gubernatorem est appellandum et non ad Antianos*, come chiedevano invece i Bolognesi. Spettava pertanto al solo rappresentante pontificio *...quod committantur causae appellationum uni ex quattuor Judicibus Appellationum, nisi aliqua justa et rationabilis causa subsistat, propter quam Legato sive Gubernatori videretur alteri causam committere*¹⁰⁹.

d) Nelle questioni di cerimoniale; al Cap. XIII, mentre veniva accettata la proposta *...quod Domini Antiani et Vexillifer Justitiae, Confalonarii Populi, Massari Artium, Potestates, Judices Mercatorum et ceteri officiales Communis Bononiensis jurare teneantur et debeant in manibus dicti Domini Legati sive Gubernatoris...*, si respingeva invece il giuramento del Legato nelle mani del Gonfaloniere di Giustizia: *quo vero ad juramentum praestandum in manibus Vexilliferi Justitiae non placet, quia esset dare duo capita in uno regimine*¹¹⁰.

La tendenza assolutistica pontificia aveva come limite la portata delle concessioni, che prevedevano: l'annullamento di tutti i

degli Anziani, anziché dei Sedici, si spiega con il fatto che i primi nei Capitoli sono formalmente — di questo ne parleremo fra poco — il principale organo rappresentativo del potere locale, sulle quattro versioni ci limitiamo ad osservare che quella dello Spontone, relativamente alla seconda parte, ossia la registrazione in entrambe le cancellerie, risulta esatta alla luce della procedura che illustra egli stesso per la concessione delle esenzioni alle pp. 357-358 del Ms. B 1114; relativamente al suddetto Capitolo, cfr. anche M. BARTOLOTTI, *Sui «Capitoli»*, cit., pp. 522-523.

¹⁰⁹ *Capitoli*, cit., Cap. VIII, pp. 266-267; cfr. M. BARTOLOTTI, *Sui «Capitoli»*, cit., pp. 523-524.

¹¹⁰ *Capitoli*, cit., Cap. XIII, p. 268; cfr. M. BARTOLOTTI, *Sui «Capitoli»*, cit., p. 522.

processi, bandi, condanne, accuse, sentenze in cui fossero incorsi i bolognesi per qualsiasi reato contro la Chiesa¹¹¹; la soluzione dei debiti contratti nei confronti della Camera apostolica; la conferma di tutte le cose fatte, statuite, ordinate sulle remissioni ai dazieri, sui bandi, sulle pubblicazioni dei beni dati a qualsivoglia persona e sulla osservanza dei contratti di vendita dei beni pubblici, fatti dal 20 maggio 1438 in avanti, purché ciò non fosse contro la libertà ecclesiastica¹¹²; il mantenimento di ogni diritto spettante a qualsiasi abitante della città o Contado sopra qualche comunità e di ogni introito ordinario e straordinario del Comune, purché *juste factum sit*¹¹³. Fondamentale era comunque il riconoscimento del governo misto¹¹⁴ e l'assenso a che *Statuta loquentia de arbitrio, jurisdictione et potestate omnium magistratuum dictae civitatis serventur*¹¹⁵, confermando parimente la procedura per la creazione degli ufficiali del Comune e del Contado, con un'unica riserva per quelli di Cento e della Pieve¹¹⁶.

In relazione all'esercizio dualistico del potere municipale era il rifiuto papale ad una politica estera autonoma, che i Bolognesi cercavano di ottenere con la richiesta: *Possint tamen Domini Antiani, quandocumque eis visum fuerit ac etiam Domini Sexdecim libere mittere Ambasciatores suos... ad Venetos vel Florentinos et toties quoties fuerit necessarium*. Mentre per inviare Ambasciatori alle Comunità si rendeva necessario il consenso del Legato o Governatore, il fatto che non fosse richiesto per mandarli al Papa¹¹⁷, dava

¹¹¹ *Capitoli*, cit., Cap. I, p. 264; M. BARTOLOTTI, *Sui «Capitoli»*, cit., pp. 515-516.

¹¹² *Capitoli*, cit., Cap. III, pp. 264-265; cfr. M. BARTOLOTTI, *Sui «Capitoli»*, cit., pp. 516-517.

¹¹³ *Capitoli*, cit., Cap. VII, p. 266; cfr. M. BARTOLOTTI, *Sui «Capitoli»*, cit., pp. 517-518.

¹¹⁴ *Capitoli*, cit., Cap. IV e Cap. V, pp. 265-266.

¹¹⁵ *Capitoli*, cit., Cap. IV, p. 265.

¹¹⁶ *Capitoli*, cit., Cap. VI, p. 266. Veniva dato il *placet* che *omnes officiales cives, qui eligi et creari debent in Civitate et Comitatu Bononiae et eius Fortia, Districtu et Diocesi, in futurum extrabantur ex imbursulatione facta, modo et tempore usitatis et provisus per Provisionem super inde editam; et officia exerceantur cum honoribus, muneribus et oneribus consuetis, secundum formam Statutorum dictae civitatis Bononiae*. Si stabiliva, relativamente agli ufficiali di Cento e della Pieve *eligendi per imbursulationem jam factam, quam confirmat Sanctitas Suam, etiam respectu extractorum justa Capitulum*, che essi *jurent in manibus Domini Episcopi Bononiensis, aut alterius, prout Sanctitas D.N. deputabit; ea vero imbursulatione finita, electio spectet ad D.N. vel Episcopum*.

¹¹⁷ *Capitoli*, cit., Cap. V, pp. 265-266; cfr. M. BARTOLOTTI, *Sui «Capitoli»*, cit., p. 521.

luogo ad un diritto di legazione autonomo, che costituiva una garanzia nei confronti di eventuali abusi del rappresentante pontificio.

Non di secondaria importanza era poi la concessione: *quod ipse populus et Commune Bononiae expensis, introituum et reddituum ordinariorum Camerae Communis Bononiensis, possit conducere et retinere quoscumque stypendiarios equestres et pedestres pro tuitione civitatis, Comitatus, Districtus et Diocesis Bononiae et locorum eius...*; quantunque fosse per questo necessario il consenso del Legato o Governatore e i soldati dovessero giurare nelle sue mani¹¹⁸, era pur sempre il riconoscimento di un possibile strumento di libertà.

Circa la richiesta *quod omnes introitus et redditus, tam ordinarii quam extraordinarii ac proventus dicti Communis distribui et expendi debeant et distribuantur et expendantur in necessitatibus dicti Communis et pro expedientibus dicto Communi, secundum deliberationem dicti Domini Legati et dictorum Dominorum Sexdecim et majoris partis eorum*, salvo l'impegno del Comune di *continue dare pro sua provisione dicto Domino Legato quolibet mense libras quingentas bononenorum cum detractationibus consuetis*, il consenso papale, trattandosi di una questione così rilevante, se si tiene conto del dissesto delle finanze pontificie nel XV secolo¹¹⁹, ci pare perlomeno più ambiguo di quanto non riportino gli scrittori bolognesi¹²⁰:

¹¹⁸ *Capitoli, cit.*, Cap. XI, p. 278.

¹¹⁹ Cfr. in proposito L. VON RANHE, *Storia dei Papi*, Firenze 1975 (ristampa), pp. 303-314.

¹²⁰ C. GHIRARDACCI, *Historia*, P. III, *cit.*, riassume a p. 124 soltanto la parte del Capitolo relativa ai dazii (*nullatenus venditio datiorum nec remissio super dictis datius fiat nec fieri possit aut debeat per dictum Dominum Legatum et dictos Dominos Sexdecim, sed fieri debeant secundum Statuta et Provisiones dicti Communis*) e quella relativa alla provvisione del Legato: «Che se alcuno comprerà datio, non se gli faccia sorte alcuna di remissione, nè per lo Legato, nè per li Signori Sedici, ma si osservi la forma de' Statuti della città. Et che il Commune di Bologna sia obbligato pagare al Legato ogni mese per suo salario cinquecento lire di bolognini et che tutte le cose si trattino di commune consiglio». P. VIZANI, *I dieci libri, cit.*, p. 374, dà la seguente versione: «Che le entrate pubbliche, così ordinarie come straordinarie si spendano solamente in beneficio del Commune, ma col consentimento però del Legato et de' Riformatori; et che il Legato et Riformatori non possino fare veruna remissione a coloro che havessero comperato alcun datio, ma si faciano (*sic*) dette remissioni solamente secondo gli Statuti della città et del Commune; et che il Commune sia obligato di pagare ogni mese al Legato cinquecento lire di bolognini per sua provisione». Analogamente lo SPONTONE (Ms. B 1114, pp. 147-148): «Che tutte le entrate et le rendite tanto ordinarie quanto straordinarie et le entrate della detta Comunità si debbano distribuire et spendere et si distribuiscano et si spendano nelle necessità

*Placet Sanctissimo D.N. quod, postquam omnia tractantur in regimine dictae Civitatis de communi consensu dicti Domini Legati, et dictorum magistratum, etiam introitus et exitus omnes regulentur cum communi consensu*¹²¹. Non era infine richiesto alcun giuramento vassatico da parte di tutti i cittadini, né si faceva menzione della consegna al rappresentante pontificio delle chiavi della città che, a quanto possiamo dedurre da C. Baldi, rimasero per un certo periodo in custodia del Gonfaloniere di Giustizia¹²².

della detta Comunità et per le cose utili ad essa, conforme alla deliberatione del Legato o Governatore et de' soprannominati Sedici, o della maggior parte d'essi. Non si faccia però, nè si possa, nè si debba fare alcuna vendita di dati o remissione sopra i detti dati da esso Legato o Governatore, nè da Sedici, ma si debba fare secondo che vogliono gli Statuti et le Provisioni della detta Comunità, la quale sia obbligata di pagare ogni mese al Legato cinquecento lire di bolognini per sua provisione, con le detrazioni consuete». Infine la versione di S. MUZZI, *Annali*, vol. IV., *cit.*, pp. 379-380: «Che le entrate pubbliche così ordinarie come straordinarie, si spendano solamente in beneficio del Comune, ma però col consentimento del Legato et de' Riformatori; e che il Legato ed i Riformatori non possano fare veruna remissione a coloro che avessero comperato alcun dazio, ma si facciano dette remissioni solamente secondo gli Statuti della città e del Comune: e che il Comune sia obbligato di pagare ogni mese al Legato cinquecento lire di bolognini per sua provvisione». Cfr. M. BAROLOTTI, *Sui «Capitoli»*, *cit.*, pp. 525-526.

¹²¹ *Capitoli, cit.*, Cap. X, pp. 267-268.

¹²² M. FANTI, *Le classi sociali e il governo di Bologna all'inizio del secolo XVII in un'opera inedita di Camillo Baldi*, in *Strenna storica bolognese*, a. XI (1961), pp. 133-179. Alla p. 171, nella descrizione del Capitolo XXIV del Manoscritto del Baldi, si dice che nel XVII secolo le chiavi erano finite nelle mani del Legato, poiché gli erano state consegnate «per volere o dappocaggine d'un Confaloniere di Giustizia»; sempre secondo il Baldi, questi era per natura dormiglione e stanco di essere svegliato per le chiavi che si andavano a prendere in camera sua ogni mattina all'alba, disse una volta che le portassero via ed essendogli stato chiesto a chi «egli per inavvertenza oppure pensatamente, disse si portassero al Governatore, di mano del quale non sono più uscite». Probabilmente al disotto della comicità dell'episodio va intravista una estensione del potere pontificio. Camillo Baldi, nato a Bologna forse nel 1551, laureato in Filosofia e Medicina, Lettore nello Studio di Filosofia ordinaria, Logica, Humanæ Litteræ e ancora, dal 1604 fino alla morte (avvenuta secondo alcune fonti nel 1637) di Filosofia ordinaria, ebbe una vita pubblica intensa, ricoprendo la carica di Procancelliere allo Studio, di Decano dei Collegi di Filosofia e Medicina e di membro dell'Anzianato varie volte. Vasta fu la sua produzione letteraria comprendente trattati di Filosofia, di Grafologia, di Etica cavalleresca, ma fu particolarmente versato in questioni di Filosofia politica. Per ulteriori notizie cfr. G. FANTUZZI, *Notizie, cit.*, vol. I, Bologna 1781, pp. 325-328. Del governo di Bologna ai primi del sec. XVII parla il manoscritto dal quale è tratto l'articolo di M. FANTI; di tale manoscritto esistono in Bologna diverse copie conservate in B.C.B. ed in B.U.B. sotto i due titoli: 1) *Descrizione della città, territorio, qualità, costumi e forma del governo e del popolo di Bologna e necessari avvertimenti a chi desidera di ben governare*

Il duplice carattere dei Patti in conclusione, formalmente emanazione della *superioritas* papale, di fatto frutto di una attività negoziale, potevano dare adito a due divergenti interpretazioni. Mentre in nome della *superioritas* il Papa avrebbe cercato di volgere a proprio favore il rapporto col potere locale, possibilmente non rinnovando i Capitoli, i Bolognesi del Sei-Settecento li avrebbero rivissuti, già lo abbiamo visto, in chiave contrattualistica, in termini cioè di irrevocabilità. E la realtà fu tale che F. C. Sacchi avrebbe potuto dire nella prima metà del XVIII sec. che ai Patti di Nicolò V *...accesserunt speciales confirmationes apostolicae vigintiseptem summorum Pontificum*¹²³. Un'attenzione particolare ci sembra meriti il rapporto tra legge generale dello Stato della Chiesa e disposizioni statutarie, intorno al quale nulla specificava il Cap. IV che si limitava a confermare gli *Statuta loquentia de arbitrio, potestate et jurisdictione* delle magistrature cittadine ed dal cui tenore era chiaro che la futura esplicazione dello *jus statuendi* avrebbe dovuto aver luogo nella collaborazione tra organi municipali e Legato, in quanto attività attinente al *regimen civitatis*.

L'interpretazione bolognese del Sei-Settecento, alla quale i Papi avrebbero fornito i fondamenti giuridici¹²⁴, era che la città non fosse compresa nelle Costituzioni pontificie, a meno che non le fossero espressamente indirizzate. Si citava per esempio Romano Spada *ubi asserit in principio, quod postquam Papa Bullam Boni regiminis edidisset cum amplissima espressione, quod in ipsa comprehenderentur omnes civitates, terrae, opida (sic) castra et loca totius Status Ecclesiastici, tam mediate quam immediate subiecta sive subiectae respective, addidit ultimo haec verba: « Itaut (sic) Bononiensis et Beneventanensis nostrae civitates sub hac Con-*

un tal Stato; 2) Relatione dello Stato et governo della città di Bologna fatta l'anno 1605, titolo quest'ultimo che riporta anche la copia da noi consultata della fine del XVII secolo e postillata dalle note di V. ZANI, conservata in B.U.B. Ms. 75, 1° caps. 5, A. F. GHISELLI, *Memorie varie concernenti la città di Bologna*.

¹²³ P. C. SACCUS, *Statuta*, vol. II, cit., p. 269. La conferma nel tempo dei Capitoli del 1447 quale indice di una particolare situazione di autonomia, è sottolineata anche da M. CARVALE, A. CARACCIOLLO, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX* in *Storia d'Italia* diretta da G. GALASSO, vol. XIV, Torino 1978, pp. 394-395.

¹²⁴ Si possono citare in proposito il *Breve di Giulio III del 2 luglio 1554 intorno alla confisca dei beni*, pubblicato in P. C. SACCUS, *Statuta*, vol. II, cit., pp. 348-350; la Bolla di Clemente VIII, *De bono regimine* del 15 agosto 1592, cit.; il Cap. VI del *Breve di conferma dei Capitoli di Gregorio XV* del 26 maggio 1621, cit.

stitutione sint comprehensae »¹²⁵ *addendo rationem n. 10 loquendo de nostra civitate, quia scilicet non comprehenditur sub generali dispositione, verba precisa sunt ibi. Cum igitur tot habeat prerogativas et privilegia, in generali dispositione non comprehenditur, sed specifica mentio facienda est, cum nec per clausulas generales privilegia ipsius tolli possint*¹²⁶; oppure l'opinione del De Luca nel trattato *De regalibus*, il quale affermava che *civitas nostra Bononiae cum suo Comitatu non venit in generali sanctione Status Ecclesiastici, quia Pontifices omnes eadem alias pro Republica se gerentem, sive a tyrannis rectam, licet postea Sedi Apostolicae deditam, relinquere voluerunt in suo consuetu statu, etiam cum monetis diversis et sub diverso modo suppurationis publicorum onerum et modo se regendi, faciente Eminentissimo Legato pro tempore quamdam figuram Principis particularis istius dictionis, ita ut, licet sit de dictione et Statu Ecclesiastico ex quadam fictione immemorabili, censetur adhuc durare in suo primaevo statu et separatione*¹²⁷. Ancora più esplicitamente avrebbe infine detto V. Sacchi nelle sue *Observationes: ...mutatio Domini (ossia la dedizione alla Chiesa del 1447) non importat suapte natura mutationem legum, quae immo perseverant quales prius erant, quando ideb Dominus illas non cassavit*¹²⁸; e più avanti: *Bononiae civitas per immemorabilem consuetudinem non intelligitur comprehensa in Constitutionibus quacumque verborum amplitudine conceptis, quas Summus Pontifex facit uti Princeps temporalis et pro universo Statu et Ecclesiastico, sed debet specificare et in individuo nominari*¹²⁹.

Per concludere il discorso relativo ai Capitoli, resta da esaminare quale posizione questi attribuissero ai Riformatori. Commenta in proposito G. Guidicini che con i Patti del 1447 venne approvata « la forma poco dianzi stabilita dai Bentivoglio; gli antichi magistrati si conservavano, ma senza poteri, perché tutta l'autorità era depositata e trasfusa nei Riformatori »¹³⁰, mentre in una *Relazione circa le origini del Senato*, del XVIII sec., si trova scritto che « avevano li Signori Anziani avanti la predetta errezione del Se-

¹²⁵ Cfr. Bolla *De bono regimine*, cit. p. 380.

¹²⁶ A.S.B. REGGIMENTO, ASSUNTERIA DEL TORRONE, *Miscellanea*, T. I, cit., *Relazione al Papa di O. Gargiaria*, cit., ff. 354r-354v (pp. 56).

¹²⁷ *Ibidem*, ff. 354v-355r (pp. 67).

¹²⁸ V. SACCUS, *Observationes*, cit., *Observatio IV*, p. 14.

¹²⁹ *Ibidem*, *Observatio VII*, p. 19.

¹³⁰ G. GUIDICINI, *I Riformatori*, vol. I, cit., p. 6.

nato (nel 1507), l'intero maneggio degli affari della città col sommo Pontefice, anche in vigore delli stessi Capitoli convenzionali di Nicolò V, massime sotto il Capitolo IV »¹³¹. Nessuna delle due interpretazioni può dirsi errata, ma quella che più riproduce la realtà è la prima, anche se non rigorosamente esatta sotto il profilo giuridico. Nei Capitoli, gli Anziani formalmente continuavano ad essere il principale organo rappresentativo del potere municipale, né veniva affermata alcuna trasfusione dei loro poteri nei Sedici: il Cap. IV si apriva infatti con la richiesta — cui il Papa acconsentiva — che *ad regendum et gubernandum ipsam civitatem Bononiae, Communitatem, districtum et Diocesim, continue stare debeant Domini Antiani et Vexillifer Justitiae, Domini Confalonerii Populi et Massarii Artium secundum consuetudinem praesentem usitatam et cum auctoritate et potestate, secundum formam Statutorum dictae civitatis*¹³².

Ma la preminenza degli Anziani trovava negli stessi Capitoli una contraddizione nel fatto che si chiedeva contemporaneamente il venir meno di quello che la giustificava e cioè la eccezionalità dei Sedici: di questi ultimi veniva riconosciuta la partecipazione al governo insieme al Legato: *et ultra praedicta* (cioè gli Anziani, il Gonfaloniere di Giustizia, i Gonfalonieri del Popolo e i Massari delle Arti) *debeant adesse Domini Sexdecim qui sint et esse debeant simul cum Domino Legato sive Gubernatore, mittendo ad gubernandum dictam civitatem Bononiae per Sanctitatem Vestram*¹³³ e pur essendo previsto il loro ufficio come temporaneo — *qui Sexdecim durare debeant toto tempore sui officii* — si creavano le condizioni perché si trasformassero da organo straordinario in organo ordinario di governo, stabilendo che fossero essi stessi, insieme al Legato, a provvedere alla elezione dei successori: *dicti Domini Sexdecim qui nunc sunt et pro tempore erunt, debeant et possint providere simul cum dicto Legato de civibus qui sint et esse debeant futuri Sexdecim*¹³⁴.

La supremazia dei Riformatori sugli altri organi, oltre ad essere implicita nel riconoscimento della presenza continuativa di un

¹³¹ B.C.B. Ms. Gozz. 263: *Miscellanea concernente il Senato, la Tesoreria e il Legato*, (c. 2), (7): *Relazione circa le origini del Senato di Bologna e le sue prerogative*, cart. in fol. del sec. XVIII non num.; p. 6 non num.

¹³² Capitoli, cit., Cap. IV, p. 265.

¹³³ *Ibidem*.

¹³⁴ *Ibidem*.

organo che era stato originato e traeva giustificazione dal conferimento di una balia, aveva esplicita affermazione nel rovesciamento del tradizionale ordine di rapporti, spettando ora agli stessi Sedici, insieme al Legato, di eleggere il Gonfaloniere di Giustizia, gli Anziani e gli altri membri degli uffici « da onore »: *Et ii domini Sexdecim habeant et debeant cum dicto Domino Legato sive Gubernatore, eligere et deputare Vexilliferum Justitiae, Dominos Antianos, Confaloneros et Massarios et alia officia honoris*¹³⁵, nonché di procedere all'estrazione, sempre in collaborazione col rappresentante pontificio, degli « uffici da utile »: *Et quod praefati Domini Sexdecim, de quibus supra, una cum dicto Domino Legato sive Gubernatore, possint et debeant rescere bursas officiorum utilitatis, finita dicta imbursulatione, prout sibi et majori parti eorum videbitur et placuerit et non prius nec aliter*¹³⁶.

Se secondo il tenore dei Capitoli, i Sedici avrebbero dovuto essere *pro tempore*, sotto l'egida dei Bentivoglio si erano trasformati in una oligarchia autoperpetuantesi¹³⁷, come protestava Paolo II nel Breve del 21 gennaio 1466¹³⁸, acquisendo inoltre la definitiva supremazia sull'Anzianato con lo stabilire che il Gonfaloniere di Giustizia dovesse essere creato fra di loro: riferisce infatti lo Spontone, sotto l'anno 1460, che il corpo dei Riformatori « ne' giorni di Santi Bentivogli, dopo haver fatto sette soprannumerari perché vi entrassero qualunque volta mancavano i Senatori ordinari, dessero i voti invece di quelli et succedessero poi senz'altra electione a' que' che morissero, volle che per lo innanzi fusse Confaloniere di Giustizia uno de' Sedici Riformatori, com'è da poi seguito sempre »¹³⁹. Paolo II condizionò pertanto la sua conferma

¹³⁵ *Ibidem*.

¹³⁶ Capitoli, cit., Cap. VI, p. 266.

¹³⁷ C. M. ADY, *I Bentivoglio*, cit., p. 86.

¹³⁸ Il Breve di Paolo II del 21 gennaio 1466 è pubblicato in A. THEINER: *Codex*, cit., vol. III, Roma 1862, pp. 441-443. In esso il Papa motiva la sua riforma asserendo che *„intelleximus in eadem civitate, contra mentem eiusdem Nicolai predecessoris et Capitula sibi ablata, prasertim quartum in ordine ipsorum, quo cavetur quod Sexdecim deputati ad regimen ipsius civitatis deberent esse temporales et finito eorum officio per Legatum sive Gubernatorem pro tempore (et) per ipsos Sexdecim deputarentur alii Sexdecim in officio successores, quod minime observatum extitit, quinimo ipsi Sexdecim officium et regimen civitatis continuaverunt quodammodo se perpetuantes in magistratu atque regimine civitatis; quod recte et bene institute politie et quieto ac tranquillo statuti civitatis ipsius non credimus convenire... Ibidem*, pp. 441-442.

¹³⁹ Ms. B 1114, p. 366. Della stessa questione lo Spontone tratta anche a p. 429.

dei privilegi, dei Capitoli di Nicolò V e delle cose condotte dal Legato e dai Sedici¹⁴⁰ ad una modifica dell'istituto dei Riformatori e precisamente che a tale ufficio fossero creati venti cittadini da dividersi in due gruppi uguali, che avrebbero dovuto alternarsi ogni sei mesi al governo, tuttavia con la presenza continuativa di Giovanni Bentivoglio: *statuimus et ordinamus* — diceva il Papa — *quod deinceps dilecti filii viginti cives civitatis predictae, qui una cum dilecto filio Iohanne de Bentevoliis milite bononiensi, dicto officio Sexdecim funguntur de presenti, per Legatum nostrum de consensu ipsorum civium, habita consideratione diligenti etatis, morum, prudentie et in rebus agendis esperientie cuiusque ipsorum, in duas partes equales infra quindecim dies a die relictus ipsius Legati ad civitatem Bononiensem dividantur et ex tunc, successores temporibus singulis sex mensibus, una pars ex partibus predictis, ad ipsum officium quod olim Sexdecim dicebatur, exercendum alternatim et cum qualibet earumden partium, videlicet cum decem viris predictis, ita tamen ut unius persone dumtaxat vice et potestate fungatur, continuo prefatus Iohannes de Bentivoliis, quandiu vixerit...*¹⁴¹.

In forza di tale Breve il solo Bentivoglio rimaneva continuamente in carica mentre gli altri venti si sarebbero dovuti alternare ogni semestre nell'ufficio, pur essendo anche per loro la nomina vitalizia¹⁴², dato che ai Ventuno veniva attribuita la facoltà di

¹⁴⁰ Breve di Paolo II, cit., p. 441: *...concessionones, gratias, ordinationes, privilegia, immunitates, Capitula illa dumtaxat que per Nicolaum et alios predecessores predictos signata et concessa fuerunt, juxta concessionem et moderationem ipsorum predecessorum necnon que per dilectum filium nostrum Angelum tituli Sancte Crucis in Hierusalem Presbiterum Cardinalem, in civitate prefata et illi adiacentibus partibus Apostolice Sedis Legatum eiusque pro tempore Locumtenentem cum hiis qui prefuerunt officio Sexdecim gesta et facta, dummodo non tendant in preiudicium romane Ecclesie et ecclesiastice libertatis et civitatis Bononiensis, ordinata et mandata fuerunt, auctoritate apostolica et ex certa nostra scientia approbamus et confirmamus ac presenti scripti patrocinio communimus, suppletentes omnes et singulos defectus si qui forsan intervenerint in eisdem, hac adhibita moderatione...*

¹⁴¹ *Ibidem*, p. 442.

¹⁴² Così P. VIZANI, *I dieci libri*, cit., che scrive a pp. 402-403 che con il Breve di Paolo II si stabilì che i Riformatori « non come prima si soleva fare di tempo in tempo si mutassero, ma come pochi anni adietro da Giovanni era stato messo in usanza, durassero in vita nel magistrato e che dieci di loro solamente sedessero per sei mesi e gli altri dieci a vicenda per gli altri sei, ma che in ogni tempo Giovanni Bentivoglio sedesse e fosse capo del Senato... ». Analogamente S. MUZZI, *Annali*, vol. IV, cit., che riferisce a p. 494 che « Paolo II capitò coi Bolognesi che il magistrato dei Riformatori, o a meglio dir del Senato, anziché

cooptazione, col consenso del Legato, sia nel senso di poter aggregare, qualora sembrasse loro opportuno, rappresentanti di altre famiglie fino a raggiungere il numero complessivo di trentadue — e in tal caso si sarebbero alternati al governo gruppi di sedici membri — sia nel senso di poter eleggere un successore *occurrente obitu vel privatione alicuius ex eisdem viginti uno aut triginta duobus civibus in eventum amplioris numeri*, seguendo la regola che *filius decedentis subrogari non possit nisi tricesimum etatis annum compleverit et alias prudentia et gravitate morum commendandus et ad regimen seu officium predictum idoneus existat* e che non potesse *in locum morientis aliquis ex decem vel sedecim in alternatis mensibus succesuris quomodolibet substitui vaelat aut subrogari*¹⁴³. Nessuna modificazione veniva infine introdotta per quanto concerneva i poteri dell'organo che avrebbe continuato nelle sue funzioni *cum consueta hactenus potestate et auctoritate et modo et forma servatis...*¹⁴⁴.

Sull'interpretazione del provvedimento, riferisce A. Sorbelli che i contemporanei sospettarono una sottile astuzia del Pontefice che, aumentando i poteri di Giovanni, avrebbe creduto di poter suscitare le invidie degli altri Riformatori che « essendo di nobiltà più antica e credendosi posposti, certamente avrebbero finito per tramare contro di lui »¹⁴⁵. Già Pio II si era lamentato che a

di sedici membri si componesse di ventuno, dieci dei quali a vicenda sieder do-
vessero mezz'anno e Giovanni Bentivoglio sempre»; e aggiunge che costui all'età
di ventitré anni fu riconosciuto capo perpetuo del Reggimento. Particolare è
invece la interpretazione di C. GHIRADACCI, *Historia*, P. III, cit., il quale rife-
risce a p. 190 che con il Breve del 1466 si stabilì « che Giovanni Bentivogli fosse
capo del Senato e che gli altri Senatori parte ne sedessero per sei mesi, gli altri
stando in piedi et così si facesse successivamente, ma che sempre Giovanni se-
desse ». È probabile che il suddetto Autore faccia riferimento ad una prassi
instauratasi per eludere la disposizione pontificia; ad ogni modo è certo che tale
procedura non era prevista nel Breve. A quest'ultima interpretazione si oppone
lo SPONTONE che riferisce (Ms. B 1114, pp. 166-167) che Giovanni II « ottenne da
Paolo II che non più a tempo, ma in vita fusse concesso magistrato tale. Rimase
il sopradetto numero però in voce solamente, ma in effetto a ventuno ei fu
accresciuto: de' quali, dieci dopo haver seduto sei mesi nel Consiglio con Gio-
vanni ... rinontavano poscia il luogo al rimanente, et non sedendo dieci d'essi
et gli altri dieci stando in piedi, com'è stato scritto da chi non intende quel ter-
mine di sedere ».

¹⁴³ Breve di Paolo II, cit., p. 442.

¹⁴⁴ *Ibidem*.

¹⁴⁵ A. SORBELLI, *I Bentivoglio*, cit., p. 61. Così pure è l'interpretazione di
C. GHIRADACCI, *Historia*, P. III, cit., p. 190, di P. VIZANI, *I dieci libri*, cit.,
pp. 402-403, di S. MUZZI, *Annali*, vol. IV, cit., p. 494 e dello SPONTONE: che

Bologna l'autorità del Legato fosse divenuta puramente nominale¹⁴⁶ e Paolo II, asceso al pontificato nel 1464, aveva assunto un atteggiamento ostile, ponendo come condizione preliminare alla conferma dei Capitoli del 1447, una modificazione nell'organo dei Sedici che, nella originaria proposta, consistente nella divisione di essi in due gruppi che si alternassero di anno in anno al governo e non contemplante la presenza continuativa di Giovanni II¹⁴⁷, poteva dar adito a divisioni interne e quindi ad un indebolimento dell'istituzione, come protestò lo stesso Bentivoglio. Se la vertenza si concluse a favore di quest'ultimo, fu perché poteva contare sull'alleanza di Francesco Sforza di Milano che, non solo intercedette per lui presso la Santa Sede, ma inviò anche a Bologna alcuni armati, onde Paolo II comprese che le possibilità di esercitare un controllo più stretto sulla città, non erano maggiori di quello dei suoi predecessori¹⁴⁸.

Se da una parte il Papa era costretto a capitolare, acconsentendo di fatto alle condizioni della Signoria e al determinarsi di una *serrata* attraverso il riconoscimento della successione per discendenti diretti¹⁴⁹, ribadiva dall'altra la propria sovranità, rimprove-

scrive in proposito alle pp. 158-159 del Ms. B 1114: « Credette Paolo secondo il Pontefice, di abbassare tale potenza, ma inavvedutamente l'accrebbe quando, tenendo per fermo di farlo cadere nella invidia de' nobili, lo costituì capo del Senato et tanto lo innalzò et seppesi ei far divenire sì riguardevole la riputatione, che da' Principi fu riputato vero Principe di Bologna »

¹⁴⁶ Pio II, riferendosi al proprio rappresentante a Bologna, disse: *Legatus, qui verius ligatus appellari potuit* (cfr. C. M. ADY, *I Bentivoglio*, cit., p. 125). Ricordiamo ancora come in seguito ad una ordinanza del Podestà che proibiva il porto d'armi in città senza speciale permesso, durante la Legazione di Astorre Agnesi della Spada, Galeazzo Marescotti e Sante Bentivoglio, minacciarono di gettare Cardinale e Podestà dalle finestre del Palazzo del Comune, se questi non avesse ritirato l'ordine e quegli non avesse pensato ai fatti suoi (cfr. *Ibidem*, p. 58).

¹⁴⁷ *Ibidem*, p. 86.

¹⁴⁸ Cfr. S. MUZZI, *Annali*, vol. IV, cit., p. 493. I Bentivoglio erano inoltre imparentati con gli Sforza perché Ginevra, moglie prima di Sante, poi di Giovanni II, era figlia naturale di Alessandro Sforza di Pesaro, trattata però col rango di Principessa.

¹⁴⁹ Le famiglie che entrarono nell'istituto furono, oltre ai Bentivoglio, i Gozzadini, i Malvezzi, i Caccialupi, i Marescotti, i Grati, i Caccianemici, i Castelli, i Poeti, i Bianchi, i Del Purgio, i Dalla Volta, i Sanuti, i Ranuzzi, i Guidotti, gli Armi, i Bianchetti, gli Ariosti ed i Rossi. Cfr. A. SORBELLI, *I Bentivoglio*, cit., p. 62. Aggiunge inoltre lo stesso Autore che i Ventuno continuarono ad esser noti come *i Sedici* (o Senato), considerandosi i cinque in più come soprannumero. Secondo G. GUIDICINI, *I Riformatori*, vol. I, cit., p. 8 sarebbe dal Breve di Paolo II che i Sedici avrebbero cominciato ad essere chiamati *Senato*.

rando l'*abuso* che compivano gli Anziani o i Sedici appellandosi nelle lettere che scrivevano a nome del Comune, *Antianos vel Reformatores Libertatis Bononiensis* e dava pertanto ordine che *cum ad Nos vel successores nostros litteras scripserint, obmisso Libertatis nomine, quod subditos Dominum iactare non convenit, se humiles servitores nostre civitatis Bononiae officiales appellent atque subscribent*¹⁵⁰; e parimenti, all'intento di affermarsi come *Princeps*, rispondevano le sue disposizioni intorno alle insegne da imprimere sulla moneta d'oro della città¹⁵¹. Il risultato fu ad ogni modo di consolidare la supremazia del Bentivoglio, la cui manifestazione concreta fu la facoltà di dare due volti negli scrutinii dei Sedici¹⁵² e di infliggere, come dice G. Guidicini, l'ultimo colpo al sistema costituzionale repubblicano¹⁵³.

Sul funzionamento dell'istituto dei Sedici in questo periodo, riferisce C. M. Ady che i suoi membri si riunivano quotidianamente nel Palazzo del Comune, alla presenza del Legato o del suo Luogotenente e che ogni settimana uno dei Riformatori veniva scelto come *Priore*. Era il Reggimento a svolgere tutte le funzioni di governo, a controllare l'elezione delle antiche magistrature, a nominare gli inviati diplomatici e a dare loro istruzioni, ad ingaggiare i condottieri e le forze armate del Comune, nonché emanare o annullare sentenze di esilio. Attraverso le provvisorie svolgeva attività legislativa per la città e contadino in materia di salute pubblica, commerciale, edilizia ed annonaria ed esorbitando dai limiti imposti dal Cap. VIII dei Patti del 1447, interferiva nella nomina del Podestà¹⁵⁴. Grazie alla unità del governo bolognese sotto la guida del Bentivoglio, l'autonomia cittadina ebbe infine un ulteriore riconoscimento con lo stabilire un Breve di Innocenzo VIII

¹⁵⁰ Breve di Paolo II, cit., p. 442.

¹⁵¹ *Ibidem*: *Insuper in signum maioris reverentiae in moneta aurea, quae in eadem videtur civitate, ab uno latere insigne romani Pontificis maiora et ampliora solito, quae unum latus compleant cum nomine ipsius Pontificis imprimantur; et ex alio latere, iuxta morem sit imago Principis Apostolorum et in latere dextero ipsius imaginis, insigne Legati vel Gubernatoris pro tempore, a sinistro insigne civitatis nostrae Bononiae cum inscriptione solita horum verborum, BONONIA DOCET apponantur.*

¹⁵² Cfr. C. GHERARDACCI, *Historia*, P. III, cit., p. 190, P. VIZANI, *I dieci libri*, cit., p. 403, C. SPONTONE, Ms. B 1114, p. 167, S. MUZZI, *Annali*, vol. IV, cit., p. 494. Non sappiamo se tale facoltà l'avesse acquisita anteriormente o posteriormente al Breve del 1466, che nulla dice in proposito.

¹⁵³ G. GUIDICINI, *Miscellanea*, cit., pp. 14-16.

¹⁵⁴ C. M. ADY, *I Bentivoglio*, cit., pp. 124-125.

del 10 novembre 1484 che le cause secolari non potessero venir giudicate a Roma senza il consenso del Legato e del *regimen civitatis*: *Apostolica auctoritate statuimus quod de coetero, causae profanae incolas eiusdem (civitatis) tangentes, tractari non possint in romana Curia, nisi ex rationabili causa seu respectu per Legatos seu Gubernatores nostros aut eorum Locumtenentes pro tempore existentes, una cum regimine dictae civitatis, probandis et dijudicandis*¹⁵⁵.

¹⁵⁵ P. C. SACCUS, *Statuta*, vol. II, cit., p. 296.

6 - IL SENATO DI BOLOGNA

Un'autoritativa riaffermazione da parte del Papato contrassegnò la caduta dei Bentivoglio, per la quale un ruolo certo importante ebbe il fatto che fosse divenuto Pontefice un uomo del calibro di Giuliano Della Rovere, la cui politica di conquista, improntata non dal nepotismo ma dalla coscienza dello Stato, conseguì successi sia per la sua capacità di destreggiarsi nelle più ardite alleanze, sia per riuscire egli a procurarsi tutto il denaro che gli occorreva¹; determinante fu tuttavia che il dominio bentivolesco fosse ormai vacillante, essendo venuta meno la funzione il cui espletamento aveva motivato e sosteneva la presenza del Signore: la composizione ad unità, attraverso il loro equilibrarsi, delle varie correnti. Gli anni della crisi che il Nostro descrive con toni apocalittici e caratterizzati da presagi di sventura², videro la congiura dei Malvezzi (1488) che diede luogo ad una spietata persecuzione della famiglia e la successiva strage dei Marescotti (1501)³, cose entrambe che contribuirono ad alienare a Giovanni II

¹ L. VON RANKE, *Storia*, cit., pp. 46-48 e p. 306.

² Ms. B 1114, p. 160.

³ È probabilmente in riferimento al primo episodio che lo Spontone scrive, elencando gli esempi di *tirannia* di Giovanni II, che quest'ultimo, radunato il popolo, aveva « fatto rubbare, abbruciare et atterrare la casa d'uno de' principali cittadini (Ms. B 1114, p. 158).

Della strage dei Marescotti parla invece apertamente *Ibidem*, pp. 159-160.

il favore popolare; ai pericoli interni si aggiunse la minaccia esterna del Valentino, per far fronte al quale il Bentivoglio fu costretto a comprare, nel senso letterale della parola, l'alleanza di Luigi XII di Francia, imponendo di conseguenza forti gravami finanziari al Comune, che accrebbero ancora lo scontento, tanto che vi era un crescente numero di cittadini bolognesi che insistevano presso il Papa perché liberasse la città dalla tirannia⁴.

Giulio II, con una Bolla emanata il 30 novembre 1503, secondo lo stile della Incarnazione, aveva confermato su richiesta degli Ambasciatori bolognesi, tra i quali era anche Antongaleazzo Bentivoglio, *clericus bononiensis noster*, i Capitoli di Nicolò V, nonché le grazie e privilegi concessi dai predecessori e dai Legati⁵, ma non aveva mancato di ammonire — come dice egli stesso nella *Bulla supra Interdicto Bononiae* — tramite *Oratoribus ad Nos Bononiensium nomine pro obbedientia prestanda destinatis* i Sedici e Giovanni II, *quatenus curarent ut in dicta civitate justitia et qualitas, non autem usurpatio et vis potentium locum haberent, beneque in ea et libere vivere liceret*⁶. Essendogli successivamente stato riferito *per diversas civium illorum querelas* che le cose andavano di male in peggio, il Pontefice aveva mandato a dire, sempre attraverso Nunzi bolognesi, *ut idem Ioannes cum quattuor ex Sexdecim dicti regiminis, aut eius filii cum aliquibus ex Sexdecim predictis ad Nos venirent, ut possemus de reformatione civitatis et Status illius aliqua tractare*; ma poiché tale richiesta era rimasta inesaudita, era stata presa la decisione *de adeundis per Nos ipsos et visitandis ac reformandis aliquibus romane Ecclesie civitatibus et precipue ipsa Bononia*, con l'accompagnamento di truppe, *ut contumaces compescere possemus*⁷.

Mentre si trovava a Viterbo, il Papa aveva poi inviato a Bologna con pieni poteri l'Arcivescovo Sipontino per predisporre l'arrivo, ma gli esponenti del governo municipale non avevano riconosciuto l'autorità che il rappresentante pontificio esercitava a nome di Giulio II e *manifestam heresim incurrando, contra omnem*

⁴ C. M. ADY, *I Bentivoglio*, cit., p. 174.

⁵ La *Confirmatio Capitulorum... circa regimen civitatis Bononiensis* è pubblicata in BULLARUM, cit., T. III, P. III, Roma 1743, pp. 261-262.

⁶ La *Bulla super Interdicto Bononiae*, emanata a Forlì il 10 ottobre 1506 secondo lo stile della Incarnazione è pubblicata in L. FRATTI, *Le due spedizioni*, cit., pp. 177-186; p. 178.

⁷ *Ibidem*, pp. 178-179.

Juris formam ac dispositionem et precipue sancte memorie Pii Papae II, contro gli ordini dell'Arcivescovo e le censure e pene nelle quali sarebbero incorsi per la loro mancata esecuzione, si erano appellati ad un futuro Concilio⁸. La situazione era stata condotta a questi estremi dallo stesso Pontefice, che già con l'invio del Sipontino aveva fatto chiaramente intendere di non lasciare al Signore molte possibilità, ma anche dall'ostinazione di quest'ultimo nel non volere neppure mettere in discussione il proprio dominio: di fronte ad un atteggiamento quale manifestava il governo bolognese, che non solo metteva in discussione il principato temporale del Papa, ma che, attentandone al primato all'interno della Chiesa, minacciava di rinfocolare le tendenze conciliariste, diveniva una necessità di cose che Giulio II, il quale poteva contare su di un esercito, ricorresse con l'emanazione della suddetta Bolla al *nervus ecclesiasticarum censurarum*⁹.

⁸ Al Sipontino era stata conferita piena potestà *omnibus et singulis tam magistratibus quam privatis personis civitatis eiusdem, quibus ipsi Archiepiscopo videretur sub rebellionis, confiscationis omnium bonorum suorum, privationis officiorum et inhabilitationis ad illa, nec non excommunicationis late sententiae et interdicti penis mandandi*. *Ibidem*, p. 179.

Sui rapporti tra Bologna e Roma, precedenti l'entrata del Papa nella città, scrive il Nostro alle pp. 163-164, Ms. B 1114, che Giulio II, « innanzi che andare a Bologna, giudicando ei che così richiedesse la riputazione della Sede Apostolica et la salvezza della sua persona, comandò con lettere ammonitorie che ogn'uno, così nella città come nel territorio, avesse a licenziare genti d'arme et che insomma ognuno disarmasse, per levare a' Bentivogli le forze et che niuno potesse tenere presso di sé altri che i soliti servitori et conforme a quello che in pacifico stato si farebbe. Ma egli da tutti i cittadini non fu obedito, rispetto che una parte d'essi temevano la potenza de' detti Bentivogli et l'altra gli seguiva: sicché, invece di rispondere al Commissario Montearentino (la Bolla di interdetto nomina invece un Antonio Arcivescovo Sipontino; C. M. ADY, *I Bentivoglio*, cit., p. 175, parla di Antonio di Monte Sansavino) che sarebbe il Pontefice stato obedito et invece di renderli quelle gratie che beneficio tale richiedeva, fecesi la rassegna de' soldati et si mise in pronto la difesa contro d'esso Pontefice ».

⁹ Nella Bolla il Papa utilizzava tutti gli strumenti coercitivi spirituali e temporali dei quali poteva disporre come Principe territoriale, capo della Chiesa e potestà universale sulle *terrae Ecclesiae*. Della lunghissima serie di censure e pene ne riassumiamo i capi principali.

— Venivano ammoniti tutti i magistrati cittadini e anche *omnesque et singulos cives, incolas et habitatores*, sotto pena di scomunica dalla quale non potessero essere assolti se non dal Pontefice, *preterquam in articulo mortis*, nonché di incorrere nei reati di *lesa maestà* e di *ribellione*, ad obbedire agli ordini papali espressi nella Bolla, entro nove giorni dalla affissione della suddetta, nei luoghi della stessa specificati.

— Si ordinava ai Sedici e alla Comunità di allontanare le truppe che erano, per autorità del Papa stesso, sciolte dagli obblighi ai quali si fossero vincolate con

In quest'ultima, che si apriva con una proclamazione di sovranità da parte del Pontefice — si diceva infatti che Bologna spettava

giuramento di fedeltà o con ricevere stipendio, aggiungendo la minaccia per le truppe stesse, che sarebbero incorse nelle suddette censure, se si fossero poste al servizio della città e dei Riformatori. Questi ultimi erano parimente diffidati a non tenere presso di sé un numero di servi, cavalieri e fanti, superiore a quello consueto fino a tre mesi prima. Si prescriveva inoltre di non ammassare in luoghi pubblici o privati artiglierie, se non dietro licenza del Luogotenente o di altri dal Pontefice deputato, aggiungendo l'ordine di porre le armi in piena potestà di quest'ultimo, di non procedere a fortificazioni di alcun genere e di distruggere quelle fatte negli ultimi tre mesi.

— Giovanni e tutti i suoi figli venivano ammoniti a non interferire in alcun modo nel governo della città, a non accedere ad edifici pubblici, nonché a presentarsi al Papa per riceverne gli ordini.

— Si decretava che se non avessero obbedito, i Sedici e i loro fautori sarebbero stati soggetti, in quanto rei di lesa maestà, alla confisca a favore della Camera apostolica di tutti i beni mobili e immobili, nonché dei crediti e ragioni dei quali godessero dovunque e presso chiunque, mentre *ad majorem prefatorum inobedientium confusionem* si stabiliva che i loro beni mobili con tutti i privilegi annessi fossero *pleno jure domini*, di chiunque se li fosse presi. I ribelli sarebbero stati inoltre privati dei beni feudali ed enfiteutici i quali, se ottenuti da chiese e monasteri, sarebbero ritornati *ad dominos suos*, mentre i vassalli e castellani venivano sciolti dal giuramento di fedeltà. Infine, chi degli inobbedienti avesse goduto di un qualsiasi beneficio o dignità ecclesiastica, ne sarebbe stato immediatamente spogliato *sine ulla spe restitutionis*.

— Passati tre giorni dopo i suddetti nove, la città e la Diocesi sarebbero state colpite da interdetto e, superato il termine di otto, da scomunica. Qualora i Sedici avessero persistito nella disobbedienza, si stabiliva che fossero colpiti da *infamia*, che perdessero ogni capacità giuridica relativamente all'ottenere cariche e uffici, al prestare testimonianza, al far testamento, alla successione testamentaria, all'agire in causa, all'esigere crediti, venendo privati infine di benefici e cariche ecclesiastiche anche i loro figli e nipoti, fino alla quarta generazione.

— A tutti gli stranieri e in particolare agli Scolari dello Studio si ordinava che, trascorso il secondo termine dei tre giorni, lasciassero la città, né più vi tornassero durante l'interdetto, sotto pena di scomunica dalla quale non avrebbero potuto essere assolti *ab alio quam a Romano Pontifici, nisi in mortis articulo*.

— A tutti i cristiani veniva ingiunto di non aver contatti di sorta con gli scomunicati, né di prestar loro consiglio o favore, ammonendo che i luoghi religiosi dei territori nei quali alcuno dei colpiti da scomunica fosse riparato, sarebbero soggiaciuti ad interdetto per tutto il periodo della di lui permanenza e per i tre giorni seguenti alla sua dipartita.

— Si proibiva ad ogni signore temporale *sub similibus excommunicationis quoad singulos interdicti, quoad communitates et universitates et civitates, diocesis, oppida terras et loca quaecumque illis subiecta censuris et penis si contraferint eo ipso incurrendis* di aver alcun commercio con i Sedici, il governo, la città di Bologna, Giovanni e i suoi figli, direttamente o indirettamente e soprattutto per impedire l'entrata del Pontefice e la sua riforma dell'ordinamento municipale.

— Ai Bolognesi in quanto sudditi del Papa veniva vietato stringere ogni tipo

tava *pleno jure temporalis domini ad Ecclesiam romanam*¹⁰, sovranità che sarebbe stata espressa in modo ancor più esplicito nella *Bolla di istituzione del Senato*¹¹ — Giovanni Bentivoglio veniva accusato di *tirannide*, nella cui definizione, secondo quanto fu tipico fino alla seconda metà del Cinquecento, non si faceva distinzione tra *tirannide ex defectu tituli* e *tirannide ex parte exercitii*¹², ma venivano elencati insieme attributi dell'una e dell'altra.

La *tirannide bentivolesca* si era manifestata soprattutto sotto il profilo morale-politico, nella cattiva utilizzazione del potere esercitato a fini propri e non *ad bonum communem*; i Bentivoglio infatti non solo avevano disposto della cosa pubblica *pro arbitrio*, ma anche *nobilissimas illius civitatis familias per cedes, proscriptiones et persecutiones extinxerunt, liberi animi cives oppreserunt; doctos et nobiles ac claros viros non solum saeculares sed*

di alleanze o leghe, nonché prescritto di sciogliere quelle già concluse che in qualche modo fossero in pregiudizio della potestà del Pontefice sulla città, anche se vi fossero state clausole vincolanti in maniera assoluta alla loro osservanza.

— Tutti i re, principi, duchi, etc. comunità e potenze erano esortati, perseverando i Bolognesi nella loro ostinazione, a perseguirli *tamquam hostes publicos* e a favorire con le armi l'entrata in città del Papa, il quale prometteva a chiunque gli avesse prestato soccorso, un'indulgenza plenaria di tutti i peccati, di concedere come preda ed in piena proprietà i beni mobili e immobili dei Sedici, le fortezze, comunità e città che, in quanto alleati della Chiesa avessero occupato, nonché di tenere come servi quelli dei Riformatori o degli altri colpiti da censure ecclesiastiche che avessero catturato. Seguivano quindi le disposizioni per la affissione della Bolla alle porte della cattedrale o della principale chiesa della città o luogo nella quale lo stesso Giulio II si fosse trovato con la sua Curia, nonché di Ferrara, Modena ed Imola, aggiungendo l'ordine per gli Arcivescovi, Vescovi e Patriarchi che, passato il termine dei primi nove e degli ultimi tre giorni assegnati ai destinatari dell'ammonizione, trascorsi tre ulteriori giorni, ne annunciassero in chiesa la scomunica con le cerimonie usuali e minacciando infine di scomunica tutti coloro che avessero in qualche modo ostacolato la pubblica conoscenza della Bolla.

¹⁰ *Bolla Interdetto, cit.*, p. 187.

¹¹ Nella *Bolla istituzione Senato, cit.*, Bologna è infatti compresa tra le città *immediate subiectae* alla Chiesa romana. Secondo la distinzione che pone G. DE VERGOTTINI, *Il Diritto pubblico italiano nei secoli XII-XVI*, vol. II, Milano 1959, pp. 134-135, le *terrae Ecclesiae* si dividevano in *mediate* ed *immediate subiectae*; delle prime facevano parte i territori baronali posti sotto il controllo diretto delle casate nobiliari ed indiretto del Papa; alle seconde appartenevano i territori comunali che si distinguevano a loro volta in terre *in demanio et dominio* e terre semplicemente *in demanio* a seconda dell'intervento più o meno diretto del Papa nella gestione del potere locale.

¹² Cfr. F. ERCOLE, *Da Bartolo, cit.*, p. 360 e p. 382.

etiam ecclesiasticos trucidaverunt et in dies trucidant; honestas civium congregationes, tamquam sibi suspectas exterminaverunt; matrimonia et commercia libera esse ibidem non permiserunt¹³; exploratores et scutarius apud se nutriverunt ac facinorosos homines plusquam bonos cives dilexerunt et honoribus ac stipendiis super alios elevaverunt; publicos redditus civitatis occupaverunt et in proprios usus converterunt; novas gabellas imposuerunt; armatis equitum et peditum copiis civitatis conductis ac etiam externis ad terrorem civium eandem repletam tenuerunt e ancora, (quod non minus abominabile est) ipsius Ioannis et filiorum ac satellitum suorum petulantia effectum est ut mores illius optime civitatis mirum in modum corrupti sint, non tuta muliebris pudicitia, non tuta mercatura, non firma fides, nulla censurarum ecclesiasticarum et Sedis Apostolice reverentia¹⁴.

Era comunque presente anche l'elemento giuridico della tirannide, consistente nell'aver esercitato un potere signorile per il quale Giovanni non possedeva il *justus titulus*, non essendovi stata l'investitura papale¹⁵; Giulio II rimproverava al Bentivoglio il fatto che *primatum per omnes nefas jam diu ibidem usurpans Legati apostolici et nostri aliorumque officialium romane Ecclesie auctoritatem et potestatem, nec non ad se imperii summam traxit, adeo ut solum domini nomen Nobis et Apostolicae Sedis relictum fuerit et Bentivolorum nomen, quod coram cognovimus est in ore illius populi magis quam nostrum et romane Ecclesie, personet venerabiliusque habeatur. Di più egli, ad regium fastigium aspirans sub quesito colore imperialis licentie, monetam nomine suo cudi*

¹³ Si allude qui al *Dazio delle Carteselle*, che imponeva una tangente su ogni stipulazione di contratto e sulle doti; l'abolizione di tale dazio da parte di Giulio II dopo la sua entrata in Bologna, sarà uno dei provvedimenti più popolari.

¹⁴ *Bolla Interdetto, cit.*, pp. 177-178; analogamente, nella *Bolla istituzione Senato, cit.*, a p. 299 si legge che Giovanni *vitam, bona ac facultates quibus vellet pro arbitrio adimeret et suis etiam usibus applicaret; bonos cives aut deprimeret aut in exilium mitteret.*

¹⁵ Secondo la dottrina di *Coluccio Salutati*, che non ebbe peraltro, come quella di Bartolo, molto seguito nel Rinascimento, le *civitates* si dividevano in dipendenti, indipendenti e autonome. In queste ultime una legittima trasmissione del potere, che non desse cioè luogo a tirannide *ex defectu tituli*, doveva derivare e dalla *civitas* e dal *Superior*. Riflettendo però la situazione reale dell'epoca, Coluccio riteneva che se il Superior era tanto lontano o impotente da non essere in grado di far valere i propri diritti, in tal caso anche il potere sorto dalla sola volontà popolare poteva essere esercitato legittimamente, finché non intervenisse una contraria dichiarazione dell'autorità sovrana, Cfr. F. ERCOLE, *Da Bartolo, cit.*, p. 323 e p. 328.

*fecit, Ioannem (II) secundum morem legitimorum Principum in monetis se inscribendo*¹⁶ e l'ardire dei Bentivoglio si era da ultimo spinto a tal punto che *contra romanam Ecclesiam aliorumque Principum confederationes sequentes, bella gesserunt*¹⁷.

Una manifestazione dell'ideale monarchico che il Papa perseguiva è da cogliersi infine, tanto nella Bolla di Interdetto quanto in quella di istituzione del Senato, nei brevi accenni sul costituirsi della potenza dei primi cittadini di Bologna: il momento dell'autonomia comunale, il fatto cioè che la supremazia bentivolesca si fondasse su concessioni degli organi municipali, rispetto alle quali l'intervento dei Pontefici era venuto essenzialmente ad essere la conferma di uno stato di fatto, veniva posto in ombra, sottolineando invece che la grandezza della famiglia traeva origine dalla volontà del *Princeps*, ossia dal solo dal quale doveva e poteva derivare, nell'ambito di una concezione assolutistica: dei Bentivoglio si diceva infatti che *favoribus romanorum Pontificum creverunt et*

¹⁶ *Bolla interdetto, cit.*, p. 178; analogamente nella *Bolla istituzione Senato cit.* a p. 299 si legge che Giovanni *temere et arroganter abusus tyrannidem exercebat et ad tantam insolentiam et licentiam processerat ut sprete ac penitus contempta nostra et Apostolicae Sedis auctoritate et superioritate, in ea se pro Domino gereret... ac omnem penitus romanae Ecclesiae in temporalibus et spiritalibus jurisdictionem ausu sacrilego usurparet e infine, monetam cum imagine et insignibus suis cuderet.* Il privilegio di battere moneta era stato concesso a Giovanni II dall'Imperatore Massimiliano I con Bolla del 19 ottobre 1494, pubblicata in C. GHIRARDACCI, *Historia*, P. III, *cit.*, pp. 279-283, p. 282. Sulla questione cfr. Ms. B 1114, p. 163. Sulla legittimità della concessione cfr. Ms. B 1114, P. I, Cap. XXIX, n. I.

Riassumiamo per sommi capi i privilegi che la suddetta Bolla contemplava, oltre a quello di battere moneta:

— Giovanni e il figlio primogenito Annibale erano creati Conti di Palazzo imperiale, con tutte le prerogative annesse a tale titolo.

— Veniva loro concessa la facoltà di creare *ubicumque locorum per Sacrum romanum Imperium et ubilibet locorum et terrarum... notarios publicos seu tabelliones et iudices ordinarios*, con alcune condizioni per l'espletamento delle loro funzioni e, in primo luogo, che prestassero ai Bentivoglio giuramento di fedeltà all'Impero.

— Ottenevano autorità di legittimare i figli bastardi, *excepti tamen principum, comitum, baronum; nobilitumque filiis dumtaxat exceptis* con facoltà di riconoscere loro, senza consenso dei figli legittimi, la capacità di successione come se fossero figli nati nel matrimonio, senza tuttavia recar pregiudizio a questi ultimi.

— Potevano creare cinquanta cavalieri imperiali e cinquanta dottori.

— I figli di Giovanni, Annibale, Antongaleazzo, Alessandro ed Ermes erano insigniti delle dignità di *consiglieri e familiari* dell'Imperatore.

— Veniva infine concesso di inscrivere nello stemma di famiglia l'aquila imperiale, mentre Giovanni e i suddetti figli erano riconosciuti *nobili dell'Impero*.

¹⁷ *Bolla interdetto, cit.*, p. 177.

*amplificati sunt*¹⁸, o che essi godevano *in ea civitate officio et honore a romanis Pontificibus praedecessoribus nostris ex benignitate apostolica sibi concessis*¹⁹.

Con Giulio II alle porte, Giovanni, « vedendosi... abbandonato dal Re di Francia et Carlo di Ciamonte suo Luogotenente co' Francesi a' suoi danni, perdutosi d'animo affatto, deliberò di partirsi », ottenuto tramite il Marchese di Mantova un salvacondotto²⁰, mentre i Bolognesi istituirono un Consiglio di venti membri, che tenesse la reggenza fino all'entrata del Papa²¹, la quale ebbe luogo il 10 novembre 1506²². Il Pontefice procedette quindi al riordinamento del governo municipale, decretando *dictos Sexdecim viros tollere... abrogantes igitur et penitus extinguentes nomen et institutionem Sexdecim praedictorum* ed istituendo al loro posto *Quadragesima Consiliarios*, la cui permanenza in carica era condizionata all'obbedienza al Papa e al Legato, salvo restando il beneplacito dello stesso Giulio e dei successori²³.

Era senza dubbio una manifestazione di autorità monarchica che il Papa non si limitasse, come era avvenuto in passato, a confermare organi sorti autonomamente, bensì mettesse mano all'ordinamento cittadino creando un istituto la cui provenienza esclusiva dalla sua volontà, era sancita dalla cesura che veniva posta tra il Consiglio dei Quaranta, formalmente nuovo, e i Sedici, dei quali a tal fine procedeva all'abolizione; l'essere i Quaranta *de jure* un organo del Papa si definiva inoltre nel rapporto di subordinazione gerarchica, implicita nel qualificarli come *Consiglieri*. Tuttavia non è affatto vero quello che scrive P. Grassi, cioè che ad essi Giulio II *limitatam potestatem tribuit*²⁴, che anzi i Consiglieri entravano in

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ *Bolla istituzione Senato, cit.*, p. 299.

²⁰ Ms. B 1114, pp. 164-165.

²¹ S. MUZZI, *Annali, cit.*, vol. V, Bologna 1843, p. 502.

²² P. GRASSI, *Itinerarium, cit.*, p. 84.

²³ *Bolla istituzione Senato, cit.*, pp. 330-331: *Dummodo praedicti Quadragesima Consiliarii in nostra et successorum nostrorum romanorum Pontificum ac Sedis praedictae et Legatorum eius fide, devotione ac obedientia persistent ac ea non vergant in nostrum et dictae Sedis praedictae. Salva semper et reservata in omnibus voluntate et beneplacito nostris et successorum nostrorum romanorum Pontificum et Sedis praedictorum*. Cfr. Ms. B 1114, p. 167 e pp. 169-170.

²⁴ P. GRASSI, *Itinerarium, cit.*, pp. 99-100; scrive il Cerimoniere papale che *die Martis 17 novembris (1506) Papa, qui hucusque magistratus Bononiae suspensos tenuit, audiens quod populus qui regimen non habebat nisi Suam Sanctitatem ad quam, ut par est, nisi difficulter ac respective auditur, rerum novarum cupidus*

*carica cum potestate, facultate, concessionibus, privilegiis ordinationibus, indultis, honoribus, oneribus, salario et emolumentis alias officio praedictorum Sexdecim aut Antianis, Communi vel populo Bononiensi seu eorum Syndicis et Procuratoribus pro eis concessis, in omnibus concernentibus bonum et pacificum statum civitatis, pro Nobis et dicta Ecclesia et pro civitate nostra peculiari praedicta, tam in Civitate, quam in Comitatu et eius Districtus praedictis*²⁵; ossia, utilizzando le parole dell'Autore della *Relazione circa le origini del Senato*, nel Consiglio furono « trasferite tutte le facoltà, indulti, onori et emolumenti che prima competevano al Consiglio de' Sedici, ovvero agl'Anziani, al Comune et al popolo di Bologna » e inoltre « hanno sempre tenuto li legali interpreti delle medesime (*la Bolla di Giulio II e quella di Leone X del 1 agosto 1513*) che tutta l'autorità, tanto del Consiglio grande dei Seicento, quanto di quello de' Sedici e de' medesimi Anziani, fusse trasfusa (no solo) (*sic*) nel predetto Senato non per via di *communicativa*, ma per via di *privazione* fattane e spoliazione delli antecessori suddetti senza che restasse in parte alcuna tale facoltà comune agl'Anziani²⁶.

forte in necessitas incidens posset in aliquam viam non rectam dirigi, statuit eligere Quadragesima cives qui pressent regimini Bononiae tamquam eos quos prius XVI appellabant et eos Consiliarios appellare, quibus etiam limitatam potestatem tribuit, prout in Bulla desuper confecta continetur. La quale Bolla fu pubblicamente letta il 20 febbraio 1507, come riferisce lo stesso Grassi a p. 149: *Hodie, finita Missa, Papa mihi dixit quod volebat quod Bulla publice legeretur super creatione Quadragesima Consiliarios Status civitatis Bononiae*.

²⁵ *Bolla istituzione Senato, cit.*, p. 300; cfr. Ms. B 1114, p. 169.

²⁶ *Relazione circa le origini, cit.*, p. 3 non num., dove vengono citati il Parisi, il Grati e il Cardinale Toschi. In tale senso è anche l'interpretazione del Nostro che scrive a p. 169 del Ms. B 1114: « Questi Quaranta Consiglieri dello Stato d'hallora havevano a servire al Pontefice, alla Santa romana Chiesa (così ordina il Breve) alla città sua di Bologna con la potestà et facoltà, con le concessioni, co' privilegi, ordini, indulti, honori, carichi, stipendio et emolumenti altre volte all'uffitio de' Sedici che già furono, ovvero agli Antiani alla Communità, ovvero al popolo bolognese, ovvero a' Sindaci o a lor Procuratori conceduti, in tutte le cose che riguardano al buono et pacifico stato della città, per servizio d'esso Principe et parimente per beneficio della sua particolare città soprannominata ». E ancora alla p. 366 del Ms. B 1114, parlando dei Consiglieri, scrive che « questi hora eleggono gli Antiani, governando tutto lo Stato di Bologna, sì come gli Antiani per loro Consiglieri si eleggevano i Sedici ».

L'A. della suddetta *Relazione* si fa comunque portatore delle seguenti obiezioni squisitamente giuridiche. Considerando il diverso modo in cui la Bolla di Giulio II e quella di Leone X trattano il Consiglio dei Sedici e il Tribunale degli Anziani, osserva che mentre il primo viene abolito, « quando (*sic*) al Colleggio o Tribunale degli Anziani, non si vede fatta alcuna soppressione ovvero abrogazione espressa,

In conseguenza di tale trasferimento di poteri, ci sembra lecito ritenere che, se mentre prima del 1507 il termine *Regimen* nei documenti pontifici era comprensivo dei Sedici e degli Anziani, dopo la Bolla di Giulio II venga ad indicare soltanto il Consiglio dei Quaranta; e lo Spontone che così lo chiama nella esposizione

ma solo si dice che il Senato delli Quaranta s'intenda eretto con la potestà, facoltà, privilegi, indulti, onori altre volte concessi al Consiglio de' Sedici, ovvero agl'Anziani o al popolo e Comune di Bologna. Onde, quanto al Consiglio de' Sedici soppresso et annhilato, si vede che i loro antichi privilegi non potevano restare a loro comunicati, come lo potevano negl'Anziani, che dal tenore delle suddette Bolle non se ne vedono espressamente privati, sebene nello stesso periodo e contesto si disponga delle facoltà e privilegi, tanto de' Sedici quanto delli Anziani e del Comune e popolo di Bologna; mentre non implicava che le stesse autorità e privilegi passassero nel Senato che nuovamente si eriggeva e restassero parimente in un altro magistrato tanto prima eretto e non abrogato o distrutto» (pp. 4-5). Il dubbio se gli Anziani fossero stati effettivamente spogliati delle loro facoltà, è stato all'A. confermato dall'asserire il Consultore del Senato Giovanbattista Gargiaria che anche dopo le suddette Bolle essi continuarono ad essere enumerati *inter majores magistratus*, e dal fatto che nel 1508 formarono di autorità propria Statuti e regole per la loro famiglia e ministri, e infine dall'ottenere nello stesso anno per decreto del Senato un aumento delle spese per la loro tavola (pp. 5-6 non num.). Si tratta comunque di un modo di argomentare tipico dei giuristi, ponendo cioè l'obiezione e facendole poi seguire la risposta, in quanto lo stesso A. a p. 20 non num. non manca di osservare che se gli Anziani formarono da soli Capitoli per la loro famiglia « questi si vede quasi nel tempo stesso moniti della confirmazione del medesimo (medemo, erroneamente scritto dall'A.) Senato, come quelli che da proventi della publica Camera della città, ha sempre somministrati li diurni alimenti a detta famiglia degl'Anziani e li ha, secondo la qualità de tempi e l'uso delle cibarie più volte accresciuto ».

Rileva inoltre il nostro giurisperito che « risguardando nondimeno all'osservanza seguita dal giorno delle date due Bolle di Giulio II e di Leone X creatrici di questo Senato con le facoltà e privilegi che avevano li Sedici o li Anziani o il popolo e Comune di Bologna, che vuol dire il Consiglio grande delli Seicento, e dall'altra parte considerando l'osservanza che avanti il tempo suddetto praticava la Santa Sede con questa città, mi si toglie, e credo ragionevolmente, ogni scrupolo, essendo l'osservanza nelle cose dubbiose la più fedele e sicura interprete che possa trovarsi anche nelle Bolle apostoliche per il testo nella (*sic*) legge ». Nota infatti che « mentre avevano li Signori Anziani, avanti la predetta errezione del Senato l'intero maneggio degli affari della città col Sommo Pontefice (*e cita il Cap. IV dei Patti del 1447*)... considerando per lo contrario la totalmente diversa osservanza praticata dalla Santa Sede con questa città dopo le predette due Bolle di Giulio e di Leone, non mi è mai accaduto ritrovare maneggio alcuno fatto da Sigg.ri Anziani con Pontefici, né da' Pontefici co' Sigg.ri Anziani », aggiungendo infine: « onde chiaramente si vede che questo Tribunale degl'Anziani non fu abolito, come quello de' Sedici nel nome e nella sostanza nelle Bolle suddette, ma solo fu spogliato di quelle autorità che in loro erano primarie e restarono trasferite nel Senato de' Quaranta, restando in loro come ne' Tribuni della Plebe una certa diminuita facoltà e quasi ristretta alla sola giudicatura delle cause dell'Annona... » (pp. 6-7 non num.).

della Bolla (da lui classificata come Breve) attenendovisi scrupolosamente, scrive più avanti: « i Quaranta Consiglieri, che talhora nominaremo anche il Regimento, così essendo nominato il corpo loro »²⁷. Sotto la data 1507 dice però che entrarono in carica « i Quaranta Consiglieri, che anche nominaremo Senatori »²⁸ e se riferendosi ai primi del XVII secolo egli poteva giustamente scrivere « il Senato detto il Regimento di Bologna »²⁹, problematica rimane invece l'esattezza dell'uso del primo dei due termini per i tempi del Della Rovere. Quando precisamente e riferita a quale istituto la parola *Senato* sia entrata nell'uso bolognese, non è possibile stabilirlo in base al Nostro, che la applica a tutti gli organi detentori del principale potere cittadino³⁰, non sappiamo se riflettendo quella che era la prassi comune, oppure se nell'intento di sostenere la continuità tra le magistrature municipali.

La prima volta che abbiamo trovato l'uso ufficiale da parte dei Pontefici del termine Senato, è nella *Bolla di Leone X del 1 agosto 1513*, con la quale si istituiva un *Trigintanovem Consiliariorum Senatum*³¹ e l'Autore della *Relazione circa le origini*, che pure in linea generale applica la parola anche ai Quaranta di Giulio II, non manca di precisare che il Medici eresse « un Consiglio di soli Trentanove, chiamandoli col nome di Senato »³². Di nessun aiuto sono poi il Vizani o il Muzzi che, alterando il dato storico con la sovrapposizione dell'interpretazione ideologica bolognese di derivazione del Senato dai Sedici, scrivono rispettivamente che Giulio II « ordinò un Senato nuovo facendolo di Quaranta gentiluomini, quali volse che si chiamassero i Quaranta Consiglieri e Riformatori dello Stato della Libertà di Bologna »³³ e che « volle il Pontefice che costoro chiamati fossero i Quaranta Riformatori dello Stato di Bologna »³⁴. Consapevole del significato politico che aveva il

²⁷ Ms. B 1114, p. 173.

²⁸ Ms. B 1114, p. 170.

²⁹ Ms. B 1114, p. 231.

³⁰ Alla p. 366 del Ms. B 1114, parlando dei Sedici dice « et questo fu un Senato ». Alla p. 85, a proposito della decisione di compiere la dedizione alla Chiesa nel 1278, scrive: « il Podestà et il Capitano del Popolo, fatto ragunare il Senato... », riferendosi certamente con quest'ultimo termine agli Anziani.

³¹ La *Bolla di Leone X di riforma del Senato* del 1 agosto 1513 secondo lo stile della Incarnazione è pubblicata in P. C. SACCUS, *Statuta*, vol. II, cit., pp. 314-316.

³² *Relazione circa le origini*, cit., p. 2 non num.

³³ P. VIZANI, *I dieci libri*, cit., p. 465.

³⁴ S. MUZZI, *Annali*, vol. V, cit., pp. 511-512.

ripristino dell'appellativo « Riformatori » sembra invece il Nostro il quale, non ricorrendo a forzature ideologiche del dato giuridico scrive, sotto la data 1521, che i Consiglieri « poco da poi incominciarono a farsi nominare Riformatori dello Stato della Libertà della città di Bologna »³⁵; termine che finiranno d'altra parte per usare a volte anche gli stessi Papi³⁶.

Passiamo ora ad esaminare il significato del suddetto trasferimento di poteri. Sotto il profilo giuridico, la concentrazione delle prerogative lasciate all'autonomia municipale in un organo formalmente del Principe, associata alla esautorazione delle magistrature che ne rappresentavano il limite costituzionale, era una manifestazione di accentramento; tuttavia, muovendoci sempre all'interno della dimensione del diritto, non possiamo dimenticare che se il Consiglio dei Quaranta era organo del Principe per definizione, non lo era per attributi in quanto disponeva, seppure per concessione sovrana e non per diritto proprio, di facoltà che limitavano l'esercizio della *potestas* del *Dominus*.

La possibilità del Pontefice di manovrare il Consiglio di modo che non vi fossero opposizioni alle decisioni del Legato, dipendeva dal grado di controllo che avrebbe esercitato sull'accesso alle cariche, controllo che peraltro si precluse di svolgere un modo incisivo, innanzitutto perché consentì che la dignità senatoria fosse, come lo era stata per i Riformatori, vitalizia e in secondo luogo perché le modalità di successione che vennero fissate, se prevedevano l'intervento del Papa, diversamente da quanto era stato disposto nel Breve di Paolo II, favorivano anche le condizioni per conservare il seggio alla stessa famiglia. Giulio II — scrive P. Grassi — *statuitque ut altero ex eis (dei Consiglieri) deficiente, sola electio romano Pontifici pertineret; quae electio per Breve apostolicum denotaretur et non aliter*³⁷; nel Sommario Bolle e Brevi, in data 1 agosto 1507 si trova registrato un « Breve di Giulio II al Governatore di Bologna, che debba ordinare alli Qua-

³⁵ Ms. B 1114, pp. 182-183.

³⁶ *Reformatores* si trova ad es. nella *Bolla di Paolo III per l'istituzione della Rota Bolognese* dell'11 luglio 1539, pubblicata in V. BENACCI, *Concessionnes*, cit., pp. 28-29; nel *Breve di Clemente VIII sull'amministrazione della Gabella grossa* del 1 febbraio 1603 — l'originale si trova in A.S.B. REGGIMENTO, Serie I, *Brevi e diplomi originali dall'anno 1550 al 1604*. Q. Lib. 7, n. 4, c. 114 — nella *Bolla di Clemente VIII di ampliamento della moderazione delle esenzioni* del 3 aprile 1603, il cui transunto è pubblicato in V. BENACCI, *Concessionnes*, cit., pp. 69-71.

³⁷ P. GRASSI, *Itinerarium*, cit., p. 100.

ranta Riformatori l'eleggersi quattro uomini da mandarsi ad esso Papa per confirmazione nel numero di essi Quaranta in luogo di Annibale Bianchi defunto »³⁸, che indica che il modo nel quale il Pontefice interveniva nella elezione, era quello che sarebbe stato descritto nella *Bolla di Sisto V del 1589 sulla riforma del Senato*, che prevedeva che *nominationem dictorum Quinquaginta virorum, quoties eorum officia seu loca... per cessum vel decessum aut quamlibet dimissionem seu amissionem sive alias quomodolibet ex personis illa obtinentium vacare contigerit*, spettasse *ipsi Collegio Quinquaginta virorum qui ad singula loca aut officia vacantia, quattuor cives nobiles spectatae integritatis et prudentiae et alias ad id munus, juxta ipsius Collegii Statuta idoneos, intra quindecim dies a die vacationis romano Pontifici praesentare debeant; electionem vero unius ex praedictis quattuor sic nominatis, Nobis et Apostolicae Sedi perpetuo reservamus*, aggiungendo la precisazione *quod si lapsis quindecim diebus praedictis, ipsum Collegium nominationem huiusmodi non fecerit, in eum eventum libera et omnimoda eius officii seu loci tunc vacantis dispositio, ea vice sit ad Sedem Apostolicam devoluta*³⁹.

³⁸ A.S.B. REGGIMENTO, *Sommario Bolle, Brevi e Chirografi dal 325 al 1796*, p. 216; cfr. P. VIZANI, *I dieci libri*, cit., p. 465, dove si legge che il Papa volle che « mancandone alcuno di loro, ne fosse eletto un altro dai compagni, ma che la confirmazione stesse in arbitrio del Pontefice »; analogamente S. MUZZI, *Annali*, vol. V, cit., pp. 511-512: « ...e mancando l'un d'essi, gli altri Senatori ne eleggeranno un nuovo, che verrebbe poi o no confermato in ufficio dal supremo Pontefice ».

³⁹ Una copia manoscritta della *Bolla di Sisto V di riforma del Senato* del 20 marzo 1589 secondo lo stile della Incarnazione, si trova in A.S.B. REGGIMENTO, Serie 3, *Bolle e Brevi copiarie e stampe*, Q 28 Lib. 11: Bullar. Gregorio XIII - Sisto V (1576-1591), ff. 250v-253r. È pubblicata in P. C. SACCUS, *Statuta*, vol. II, cit., pp. 386-388; p. 387. Che fin dal tempo di Giulio II i Pontefici seguissero la prassi di conservare il seggio senatorio al casato del defunto, sembra essere testimoniato dalla successione di Taddeo Bolognini nel luogo del famoso legista Ludovico, dopo la di lui morte; nel Breve del 7 agosto 1508 con il quale il Della Rovere notificava al Senato l'avvenuta elezione, si legge infatti: *In cuius (ossia di Ludovico) locum, cum unum ex eis consanguineis surrogare vellemus...* E che il Reggimento, nonostante avesse a che fare con un Papa che aveva chiaramente dimostrato di non usare mezzi termini, non esitasse a contestare le nomine provenienti da Roma, lo dimostra il fatto che inviò allo stesso Giulio II una lettera sottoscritta da quasi tutti i componenti del Consiglio, per esternargli il sospetto che tale surrogazione avesse avuto come *conditio* un versamento di denaro; alla quale protesta il Pontefice non rispose imponendo il silenzio di autorità, bensì inviando a sua volta una lettera ai Quaranta — in data 15 agosto 1508 — nella quale esprimeva la propria meraviglia intorno al presunto versamento di denaro ed avvisava i Consiglieri di aver incaricato il Legato di svolgere le opportune indagini

La prassi che si seguiva ai primi del Seicento in caso di seggio vacante era, secondo quanto ci descrive lo Spontone, la seguente: « ragunatisi i Senatori con vesti da duolo, le quali portano due giorni, si pongono allo scrutinio co' voti tutte le famiglie che infino a quell'ora sono state onorate di grado tale, ma che di presente non lo hanno et da esse cavatene tre, le quali abbiano havuto numero maggiore di voti, da loro parimente si scielgono pur co' voti tre soggetti, qualhora però molti gentilhuomini in un medesimo casato vi siano ». La tendenza era tuttavia quella di conservare il seggio alla stessa famiglia e certo a questo fine il limite di età per accedervi, che il Breve di Paolo II aveva fissato di trenta anni, era stato abbassato a venticinque e venne ulteriormente diminuito nel corso del XVII secolo se Innocenzo X, il 14 maggio 1656, emanò un Breve nel quale si ordinava « che li Senatori non ponghino voto in Senato, se non doppo compiti li anni venti, e doppo avere veduto due volte l'elezione del Confaloniere del suo quartiere »⁴⁰; tornando al Nostro, per conservare la dignità al casato, ai suddetti tre nomi si aggiungevano « senza scrutinio alcuno il figliuolo del morto Consigliere, o non ve n'essendo, vi si pone il figliuolo del figliuolo et per mancamento di questi, il fratello del morto Consigliere viene nominato et poscia, il figliuolo d'esso fratello, quando ei non viva... Et là dove si trovi più d'uno della detta etade (*venticinque anni*) vi si pone il primo nato, qualhora egli sia habile a carico tale. Et mancando tutti questi gradi, mandandosi al Pontefice la nominatione, si raccomanda in generale il casato del defonto, attendendo che da lui venga fatta la elettione d'uno de' nominati. Et se mentre che pende la elettione, morisse un altro Senatore, nel porre allo scrutinio le famiglie senatorie, non si nominano quelli che sono stati

in proposito. Gli originali dei sopracitati Breve e lettera pontificia si trovano in A.S.B. COMUNE, *Bolle, Brevi e diplomati originali*, vol. 3, rispettivamente n. 41 e n. 42; sono pubblicati in S. CAPRIOLI, *Indagini sul Bolognini. Giurisprudenza e filologia nel Quattrocento italiano*, Milano 1969, p. 110, n. 5, di dove abbiamo attinto per le soprascritte osservazioni.

⁴⁰ *Relazione circa le origini*, cit., p. 19. Ai primi del Seicento invece, il neo-eletto, « occorrendo autenticare qualche negotio importante, ei mette dove li piace, come gli altri, la pallotta di lino bianco, nel bussolo che da uno de' Secretari li viene presentato » (Ms. B 1114, p. 236); l'unico limite che lo riguardava era che non poteva essere eletto Gonfaloniere prima che fossero trascorsi due anni dalla sua entrata in carica (cfr. Ms. B 1114, p. 430).

posti alla nominatione di già mandata a Roma »⁴¹.

L'elenco delle successioni che ci fornisce il Nostro⁴², dimostra che in generale il Papa teneva conto della raccomandazione del Reggimento, assegnando il seggio per lo più a parenti del defunto; inoltre nel 1559 Gasparre Armi, rinunciando la carica a favore del figlio Giovanni⁴³, diede il via alla prassi della *resignatio ad favorem*⁴⁴, codificata poi in diritto quale possibile procedura di successione, dal momento che la *Bolla di Sisto V di riforma del Senato* contemplava la eventualità di vacanza di un seggio, oltre che *per decessum, dimissionem o amissionem*, anche *per cessum*.

Il monopolio della dignità senatoria fu affidato, a partire dai primi Quaranta — deputati di autorità del Pontefice, senza tuttavia ignorare la volontà municipale, in quanto tra i nuovi Consiglieri vennero nominati parte degli antichi Sedici ed alcuni del Consiglio dei Venti istituito dopo la fuga di Giovanni II⁴⁵ — ad

⁴¹ Ms. B 1114, pp. 234-235.

⁴² Ms. B 1114, pp. 189-224.

⁴³ Ms. B 1114, p. 190; si legge:

« 1518 Gasparre di Ludovico succedette a Giacomo et rinontò il luogo a Gio-
1559 vanni suo figliuolo sotto Paolo IV, essendo il primo che incominciase
ad aprire la strada alle rinontie ».

⁴⁴ Numerose sono le *resignationes* delle quali ci dà notizia lo Spontone nel Ms. B 1114:

1561 - Alberto Albergati ottenne il luogo rinunciatogli dal padre Cornelio (p. 190).

1595 - Filippo Facchinetti ottenne il luogo rinunciatogli dal padre Cesare (p. 203).

1574 - Girolamo Guastavillani ottenne il luogo rinunciatogli dal fratello Filippo (pp. 207-208).

1588 - Bartolomeo Ghisilardi ottenne il luogo rinunciatogli dal padre Antonio (p. 208).

1591 - Bartolomeo Marescotti ottenne il luogo rinunciatogli dal padre (p. 214).

1564 - Alessio Orsi ottenne il luogo rinunciatogli da Giacomo Orsi (p. 216).

1587 - Scipione Zambeccari ottenne il luogo rinunciatogli dallo zio Emilio (p. 224).

⁴⁵ Scrive S. MUZZI, *Annali*, vol. V, cit., pp. 511-512 che Giulio II, nel deputare i Quaranta Senatori « ne prese una parte dal Senato antico dei Sedici, una parte dal nuovo dei Venti — dell'istituzione di quest'ultimo il Muzzi parla a p. 502 dello stesso volume — e un'altra parte l'aggiunse egli di coloro che gli parvero migliori cittadini ». P. GRASSI, *Itinerarium*, cit., pp. 99-100, si limita a dire che il Papa « prius (ossia prima di istituire i Quaranta) quidem omne regimen abolevit de numero XVI praedicto, quorum tamen majorem partem in dicto numero XL, Consiliariorum suffecit, reiectis solum quattuor ex ipso numero XVI, videlicet: Giovanni Bentivoglio, Ghinolfo Bianchi, Alessandro Bargellini, Bartolomeo Montecalvi. Ceteros omnes prius abolitos, de novo simul cum aliis novis creavit... Analogamente P. VIZANI, *I dieci libri*, cit., p. 465, scrive che nella creazione dei Quaranta Giulio II, « accioché ognuno restasse contento, escluse solamente quattro del Senato primiero, i quali furono Giovanni Bentivogli, Ghinolfo Bianchi, Bartolomeo Montecalvi, Alessandro Bargellini ».

una oligarchia costituita da membri della stessa estrazione sociale dei Riformatori⁴⁶, esponenti di un ceto nobiliare per il quale la difesa delle prerogative di autonomia cittadina significava la salvaguardia della possibilità di intervento a livello direzionale, nell'amministrazione municipale per orientarla secondo i propri interessi, a conservazione cioè della posizione di supremazia politica, economica e sociale acquisita all'interno del Comune: mentre il Pontefice aspirava ad estendere i poteri del Legato, il Reggimento avrebbe mirato a scavalcare quest'ultimo, ed un tentativo di Giulio II di aumentare le facoltà del proprio rappresentante, venne frustrato dai Quaranta che minacciarono di dimettersi se non fossero stati rispettati i Capitoli del 1447⁴⁷.

Se la conflittualità, con tendenza da ambo le parti ad alterare l'equilibrio, sarebbe stata un inevitabile aspetto del rapporto di governo che avrebbe fatto seguito all'istituzione dei Quaranta, quest'ultima aveva anche il significato di sancire, sotto il profilo politico, un'alleanza conservatrice. Per il patriziato bolognese che legherà le sue fortune alla Chiesa romana, fiancheggiandola in alcune occasioni — notabili bolognesi combatteranno per il Pontefice nella riconquista di Ferrara⁴⁸ e nei secoli XVII e XVIII gli esponenti del ceto nobiliare aderiranno in un certo qual modo

⁴⁶ I Quaranta della *Bolla istituzione Senato*, cit., p. 300 erano: Ludovico Bolognini - Giovanni Marsili - Carlo Grati - Giovanni Antonio Gozzadini - Virgilio Ghislieri - Ercole Felicini - Geronimo Sampieri - Agamennone Grassi - Giovanni Campeggi - Ercole Bentivoglio - Alessandro Pepoli - Alessio Orsi - Alberto Carbonesi - Giulio Malvezzi - Ercole Marescotti - Pietro Isolani - Antoniomaria Legnani - Ludovico Foscherari - Baratolemeo Zambecari - Francesco Bianchetti - Giovanfrancesco Aldrovandi - Geronimo Ludovisi - Alessandro Volta - Rinaldo Ariosti - Innocenzo Ringhieri - Giacomo Armi - Alberto Castelli - Annibale Bianchi - Melchiorre Manzoli - Francesco Fantuzzi - Eliseo Catani - Virgilio Poeti - Tommaso Geronimo Cospì - Alberto Albergati - Angelo Ranuzzi - Giacomomaria Lini - Salustio Guidotti - Annibale Sassuni - Ovidio Bargellini - Cornelio Lambertini. Significativo ci sembra inoltre che, delle famiglie alle quali appartenevano i quattro Riformatori esclusi, tre avessero un rappresentante tra i Quaranta. Ricordiamo ancora che il primo della elencazione, è il famoso legista Ludovico Bolognini — cfr. S. CAPRIOLI, *Indagini*, cit., p. 105 — per notizie intorno al quale, cfr. Ms. B 1114, P. I, Cap. I, n. 1.

⁴⁷ C. M. ADY, *I Bentivoglio*, cit., p. 260; cfr. anche A. SORBELLI, *I Bentivoglio*, cit., p. 140. In tale frangente fu Ludovico Bolognini a perorare davanti al Papa la causa del Senato. Cfr. S. CAPRIOLI, *Indagini*, cit., p. 107.

⁴⁸ Tra i capi delle truppe mobilitate contro Cesare d'Este di Ferrara nel 1597, figurano: Pirro Malvezzi, Giacomo Malvezzi, Agesilao Marescotti, Camillo Vizani, Camillo Felicini, Cesare Pepoli, Giacomo Pepoli. Cfr. S. MUZZI, *Annali*, cit., vol. VII, Bologna 1844, p. 46.

all'istituzione del *Santo Uffizio*, cercando di ottenere con mezzi leciti o dietro compenso la patente di *familiare dell'Inquisitore*⁴⁹ — il Principe rappresenterà un elemento esterno sul quale scaricare le tensioni interne. Per il Papato che non disponeva di un apparato statale che gli consentisse di scavalcare la nobiltà locale, si trattava ancora una volta di riconoscere la collaborazione al potere e l'allargamento della suprema magistratura cittadina da sedici a quaranta membri, rispondeva appunto al fine di garantire una stabilità di governo attraverso la partecipazione di una più ampia cerchia di famiglie, la cui esclusione dai Sedici era stata produttrice di contrasti che avevano incrinato il regime bentivolesco: *quod enim plurimorum iudicio discutitur*, diceva infatti Giulio II nella *Bolla di istituzione, saniori consilio consolidari consuevit*⁵⁰.

Allo stesso criterio saranno ispirate tanto la creazione di un Reggimento di trentun membri, e non più di sedici, da parte dei Bentivoglio al loro rientro (1511-1512) e la riforma del Senato condotta da Sisto V nel 1589. Con quest'ultima il Pontefice istituiva in perpetuo *decem alia loca seu officia civium ad Regimen praedictae civitatis Bononiensis deputatorum ex nobilibus eius urbis familiis assumendorum*, stabilendo parimente *ut cives ad decem praedicta sic de novo erecta officia eligendi, postquam in huiusmodi Collegium adscripti et recepti fuerint, pares cum coeteris Quadraginta viris hactenus ad id munus deputari solitis, praerminentiam, auctoritatem, jurisdictionem, exemptiones, immunitates, jura, privilegia et facultates perpetuis futuris temporibus habeant, exercent et percipiant, perinde ac si ab initio ipsi quoque cum aliis Quadraginta ad id munus assumpti forent*⁵¹ e ordinando *ut ex nunc deinceps Quinquaginta civium ad Regimen delectorum, numerus retineatur*⁵². Seguivano quindi le disposizioni relative alla

⁴⁹ G. BRIZZI, *Bologna nell'età della Controriforma*, in *Riscoperta di Bologna*, I ciclo a. 1974, ciclostilato in proprio a cura del D.L.F. di Bologna, pp. 1-16; p. 15.

⁵⁰ *Bolla istituzione Senato*, cit., p. 300.

⁵¹ *Bolla riforma di Sisto V*, cit., p. 387. Il concetto che i nuovi dieci debbano godere delle stesse prerogative degli altri Quaranta, è ulteriormente ribadito più avanti: *Nec non dictos decem sic per Nos adiunctos cives, coeterorum Quadraginta numero et consortio, nulla prorsus inter veteres ac alios de novo additos distinctione aut differentia reservata, favorabiliter aggregamus et in unum corpus conjungimus (Ibidem).*

⁵² *Ibidem*. Il Senato continuò comunque ad essere noto come il *Consiglio dei Quaranta* e l'appellativo *Quaranta*, poteva essere sostitutivo di Senatore; ossia, invece di dire ad es. il Senatore Guido Pepoli, si poteva dire: il Quaranta Guido Pepoli.

procedura di nomina ai seggi vacanti, che si sarebbe dovuta seguire, *excepta hac primaeva erectione, in qua provisionem dictorum decem officiorum nostrae liberae dispositioni reservamus.*

La riforma ebbe luogo contro la volontà del Senato che, giunta notizia dell'intenzione del Papa di ampliarne il numero, aveva inviato a Roma Ambasciatori per dissuaderlo; per tutta risposta Sisto V li aveva imprigionati per alcuni giorni, rilasciandoli poi con l'ordine da esporre ai Quaranta, di fargli pervenire un elenco di famiglie notabili non insignite al momento della carica, dal quale scegliere i nuovi membri. I componenti del Reggimento, « desiderosi di conservare la dignità senatoria in poche case », cercarono di eludere la questione, inviando una lista di casati i cui rappresentanti erano per lo più in minore età⁵³, e pertanto il Pontefice procedette egli stesso ad un ampliamento della elencazione. È probabile che sia proprio a causa dell'agire di autorità del Principe, che lo Spontone si limiti ad accennare soltanto, e per giunta in forma indiretta, alla riforma del 1589⁵⁴, ma non è neppure da escludere che il brevissimo spazio che le concede, dipenda dal fatto che la innovazione non si spinse più in là di un aumento numerico.

Innanzitutto, mentre i predecessori Giulio II e Leone X avevano sottolineato la loro autorità sovrana esprimendosi in termini di rottura con l'ordinamento precedente⁵⁵ ed istituendo organi nuovi nel nome, Sisto V attribuiva alla sua modifica — quantunque usi, e per una sola volta, l'espressione *novam institutionem* — soltanto un carattere quantitativo (...*in unum corpus conjungimus*) e inoltre estendeva tale significato anche all'operato

⁵³ S. MUZZI, *Annali*, vol. VII, cit., pp. 24-25. P. VIZANI, *I due ultimi libri*, cit., pp. 136-137, ci fornisce l'elenco dei cognomi inviati a Roma dai Bolognesi: Orsi, Lupari, Caccialupi, Bianchini, Sampieri, Carbonesi, Gozzadini, Ringhieri, Foscherari, Ludovisi, Rossi, Guidotti, Sassuni, Vitali, Paltroni, Calderini, Piatasi, Castelli, Catani, Hercolani, Pellegrini, Ariosti, Aldrovandi, Ranuzzi, Bandini, Felicini.

⁵⁴ Ms. B 1114, p. 229. Iniziando a parlare dei Senatori, scrive il Nostro che « di questi giudico io che non sia disdicevole a trattare, il corpo de' quali hoggi è di cinquanta gentilhuomini, così essendo piaciuto a Sisto V di aggiungerne a' primi quaranta, dieci » e riporta a lato la data « 1590 ». Cfr. anche *Relazione circa le origini*, cit., p. 3 non num. e p. 16 non num.

⁵⁵ Giulio II, *Bolla istituzione Senato*, cit., p. 300: *Abrogantes igitur et penitus extinguentes nomen et institutionem Sexdecim*. Leone X, *Bolla riforma Senato*, cit., p. 314: *Abrogato primum nomine et institutione Quadraginta Consiliariorum per fel. rec. Julium P.P. II praedecessorem nostrum constitutorum.*

del Della Rovere, venendo così ad aderire proprio a quella interpretazione alla quale tenevano i Bolognesi, della continuità tra i Sedici e il Senato: diceva infatti che la sua riforma *nec sane id novum cuiquam aut mirum videri poterit, cum manifestum sit etiam alias, per felicis recordationis Julium P.P. II praedecessorem nostrum fere similibus de causis permotum, eundem Senatam seu Collegium civium ad Regimen delectorum, a Sexdecim, qui tunc erant, ad Quadraginta auxisse*⁵⁶. Le facoltà del Reggimento non subivano poi alcuna diminuzione e il Pontefice stesso si preoccupava di dichiarare *tamen per huiusmodi nostra additionem, aggregationem novamque institutionem eiusdem Collegii hactenus Quadraginta, nun vero Quinquaginta civium et uniuscuiusque ipsorum jura, auctoritates, privilegia aliaque supradicta in aliquo laesa aut imminuta nequaquam dici aut censi posse, nec eorum statum quoquomodo immutatum, nihilque eis praejudicii illatum esse; sed ea omnia ut prius in suo robore, statu et firmitate permanere, ita tamen ut quod Juris prius Quadraginta viris tantum competebat, id in futurum dictis Quinquaginta attributum et concessum censeatur*⁵⁷.

Né infine il Papa Peretti introdusse nel Consiglio individui di diversa estrazione sociale che potessero intaccare la compattezza dell'oligarchia senatoria, poiché dei dieci neonominati, nove appartenevano a famiglie che in tempi più o meno recenti avevano avuto rappresentanti in Senato⁵⁸; in seguito poi, per i nomi da inviare a Roma per la successione ai seggi, il Reggimento avrebbe proceduto alla scelta di coloro che riteneva più idonei, *juxta ipsius Collegii Statuta*⁵⁹. Da ultimo, quello che ci preme sottolineare e che ci ha indotto a trattare la riforma di Sisto V prima di quella di Leone X, cronologicamente anteriore, è il fatto che nella Bolla del 1589 vi è una esplicita definizione dell'alleanza conservatrice, alla quale abbiamo accennato.

Il Pontefice infatti, motivando in forma figurata il suo intervento col dire che gli sembrava conforme all'ordine delle cose che,

⁵⁶ *Bolla riforma Sisto V*, cit., p. 387.

⁵⁷ *Ibidem*.

⁵⁸ I nomi dei dieci eletti che si ricavano dalle successioni senatorie che ci fornisce il Nostro (Ms. B 1114, pp. 189-224) sono: Ercole Aldrovandi (p. 189) - Girolamo Boschetti (p. 197) - Alberto Castelli (p. 199) - Camillo Gozzadini (p. 206) - Federico Guidotti (p. 207) - Girolamo Ludovisi (p. 211) - Lorenzo Magnani (p. 215) - Guidasciano Orsi (p. 217) - Francesco Piatasi (p. 220) - Francesco Sampieri (p. 222). Cfr. anche S. MUZZI, *Annali*, vol. VII, cit., p. 25.

⁵⁹ *Bolla riforma Sisto V*, cit., p. 387.

cresciuto il corpo della città, *ipsum etiam quasi caput in temporalibus quoad civium gubernationem, Senatus nimirum et Regimen Quadraginta virorum... congruum suscipiat incrementum*, così si esprimeva a proposito dei Senatori: *qui ex nobilioribus familiis ad ipsam Rempublicam administrandam, cunctosque cives in officio, quiete et tranquillitate sub nostra et Sanctae Romanae Ecclesiae continendos deliguntur*⁶⁰; e più avanti, dopo aver espresso la speranza che in forza di tale aumento venissero meno le ragioni di invidia e sedizione e fossero soddisfatte *querelis complurium benemeritorum, qui id honoris sibi optimo jure debitum a Nobis quasi exigere videntur et tamen ob nimiam paucitatem necessario excluduntur*, si augurava che *quo plures erunt familiae huius dignitatis participes, eo etiam magis eorum numerus augeatur qui statum Reipublicae quam diutissime conservare cupiant; seditiosos ac rerum novarum cupidos comprimant; quique nostro et Apostolicae Sedis decorati et hoc beneficio devicti, in sincera erga Romanos Pontifices Sanctamque romanam Ecclesiam devotione, alacriori animo ac firmiori studio perseverent*⁶¹. Com'è ancora più chiaramente riscontrabile nelle lettere di aggregazione al Senato dello stesso Sisto V, ciò che contava più delle doti individuali era l'appartenenza ad una famiglia compresa in un determinato gruppo sociale, il cui rapporto con il sistema — il suo interesse a conservarlo nel caso specifico del patriziato bolognese — costituiva la garanzia che i suoi membri avrebbero agito, nella sfera pubblica e privata, secondo un modello conservatore di comportamento che avrebbe esercitato influenza anche sui ceti inferiori⁶².

⁶⁰ *Ibidem*.

⁶¹ *Ibidem*, pp. 386-387.

⁶² Nella copia della lettera di aggregazione al Senato di Mario Scappi del 10 febbraio 1590 — A.S.B., *Bullarum Gregorio XIII - Sisto V, cit.*, ff. 253r-254r — i meriti personali sono preceduti dal seguente elogio degli antenati: *Spectata majorum tuorum qui bellica virtute et civilis Pontificisque laude floruerunt, virtus ac dignitas susceptis antea splendideque gestis in omni vitae genere publicis privatisque muneribus, pluries decorata et inter ipsos civitatis nostrae Bononiae cives eo tempore, quo Status Libertatis eiusdem civitatis per Sexdecim Reformatores regi consueverat, eo honoris primario gradu illustrata, necnon ipsa generis tui antiquitas quam insignia a progenitoribus tuis in dicta civitate edita monumenta et insignis excelsaque turris in magnifica domo ab iisdem aedificata, tum vetusta nonnullarum ecclesiarum, quas iidem majores tui pietatis retinendae zelo et religiosi cultus augendi studio accensi, vel fundarunt, vel dotarunt, patronatus jura testantur, quae omnia tu...*

Nella lettera di aggregazione di Ercole Aldrovandi del 16 maggio 1590 —

Non è infine da escludere che con un aumento dei componenti del Consiglio, tanto Giulio II che Sisto V potessero sperare di favorirne le discordie interne ed il conseguente indebolimento, intento al quale fu con tutta probabilità ispirato anche l'allargamento del Collegio dei Cardinali operata dallo stesso Peretti. I Senatori tuttavia, quantunque facilmente inclini, soprattutto nel XVII secolo a sfidarsi in duello per questioni di precedenza⁶³, di fronte ai tentativi di Roma di intaccare le loro prerogative, erano compatti grazie ad uno spirito di ceto che gli stessi privilegi pontifici concessi a titolo individuale — è il caso delle esenzioni urbane⁶⁴ —

Ibidem, ff. 254r-255r — si trova inoltre la considerazione che *...quales sunt Senatores, tales populi esse soleant...*

⁶³ Cfr. F. MALAGUZZI VALERI, *Notizie su Bologna seicentesca. Appunti da una cronaca*, in *L'Archiginnasio*, XXIII, a. 1928, pp. 42-58.

⁶⁴ Fin dal tempo di Giulio II si trovano registrati in A.S.B., *Sommario Bolle, cit.*, concessioni pontificie ad esponenti delle famiglie nobili per esenzione da dazi e gabelle. Così a p. 214: 17 marzo 1507, Breve di Giulio II a favore di E. ed M. Marescotti; p. 222: 17 marzo 1508, Breve di Giulio II a favore di E. ed altri dei Marescotti; p. 243: 11 giugno 1512: Breve di Giulio II a favore di C. Pepoli; p. 225: 7 dicembre 1513, Breve di Leone X a favore di G. Gozzadini. Già abbiamo visto che Clemente VIII con la *Bolla de Bono regimine* del 15 agosto 1592, *cit.*, annullò tutte le esenzioni concesse da qualsiasi comunità o università, e poiché le esenzioni concesse dallo stesso Clemente «erano interpretate dagli'interessati a soverchio lor favore, dichiarò che et le passate et quelle che sarebbero per lo innanzi state concedute, fussero ristrette ne' tre soprannominati dati (*ossia Molini, Porte e Sgarmigliato*)» (Ms. B 1114, p. 356) con un apposito *Breve di moderazione delle esenzioni* del 19 giugno 1596 il cui originale si trova in A.S.B. REGGIMENTO, Serie I: *Brevi e diplomati originali dall'anno 1550 al 1640*, Q Lib. 7, n. 4, c. 111; è pubblicato in V. BENACCI, *Concessionones, cit.*, p. 69. La ragione del suo intervento — precisava lo stesso Papa — era che Giovanni Zani e i suoi fratelli, in forza di un'esenzione concessa da Gregorio XIII a Marcantonio Zani per lui e i suoi eredi, pretendevano di essere esenti da imposizioni cui erano soggetti gli altri nobili (i quali probabilmente disponevano di concessioni ancora più ampie) ed avevano ottenuto a loro favore una sentenza dell'Auditore generale. Il Pontefice pertanto, *attento quod omnes alii exempti et ipsimet de Zanis, exceptis Datis Portarum, Molendinorum et Sgarmigliati pro exemptione urbana, ceteris omnibus impositionibus et oneribus alias contribuere consueverunt, quodque sententia praedicta in maximum dictae civitatis damnum cederet, eo quod alii quoque exempti similem declarationem temptarent*, volendo rimediare a tale inconveniente revocava e annullava la suddetta sentenza e stabiliva che *illos et quemlibet ipsorum exemptione sibi a praedicto Gregorio praedecessore concessa, eo modo quo a duodecim annis citra, tam quo ad ipsos, quam quo ad alias similes exemptiones habentes observatum fuit et hodie observatur et non alias aliter nec alio modo, sed ea onera et impositiones omnino teneri et obligatos esse et fore, ad quas et quae ipsimet et alii exempti praedicti a dicto tempore citra obligati fuerunt et nunc sunt et in posterum erunt*, aggiungendo da ultimo che non si potevano interpretare in senso più ampio le esenzioni urbane, già concesse o da concedersi in futuro.

avevano contribuito a formare: uniti furono durante il processo del Conte Giovanni Pepoli e contro la politica del Legato Benedetto Giustiniani.

Se la convergenza d'interessi era la causa della unione tra le famiglie nobili, il Reggimento cui partecipavano ne era lo strumento, il mezzo di reciproco controllo. In che misura il Principe sia intervenuto nel suo ordinamento interno, è un punto che rimane in gran parte da sviluppare: da una dichiarazione del 16 agosto 1508 secondo lo stile della Natività, con la quale i Bolognesi si impegnavano con Giulio II a versare 16.000 ducati annui per i soldati dello Stato Ecclesiastico, risulta che fino a quella data era stato il Reggimento a stabilire il *quorum* dei voti necessari per l'approvazione delle delibere⁶⁵, mentre ci informa l'Autore della *Relazione circa le origini* che in data 18 aprile 1515 Leone X, con un Breve, « prescrisse la forma di poner li partiti solo in detto Senato e decretò che bastassero due terzi de' voti de' congregati in qualunque numero »⁶⁶. Ai primi del Seicento però, il *quorum* non era invariabilmente dei due terzi, come attesta il Nostro che, in quanto Segretario maggiore del Senato doveva conoscerne bene il regolamento: iniziando a parlare delle decisioni di spesa, scrive

Ad una ulteriore specificazione dei limiti dell'esenzione urbana dovette ricorrere lo stesso Clemente VIII in una *Bolla di ampliamento della moderazione delle esenzioni* del 3 aprile 1603, *cit.*, per il fatto che Angelo Michele Guastavillani, *unum ex Quinquaginta Reformatoribus Status Libertatis*, in forza di un'esenzione concessa da Gregorio XIII, Gabriele Grassi per privilegi riconosciuti ai suoi antenati ed ampiamente confermati dallo stesso Clemente VIII l'8 luglio 1600, ed infine Giovanni Torfanini per un Breve di Leone X dell'8 luglio 1530 a favore della sua famiglia, pretendevano di essere esenti dalla Gabella grossa e dai dazi ad essa annessi (p. 70). Il Pontefice pertanto, ricordato il Breve del 19 giugno 1596, in base al quale era stato ordinato che *omnes nobiles et cives bononienses exemptos, exceptis Datis Portarum, Molendinorum et Sgarmigliati pro exemptione urbana, ceteris omnibus impositionibus et oneribus contribuere debere (ibidem)*, dichiarava che *praedictas exemptiones quoad Gabellam grossam praedictam datique eidem annexa et alia dictae civitatis ordinaria, extraordinaria onera et impositiones solvendas, nemini, praeterquam quo ad illas tres Gabellas seu Datia Portarum, Molendinorum et Sgarmigliati ulla tenus suffragari...* (p. 71).

⁶⁵ Pubblicato in A. THEINER, *Codex*, vol. III, *cit.*, pp. 516-518. Nel documento si rendeva noto che la delibera era stata presa *per omnes viginti unam fabas albas* e si aggiungeva che *quod partitum plenum et validum est ex eo, quia per quamdam Constitutionem nuper per dictos Dominos Quadraginta Consiliarios factam, perinde ac si de verbo ad verbum presentibus insereretur, pro inserta et sufficienter expressa haberi voluerunt, decretum et statutum est quod decem et octo fabae albe sufficiant et satis sint ad obtinendum unum quodque partitum (ibidem, p. 517).*

⁶⁶ *Relazione circa le origini, cit.*, p. 13.

infatti che stabilirono « que' primi formatori delle leggi osservate dal Reggimento, diversità nel numero de' voti, sì in questi come in molti altri particolari, secondo che giudicarono che si dovesse stringere la mano più in una occasione che in un'altra » ed aggiunge più avanti che « si spendono i denari dell'entrate pubbliche di Bologna, hora co' due terzi de' voti de' Senatori legittimamente congregati⁶⁷, quando co' tre quarti, hora con quattro quinti et quando co' sette ottavi »⁶⁸.

Che tali disposizioni fossero state ordinate dal Senato, lo Spontone non ci consente di affermarlo poiché, se nell'esposizione dei principî che regolavano l'assunzione delle cariche municipali, fa riferimento non al Principe, bensì agli antichi padri della patria⁶⁹, nel brano sopra citato fa uso di un termine generico che potrebbe anche essere indicativo dei Pontefici; se pure questi ultimi misero mano alle disposizioni organizzative interne, resta comunque il fatto che la normativa del XVII secolo, che prevedeva che il Reggimento vigilasse « con isquisita accuratezza a distruggere gl'interessi particolari che possono nuocere al servizio pubblico »⁷⁰ e che era strutturata, a partire dalla regolamentazione per l'iscrizione alle *Assunterie ordinarie*, in maniera che nessuno potesse far leva su di una

⁶⁷ Nel Seicento il *quorum* dei presenti era costituito dai due terzi di tutti i Senatori, escludendosi però dal computo il numero di coloro che si trovassero fuori dello Stato; il numero legittimo dei congregati era compreso tra quattordici e ventotto dei quali il primo, che era considerato pari ad un terzo dell'intero corpo del Reggimento « trovandosi quasi sempre otto o più Senatori fuori dello Stato », era sufficiente soltanto per udire i memoriali, ma non per procedere a votazioni. Cfr. Ms. B 1114, pp. 238-240.

⁶⁸ Ms. B 1114, pp. 241-242. Anche il *Senatusconsultum super civitatibus* del 28 giugno 1584 — pubblicato in V. BENACCI, *Concessionibus, cit.*, pp. 79-81 — ancora vigente ai primi del Seicento, dal momento che le norme che contemplava, corrispondono esattamente a quelle esposte dal Nostro alle pp. 301-305 del Ms. B 1114, prevedeva differenti quantità di voti per le diverse forme di cittadinanza. La cittadinanza in forma *amplissima* richiedeva tutti i suffragi favorevoli per quella in forma *ampia* ne erano sufficienti venticinque, mentre per quella in forma *comune* i due terzi, per chi avesse abitato in Bologna per dieci anni ed esercitasse un'attività cittadina; nel caso che il decennio non fosse ancora trascorso, occorrevano allora venticinque voti.

⁶⁹ Alle pp. 451-452 del Ms. B 1114, scrive lo Spontone: « Vollero que' primi saggi padri della patria, che non solamente per ferma base della Repubblica ciascun cittadino originario partecipasse, conforme alla capacità sua et alla qualità del suo stato, dell'amministrazione d'essa: nel che, inviolabile legge vieta che non pur in un magistrato siano due persone d'un medesimo casato, ma nemeno l'una in un magistrato et l'altra di simile qualità, nello stesso tempo in un altro ».

⁷⁰ Ms. B 1114, p. 430.

politica demagogica per conservare una carica pubblica più del tempo prescritto⁷¹, non rispondeva certo all'intento di favorire spaccature nel gruppo dirigente, attraverso l'acquisizione da parte di una qualche famiglia di una posizione di supremazia, quanto piuttosto alla finalità, tipica di ogni ordinamento oligarchico — si pensi a quello veneziano — di conservare l'equilibrio tra le varie casate. La condizione dei Senatori di pari nel potere, si riflette d'altra parte nei loro palazzi costruiti nel corso del Cinquecento, dove il lusso poteva manifestarsi solo al di là della facciata, negli arredi e nelle sale affrescate, ma non sulla pubblica via, in concorrenza di una famiglia con le altre, come vietava espressamente la legge municipale sull'edilizia, sulla cui osservanza vigilava l'*Assunteria dell'Ornato*⁷².

L'equilibrio tra potere centrale e locale era ad ogni modo estremamente delicato e di tanto in tanto venne scosso da manifestazioni di autorità monarchica — intorno al 1520 ad esempio, il Governatore Bernardo Rossi « nel principio non volle che i Quaranta Consiglieri... andassero in camera sua a trattare de' negoti, se prima non deponessero le spade che per l'ordinario portavano al fianco. La qual cosa non avevano mai fatto, né co' Legati né con gl'Imperatori, né co' Pontefici medesimi »⁷³ — che non mancarono di farsi sentire nel periodo controriformistico, quando la concezione dello Stato della Chiesa quale supporto irrinunciabile della azione ecclesiastica, fornì una nuova spinta ideologica al processo di accentramento politico⁷⁴; la costruzione del

⁷¹ A p. 448 del Ms. B 1114 si trova: Non hanno i nobili da lusingare, né d'allettare la plebe, sperando co'l suo favore d'havere a perseverare ne' magistrati, non havendovi ella punto d'auttorità et essendovi dagli antichissimi ordini il termine prefisso ».

⁷² M. MAZZETTI, *Portici e città. Un caso di « ideologia urbanistica » nel Seicento bolognese*. Tesi di laurea, facoltà di Scienze politiche, a.a. 1974-1975, Relatore Prof. P. SCHIERA, pp. 91-92. Sull'argomento cfr. G. CUPPINI, *I palazzi senatori a Bologna. Architettura come immagine del potere*, Bologna 1974; cfr. anche B. ADORNI, *L'architettura dal primo Cinquecento alla fine del Settecento*, in *Storia della Emilia Romagna*, vol. II, a cura di A. BERSELLI, Bologna 1977, pp. 701-729, cfr. in particolare pp. 706-709.

⁷³ Ms. B 1114, pp. 182-183. Gli Ambasciatori bolognesi, secondo quanto riferisce S. MUZZI, *Annali, cit.*, vol. VI, Bologna 1844, p. 199, nel 1523 supplicarono il Papa di richiamare Bernardo Rossi che aveva tenuto una politica filobentivolesca, richiamo che avvenne « di consentimento del Legato ».

⁷⁴ Gli effetti principali della politica di accentramento condotta nello Stato Pontificio in epoca controriformistica, furono la riforma amministrativa e la lotta contro il particolarismo. Per quanto concerne la prima, l'istituzione delle Congre-

Palazzo dell'Archiginnasio, dove dovevano concentrarsi le scuole dei Legisti e degli Artisti, ordinata con un Breve di Pio IV nel 1561 ed inaugurata nel 1563, ebbe luogo con l'opposizione del Senato, poiché nell'area dove successivamente sorse l'edificio, avrebbe dovuto innalzarsi il completamento della chiesa di San Petronio, simbolo dell'autonomia cittadina⁷⁵; anche l'oligarchia senatoria sembrò seriamente minacciata da una Bolla di Clemente VIII (1597) con la quale il Papa vietava che « niuno che avesse titolo di duca, marchese o barone, che possedesse contea o giurisdizione o avesse provvisione di qualsivoglia Principe al di fuori dello Stato Ecclesiastico, potesse ottenere la dignità senatoria; né anche fosse abile a conseguire alcun ufficio con utile o provvisione solita a darsi dal Comune o dalla Camera di Bologna »⁷⁶. La Bolla, pub-

gazioni rappresentò il termine del processo di esautoramento del Collegio dei Cardinali, quale possibile limite istituzionale al potere del Papa, dal momento che con esse il cardinalato venne a partecipare al governo dello Stato e della Chiesa — tra i due campi continuò a mancare una qualsiasi linea di demarcazione (cfr. A. MARONGIU, *Storia del Diritto pubblico*, Milano 1973, ristampa, p. 343) — non per diritto proprio, ma in quanto incaricato dal Pontefice. Le Congregazioni non costituivano infatti organi politici, capaci di decisioni autonome, bensì branche dell'amministrazione secondo il principio della specificazione per uffici, tipica dello Stato moderno. La lotta contro il particolarismo trovò poi espressione nella Bolla di Pio V *De non infeudando* (1567), con la quale si proibiva l'alienazione di ogni territorio dello Stato, e in una Bolla di Gregorio XIII del 1580, dove si stabiliva la revoca delle concessioni illegittime o non sufficientemente documentate; atti questi che indicano, secondo P. PRODI, *Lo sviluppo dell'assolutismo nello Stato Pontificio. (Secoli XV-XVI)*, vol. I, Bologna 1968, p. 76, la volontà di dichiarare decaduto un metodo secolare di governo. È soprattutto contro i feudatari che tale linea politica otterrà qualche successo e ad essa vanno collegate la conquista di Ferrara e l'incameramento di Urbino. Del nuovo ideale monarchico politico-religioso vi furono anche manifestazioni esteriori, quale ad esempio la nuova configurazione urbanistica assunta da Roma: come sede del Capo della Chiesa, tutta la città venne « riconsacrata » attraverso le strade di collegamento tra le varie basiliche, mentre, in quanto luogo di residenza del *Princeps* temporale e centro delle principali attività amministrative, doveva adempiere al ruolo rappresentativo di capitale, spiccando per popolosità e monumentalità (Cfr. M. MAZZETTI, *Portici, cit.*, pp. 41-54). Si trattava in sostanza del compimento di una linea urbanistica, riflesso di una tendenza ideologica, i cui prodromi risalivano all'immediato dopo-Concilio di Costanza, quando la sede dei Papi venne trasferita dal Laterano in Vaticano, dove tre edifici tra loro collegati e complementari — la Basilica di San Pietro, il Palazzo del Vaticano, Castel Sant'Angelo — dovevano svolgere la funzione di rappresentare il Papa come Pontefice, Principe e capo militare. Cfr. E. DELARUELLE, E. R. LABANDE, P. OURLIAC, *La Chiesa al tempo del grande scisma e della crisi conciliare*, vol. XIV/3 di *Storia della Chiesa dalle origini ai nostri giorni*, Torino 1971, pp. 1419-1424.

⁷⁵ S. MAZZETTI, *Portici, cit.*, p. 85.

⁷⁶ S. MUZZI, *Annali*, vol. VII, cit., p. 41.

blicata senza che a Bologna ne fosse stato dato preavviso, suscitò grande agitazione, ma — scrive S. Muzzi — « tosto cessarono i pensieri e sospetti tutti, poiché il Papa tra pochi giorni si lasciò intendere di non curarsi che la Bolla avesse effetto »⁷⁷.

Le manifestazioni di autorità ebbero d'altra parte quasi sempre la loro contropartita in riconoscimenti di autonomia: lo stesso Giulio II « avendo veduto la fedeltà de' cittadini, la prontezza et il valore... nel ributtare i Francesi una notte quasi sommersi nelle acque, che loro furono in prova cacciate nel campo et i quali nonchè minacciarono, ma fecero assaissimi danni nel contado per favorire i Bentivogli »⁷⁸, fece con la Bolla del 22 novembre 1510 importantissime concessioni, tra le quali erano comprese la prescrizione di osservare gli Statuti cittadini nelle cause civili, criminali e miste *in quocumque Foro et a quocumque officiali*⁷⁹; che inoltre le multe e pene pecuniarie spettassero alla Camera di Bologna⁸⁰, venendo poi confermati *Statuta omnia dictae civitatis ac Fori et Curiae Universitatis Mercatorum, etiam noviter edita et nondum in usu existentia ac Statuta omnia Artium dictae civitatis, dummodo contra ecclesiasticam libertatem non tendant*⁸¹ ed ordinando di più il Papa « che le sopranarrate cose, non solamente fussero da lui concesse con autorità apostolica, di certa scientia e con la pienezza della possanza pontificale, ma intese che in questi particolari vi sia vigore di contratto fra lui et la città di Bologna, in maniera che non mai possa essere a ciò derogato per qualsivoglia clausola, Breve, o in altra maniera; et ciò fu confermato con clausole amplissime et insolite infino all'hora »⁸².

Leone X poi, nella riforma del Consiglio dei Quaranta cui

⁷⁷ *Ibidem*.

⁷⁸ Ms. B 1114, p. 174.

⁷⁹ Bolla di Giulio II del 22 novembre 1510, *cit.* Il tenore delle concessioni è riassunto dal Nostro alle pp. 175-177 del Ms. B 1114. Per le concessioni relative alla giurisdizione civile, criminale e mista, cfr. paragrafo 4, n. 26.

⁸⁰ Nella Bolla 22 novembre 1510, *cit.*, si legge a p. 308: *Et pecuniae quae per quemcumque iudicem et officialem dictae civitatis ratione poenae vel mulctae exigentur, penes Depositarium dictae Camerae bononiensis deponi et in civitatis ac Camerae bononiensis huiusmodi commodum et utilitatem, juxta Statuta praedicta converti debeant.* Cfr. in proposito Ms. B 1114, p. 175; cfr. anche *Relazione circa le origini*, *cit.*, p. 10 non num., dove si legge: « Che tutte le pene che in qualsivoglia modo si possono incorrere, spettino alla Camera di Bologna ».

⁸¹ Bolla 22 novembre 1510, *cit.*, p. 308; cfr. Ms. B 1114, p. 176.

⁸² Ms. B 1114, p. 177; Bolla 22 novembre 1510, *cit.*, p. 309. Sulla questione cfr. paragrafo 4, n. 26.

procedette con Bolla del 1 agosto 1513, dovette tener conto della volontà dei Bolognesi: la sua istituzione di un Senato di Trentanove membri, con la clausola che *si qui ex supradictis electioni de se factae huiusmodi renunciaverit, numerus eorum qui acceptaverint, perpetuo remaneat*⁸³, ebbe un significato esclusivamente politico. Leone X era un Medici, apparteneva cioè ad una famiglia tradizionalmente amica dei Bentivoglio e pertanto, assunto il pontificato, li aveva liberati dalle censure di Giulio II⁸⁴ e si era mostrato favorevole ad un loro ritorno in Bologna, progetto al quale il Reggimento era stato però decisamente contrario⁸⁵. Il Pontefice istituì perciò un Senato di Trentanove membri, lasciandone molti dei Trentuno — dice lo Spontone — che i Bentivoglio avevano creato al loro rientro e « volendo, per quanto si può penetrare » — scrive sempre il Nostro — « dare speranza al medesimo Annibale di havere il quarantesimo luogo, qualhora non più gonfio d'ambizione si fusse sodamente co' fratelli risoluto di viveri nella sua patria vita cittadina »⁸⁶ e, aggiungiamo noi, qualora l'atteg-

⁸³ Bolla di riforma di Leone X del 1 agosto 1513, *cit.*, p. 315. I Trentanove nominati nella Bolla, pp. 314-316, sono: Antonio Volta - Carlo Grati - Giovanni Antonio Gozzadini - Virgilio Ghislieri - Ercole Felicini - Geronimo Sampieri - Agamennone Grassi - Cristoforo Angelelli - Annibale Sassuni - Ercole Bentivoglio - Alessandro Pepoli - Giulio Malvezzi - Ercole Maescotti - Alessio Orsi - Pietro Isolani - Ludovico Foscherari - Antoniomaria Legnani - Taddeo Bolognini - Agostino Marsili - Giacomo Armi - Antonio Paltroni - Melchiorre Manzoli - Alberto Albergati - Francesco Fantuzzi - Virgilio Poeti - Paolo Zambecari - Giacomomaria Lini - Aurelio Guidotti - Ovidio Bargellini - Filippo Guastavillani - Antoniomaria Campeggi - Gaspare Ringhieri - Cornelio Lambertini - Lorenzo Bianchetti - Galeazzo Castelli - Brunino Bianchi - Angelo Cospi - Ludovico Carbonesi - Filippomaria Aldrovandi. Ci informano P. VIZANI, *I dieci libri*, *cit.*, p. 514 ed S. MUZZI, *Annali*, vol. VI, *cit.*, pp. 71-72, che dei sopranominati, quattro rinunciarono alla carica e precisamente: Antoniomaria Legnani, Ludovico Foscherari, Paolo Zambecari, Giacomo Armi.

⁸⁴ Cfr. Ms. B 1114, pp. 179-180.

⁸⁵ A. SORBELLI, *I Bentivoglio*, *cit.*, pp. 166-167. Al fine di esternare la propria opposizione agli antichi Signori di Bologna, il Reggimento aveva tra l'altro inviato nell'ottobre del 1507 quale Ambasciatore presso il Re di Francia, Ludovico Bolognini, consegnandogli un *pro-memoria* nel quale si legge: « ...Nui per tale casone ve habiamo electo nostro Ambascadore alla Sua Christianissima Maestà a far intendere a quella chel non è vero che loro (*i Bentivoglio*) siano desiderati dal popolo né da alcuno in questa città; anzi per li soi sinistri deportamenti sono molto exosi a tutti li magistrati, alli nobili, alli artefici, al popolo, alla plebe et a tutti li subditi della città e contà di Bologna... per forma che ogni homo desidera che la Christianissima Sua Maestà glie revochi la protectione che ha de loro tolta, cum la quale hanno presumito transcorrere nelli delicti de sopra specificati ». (Pubblicata in S. CAPRIOLI, *Indagini*, *cit.*, p. 108, n. 13).

⁸⁶ Ms. B 1114, p. 180. In tal senso è anche l'interpretazione di P. VIZANI,

giamento dei Bolognesi fosse cambiato.

Scrivono il Vizani che Leone X « ordinò di nuovo il Reggimento e il Senato nel modo che già prima era stato da Papa Giulio ordinato »⁸⁷, affermazione che se si giustifica col non essere stata introdotta alcuna innovazione istituzionale rispetto ai Quaranta del Della Rovere, ha il limite di porre in ombra il fatto che la riforma del Medici fu preceduta dall'abrogazione del suddetto Consiglio, la quale, tenendo presente il clima politico in cui fu emanata la Bolla, ci sembra debba interpretarsi come una manifestazione della volontà del Pontefice di rompere con la linea antibentivolesca di Giulio II. Al pari di quest'ultimo e del successore Sisto V, neppure Leone X diminuì le prerogative del Reggimento⁸⁸, che quindi passò indenne attraverso le riforme pontificie e la cui configurazione istituzionale, dopo la modifica del 1589, rimase invariata fino all'arrivo delle truppe francesi nel 1796.

Ci restano ora da esaminare l'organizzazione e le competenze del Senato nella società bolognese dei primi del Seicento che appare, tanto nella descrizione del Nostro quanto in quella di Camillo Baldi, rigidamente strutturata per ceti, configurazione che testimoniano d'altra parte le disposizioni relative alla concessione della cittadinanza tra le quali, la complessità della normativa riguardante la cittadinanza *in forma comune*, che era quella di ordinaria amministrazione, concessa *omnibus tam externis, quam in*

I dieci libri, cit., pp. 504-515, che scrive: « Non volse il Pontefice pronuntiare più che trentanove dei Quaranta, dicendo d'haversene riservato uno in petto da nominare quando paresse a lui; il che fece per tenere in tal maniera i Bentivoglio con speranza ch'egli fusse per dare quel luogo a uno di loro ». Al Vizani dichiara espressamente di rifarsi S. MUZZI, *Annali*, vol. VI, *cit.*, pp. 71-72, che interpreta in modo analogo l'atto di Leone X, quale « un tratto di politica, per non mettere i Bentivoglio fuori di speranza di ritornare alla patria ».

Ricordiamo ancora che P. VIZANI, *ibidem*, scrive però che Leone X « volendo forse mostrarsi grato a' Bolognesi del buon animo che avevano verso la Sede Apostolica e della mala dispositione contra Bentivogli, privò d'ogni autorità tutti coloro, quali erano stati dai Bentivogli posti nel numero dei Sedici Riformatori ».

⁸⁷ P. VIZANI, *Ibidem*.

⁸⁸ *Bolla di riforma Leone X, cit.*, p. 314. Il Papa dichiarava infatti che i Trentanove, o quanti di loro avessero accettato la nomina, entravano in carica *cum potestate, facultate, concessionibus, privilegiis, ordinationibus, indultis, honoribus, oneribus, salario et emolumentis alias officio Sexdecim virorum olim deputatorum, aut Antianis, Communi vel populo bononiensi seu eorum Syndicis et Procuratoribus pro eis concessis, in omnibus concernentibus bonum et pacificum statum Civitatis, quam in Comitatu et eius Districtu*.

Cfr. anche *Relazione circa le origini, cit.*, p. 2 non num.

*agro bononiensi oriundis, dummodo Bononiae per decem annos habitaverint*⁸⁹ e i limiti ad essa inerenti, nel campo politico-amministrativo per l'assunzione delle cariche municipali e, sotto il profilo fiscale, per l'affrancazione degli oneri rusticali⁹⁰, riflettono la tendenza del ceto cittadino — o meglio dei Senatori proprietari di terre — a conservare la propria posizione di supremazia rispetto ai contadini, impedendo che le istanze di questi ultimi potessero venir portate nell'amministrazione municipale.

L'aver chiamato in causa relativamente all'ordinamento sociale, due Autori le cui interpretazioni sui rapporti tra potere centrale e locale, pur essendo state elaborate all'incirca negli stessi anni, sono alquanto discordanti, rende opportuna una piccola digressione sulle rispettive opere. La stretta relazione tra ceti e cariche municipali che costituisce il nucleo del manoscritto del Baldi⁹¹, è sostenuta anche dallo Spontone che scrive: « sì come dunque è aperto il sentiero a tutti que' che vengono compresi nella Repubblica d'essercitarsi et con guiderdone di lode il lor talento, non essendo però conceduto agli artefici né a' mercanti di salire più in alto del merito dello stato loro, così per l'apunto non è lecito a' nobili l'ingerirsi nella mercantia; et quando ciò si sapesse, il Re-

⁸⁹ *Senatusconsultum super civitatibus, cit.*, p. 80; cfr. Ms. B 1114, p. 301.

⁹⁰ Per quanto concerne le cariche municipali, il *Senatusconsultum, cit.*, p. 80, prescriveva che per la cittadinanza in forma comune *nullo vero pacto habilem reddat ad obtinenda officia publica utilitatis et honoris personam privilegiatam, nec filios, etiam si nati fuissent Bononiae; privilegiati vero nepos ex filio, si ipse et pater nati fuerint Bononiae, imbutari possit et obtinere dicta officia, ita ut ad obtinenda officia publica utilitatis et honoris Communitatis Bononiae requirantur omnino tres vere origines, vel etiam tres in his computata persona privilegiata; non possit autem ipsamet persona privilegiata in forma communi fieri capax et habilis ad ingrediendum in Consilia Artium Societatum Bononiae, nec ad dictarum Artium honores et officia adipiscenda, nisi praeter Senatusconsultum civitatis, ponatur et obtineatur aliud novum partitum obtinendum per suffragia XXVII, pro huiusmodi habilitatione*. Relativamente agli oneri rusticali stabiliva che *nemo intelligatur exemptus ad aestimo, sive oneribus rusticalibus, tam pro bonis aquisitis ante, quam post civitatem aquirendis, juxta formam Decreti alias de anno 1581 29 Augusti facti, donec per viginti quinque annos habitaverit Bononiae, juxta formam Decreti facti de anno 1574, 14 Decembris. Ad hanc vero XXV annorum dispensationem, si minus decem annis Bononiae habitaverit, requirantur suffragia omnia favorabilia; ab inde vero supra, requirantur suffragia favorabilia ad minus XXVII*.

Cfr. Ms. B 1114, pp. 302-303. Una legislazione che prevedeva diversi gradi di cittadinanza e che consentiva discriminazioni all'interno degli stessi, costituiva certamente un mezzo attraverso il quale i Senatori favorivano i propri *clientes*.

⁹¹ Cfr. M. FANTI, *Le classi sociali, cit.*, pp. 151-152 e p. 165.

gimento non conferirebbe loro que' magistrati che a' nobili si sogliono dare »⁹²; tuttavia, mentre il Nostro ci presenta uno svolgersi quasi idilliaco dei rapporti sociali, dai quali sembra totalmente assente la conflittualità⁹³, dall'opera del Lettore emerge invece un atteggiamento critico e di insofferenza di fronte al monopolio di potere esercitato dall'oligarchia senatoria, che secondo lui è stata colmata dai Pontefici di privilegi, proprio per privarla del consenso di base rendendola invisibile al popolo, al fine di poter poi procedere ad una piena affermazione di assolutismo.

Che ciascuno fosse contento del proprio stato, è affermazione che ha come evidente origine l'intento cortigianesco dello Spontone di lodare il governo bolognese, tanto più che il *Senatusconsultum super civilitatibus* si apriva dicendo che le nuove disposizioni erano state stabilite *ad tollendas lites et controversias quae oriri solent tempore praesertim sortitionis officiorum publicorum utilitatis Communitatis Bononiae*⁹⁴. Scontento doveva certamente generarne la gestione esclusiva del potere da parte dei Senatori — e senza dubbio privilegiando gli interessi propri e dei gruppi inseriti nella loro clientela, come possiamo constatare dalla questione dei *gargiolari* — che denuncia il Baldi, cogliendo con questo il ruolo che esercitava il Reggimento dal punto di vista dell'ordinamento interno; l'altra funzione che però l'organo svolgeva, quella che appunto sottolinea il Nostro, era di costituire nell'ottica dei rapporti col potere centrale, un baluardo dell'antica autonomia, un freno all'attività del Principe, nell'agguerrita difesa delle proprie prerogative, come provano le acute argomentazioni sviluppate nell'ambito della Assunteria del Torrione.

Sul fatto che il Senato dei primi del XVII secolo fosse colmo di privilegi, con lo Spontone concorda il Baldi che, quantunque rappresenti uno spirito sbrigliato da necessità di omaggio e possa suscitare pertanto maggiore simpatia del Nostro, vera incarnazione del sapere giuridico al servizio del potere, non è però altrettanto attento al dato istituzionale, dal momento che scrive che i Senatori

⁹² Ms. B 1114, p. 447.

⁹³ « Perla » di questa visione paradisiaca è il finale (Ms. B 1114, pp. 452-453), dove lo Spontone scrive che « quivi non vi son rancori, quivi non si pensa a cangiamento di fortuna, ma ognuno di buonissima voglia si gode del presente Stato, nel quale buona è la plebe, buoni sono i cittadini, buoni i nobili, migliori gli ecclesiastici et è ottimo il Principe, il quale con paterno amore tutti ama... ».

⁹⁴ *Senatusconsultum super civilitatibus*, cit., p. 79.

« erano sedici quando Giulio II confermò quant'era passato fra la Santa Sede e la città: poi Leone X li crebbe fino al numero di quaranta »⁹⁵ e che attribuisce l'istituzione della Rota a Giulio III⁹⁶; a parte ciò, quello su cui i due Autori divergono è il giudizio sui futuri sviluppi della situazione. Mentre il Segretario lascia presumere un perpetuarsi dell'equilibrio tra potere centrale e locale con l'affermare addirittura che il Papa si compiace che le condizioni di privilegio permangano⁹⁷, coprendo con un velo di ipocrisia uno stato di fatto conseguente ad un rapporto di forza, dal momento che l'alleanza conservatrice era pur sempre per il Principe una scelta obbligata, per il Lettore invece, come abbiamo visto, ci si sta muovendo sulla strada della eliminazione dell'autonomia e anzi, la posizione del Reggimento di fronte al Legato si è già indebolita.

Il Baldi coglieva indubbiamente quella che era l'aspirazione del potere pontificio, che di tanto in tanto non mancava di far sentire la sua autorità: ma la capacità della oligarchia senatoria di conservarsi ancora per due secoli, di bloccare la riforma fiscale di Pio VI, di tentare, dopo l'arrivo di Napoleone « una ardua operazione di

⁹⁵ C. BALDI, *Relazione dello Stato*, cit., Cap. XIV, p. 207.

⁹⁶ M. FANTI, *Le classi*, cit., p. 166. La Rota bolognese fu in realtà istituita da Paolo III con Bolla dell'11 luglio 1539, cit. È probabile che nel passo sopracitato il Baldi intendesse riferirsi non a Giulio III, ma a Giulio II che con una Bolla dell'8 marzo 1511, secondo la stile della Incarnazione — pubblicata in P. C. SACCUS, *Statuta*, vol. II, cit., pp. 309-312 e da A. THEINER, *Codex*, vol. III, cit., pp. 321-323 — stabiliva *ut causarum commissiones, quae a Nobis vel successoribus nostris et aliis quibuscumque a Sede apostolica potestatem habentibus et habituris, vel alias quomodocumque cuicumque Bononiae commoranti factae fuerint, censeantur et sint et habeantur ipso jure pro factis, commissis et devolutis ad Priorem Collegii Doctorum Judicum dictae civitatis, cum quattuor per eum de Doctoribus dicti Collegii eligendis Consultoribus, datis a partibus suspectis et confidentibus. Et partibus non concordantibus per ipsum Priorem, per eosdem audiendae et decidendae, perinde ac si litterae et commissiones ipsae, eisdem Priori et Consultoribus directae et factae fuissent* disposizioni che, date all'interno di una Bolla con la quale *praecipitur quod causae ab eadem Civitate non trabantur ad Urbem* secondo il commento del conte Sacchi (*ibidem*, p. 309) — cosa che aveva come precedente le norme di giurisdizione date nella Bolla dello stesso Papa del 22 novembre 1510, cit., dove, dice l'Autore della *Relazione*, cit., p. 10, si disponeva « che tutte le cause tanto civili quanto criminali si spediscano in Bologna » — vengono postillate dal THEINER, *Ibidem*, p. 322, con *forma judiciorum Rotae bononiensis*.

⁹⁷ Secondo lo Spontone, il Pontefice « si compiace » che la città sia liberamente governata dal Senato insieme al Legato, « gode » che essa abbia il privilegio di zecca ed infine « sommamente ha caro » che quivi non abbia luogo la confisca dei beni (Ms. B 1114, p. 443).

camuffamento in senso democratico del suo mantenuto primato »⁹⁸.
ci induce a chiederci se le condizioni economico-sociali fossero favorevoli a recepire la denuncia del Lettore, o se piuttosto questa riflettesse l'atteggiamento di una minoranza, e in particolare della intelligenza accademica bolognese, che in buoni rapporti con il Senato non lo era di certo.

Non si deve infatti dimenticare che l'opera del Baldi venne alla luce nel 1605⁹⁹, poco tempo dopo dunque che Clemente VIII, con un Breve del 1 febbraio 1603 aveva stabilito che nell'amministrazione della *Gabella grossa*, dalle cui entrate si traevano gli stipendi dei docenti, che venivano distribuiti dai Senatori, fossero introdotti *aliqui ex numero et ordine dictorum Senatorum et Reformatorum*¹⁰⁰; tale amministrazione era stata affidata da Giulio II nel 1509 ai dottori¹⁰¹, i quali cercarono inutilmente di bloccare l'innovazione¹⁰², che veniva motivata dal Papa non per facilitare il governo molto laborioso della suddetta *Gabella* — come scrive lo Spontone¹⁰³, che cerca sempre di eludere ogni episodio che sia in qualche modo indice di conflitti o interni, o col potere centrale — bensì con la precisa accusa mossa ai dottori stessi di aver imbrogliato a loro favore¹⁰⁴.

Non è da escludere che si trattasse di un pretesto, che la vera ragione per la quale il Pontefice privava i docenti di quel tanto di autonomia economica loro riconosciuta, fosse di portare a termine

⁹⁸ P. COLLIVA, *Bologna dal XV al XVIII secolo: governo misto o signoria senatoria?*, in *Storia dell'Emilia Romagna*, vol. II, cit., pp. 1-34; p. 31.

⁹⁹ In B.U.B., Ms. 770, A. F. GHISELLI, *Memorie antiche manoscritte di Bologna*, vol. XXI (aa. 1601-1608), a p. 366 si trova, sotto l'anno 1605: « In questo tempo Camillo Baldi, Lettore di filosofia e pubblico Lettore della Università di Bologna, pubblicò una scrittura intitolata «Relazione dello Stato e governo della città di Bologna». La quale fu poi nel margine postillata per maggiore intelligenza dal conte Valerio Zani... ».

¹⁰⁰ *Breve di Clemente VIII sull'amministrazione della Gabella grossa*, cit.

¹⁰¹ Una copia a stampa ed una manoscritta della suddetta *Bolla di Giulio II del 7 gennaio 1509* secondo lo stile dell'Incarnazione, si trovano in A.S.B., COMUNE, SERIE 3, COPIE SEMPLICI BOLLE BREVI E DIPLOMI (1503-1512), Lib. 35, rispettivamente n. 3 (c. 66) e n. 4 (c. 67).

¹⁰² Scrive A. F. GHISELLI, *Memorie antiche*, vol. XXI, cit. a p. 137 che, giunto il Breve a Bologna, « spiacquero straordinariamente a' Signori dottori, onde ne mandarono subito gli infrascritti Signori ambasciatori a Roma, per procurarne la moderazione che non ottennero. Non volle Nostro Signore mutare detto Breve, onde il Regimento farà ogni anno nuovi Assonti del suo corpo, che assisteranno al governo di detta Gabella ».

¹⁰³ Cfr. Ms. B 1114, p. 322.

¹⁰⁴ Si veda in proposito Ms. B 1114, P. II, Cap. XII, n. 3.

il processo di « statizzazione » dell'Università e di controllo sulla cultura, alla quale provvede nel periodo controriformistico la Congregazione *Pro Universitate Studii romani* e che aveva a Bologna già avuto come effetto la concentrazione nel Palazzo dell'Archiginnasio dei Legisti e degli Artisti, come è d'altra parte possibile che dietro la riforma papale vi fossero le brighe del Reggimento. Il risultato fu ad ogni buon conto che il Senato riuscì a mettere le mani su di un'amministrazione che fino allora gli era stata preclusa.

Di quanto poco buon sangue corresse in quegli anni tra dottori e Senatori, che distribuivano cattedre e stipendi secondo la più integerrima procedura legale, a sentire lo Spontone¹⁰⁵, ma premiando e giudicando « a modo loro, senza briga d'andar mai né a vedere, né a udire quello che facciano e come si portino e dottori e scolari », seguendo il Baldi¹⁰⁶, può essere testimonianza un gustoso episodio, tipicamente secentesco, che ci riporta A. F. Ghiselli, sotto l'anno 1604: riferisce il Canonico che in occasione della cerimonia del cappuccio al Rettore, « nacque pretensione... di precedenza tra il Collegio de' dottori et Regimento, parte di loro di voler precedere a questo et parte no; allegava il Regimento che, come magistrato, in tal funzione doveva precedere, sì che non si accordando, molti dottori si partirono dalla funzione et parte che così la intendevano, seguirono ». Una lite dello stesso genere si accese poco più tardi tra Gonfaloniere e Rettore per il posto da occupare in chiesa, dopo che « Gonfaloniere, Vicelegato, Rettore et Podestà si sono recati... nella chiesa di San Domenico », ovviamente « procedendo in quattro alla pari ». Il Rettore infatti, « pretendeva di stare nel medesimo soglio col Vicelegato e Gonfaloniere e avere dall'istesso Diacono incenso e pace, allegando i suoi privilegi. Il Gonfaloniere diceva si servasse il solito e che non vi sarebbe andato. Dopo molte dispute, si restò di servare il solito »¹⁰⁷, ossia al primo posto il Vicelegato e Gonfaloniere insieme ed al secondo, Rettore e Podestà.

È del tutto comprensibile che la classe intellettuale, certa-

¹⁰⁵ Cfr. Ms. B 1114, p. 321, dove si dice che il Reggimento conduce nello Studio Lettori eminenti ed inoltre che non si « assegna a chi si sia pagamento de' denari della Gabella, se non con quattro quinti de' voti de' Senatori legittimamente ragunati ».

¹⁰⁶ M. FANTI, *Le classi*, cit., p. 158.

¹⁰⁷ A. F. GHISELLI, *Memorie antiche*, vol. XXI, cit., p. 177.

mente convinta della propria superiorità, nutrì ostilità verso il ceto senatorio che, in nome di diritti di sangue, si riservava il governo escludendola dalla concreta partecipazione: il Baldi infatti rivestì cariche pubbliche, ma solo come membro dell'Anzianato che, per quanto fosse una magistratura tenuta in sommo onore, esercitava delle funzioni ormai relegate ai limiti del potere.

Col Reggimento infatti furono dal 1507 in avanti trattate dai Pontefici le questioni di governo o di amministrazione, né nelle lettere, Bolle o Brevi che disponevano in proposito o concernenti la conferma dei Capitoli del 1447, venne più fatta menzione degli *Anziani*¹⁰⁸, tranne che in una Bolla di Paolo III del 1549, moderatoria della caducità dei beni enfiteutici, che il Papa dichiarava di fare *ad supplicationem Vexillipheri, Antianorum, Tribunorum Plebis et Quadraginta Virorum*; tuttavia, avverte l'Autore della *Relazione* — la nomina degli Anziani, insieme a quella di tutti i magistrati cittadini, estesa inoltre *quibuscumque interesse habentibus*, dipendeva dal fatto che il provvedimento « non riguardava punto li interessi del governo, ma solo l'interesse di ciaschedun particolare, a ciascheduno de' quali volle questo Pontefice nella grazia predetta ostentare la propria beneficenza »¹⁰⁹.

¹⁰⁸ Della questione si è già in parte trattato alla n. 26 di questo stesso paragrafo. Ad ulteriore chiarimento, citiamo ancora alcuni passi della *Relazione circa le origini, cit.*, che riporta in proposito moltissimi esempi.

Sulle attività di governo a p. 9 non num. si dice che si vedono « li negozi di rilievo riguardanti il governo ed amministrazione della città, da detto tempo (1507) fino al presente trattati solo dal Senato e da di lui Ambasciatori col Pontefice senza veruna comunicazione co' Signori Anziani, se non quanto per regola di convenienza, nell'Imposizione della Triennale per la sola distribuzione de' pesi e soddisfazione de' popoli, furono chiamati quattro de' Signori Anziani, ma nello stesso modo ancora cinque de' Signori Tribuni della Plebe e cinque de' Massari dell'Arti, dico per la sola distribuzione de' pesi annuali, poiché quanto a detta Imposizione e comparto di scudi 30.000 d'oro ogn'anno sopra questa città, si trattò dalla Santa Sede col solo Senato e tre delli Signori Ambasciatori per questo effetto da lui mandati a Roma l'anno 1544 ».

Per quanto concerne la conferma dei Capitoli, si legge a p. 13 non num. che da Giulio II in avanti, la prassi è stata che « il solo Senato, nel principio d'ogni Pontificato, mediante o Ambasciatori particolari o il pubblico rappresentante, esso Senato ha stabilito con la Santa Sede, in nome di tutta la città le antiche convenzioni che prima si facevano da detto Consiglio de' Sedici e da detti Anziani ».

¹⁰⁹ *Relazione circa le origini, cit.*, pp. 11-12 non num.

Gli Anziani si vedono ancora nominati dai Papi — riferisce lo stesso Autore a p. 7 non num. — per la facoltà, riconosciuta da Urbano VIII « di celebrare Messa nello loro capella per mezz'ora dopo mezzogiorno » e di celebrare due Messe nel primo giorno di qualsivoglia bimestre per comodo del loro ingresso », secondo il Breve di Alessandro VIII del 22 aprile 1690.

Tracce dell'antica posizione di preminenza, l'Anzianato conservava nell'abitare, secondo il tenore del Capitolo IX dei Patti di Nicolò V, nel Palazzo del Comune¹¹⁰, nella considerazione reverenziale che si aveva per il magistrato — « tengono gli Antiani Consoli », scrive lo Spontone, « il più pregiato luogo rispetto all'antichità loro »¹¹¹ — e che si rifletteva nel complesso cerimoniale che ne regolava l'entrata in carica dei membri, il recarsi alla Messa i giorni festivi ed il desinare¹¹², ed infine nel rientrare tra le sue competenze la tutela dei pupilli e dei minori¹¹³, prerogativa già esclusiva dell'Imperatore; ma le facoltà che possedeva prima della istituzione del Senato, si erano ristrette ad una giurisdizione civile di prima istanza, alla giudicatura delle cause dell'Annona¹¹⁴ ed alla soprintendenza al corso dei Palii¹¹⁵.

¹¹⁰ Ms. B 1114, p. 366; *Relazione circa le origini, cit.*, p. 12 non num e p. 21 non num.

¹¹¹ Ms. B 1114, p. 359.

A testimonianza della grande considerazione della quale godeva il magistrato, si può citare la *Istruzione data al Sig. Card. Caetani, cit.*, p. 1 non num. che iniziava l'esposizione degli organi municipali dicendo « Prima vi è il magistrato de' Signori Antiani, il quale è supremo et antichissimo ».

¹¹² Ms. B 1114, pp. 368-374.

¹¹³ Ms. B 1114, p. 375; competeva inoltre, sempre secondo quanto dice lo Spontone, allo stesso Tribunale degli Anziani, dare licenza alle donne di alienare i beni del marito obbligati alle loro doti.

¹¹⁴ Ms. B 1114, p. 375; *Istruzione data al Sig. Card. Caetani, cit.*, p. 1 non num. L'Autore della *Relazione circa le origini, cit.*, puntualizza soprattutto sulla giurisdizione nelle cause dell'Annona, competenza residua dell'Anzianato, mentre le facoltà di governo spettavano al Reggimento; cita infatti una lettera del Legato di Bologna sotto Clemente VIII, Cardinale Montalti, al Vicelegato del 26 luglio 1595, con la quale si ordina che si lascino « gl'Anziani e li Tribuni della Plebe senza veruna turbazione della loro giurisdizione sopra le cause dell'Annona; ma quanto al Senato, di non turbarlo ne' governi delle Comunità e nelle revisioni de' conti delle medesime » (pp. 11-12 non num). Cfr. anche *Ibidem*, p. 21 non num.

¹¹⁵ L'Autore della *Relazione circa le origini, cit.*, adduce come prova una lettera del 27 ottobre 1599 del Cardinal Montalti diretta al Gonfaloniere e Anziani, con la quale autorizzava ad osservare per il corso dei Palii la consuetudine, nonostante il suo precedente divieto che si corressero nei giorni di festa (p. 8 non num. e pp. 16-17 non num.); cfr. anche *ibidem*, p. 21 non num.

La soprintendenza degli Anziani per quanto concerneva gare di cavalieri, la si può vedere anche dai *Capitoli della giostra di incontro da farsi in Bologna la domenica di Carnevale che sarà li 16 febbraio 1676*, riportati in appendice di B.C.B. Mc. B 496: *Informazione del governo e magistrati della città di Bologna scritta dal Cavaliere Ciro Spontone*, pp. 225-231, tra i quali il Cap. 35 (pp. 230-231) prevedeva: « Li Signori giudici deputati doveranno giudicare e dichiarare ogni difficoltà che possi occorrere a carriera per carriera, avanti si corran nove lance; e non decidendosi da essi, debbano li cavaglieri haver ricorso agli eccelsi Signori Anziani e Confaloniere di Giustizia e stare a quanto essi senten-

In posizione subordinata si trovava rispetto al Reggimento, la cui supremazia ormai indiscussa aveva avuto un riconoscimento anche formale nella dichiarazione di Clemente VIII che « l'ufficio e grado de' Senatori di Bologna è il grado preminente e principale in essa città » e nel decreto emanato il 29 ottobre 1615 dalla Sacra Consulta, per volontà di Paolo V, con il quale si stabiliva « che li Signori Senatori di Bologna, in qualsivoglia loco e, tanto congiunti insieme quanto ciascheduno di loro separato e per proprio interesse, dovessero precedere a qualsivoglia persona in qualsivoglia modo privilegiata »¹¹⁶, prerogativa che se fa sorridere noi moderni, era invece particolarmente significativa nella società secentesca, nella quale i diritti di precedenza costituivano un immediato corollario di una condizione di potere: dal Senato amministratore delle pubbliche entrate, erano fissate le spese di tavola per gli Anziani¹¹⁷ e, seguendo l'Autore della *Relazione* — il Nostro molto si dilunga sul cerimoniale, ma poco ci dice sui momenti giuridici che consentono di individuare la progressiva soggezione dell'Anzianato ai Quaranta — al Legato e al Senato doveva giurare fedeltà il loro Cancelliere, del cui diritto di nomina erano stati espressamente privati da Paolo III¹¹⁸ e ancora dal Senato vennero da

zieranno », mentre il Cap. 36 (p. 231) stabiliva: « Il carico di pigliare in nota li cavaglieri, loro cavalli et armi e scrivere le botte, sarà secondo il solito de' Notari delle Riformazioni degl'eccelsi Signori Anziani ». Di questa competenza, nulla dice lo Spontone, tranne che i palii si iniziarono a correre per volontà dell'antico Senato, termine con il quale si riferisce certamente all'Anzianato (Ms. B 1114, p. 452).

¹¹⁶ *Relazione circa le origini*, cit., p. 8 non num.; evidentemente, perché tale privilegio potesse essere rispettato, i Senatori dovevano avere un segno distintivo, che consisteva nell'indossare specifiche vesti senatorie, avendo ordinato Gregorio XIII nel 1582 che i membri del Reggimento le portassero come in origine — cfr. S. MUZZI, *Annali*, vol. VII, cit., p. 87 — disposizione quest'ultima da collegarsi con la strutturazione per ceti della società bolognese.

¹¹⁷ Ms. B 1114, p. 260: « Gli Assonti sopra la Spenderia hanno carico, alle occasioni, di operare che sia sufficientemente provveduto alle pubbliche spese ordinarie che si fanno nel vitto degli Antiani et della famiglia loro ». Cfr. anche *Relazione circa le origini*, cit., p. 20 non num.

¹¹⁸ *Relazione circa le origini*, cit., pp. 10-11 non num.: l'Autore riferisce che Leone X, con Breve del 15 luglio 1513 deputò Bonaparte Ghisilieri Cancelliere degli Anziani, con ordine che prestasse giuramento di fedeltà e di non ricevere donativi « in mano del Legato e del Senato »; che Paolo III analogamente, con Breve del 19 gennaio 1541 deputò a tale carica Girolamo Ercolani « per resignazione fatta d'esso ufficio da Giulio Cesare Bargellini, abrogando espressamente le facultà d'essi Anziani e le loro pretensioni di eleggersi essi medesimi il predetto loro ministro »; infine che Giovanni Paolo Crescimbeni fu nominato Cancelliere

1533 in poi « imposte o prescritte le regole non solo alla famiglia, ma a medesimi Signori Anziani, da osservarsi tanto nel loro ingresso, quanto durante l'intero loro ufficio »¹¹⁹.

La condizione di dipendenza del Senato emerge d'altra parte dal semplice fattore istituzionale che l'Anzianato era presieduto dal Gonfaloniere di Giustizia, capo del Reggimento e creato nel suo ambito¹²⁰, alla cui elezione bimestrale faceva pertanto immediatamente seguito la nomina degli otto Anziani, due per quartiere — i sei ordini dei quali erano eletti all'inizio dell'anno dall'Assunteria dei Magistrati, commissione senatoria — iniziando da quelli del quartiere del Gonfaloniere¹²¹. Quest'ultimo, in quanto capo dell'Anzianato, aveva « ei solo la medesima autorità e giurisdizione ch'ha tutto il corpo del magistrato »¹²², con in più la competenza di concedere, insieme al Legato, la licenza per estrarre « grascia e biada »¹²³, confermata da Gregorio XIII con un Breve del 15 marzo 1583¹²⁴ e nuovamente il 22 aprile dello stesso anno,

da Pio IV con Breve del 10 giugno 1561 nel quale il Papa « espressamente deroga le concessioni, promissioni e giuramenti d'essi Anziani sopra tale materia ».

¹¹⁹ *Ibidem*, p. 21 non num. Sempre seguendo l'Autore della *Relazione*, tali regole furono riformate dal Senato il 22 giugno 1544, nuove ne vennero prescritte il 9 agosto 1556 e « furono confermate et accresciute dal Senato con alcune addizioni, le regole da servarsi da' Signori Anziani comuni ancora con li Signori Tribuni della Plebe » il 20 giugno 1573. In conseguenza di ciò, commenta lo stesso Autore che « ...li Signori Anziani non hanno mai più... ritenuta la sobiezione immediata solo alla Santa Sede, come prima avevano, ma sono vissuti come sotto regole paterne nella sobiezione immediata del Reggimento ».

¹²⁰ Cfr. Ms. B 1114, p. 433 e pp. 429-430; cfr. anche *Istruzione data al Sig. Card. Caetani*, cit., p. 1 non num.

¹²¹ Ms. B 1114, pp. 367-368.

¹²² Ms. B 1114, p. 433; cfr. anche *Istruzione data al Sig. Card. Caetani*, cit., p. 1 non num., dove si legge: « Il Signor Confaloniere da sé ha la medesima facultà e giurisdizione (degli Anziani) ».

¹²³ *Relazione circa le origini*, cit., p. 15 non num.; nella *Istruzione data al Sig. Card. Caetani*, cit., p. 1 non num., si legge che il Gonfaloniere « concede licenze d'estrattioni di robbe d'ogni sorte, da' grani in poi... ». Quanto al Nostro, egli liquida l'argomento scrivendo a p. 434 del Ms. B 1114: « Concede il Confaloniere, indifferentemente, come fa il Superiore, licenza sopra diverse cose ».

¹²⁴ Il suddetto Breve è pubblicato in P.C. SACCUS, *Statuta*, vol. II, cit., pp. 384-385. Con tale Breve il Papa confermava tutti i privilegi concessi dai predecessori ai Quaranta ed al Gonfaloniere, tra i quali il potere di dare licenza di estrarre grascia che gli stessi gli facevano sapere *ab immemorabile tempore citra fuerint et sint in possessione*. Il tenore della concessione era: *Omnia et singula privilegia, gratias, concessiones, immunitates, indulta, Capitula praedicta ac etiam concedendi licentiam extrahendi grasciam ex civitate et territorii Bononiensi ac desuper quaecumque bannimenta faciendi et alia per eosdem praedecessores nostros*

con la moderazione però *ut nullus omnino earumdem Litterarum vigore, frumentum tantum extra civitatem ac territorium huiusmodi extrahere, neque aliis illud extrahendi licentiam concedere valeat, quodque id fieri sine ordine et expressa nostra licentia ullo modo possit*¹²⁵. Nei suddetti Brevi gli Anziani non venivano neppure nominati, quantunque spettasse loro giudicare sulle cause dell'Annona; e ciò perché — rileva l'Autore della *Relazione* — « altro è la facoltà di giudicare in una materia, che è solo parte da giudice, altro è la facoltà di estrarre detta materia dalla città e Stato, che è facoltà da Principe » e che in quanto tale poteva competere sol oal Legato e al Gonfaloniere¹²⁶, che non come capo dell'Anzianato, ma come capo del Reggimento, dell'organo insieme al quale il rappresentante pontificio doveva esercitare il governo, veniva qui chiamato in causa.

Competenze quasi esclusivamente giurisdizionali avevano pure i sedici *Gonfalonieri del Popolo* detti anche *Tribuni della Plebe*, che erano quattro per quartiere, restavano in carica un quadrimestre e che, come gli Anziani, venivano eletti dagli Assonti dei Magistrati¹²⁷: di loro facevano sempre parte, oltre ad un dottore di Legge, due Senatori, usanza che, secondo quanto dice il Baldi, era

sub quacumque verborum forma, quomodolibet illis, ut praefertur, concessa et prout illa concernunt omnia et singula in dictis litteris contenta et inde secuta quaecumque, dummodo non tendant in praepjudicium ipsius romanae Ecclesiae ... confirmamus (*Ibidem*, p. 384). Nel Breve i Legati vengono nominati solo per prescrivere loro, come a tutti gli ufficiali pontifici, l'osservanza dei suddetti privilegi, ma è evidente che fosse da ritenersi sottintesa — come interpreta l'Autore della *Relazione circa le origini*, cit., p. 16 non num. — che una facoltà come quella di dar licenza per l'estrazione delle biade e di far bandi in proposito, attinente cioè al governo economico della città, dovesse venir esercitata secondo il tenore dei Capp. IV e V dei Patti del 1447, con la collaborazione del Gonfaloniere e del Legato. D'altra parte, nella *Istruzione data al Sig. Card. Caetani*, cit., p. 3 non num., si legge che in molti casi il Magistrato dei Collegi sottoscriveva « bandi spettanti alla grascia con l'Ill.mo Sig. Legato e Sig. Confaloniere ».

¹²⁵ *Breve di Gregorio XIII del 22 aprile 1583*, pubblicato in P. C. SACCUS, *Statuta*, vol. II, cit., p. 385. Il problema dell'approvvigionamento del grano fu sempre uno dei principali di Bologna, tant'è vero che nei *Capitoli di Gregorio XV del 1621*, cit., al Cap. VIII, p. 5, il Senato chiedeva al Papa — il quale dava il *placet* — *quod frumenta in Comitatu et territorio Bononiensi nascentia, modo aliquo extra ipsum Comitatum et territorium conduci non possint, etiam cum licentia, voce, vel in scriptis habita, quae a quocumque facultatem habente dari non possit nec debeat, sed in ipsam Civitatem omnino suo tempore deferantur, cum decreto irritanti*.

¹²⁶ *Relazione circa le origini*, cit., p. 16 non num.

¹²⁷ Ms. B 1114, pp. 377-378 e p. 272.

stata introdotta dal Reggimento per vanificare gli antichi ordini che prevedevano che alcuni Gonfalonieri dovessero sedere in Senato, per farvi valere le istanze della loro Magistratura¹²⁸. Insieme ai Massari delle Arti, i Tribuni formavano, come in epoca comunale, il Magistrato dei Collegi, le cui facoltà ai primi del Seicento si erano però ristrette alla sorveglianza sul rispetto dei bandi fatti in materia di grascia e annona e a vigilare contro le frodi alimentari, con potere di procedere criminalmente nei confronti dei colpevoli¹²⁹.

Sulla base della idoneità giudicata dagli *Assonti alla Imborsazione degli uffici*, venivano estratti con gli altri uffici da utile gli *Ufficiali delle Acque*¹³⁰, che erano quattro cittadini, in carica per un anno, ai quali spettava « acconciare tutte le strade pubbliche nel contado, i condotti et i canali delle acque et i ponti anchora »¹³¹. Sotto la stretta sorveglianza del Senato veniva esercitato il loro ufficio, secondo quanto possiamo constatare dalla *Riformazione degli Statuti dell'Ufficio dell'acque, ponti e strade del Contado di Bologna*, stabilita dal Reggimento col consenso del Vicelegato Monsignor Alessandro Sangri il 22 dicembre 1605¹³²: gli ufficiali non avevano infatti autorità di fare grida o bandi e, ove fossero stati necessari, dovevano secondo il solito « conferire tutto coll'Illustrissimo Legato o Governatore e col Signor Confaloniere pro tempore e con li Signori Assonti del Governo sopra li Comuni e Massari del Contado »¹³³; la nota degli accomodamenti e inghiataure di strade cui avessero provveduto, doveva essere presentata

¹²⁸ Cfr. M. FANTI, *Le classi*, cit., p. 164. Scrive lo Spontone (Ms. B 1114, pp. 377-378) che il magistrato dei Gonfalonieri è composto da « due Senatori di quartieri diversi, un dottore leggista et la maggior parte gentilhuomini et con essi, de' più nobili mercanti, ma tutti veri cittadini ». Cfr. anche sulla questione *Istruzione data al Sig. Card. Caetani*, cit., p. 2 non num.

¹²⁹ Ms. B 1114, pp. 382-383. Si dice nella *Istruzione data al Sig. Card. Caetani*, cit., p. 3 non num. che al magistrato « per la competenza che continuamente ha et essercita, sta appoggiato tutto il maneggio della grascia ». Secondo la stessa *Istruzione*, pp. 2-3, ai Gonfalonieri spettava altresì provvedere all'approvvigionamento dei viveri, concedere licenza ai macellai, venditori di pollame etc., « in materia delle robbe spettanti all'esercizio loro », conferendo però per le questioni importanti col Legato; in alcuni casi sottoscrivevano anche col Legato e Gonfaloniere i Bandi relativi alla grascia.

¹³⁰ Ms. B 1114, p. 278 e p. 390; cfr. anche *Istruzione data al Sig. Card. Caetani*, cit., p. 6 non num.

¹³¹ Ms. B 1114, p. 390.

¹³² Pubblicata in P. C. SACCUS, *Statuta*, vol. II, cit., pp. 176-179.

¹³³ *Ibidem*, par. 4, p. 178.

« a Signori Assonti del Governo et questi, pur informati della verità da chi sarà per lor Signorie commesso, con relatione in scritto del fatto, le daranno licenza di poter riscuotere li danari soliti dall'ingiaragione, conforme al partimento che di cinque in cinque anni, nell'apertura delle tasse si farà lor formare dal Ministro dell'Imposta secondo la tassa proportionata a ciascun Comune »¹³⁴; non avevano facoltà di concedere licenza, anche condizionata con la clausola *sine praejudicio*, di occupare via o terreno pubblico o di rimuovere strade, poiché era prescritto che « tutto spetti all'Illustrissimo Senato »¹³⁵; era infine loro vietato « andare in montagna a visitare quella parte del Contado, senza licenza de' Signori Assonti del Governo o della maggior parte di essi, col Signor Confaloniere »¹³⁶.

Pure estratti erano i tre *Difensori dell'Avere*¹³⁷ che rimanevano in carica dodici mesi, entrando però nell'ufficio in tempi differenziati e precisamente, i primi due all'inizio dell'anno ed il terzo nel principio del secondo semestre, affinché dei tre ve ne fosse sempre uno già pratico delle procedure, per informarne gli altri due¹³⁸. Tra i loro compiti vi era quello di assistere, assieme al Tesoriere apostolico e ad un Auditore del Legato, all'appalto dei dazii cui provvedevano i cinque *Assonti agli Incanti*, eletti per scrutinio di tutto il Reggimento¹³⁹; di essere giudici a conoscere le querele contro gli ufficiali del Contado, che venivano però sottoposti a *sindacato*, ossia alla verifica del loro operato, da una Assunteria senatoria; di trattare le liti tra i cittadini per questioni di confini; di sigillare col segno della città i libri dell'Ufficio del Torrone, di concedere alle donne la patente perché non fossero private della dote, causa i debiti del marito¹⁴⁰.

Poco ci dice lo Spontone e per nulla chiaramente sul *Foro dei Mercanti*, tranne che il suo ordinamento ha avuto reiterate conferme pontificie¹⁴¹; seguendo la *Istruzione data al Signor Cardinale Caetani*, giudici di questo tribunale erano un dottore in

¹³⁴ *Ibidem*, par. 10, p. 178.

¹³⁵ *Ibidem*, par. 14, p. 179.

¹³⁶ *Ibidem*, par. 16, p. 179.

¹³⁷ Ms. B 1114, p. 275.

¹³⁸ Ms. B. 1114, p. 386.

¹³⁹ Ms. B 1114, p. 319 e p. 387.

¹⁴⁰ Ms. B 1114, p. 387; Cfr. anche *Istruzione data al Sig. Card. Caetani*, cit., p. 7 non num.

¹⁴¹ Ms. B 1114, p. 403.

Legge e cinque mercanti « estratti a sorte dal Signor Confaloniere, sotto nome de Consoli », ai quali competeva conoscere in prima ed in seconda istanza le cause mercantili che, « per la pratica et esperienza delli suddetti Consoli et altri chiamati Sopraconsoli e Statutieri », nonché per la loro facoltà di procedere « sommariamente et sola facti veritate inspecta », venivano risolte in un lasso di tempo molto più breve che in qualsiasi altro Foro, con gran risparmio di tempo e spese per i mercanti¹⁴².

Poste a gruppi di tre o quattro sotto il controllo di ciascuna delle otto Assunterie ordinarie principali¹⁴³, erano le Arti cittadine, che lo Spontone dice in numero di ventiquattro¹⁴⁴; ognuna di esse faceva capo a due Massari dei quali il primo, estratto alla presenza del Gonfaloniere, del Legato e degli Anziani da una lista di nomi presentata dalla propria Arte, entrava a far parte del Magistrato dei Collegi ed era pertanto detto il *Massaro di Collegio*¹⁴⁵, mentre il secondo, eletto in base agli Statuti della stessa Arte, fungeva da giudice per dirimere le questioni sorte tra i membri, quando fossero però « differenze ordinarie et leggieri, che là dove l'affare fusse di rilievo et che una parte degli huomini fusse querelata dal Massaro, opur all'opposito que' si sentissero agravati dal Massaro, si ricorre al Confaloniere di Giustitia il quale, come Giudice ordinario di tutte le Arti di Bologna, decide, determina et fa decreti sopra tali differenze »¹⁴⁶.

Andando un po' oltre a quanto ci espone il Nostro, possiamo aggiungere che la subordinazione delle Arti al Reggimento si concretizzava, non solo nella suddetta competenza giurisdizionale della quale il Gonfaloniere godeva da tempo, secondo quanto si può dedurre dalla *Istruzione data al Signor Cardinale Caetani*¹⁴⁷ e

¹⁴² *Istruzione data al Sig. Card. Caetani*, cit., pp. 5-6 non num.

¹⁴³ Ms. B 1114, pp. 247-248.

¹⁴⁴ Ms. B 1114, p. 247 e p. 383; in entrambi i passi specifica però « aggiuntivi i pittori, i notari et i cambiatori delle monete » e ventisette risultano dal prospetto delle pp. 247-248; ventisei risultano essere nella *Istruzione data al Sig. Card. Caetani*, p. 2 non num., stesa almeno una quindicina di anni dopo, rispetto al tempo nel quale scriveva il Nostro.

¹⁴⁵ Cfr. Ms. B 1114, p. 273 e p. 385.

¹⁴⁶ Ms. B 1114, p. 384.

¹⁴⁷ Si dice del Gonfaloniere di Giustitia, nella *Istruzione data al Sig. Card. Caetani*, pp. 1-2 non num.: « Di più è giudice ordinario privatamente a tutti gl'altri di tutte le Compagnie temporali dell'Arti, con piena giurisdizione di conoscere qualsivoglia causa, lite e differenza etiam di contraventione et penale, che verta fra gl'aggregati et dependenti da dette Compagnie e fra esse Arti, con

dal tenore del *Breve di Gregorio XV del 14 giugno 1621*, con il quale se ne dava la conferma¹⁴⁸, ma anche nel fatto che le compagnie non avevano il diritto di fare o modificare i loro Statuti, senza il consenso e l'approvazione del Senato e del Legato. Nei Capitoli sottoscritti da Paolo III il 13 dicembre 1534, il Pontefice dava il *Placet* alla richiesta — che già aveva avuto approvazione da Clemente VII — espressa dai Bolognesi al Capitolo XI, il cui tenore era: *dignetur Sanctitas Vestra statuere, et declarare quod, neque mercatores neque Massarii aut eorum Statutarii seu officiales, possint condere Statuta aut ordinare Leges ad Rempublicam pertinentes, etiam quoad gubernationem Societatum et Mercaturarum suarum, nisi de consensu et approbatione Legati seu Vicelegati et Regiminis ipsius civitatis pro tempore existentis*¹⁴⁹, concessione che sarebbe poi stata ampiamente ribadita nel *Breve di Gregorio XV*¹⁵⁰, dove si prescriveva inoltre che *quicquid per eum-*

facoltà sommaria di procedere all'esecuzione di quelle, in vigore di molti Brevi et Indulti confirmati da' sommi Pontefici, et ultimamente, dalla santa memoria di Nostro Signore Gregorio XV ».

¹⁴⁸ Il testo delle concessioni fatte da Gregorio XV il 14 giugno 1621 è integralmente riportato nella conferma della giurisdizione del Gonfaloniere di Giustizia e del Senato sulle Arti da parte di Clemente XII dell'11 settembre 1733, pubblicato in P. C. SACCUS, *Statuta*, vol. II, cit., pp. 411-414. Nel *Breve di Gregorio XV*, *ibidem*, pp. 411-412, si confermava la competenza del Gonfaloniere di Giustizia *ut pote de omnibus gubernium et administrationem ipsarum Societatum concernentibus plene informatum et tamquam eorum Judicem ordinarium, juxta solitum, omnes et quascumque causas, lites et differentias ac querelas inter Societatum et Artium praedictarum homines aut officiales vel subditos, aut etiam inter ipsas Societates et Artes quomodocumque et ex quacumque causa earundem Societatum occasione nasciturus, pro sublevandis ipsis Societatibus et earum hominibus a molestiis ac dispendiis sententiarum et Procuratorum et scripturarum expensis, cognoscere decidere ac summarie simpliciter, ac sola facti veritate inspecta terminare, vietando inoltre aliosque judicantes in civitate Bononiae, quacumque perfulgeant dignitate... in causis praedictis se intromittere posse.*

¹⁴⁹ Il testo del Cap. XI dei Capitoli sottoscritti da Paolo III il 13 dicembre 1534 è pubblicato in P. C. SACCUS, *Statuta*, vol. II, cit., p. 414.

¹⁵⁰ Il *Breve di Gregorio XV 14 giugno 1621*, cit., si apriva dicendo: *Cum in civitate nostra Bononiensi ad Vexilliferum Justitiae una cum Senatu spectet et pertineat Statuta ac provisiones et ordinationes Societatum sive Collegiorum et Universitatum Artium civitatis Bononiae admittere, reformare et corrigere, cum participatione pro tempore existentis in dicta civitate Sedis Apostolicae de latere Legati seu eius Vicelegati vel Gubernatoris, facoltà tutte che venivano confermate, ribadendo al termine del Breve che il diritto delle Arti a veder rispettati i loro privilegi e Statuti, non doveva giungere ad inficiare quod per dictum Senatum una cum Superiore, ut supra in dies statueretur.* Poco tempo dopo, e precisamente il 25 luglio 1624, Urbano VIII, nella conferma dei Capitoli con la città, nuovamente « dichiarò il governo delle Società delle Arti al solo Confaloniere, salva

*dem Vexilliferum cum auctoritate Superiorum praefatorum pro tempore decretum, statutum et ordinatum ac reformatum fuerit circa praefatas Societates Artium, sive aliquam earum regimen et gubernium, etiam uniendo et dissolvendo, transferendo aut quovis alio modo disponendo, perpetuo valere et validitatem obtinere, nec ab aliquo infringi posse, etiam per viam appellationis, seu alterius cuiusvis reclamationis et recursus*¹⁵¹, riconoscendosi come unica autonomia per le Arti, la possibilità di accettare liberamente i propri membri, aggiungendo l'espresso divieto al Legato e Gonfaloniere di attuare pressioni in proposito, *salvo tamen decreto Senatus in suo robore, circa spontaneas cessiones vel renunciationes*¹⁵².

Lo Spontone, per il quale nella società bolognese erano tutti felici e contenti, si guarda bene dal lasciar trasparire un qualsiasi accenno di contrasto tra il Senato e le Arti¹⁵³, contro la volontà e gli interessi delle quali è invece presumibile che fosse spesso condotta la politica economica, in una situazione istituzionale come quella del Seicento, dove era la nobiltà terriera a detenere il potere amministrativo; U. Marcelli, affrontando il problema del rapporto città-campagna, ritiene anzi probabile che l'antica legislazione mirante a salvaguardare il monopolio cittadino dei prodotti del contado, restasse nel XVI-XVII secolo sostanzialmente lettera morta, con grave danno di quelle classi che vivevano del lavoro

la superiorità del Cardinale Legato » (Cfr. *Relazione circa le origini*, cit., p. 18 non num.).

¹⁵¹ *Breve di Gregorio XV 14 giugno 1621*, cit., p. 412; si aggiungeva inoltre, che contro tali ordini non si potessero invocare appelli, ricorsi o impedimenti, anche di tribunali romani.

¹⁵² *Ibidem.*

¹⁵³ Dice infatti lo Spontone, riferendosi con il termine « plebe » agli Artigiani, come espressamente dichiara alla p. 444 del Ms. B 1114, che « non ha la plebe d'havere invidia a' nobili, perché nelle migliori case di Bologna ancorché vi si viva con splendore, non si vede però gonfiezza alcuna... Et molti, i quali sono gentiluomini veri, aborriscono que' titoli che per le havute dignità ragionevolmente si convenirebbero loro... » (MS B 1114, p. 446); modestia che in verità, tenendo conto delle frequenti liti per questioni di precedenza, ci sembra poco probabile. Ancor meno probabile ci sembra poi l'integrità che il Nostro attribuisce all'amministrazione del Reggimento; alle pp. 446-447 scrive infatti che « non può la plebe con ragione odiare i Senatori, quantunque abbiano il governo universale nelle mani, atteso che niuno di essi può avere parte in sorte alcuna di dati, né mai toccano pur un denaro del pubblico, ma si ben lasciano in libertà le provisioni de' viveri, pur che si miri al commodo pubblico, et di quanto è dato loro in cura dal Senato, rendono co'l mezzo della sperimentata fede de' ministri, compiuto conto ».

artigiano; prova di ciò sarebbero i forti indizi sulla emigrazione di artigiani e operai verso la campagna, dove le possibilità di eludere le disposizioni che stabilivano la città come unica acquirente, dovevano offrire condizioni di vita preferibili, soprattutto dopo che Venezia nel 1636 istituì il blocco all'importazione nei suoi territori delle canape lavorate, che costituivano la principale fonte di entrata di Bologna¹⁵⁴.

Della questione della canapa, sviluppata dallo stesso U. Marcelli, ci sembra opportuno riassumere i tratti più salienti, dal momento che intorno ad essa si aprì un conflitto che vide schierati da parti opposte, nobili-proprietari terrieri e artigiani. Statuti relativi all'*Arte dei Gargiolari*, coloro che « scavezzavano alla croce le canape greggie » risalenti al XV secolo, prescrivevano il monopolio dei Bolognesi sulla canapa non lavorata, ma i proprietari terrieri e, insieme a loro i contadini, avevano tutto l'interesse a violare tali disposizioni, tanto più che gli acquirenti di canapa bolognese trovavano più conveniente acquistarla greggia, sia perché così si evitavano le frodi, sia perché la lavorazione veniva in tal modo riservata ai loro artigiani. Durante il XVI e XVII secolo, i gargiolari rivolsero numerose suppliche ai Pontefici per ottenere il rispetto delle norme statutarie, ma la politica della Santa Sede in proposito fu altalenante, di modo che un divieto di esportazione di canape gregge, veniva poco dopo temperato da Roma stessa, concedendo che si potesse esportare greggio ciò che fosse « il sopravanzo del bisogno loro »¹⁵⁵. I nobili proprietari-terrieri si servirono ovviamente del Reggimento per annullare l'efficacia dei divieti ed è significativo che il Vicelegato Cardinal Borghese si facesse nel 1588 portavoce degli interessi del Senato, scrivendo al Papa sulla impossibilità di sostenere l'antica proibizione, poiché in tal caso, ne avrebbe sofferto tutta l'economia bolognese. In tale occasione i gargiolari riuscirono a veder ascoltate le loro istanze, ma si trattò di un successo temporaneo, ed anzi nel XVIII secolo la vertenza si concluse con la vittoria, per lo meno di fatto, di chi voleva la libertà di commercio per la canapa¹⁵⁶. Gli interessi del ceto nobiliare avevano d'altra parte maggior possibilità di farsi sentire a Roma, dal momento che esclusivamente da esso venivano

¹⁵⁴ U. MARCELLI, *Saggi economico-sociali*, cit., pp. IX-XIII e p. 24.

¹⁵⁵ Cfr. *Ibidem*, pp. 30-31.

¹⁵⁶ Cfr. *Ibidem*, pp. 31-38.

tratti gli Ambasciatori presso il Pontefice, alla istruzione dei quali provvedeva l'*Assunteria degli Ambasciatori*¹⁵⁷.

L'eccelso Senato che metteva dunque le mani su ogni branca della amministrazione, ci informa il Nostro che si riuniva ordinariamente due volte alla settimana, il martedì e il venerdì ed era presieduto da un *Priore*, cui competeva disciplinare le discussioni e che veniva settimanalmente estratto a sorte, tra coloro che avessero però già ricoperto la carica di *Gonfaloniere*¹⁵⁸. Quest'ultimo era il capo del Reggimento e a lui spettava convocare, servendosi di *mazzieri*, i Senatori per le riunioni¹⁵⁹, doveva, in quanto rappresentante ufficiale del Consiglio sottoscrivere insieme al Legato tutti i bandi¹⁶⁰ e l'altezza della sua dignità era sottolineata dal cerimoniale che prevedeva che quando si recasse alle stanze dell'inviato pontificio, questi dovesse venire a riceverlo e successivamente accompagnarlo fino alla porta del suo appartamento¹⁶¹. Nella elezione di tale magistrato, che veniva fatta ogni due mesi, durata appunto della carica, si procedeva da parte del Reggimento secondo l'ordine dei quartieri, in base ai quali si classificavano i Senatori, i quali tutti, anche se assenti, erano posti allo scrutinio, escludendosi soltanto quelli per i quali non fosse ancora trascorso un anno dal loro gonfalonierato e coloro che sedessero nel seggio senatorio da meno di due: il criterio al quale si ispirava la procedura di nomina era strettamente egualitario, facendosi cioè in modo che tutti i membri assumessero successivamente la dignità di gonfaloniere, potendovi poi essere rieletti soltanto dopo lo spazio di circa otto anni, così che l'elezione veniva ad essere più che altro una formalità, poiché si sapeva molto bene « a chi per lo girare de' mesi et de' quartieri tocca essere Confaloniere »; la si conservava tuttavia quale strumento atto ad impedire, attraverso la verifica della volontà dei Senatori, che la funzione di capo del Reggimento venisse esercitata da chi rappresentasse interessi particolari « che possono nuocere al servizio del publico » — dice il Nostro¹⁶² — o che piuttosto, pensiamo noi, potessero alterare l'equilibrio tra i membri dell'oligarchia.

¹⁵⁷ Cfr. Ms. B 1114, p. 249.

¹⁵⁸ Ms. B 1114, pp. 231-233.

¹⁵⁹ Ms. B 1114, p. 231.

¹⁶⁰ Ms. B 1114, p. 434.

¹⁶¹ Ms. B 1114, p. 433.

¹⁶² Ms. B 1114, pp. 429-431.

Pure finalizzate a salvaguardare la parità dei Senatori e ad impedire che alcuni di loro acquisissero il controllo monopolistico di un settore della pubblica amministrazione, erano le norme che regolavano l'iscrizione alle Assunterie ordinarie, nelle quali il Reggimento si divideva per i propri lavori: gli Assonti, che duravano in tale ufficio un anno, venivano infatti estratti a sorte, seguendosi il criterio che chi avesse ottenuto un'Assunteria « habbia vacanza da lei per lo spatio d'otto anni, il perché in quel giro di tempo ciascun Assonto haverà essercitato in tutte le otto Assontarie principali il tuo talento »¹⁶³ e, ad eccezione del Gonfaloniere, non potevano entrare in un'Assunteria diversa dalla loro, a meno che non ne fossero stati espressamente richiesti dagli stessi membri, per mancanza di alcuni dei loro compagni¹⁶⁴. Una ulteriore garanzia di reciproco controllo stava infine nel fatto che gli Assonti non avevano la facoltà di concludere le questioni inerenti agli incarichi cui erano preposti, salvo ne desse loro l'autorità il Reggimento, al quale di diritto dovevano riferire e cui competevano le decisioni in proposito¹⁶⁵. A testimonianza dell'attenzione con la quale il Senato vigilava contro la prevaricazione di qualcuno dei suoi membri, si può da ultimo citare la raccomandazione rivolta al Legato dagli Assonti dei Magistrati nella *Istruzione data al Signor Cardinale Caetani*: « comparendo avanti a V.S. Ill.ma », si dice, « alcuna delle Assonterie del Reggimento per darle (conto) di qualche negotio, a quella presterà piena fede, persuadendogli che ciò fa d'ordine del Reggimento, provvedendo a quanto fosse necessario; il che non farà V.S. Ill.ma ad un solo Senatore, che volesse trattar negoti publici »¹⁶⁶.

Le Assunterie principali, i cui membri rimanevano in carica un anno, erano otto.

Governo: aveva compiti di controllo sull'amministrazione economica delle comunità locali ed era giudice a conoscere e terminare le cause e differenze che fossero sorte tra i comuni del Contado e Distretto e tra i loro abitanti, in materia di tasse ed oneri fiscali¹⁶⁷.

¹⁶³ Ms. B 1114, pp. 245-246.

¹⁶⁴ Ms. B 1114, p. 253.

¹⁶⁵ Ms. B 1114, p. 251.

¹⁶⁶ *Istruzione data al Sig. Card. Caetani*, cit., p. 10 non num.

¹⁶⁷ Ms. B 1114, pp. 261-262; analogamente, nella *Istruzione data al Sig. Card. Caetani*, cit., p. 8 non num., si dice: « Alcune delle predette Assonterie di Reggimento ha giurisdizione, come quella del Governo, che ogni settimana

competenza giurisdizionale che si trova confermata anche nei *Capitoli sottoscritti da Gregorio XV* nel 1621¹⁶⁸.

Camera: sovrintendeva a tutte le questioni riguardanti l'erario, controllava che i dazieri osservassero i Capitoli dei dazi da loro presi in appalto, teneva il conto « di tutti i beni stabili et delle altre entrate et de crediti di essa Camera, procurando che entrino a devuto tempo nell'erario » ed era suo compito trovare le somme per le imposte fissate da Roma, ma poteva obbligare i beni della Camera per restituire il danaro preso in prestito, solo se gliene veniva data autorità dal Reggimento¹⁶⁹.

Imposta: ad essa spettava il controllo sulla riscossione delle imposte nel contado ed era competente a conoscere e terminare tutte le differenze, sorte a causa delle imposte stesse, sia tra coloro che avevano in appalto i dazi ed i Comuni, sia tra le persone particolari¹⁷⁰.

Ornato: gli Assonti sopra l'Ornato vigilavano sul rispetto delle norme della legislazione sull'edilizia e controllavano che nella città non vi fosse usurpazione di suolo pubblico¹⁷¹; la giurisdizione

rende ragione a' contadini in materia di tasse, imposte e differenze de' Comuni et a' Massari del Contado, facendo ordini e provisioni a beneficio di quelli, havendo perciò (notaro?) particolare al suddetto effetto ».

¹⁶⁸ Nei *Capitoli di Gregorio XV* del 26 maggio 1621, cit., al Cap. V, sottoscritto da Placet papale, si esprimeva la richiesta: *Item, cum ad cognoscendas et terminandas causas omnes et differentias inter Communia Comitatus ac Districtus Bononiensis et etiam inter ipsorum Communium homines, occasione collectarum et onerum ac partitionum honorum communalium seu aliorum bonorum ad Communitates ipsas spectantium, administrationis aut redditionis rationum exortas pro minori ipsorum dispendio, quinimo pro ipsis sublevandis ab expensis litium et Procuratorum ac sententiarum, deputati sint nonnulli officiales qui Gubernii Comitatus Assumpti nuncupantur... Qui omnes praedicti de Magistratu sive Senatu et Regimine quotannis eliguntur cum auctoritate et iurisdictione ipsis et cuilibet eorum respective Officio sive Tribunali a Statutis aut Provisionibus et Decretis, etiam Senatus praedicti cum consensu et voluntate Legati seu Vicelegati aut Gubernatoris pro tempore superinde factis et aditis vel alias quomodolibet concessa et attributa, supplicant humiliter ut placeat S.V. quicquid super praedictis decretum et statutum fuit, seu deinceps perpetuis futuris temporibus statui et decerni contigerit per Senatum eundem cum consensu et voluntate Superiorum praedictorum respective pro tempore, confirmare et approbare et quatenus opus sit de novo respective concedere et innovare.*

¹⁶⁹ Ms. B 1114, pp. 255-256.

¹⁷⁰ Ms. B 1114, p. 262.

¹⁷¹ Ms. B 1114, pp. 263-264; nella *Istruzione data al Sig. Card. Caetani*, cit., p. 8 non num., si dice: « Quella dell'Ornato ha cura che non sia usurpato nella città il pubblico e che la città resti netta dall'immonditie, facendo ciò eseguire a chi tocca di ragione, conforme a' Statuti, havendo notari et esecutori per

zione dei Senatori sull'ufficio dell'Ornato si trova confermata da Gregorio XIII nei Capitoli da lui sottoscritti nel 1572¹⁷², mentre Gregorio XV nei capitoli del 1621 riconosceva l'esistenza di ufficiali, chiamati Prefetti all'Ornato, da eleggersi dal Reggimento, con il consenso del Legato¹⁷³.

Pavaglione: a tale Assunteria competeva controllare l'andamento del mercato della seta, durante la fiera che si teneva dall'ultimo di maggio al primo di agosto, con funzione di « tenere ragione sommaria »¹⁷⁴ per le liti sorte tra venditori e compratori¹⁷⁵.

Milizia: si occupava insieme al Legato del governo delle truppe ordinarie, provvedendo inoltre alla debita esercitazione dei soldati; per la elezione dei capitani e degli altri ufficiali, era però necessaria una delibera del Reggimento¹⁷⁶, i cui poteri sulla milizia, anziché venir eliminati o diminuiti secondo lo schema classico del processo di formazione dello Stato moderno, del quale l'esercito costituisce il braccio, furono nuovamente confermati in un *Breve di Gregorio XV del 15 giugno 1621*¹⁷⁷.

questi servigi particolari, la giurisdizione de 'quali, oltre l'antichità e Statuti, ha la confirmatione di molti sommi Pontefici et in particolare di Nostro Signore Gregorio XV ultimamente fatta per suo Breve ».

¹⁷² Nella *Relazione circa le origini*, cit., a p. 15 non num. si legge: « Predette Capitolazioni si stabilirono col Senato da Gregorio XIII per la città di Bologna, ad istanza solo *Vexillipheri et Quadraginta virorum*, fatti in Roma l'anno 1572... ne quali Capitoli particolarmente si conferma la giurisdizione de Senatori nell'Ufficio dell'Ornato... ».

¹⁷³ Il Cap. V dei *Capitoli di Gregorio XV del 26 maggio 1621*, cit., comprendeva infatti la richiesta che *ad civitatis Ornatum manutendum, pariter constituti sint officiales, qui Ornatui civitatis Praefecti nuncupantur...*

¹⁷⁴ G. N. ALIDOSI, *Istruzione delle cose notabili della città di Bologna e altre particolari*, Bologna 1621, pp. 138-140.

¹⁷⁵ Ms. B 1114, pp. 265-266; analogamente, nella *Istruzione data al Sig. Card. Caetani*, cit., p. 8 non num., si legge: « Essendovi inoltre la fiera della seta o Pavaglione, che è di molta importanza, vi è anche l'Assontaria che vi soprainvende, acciòché non sia fraudato alcuno, si nel peso come nella moneta, condannando e punendo i fraudatari, anche corporalmente, con la partecipazione del Signor Legato; e per poter più giuridicamente essequire, ha Notaro particolare ». Sulla fiera della seta, cfr. M. V. CRISTOFERI, *Fiere e mercati*, in *Storia dell'Emilia Romagna*, vol. II, cit., pp. 153-187; pp. 177-183.

¹⁷⁶ Ms. B 1114, pp. 268-269; nella *Istruzione data al Sig. Card. Caetani*, cit., p. 8 non num., si legge: « Tiene inoltre il Reggimento giurisdizione sopra la militia e vi deputa Assontaria particolare che ogn'anno, col rivederla, provvede, dispone et ordina con la partecipazione del Signor Legato, quanto accade, procedendo contro gl'inobedienti alle dovute pene; e sopra ciò ne ha Breve di Nostro Gregorio XV, che totalmente l'ha rimesso e sottoposto alla cura et governo de Signori Legati e Reggimento medesimo ».

¹⁷⁷ Con il suddetto Breve, pubblicato in V. BENACCI, *Concessionis*, cit., p. 16.

Munizione: si curava di mantenere in buono stato le mura, i ponti levatoi, le fortificazioni, il Palazzo comunale e svolgeva inoltre funzione di controllo sulla qualità e quantità dell'artiglieria¹⁷⁸.

Zecca: gli Assonti ad essa deputati avevano il compito di sorvegliare sulla osservanza dei Capitoli e Convenzioni secondo le quali Bologna poteva esercitare il privilegio di battere moneta, presiedendo inoltre al saggio delle monete coniate¹⁷⁹.

Assunterie pure ordinarie, ma di minore importanza, che si facevano per scrutinio di tutti i Senatori, erano poi quella dello *Sgravamento*, composta di cinque membri ai quali spettava sollevare la Camera dai debiti, col necessario denaro dalla stessa fornito loro¹⁸⁰, quella delle *Acque e confini*, cui competeva la sorveglianza sullo stato dei fiumi¹⁸¹ ed infine quella dei *Magistrati*, che si riuniva durante le feste natalizie, per eleggere le classi dei membri degli uffici « da onore », Anziani e Tribuni della Plebe, che avrebbero dovuto esercitare la carica nell'anno a venire¹⁸².

Assunterie che si facevano « quando la occasione il richiede », egualmente però per scrutinio di tutti i Senatori erano l'*Assunteria dell'Abbondanza*¹⁸³ che si formava in momenti di particolare necessità e che si occupava soprattutto dell'approvvigionamento del grano, l'*Assunteria degli Ambasciatori*, della quale già abbiamo parlato, e la *Assunteria della Imborsazione generale degli uffici*, i cui membri giudicavano della idoneità di coloro che si presentassero per essere estratti agli uffici « da utile »¹⁸⁴.

Assonti straordinari erano da ultimo quelli che venivano nominati giornalmente dal Senato per informarsi di qualche questio-

il Papa stabiliva: *Cum alias gubernium, cura, administratioque totius militiae territorii Civitatis nostrae Bononiensis, una cum superioritate Legati, Vicelegati aut Gubernatoris ad Senatum spectaret, tum in ea reformanda, tum in officialibus et militibus eligendis ac addendis et amovendis, tum in Statutis et Capitulis et aliis pro bono illius regimine edendis et compilandis... Nos, dilectorum filiorum Regiminis eiusdem Civitatis Bononiensis... motu proprio et ex certa scientia ac matura deliberatione nostris, regimen huiusmodi in ipsa libera cura, gubernio, administratione totius militiae, tam pedestris quam equestris, cum superioritate Legati pro tempore tantum, ut supra, in omnibus et per omnia prout solitus erat ante recuperationem dictae Civitatis Ferrariensis, reponimus et plenarie reintegramus...*

¹⁷⁸ Ms. B 1114, p. 266.

¹⁷⁹ Ms. B 1114, pp. 266-267.

¹⁸⁰ Ms. B 1114, p. 248 e pp. 271-272.

¹⁸¹ Ms. B 1114, p. 248 e p. 272.

¹⁸² Ms. B 1114, p. 248 e pp. 272-274.

¹⁸³ Ms. B 1114, p. 249.

¹⁸⁴ Ms. B 1114, p. 249 e pp. 278-283.

ne, per ciascuna delle quali erano generalmente quattro, di cui due estratti a sorte da una borsa tenuta a tale scopo, e due nominati ad arbitrio del Priore; se l'affare era però di particolare rilievo, prevedendosi che lo si dovesse trattare per un certo periodo di tempo, si eleggevano cinque Assonti, per scrutinio di tutti i membri del Reggimento¹⁸⁵.

Nella giurisdizione civile, il Senato dei primi del Seicento provvedeva insieme al Legato, alla elezione degli *Uditori di Rota* e del *Podestà*, la deputazione del quale il Papa si era espressamente riservata nel Capitolo VIII dei Patti del 1447¹⁸⁶, senza peraltro impegnarsi ad inviare a tale incarico persona che fosse « di gusto del Senato », come afferma invece lo Spontone¹⁸⁷. L'innovazione fu introdotta con l'istituzione della Rota, cui Paolo III procedette nel 1539, dietro istanza dei Quaranta che già alcuni anni prima si erano accordati col Governatore Giovannimaria Del Monte sulla creazione del tribunale¹⁸⁸.

¹⁸⁵ Ms. B 1114, pp. 249-250.

¹⁸⁶ *Capitoli di Nicolò V*, cit., Cap. VIII, pp. 266-267.

¹⁸⁷ Ms. B 1114, p. 397; sulla questione cfr. Ms. B 1114, P. II, Cap. XIX, n. 1.

¹⁸⁸ Scrive P. VIZANI, *I due ultimi libri*, cit., p. 10, sotto l'anno 1535 che « havendo considerato Giovanni Maria Del Monte, Governatore di Bologna, quanta fatica portassero i Governatori nel trattare, intendere e giudicare tutte le cause e le differenze che occorreano fra i cittadini, i quali tutti erano forzati di ricorrere a lui e tanto maggiormente dopo che hoggimai più non si trovava chi volesse accettare il carico della Podestaria di Bologna, sì perché la provizione anticamente destinata ai Podestà non bastava per le spese necessarie a loro e alla famiglia loro, sì anco perché dopo che Bologna era governata con l'autorità dei Legati e Governatori mandati dai Pontefici, era cessata molto l'autorità e la riputazione di quel magistrato, hebbe intorno a ciò esso Governatore lungo parlamento e maturo discorso coi Quaranta Riformatori dello Stato della Libertà e Senatori di Bologna e, alla fine, col consentimento, approvazione e confermazione del Papa, determinò che si conducessero cinque dottori forestieri di buona dottrina, i quali havessero da intendere le cause di appellatione commesse a loro dal Legato o Governatore, e giudicare sopra tutte le differenze occorrenti fra i cittadini e che di questi, i quali sarebbero chiamati Auditori di Ruota, uno per ciascun anno avesse da tenere la bacchetta della Podestaria, a cui ottocento scudi per suo salario sarebbero dati dalla Camera di Bologna, la quale agli altri quattrocento per uno ne darebbe ogni anno; e questa provizione fu loro costituita accioché non havessero da pigliare né accettare presenti o donativi, né pretendessero pagamenti e sportule dai litiganti per le sentenze, le quali havessero a dare per terminar le liti. E parimente fu ordinato che in capo di ogni cinque anni si facesse nuova Rota, cioè che fossero condotti nuovi Auditori, i quali entrassero nel magistrato a Calende di luglio ».

Versione meno particolareggiata, ma analoga nei tratti essenziali, dà S. MUZZI, *Annali*, vol. VI, cit., pp. 463-464.

Con la Bolla dell'11 luglio 1539 il Pontefice stabilì pertanto l'erezione della Rota bolognese, da rinnovarsi ogni quinquennio e che doveva essere composta di cinque membri esperti nel giudicare — le condizioni richieste agli inizi del XVII secolo per essere giudicati tali erano: che si fossero laureati in un'Università celebre o che avessero « pubblicamente letto non meno di cinque anni in luogo segnalato » o, in alternativa, che avessero per altrettanto tempo « essercitato uffitio di giuridittione »¹⁸⁹ — che fossero stranieri e che non avessero abitato in Bologna per lo spazio di un anno intero¹⁹⁰; tra di loro, da eleggersi dal Reggimento, di consenso del Legato e che il Papa riconosceva competenti a conoscere e terminare, in prima, seconda ed ulteriore istanza, tutte le cause civili eccedenti ad una certa somma, doveva venir annualmente creato il Podestà¹⁹¹ e affinché la giurisdizione della Rota non si potesse eludere, Paolo III ordinava *quodque ab illa quovis modo, nisi per Nos et successores nostros romanos Pontifices pro tempore existentes et in vim commissionis per Nos, seu eosdem successores nostros, nostra vel eorum propria manu et per hoc verbum — Placet — signatae, nisi de utriusque partis consensu avocari non possint*, prescrivendo al Podestà ed agli Uditori di non tener conto di impedimenti o commissioni diversamente sottoscritte¹⁹².

Gli Uditori che, come prescriveva la Bolla, erano insieme agli altri ufficiali stranieri sottoposti al sindacato da parte di un'Assun-

¹⁸⁹ Ms. B 1114, p. 399; nell'Istruzione data al Sig. Card. Caetani, cit., p. 4 non num., si dice: « nell'elezione di questi si procede con molta maturità per haver huomini insigni, che in altre Rote e Senati habbiano giudicato, o letto per molti anni in Studi famosi ».

¹⁹⁰ Bolla di Paolo III dell'11 luglio 1539, cit., p. 28: *Exponi Nobis fecerunt dilecti filii Vexilliferi Justitiae et Quadraginta Reformatores Status Libertatis ecclesiasticae Civitatis Bononiensis, quod licet... quod in dicta Civitate Rota perpetuis temporibus duratura et singulo quinquennio renovanda fieret et erigeretur; et pro ea facienda et erigenda, quinque doctores excellentes et usu ac peritia iudicandi praestantes, aliunde quam ex ipsa Civitate aut eius Comitatu sive Districtu oriundi et qui in eadem Civitate saltem per integri anni intervallum non habitassent*. Cfr. Ms. B 1114, p. 399.

¹⁹¹ *Qui omnes causas civiles, dumtaxat certam summam excedentes, in prima, secunda et ulteriori instantiis cognoscere et terminare habeant, cum modis et oneribus, capitulis et provisionibus necessariis et opportunis, ac per partita inter eosdem Vexilliferum et Reformatores legitime, more solito, in praesentia et de consensu pro tempore existentis nostri in dicta Civitate Legati seu eius Vicelegati obtinenda, statuendis et declarandis eligerentur: et ex eisdem quinque doctoribus, singulis annis Potestas eiusdem Civitatis deputaretur*. Ibidem.

¹⁹² Ibidem, p. 29.

teria senatoria¹⁹³, nel Seicento, ci informa il Nostro, entravano in carica in tempi differenziati, poiché i tre che avevano ricevuto nella elezione del Reggimento, il numero più alto di voti, assumevano l'ufficio per primi « et gli altri due, tre anni dopo questi, sì che, (lasciamo la prima volta che furono eletti tutti cinque a' un tratto) quando i tre primi ch'entrano per havere havuto numero maggiore di voti favorevoli, sono in capo al loro quinquennio, i due ch'entrarono dopo loro hanno due anni di servizio; et quando questi devono uscire del magistrato, i tre ch'entrano dopo essi di tre anni, hanno tre anni di servizio; per lo che sempre, o tre o due per informatione de' nuovi vi rimangono »¹⁹⁴.

La funzione principale del Tribunale della Rota, che venne confermato da più Pontefici¹⁹⁵ era, secondo quanto si afferma nella *Istruzione data al Signor Cardinale Caetani*, quella di giudicare le cause in seconda istanza, di modo che « le liti terminate in prima istanza da un solo giudice, fossero di nuovo col parere di cinque rivedute, acciòché più facilmente le parti si potessero alla determinatione loro acquietare, né andar di lite in lite, come accadrebbe se da men numero di giudici fosse la causa riveduta, né fossero dati hinc inde dubii in facie nel processo alle parti, come danno questi Auditori; et sopra di essi dubii e ragioni, in conformità delle Costituzione, fondano et fanno le decisioni della sentenza loro, che poi sono registrate nel processo e sono poste alle stampe a publico beneficio; e così con dette decisioni rendono ad ognuno conto della sentenza loro data (e) per lo più molti litiganti, fatti

¹⁹³ *Ibidem*, p. 28: *ipsique omnes, post duos annos immediate subsequuturos, syndacatu de eis faciendo, subiacere debere. Istruzione data al Sig. Card. Caetani, cit.*, p. 4 non num: gli Auditori... « nel sindacato ancora con provisioni giurate restano tenuti et obligati ». Cfr. in proposito anche Ms. B 1114, pp. 254-255.

¹⁹⁴ Ms. B 1114, p. 398.

¹⁹⁵ Nella *Istruzione data al Sig. Card. Caetani, cit.*, pp. 4-5, non num. si dice che a Bologna è sempre stato a cuore che il Tribunale della Rota conservasse le sue competenze, tanto che « ha sempre supplicato et ottenuto Brevi, Bolle et Indulti che a niun Superiore, ma solo per rescritto de Pontefici espressi et individui, le cause non si possono avocare da quello o impedire che in esso non sieno conosciute, et in particolare da Paolo III, Giulio III, Pio IV, Pio V, Gregorio XIII et ultimamente da Nostro Signore Gregorio XV ». Cfr. anche *Relazione circa le origini, cit.*, p. 15, non num. dove si dice che nel Cap. 22 dei Capitoli sottoscritti da Gregorio XIII nel 1572 « si comanda di servare le Costituzione rotali e che qualsivoglia causa, tanto del Foro del Legato quanto del Vicelegato, devolva senza commissione alla stessa Rota ».

capaci della loro poca ragione, si quietano alla determinatione fatta da essi Auditori »¹⁹⁶.

La giurisdizione criminale spettava invece all'*Uditore del Torrone*, un tempo dipendente dal Governatore e nel Seicento direttamente deputato per Breve papale¹⁹⁷, mentre l'unica interferenza riconosciuta al Senato concerneva la concessione della grazia, per la quale erano richieste congiuntamente, stando al tenore del Breve di Giulio III del 1554 e di quello di Sisto V del 1587, e non alternativamente, come può invece interpretarsi da quanto scrive il Nostro¹⁹⁸, il perdono degli eredi dell'ucciso ed il consenso del Reggimento, da ottenersi con legittimo partito, alla presenza del Legato¹⁹⁹. Relativamente all'*Uditore del Torrone*, lo Spontone

¹⁹⁶ *Istruzione data al Sig. Card. Caetani, cit.*, p. 4 non num.

¹⁹⁷ Ms. B 1114, p. 404.

¹⁹⁸ Scrive infatti lo Spontone alle pp. 414-415 del Ms. B 1114 che Sisto V dichiarò che « adivenendo che un reo per homicidio o per altro delitto, onde fusse meritevole della morte, non potesse valersi, né punto li giovasse alcuna gratia che li fusse fatta, se prima non otteneva la pace degli heredi dell'offeso, o la remissione del Senato di Bologna ».

¹⁹⁹ Nel Breve di Giulio III del 2 luglio 1554, *cit.*, p. 349, si legge infatti: *Et declarato, quod sola pax ab haeredibus occisorum, seu ab aliis proximis habita, sufficiens causa non esset, neque esse censeretur, et nisi ille qui aliqua gratia uti vellet, antequam illa uteretur in Carceres Turronis dictae civitatis, accedente consensu dilectorum filiorum eiusdem civitatis Quadraginta Virorum, per partitum, in praesentia dilecti filii et secundum carnem nepotis nostri Innocentii tituli Sancti Honorii Diaconi Cardinalis de Monte nuncupati, tunc et pro tempore existentis nostri et eiusdem Sedis in dicta civitate Legati, seu eius Vicelegati vel ipsius civitatis Gubernatoris legitime obtenta, et non aliter nec alio modo se constituisset ac preces omniaque narrata per legitimas probationes verificasset.*

Analogamente viene detto nel Breve di Sisto V del 1587, una copia del quale si trova in A.S.B. REGGIMENTO, ASSUNTERIA DEL TORRONE, *Miscellanea, cit.*, T. III, ff. 3v-4r: *Volumus autem, ad retrahendos homines a committendis homicidiis et sceleribus, quod si contingat fieri aliquod homicidium seu delictum, ob quod reus veniat poena ultimi supplicii plectendus, quod is demum non possit nec valeat uti aliqua gratia, etiam eidem facta, nisi prius pacem ab haeredibus offensi ac a Senatu Bononiae, per partitum majoris partis legitime obtentum habuerit, ac eo constituto in carceribus et verificatis omnibus narratis in gratia per eum obtenta, alias quam gratia sit nulla et invalida, eique non possit nec debeat in aliquo suffragari, civitatemque Bononiae ad verificanda narrata nullatenus teneri. Ibidem, ff. 3v-4r.*

Che per la grazia fosse necessario il consenso del Senato, era stato sottoscritto anche da Paolo III il 15 dicembre 1534 — avverte P. C. SACCUS, *Statuta*, vol. II, *cit.*, p. 350 — con l'approvazione di un Capitolo nel quale i Bolognesi si richiamavano ad una concessione di Clemente VII. Alla richiesta rivoltagli di *concedere et mandare quod nullus ex bannitis aut condemnatis descriptis in Camera Actorum Communis Bononiae, qui juxta formam Statutorum semper describendi tut et qui pro tempore describentur, absolvi et liberari possint de suis bonis*

si limita a riconoscere che i di lui poteri si erano accresciuti da quando la deputazione cominciò a farsi per Breve apostolico²⁰⁰, mentre l'aspetto della giurisdizione criminale sul quale preferisce maggiormente dilungarsi, è naturalmente quello che rientra nella sfera delle aree di libertà municipale, ossia la prerogativa che a Bologna non dovesse aver luogo la confisca dei beni, privilegio per la illustrazione del quale, il Segretario si incentra sul sopracitato Breve di Sisto V, riallacciandosi poi via via indirettamente alle disposizioni di Giulio III e di Gregorio XIII.

Sisto V, con il Breve del 1587, si compiacque, scrive il Nostro, che a Bologna si osservasse da tempo memorabile la consuetudine che i beni non venissero pubblicati « et che perciò fusse stato dichiarato che in essa città non havessero luogo le Bolle de' Pontefici, che trattano della confiscatione de' beni degli homicidi et d'altri delinquenti, et particolarmente la Bolla di Giulio III »²⁰¹: in realtà Giulio III, con il Breve del 2 luglio 1554 aveva moderato la sua precedente conferma delle disposizioni di Diritto comune, degli Statuti cittadini e delle Costituzioni dei predecessori contro gli omicidi, dichiarando che non intendeva affatto introdurre la confisca dei beni, ledendo l'antica Consuetudine per la quale questa a Bologna non aveva luogo²⁰²; e, ciò che è ancor più significativo, il Papa non si limitava soltanto a riconoscere nel settore della giurisdizione criminale un principio regolativo dei

et condemnationibus, nisi obtenta gratia per solemne partitum ad fabas albas et nigras Quadraginta Virorum civitatis Bononiae, cum consensu et praesentia Reverendissimi Legati aut Vicelegati, juxta laudabilem et antiquam et modernam Consuetudinem, a Clemente VII per concessionem ipsius confirmatam; nec aliter possit dici de nullitate banni quoquo modo juxta formam Statutorum Communis Bononiae, la risposta del Pontefice era: Placet Sanctissimo Domino Nostro quod servetur Consuetudo.

²⁰⁰ Ms. B 1114, p. 404.

²⁰¹ Ms. B 1114, p. 411.

²⁰² *Breve di Giulio III del 2 luglio 1554, cit.* In tale Breve il Papa dichiarava che riteneva opportuno *ut dubia, quae circa Litteras nostras insurgunt, praesertim cum ex mente subditorum nostrorum perturbantur, nostrae declarationis adminiculo tollantur, Ibidem, p. 348.* Il Pontefice procedeva infatti alla precisazione che non intendeva per nulla introdurre la confisca a Bologna, *cum autem, sicut nuper accepimus, a nonnullis in dicta civitate dubitetur an per approbationem dispositionis Juris communis et Statutorum Civitatis et locorum Comitatus praedictorum, ac nostrarum et praedecessorum nostrorum huiusmodi Constitutionum, confiscatio bonorum eorundem homicidarum, quae in Statutis huiusmodi inter coeteras homicidarum poenas continetur, et tunc in usu non erat, prout nec de praesenti est in eadem civitate, introducat, Ibidem, p. 349.*

rapporti tra legge generale dello Stato e legge municipale, analogo a quello che Paolo V e Gregorio XV avrebbero confermato nel campo fiscale — principio cui i Bolognesi avrebbero dato l'interpretazione estensiva, secondo la quale Bologna non era compresa nelle Costituzioni generali — ma distingueva anche tra la prescrizione formale della norma statutaria e la sua positività, precisando che *Nos, quorum intentionis semper fuit et est, ea tantum ultro per Nos in specie disposita comprobare quae in dicta Civitate in usu erant et sunt... Motu simili et ex certa scientia nostra declaramus nostrae mentis ac intentionis semper fuisse et esse, ut ea solum ex approbatione dispositionum Juris communis et Statutorum et Constitutionum comprobarentur et ad praesens comprobata sint, quae tunc in usu erant et ad praesens sunt; nec unquam intellexisse aut ad praesens intelligere, quod bona homicidarum, nisi quatenus in eadem Civitate tunc usitarentur aut ad praesens usitetur, quoquo modo confiscarentur aut in futurum confiscentur*²⁰³.

Tra gli Statuti bolognesi pubblicati dal conte Sacchi, quello relativo alle pene previste per l'omicidio, prescriveva infatti *quod si quis fecerit homicidium et in fortiam Communis Bononiae et Domini Potestatis Bononiae vel Capitanei Populi pervenerit infra tertiam diem, postquam de homicidio liquidum fuerit et ipsum puniendum esse de dicto homicidio, per Dominum Potestatem vel eius Vicesgerentem vel Capitaneum, puniatur poena capitis et ipso jure et facto privatus sit et esse intelligatur omnibus suis bonis, etiam absque aliquo processu, sententia vel declaratione privationis praedictae*²⁰⁴, ma si argomentava nella seconda metà del Seicento, utilizzando le opinioni di insigni giuristi, che *Statutum in ea parte non fuit moribus utentium receptum, sed per contrariam Consuetudinem continuo observatam et ab immemorabili tempore citra, etiam in contradictorio pluries obtentam, sublatum fuit. Quadere, ea inveterata Consuetudo etiam id obtinuit, quod etsi in sententia bannitus ipse condemnetur in poenam capitis et confiscationis bo-*

²⁰³ *Ibidem, p. 349.* Cfr. anche *Relazione circa le origini, cit., p. 14 non num.* Il suddetto Breve viene addotto quale precedente giuridico a favore del non dover aver luogo la confisca in A.S.B. REGGIMENTO, ASSUNTERIA TORRONE, *Miscellanea, cit., T. I: Difesa contro la confisca di Guido Pepoli, cit., ff. 171r-171v; Ibidem, Relazione del Consultore Giovambattista Gargiaria, cit., f. 181r; Ibidem, Relazione al Papa del Consultore Odoardo Gargiaria, cit., ff. 352r-352v (pp. 1-2).*

²⁰⁴ Rubr. LI: *De poema homicidae et mandantis fieri homicidium et eius, cuius dolo commissum fuerit homicidium*, pubblicato in P. C. SACCUS, *Statuta*, vol. I, *cit.*, pp. 472-475; p. 472.

*norum, non tamen vendicentur bona, nec illorum fiat executio, sed permaneat et dimittantur ipsi bannito, qui illis potiat ac libere gaudeat, perinde ac si in dicta sententia condemnatoria banni, nulum verbum de confiscatione bonorum habitum fuisset*²⁰⁵.

In sostanza dunque, in caso di omicidio o di altri reati gravissimi, c'era la sentenza di condanna alla confisca dei beni, ma questa per Consuetudine non aveva esecuzione, tranne che nei casi di lesa maestà divina e umana, come confermò Gregorio XIII nei *Capitoli* da lui sottoscritti il 6 settembre 1580²⁰⁶; lo stesso Pon-

²⁰⁵ Si tratta per la precisione della opinione del MALVASIA, le cui osservazioni giuridiche in relazione al non aver luogo in Bologna la confisca, sono, insieme a quelle di altri esperti di diritto, richiamate in A.S.B. REGGIMENTO, ASSUNTERIA TORRONE, *Miscellanea*, T. I, cit., *Relazione del Consultore Giovanbattista Gargiaria*, cit.; diceva infatti il Malvasia (ff. 178v-179r) che *ex notoria huius civitatis Consuetudine, bannitus, tametsi in poenam capitis propter homicidium commissum condemnatus sit, ita quod si veniret in fortis Curiae decapitari deberet, nihilominus bona non amittit, sed illa retinet, dum quod in sententia banni bona fuerint confiscata quia in poenam capitis et confiscationis bonorum condemnatus fuerit, non tamen fit in bonis executio, nec bona ipsa ab eo tolluntur, nec per fiscum seu alium vendicentur*, poiché appunto la parte dello Statuto relativa alla confisca, non era stata recepita nell'uso. Analogamente il GOZZADINI, Senatore e Consigliere di Carlo V, rilevava (ff. 178r-178v) *quod in ista civitate numquam fuit observatum istud Statutum, quod bona bannitorum pro maleficio publicentur, nec moribus utentium fuit observatum, subdens quod per contrarium usum tollitur Statutum publicationis bonorum*; il BERTAZZOLO, adducendo una Bolla di Pio IV di conferma della detta Consuetudine, commentava (f. 180r): *Cum ex Consuetudine civitatis Bononiae, de qua attestatur Gozzadini cons. 96, n. 4... bona propter aliquod delictum non confiscantur potest dici contractus factus in fraudem fisci et licet ex sententia bona fuerint confiscata, illud non fuit comminatum in Monitorio*; lo SCAFFI, in un libro dedicato a Sisto V, scriveva (f. 180r): *Bononiensibus magis prodesse debet, quibus bona non confiscantur de facto*; il BALARDO (ff. 180v) *quod Neapolim ex privilegio non puniuntur poena publicationis bonorum, nisi pro crimine heresis et laesae majestatis et Bononiae de Consuetudine bona delinquentium non publicantur, licet Statutum disponat contrarium, quae Consuetudo fuit confirmata ex Bulla Pii IV*. Il DOLFI (f. 180 v): *Et simus in hac privilegiata civitate, in qua nisi in crimine laesae majestatis divinae et humanae in primo Capite, bona confiscantur ad forma(m) Capitulorum*; il GUAZZINI (f. 180v): *Prout est in Regno Neapolitano, ubi non datur poena confiscationis bonorum, et in civitate Bononiae, quamvis Statutum ibi contrarium disponat*. Non si dimenticava infine di citare il famoso FARINACCI, « anch'egli seguito dalla Corte romana e suo Tribunale », che aveva dichiarato (ff. 180v-181r): *Praemitto quinto, quod in Urbe et Statu Ecclesiastico, excepta civitate Bononiae, in qua bona regulariter non confiscantur absentibus et contumacibus, et in qua Fiscus Procurator non adest...*

²⁰⁶ Una copia manoscritta del Capitolo in questione, si trova in A.S.B., REGGIMENTO ASSUNTERIA TORRONE, *Miscellanea*, cit., T. III, ff. 22r-24r; il tenore della prima parte del Capitolo — pubblicata in *Ibidem*, T. I, *Relazione del Consultore Odoardo Gargiaria*, cit., pp. 2-3 — nella quale si chiedeva al Pontefice la con-

tefice però, alla ulteriore richiesta ivi espressa che a tale prerogativa non si derogasse in via indiretta, imponendo ai denunciati, inquisiti ed accusati gravissime multe, replicava: *Mulctae fiant, ubi venit imponenda poena ultimi supplicii, quae non exceda(n)t summam duorum millium (scutorum)*²⁰⁷. Probabilmente cedendo

ferma della antica Consuetudine, era: *Etsi per statuta seu provisiones Civitatis nostrae Bononiae, ac etiam per Constitutiones sive Bullas praedecessorum Sanctitatis Vestrae contra homicidas et alios criminosos et facinorosos homines editas multis in casibus, ultra alias poenas pro criminibus in eis expressis inflictas etiam poena publicationis sive confiscationis bonorum est imposita et Judices Causarum criminalium in sententiis condemnatoriis contra reos illorum criminum latis et quae in dies ferentur, hanc quoque poenam publicationis seu confiscationis bonorum expresse adiuciant; tamen inveterata est et immemorabilis Consuetudo in eadem Civitate eiusque Comitatu, ut haec poena publicationis sive confiscationis bonorum, executioni non fuerit demandata nec demandetur; sicque bona cum effectu non fuerint publicata, nec publicentur, praeterquam in criminibus laesae majestatis divinae et humanae. Dopo aver ricordato il Breve di Giulio III, i Bolognesi lamentavano che spesso da parte dei Giudici criminali era stata messa in dubbio tale Consuetudine e si era tentato di dar luogo alla confisca; essi pertanto cupientes huic damno occurrere, omneque dubium tollere, supplicant humiliter Sanctitatem Vestram ut, pro sua benignitate et pietate dignetur Consuetudinem hanc approbare et sublata quibuscumque Judicibus ac etiam Legatis, Vicelegatis seu Gubernatoribus et aliis quibuscumque, quavis auctoritate fungentibus potestate et facultate dubitandi super ea et illa in dubium refricandi, aut aliter declarandi, mandare et declarare Consuetudinem extitisse et extare in dicta Civitate eiusque Comitatu, quod bona cum effectu numquam publicata fuerint nec publicentur, praeterquam in dictis criminibus laesae majestatis divinae et humanae et ita intelligi et in futurum perpetuo observari debere, etiam si in sententiis latis, quae circa dictam publicationem bonorum realem effectum nondum habuerunt, nec sunt sortitae, ac in ferendis poena haec publicationis sive confiscationis bonorum, sit expresse posita ac etiam si forsitan dici aut probari posset dictam Consuetudinem non extitisset. La sottoscrizione pontificia di questa parte del Capitolo è addotta come prova a favore della non confisca in A.S.B. REGGIMENTO ASSUNTERIA TORRONE, *Miscellanea*, cit., T. I, *Relazione del Consultore Giovan Battista Gargiaria*, cit., f. 183r; in *Ibidem*, *Difesa indirizzata al Principe ed elaborata dall'avvocato De Miti*, stampata a Bologna per Francesco Maria Sarti l'anno 1685, ff. 358v-359v (*num. errata*) (pp. 1-5), p. 4.*

²⁰⁷ Scrive lo Spontone alle pp. 411-412 del Ms. B 1114, che Gregorio XIII, sottoscrivendo le Convenzioni tra la Sede Apostolica e Bologna « aveva confermato et approvato la detta Consuetudine, istituendo però et innovando le condannazioni in denari invece della confiscazione, infino alla somma di duemilla scudi ». Su questa seconda parte del Capitolo, cfr. Ms B 1114, P. II, Cap. XX, n. 3; cfr. anche *Breve di Sisto V del 1587*, cit., f. 3r; dove si dice: *Cumque Gregorius XIII pariter praedecessor noster, dictam Consuetudinem et Statuta in Capitulis ad instantiam Oratorum dictae civitatis in initio sui pontificatu confirmasset et approbasset, mulctas tamen, usque ad summam scutorum duorum millium loco dictae confiscationis instituendo et innovando...* Tali multe erano inoltre devolute alla Camera apostolica, come si può vedere dal *Breve di Gregorio XIII del 3 settembre 1582* una copia a stampa del quale si trova in A.S.B. REGGIMENTO ASSUNTERIA

alle pressioni Bolognesi, il Buoncompagni dichiarava tuttavia in un Breve del 3 settembre 1582, l'abrogazione della *institutionem, nomen et effectum* delle multe²⁰⁸, constatane la perniciosità²⁰⁹. Sisto V infine, con il Breve del 1587, « approva et conferma di proprio volere, tutto ciò che da' Pontefici passati sia mai stato in qualsisia maniera ordinato, a favore dell'abrogazione della confiscatione de' beni et delle condannationi in denari et della essattione loro, confermando parimente et aprovando lo Statuto nominato di Bologna, intorno alla facultà de' condannati di fare testamento »²¹⁰, annul-

TORRONE, *Miscellanea, cit.*, T. III, ff. 35r-35v, nel quale il Pontefice ricordava che per nostras in forma Brevis literas sub dat. die 6 septembris MDLXXX dilecto filio Petro Donato Cardinali Caesio Legato istic nostro, ut per se vel alios illas (multas) exigeret et pro Camera apostolica recuperare praecepimus.

²⁰⁸ Nel Breve di Gregorio XIII del 3 settembre 1582, *cit.*, f. 35r, il Pontefice dichiarava: *Motu proprio et ex certa nostra scientia, multas praedictas, illarumque institutionem, nomen et effectum, nec non praedictas et quascumque alias literas, ordinationes et mandata super illarum institutione, exactione et seu innovatione quomodolibet editas et edita, apostolica auctoritate tenore praesentium perpetuo cassamus, abrogamus, irritamus, annullamus, viribusque penitus vacuumus ac tollimus et abolemus ac pro cassis, abrogatis, sublatis et abolitis haberi volumus et decernimus. Mandantes in virtute sanctae obedientiae dilectis filiis Petro Donato Cardinali praedicto, moderno et pro tempore existenti Apostolicae Sedis in dicta civitate de latere Legato ac sub indignationis nostrae aliisque arbitrio nostro poenis, eiusdem civitatis pro tempore Vicelegats, Gubernatoribus, Auditoribus Turroni, Judicibus et aliis ad quos spectat et spectare poterit, quomodolibet in futurum ne post hac, multas huiusmodi cuique imponere, vel impositas exigere audeant, vel presumant; quinimo si aliquas multas in processibus seu aliis scripturis hactenus adnotatas nondum exactas reperirent, illas cassent et deleant ac deleri et cassari omnino faciant, nec quemquam praeterea ullo tempore desuper molestari permittant.* Su questo Breve, cfr anche *Relazione circa le origini, cit.*, p. 15 non num.

²⁰⁹ Nel Breve del 3 settembre 1582, *cit.*, f. 35r, Gregorio XIII riconosceva che le multe, *multa et gravia damna et incomoda populo isti nostro hactenus illata sint et quotidie inferrantur.* Scrive analogamente il Nostro, Ms. B 1114, p. 412 che il Buoncompagni annullò le multe, « conosciutosi per isperienza che tale institutione et innovatione era a' cittadini di Bologna et agli abitanti in essa, più che la confiscatione perniciosam »; nel Breve di Sisto V del 1587, *cit.*, f. 3r, si legge d'altra parte: *Sed, quia ab experientia fuit cognitum dictarum mulctarum institutionem et innovationem magis dictae civitati ac eius civibus et incolis, quam honorum confiscationem esse perniciosam, propterea idem Gregorius XIII per suas literas in forma Brevis sub. dat. Romae 3 septembris 1582 anno undecimo sui pontificatus, praedictas multas ac earum vim et modum, cassavit et abolevit, ac cassari et aboleri mandavit.*

²¹⁰ Ms. B 1114, pp. 412-413; nel Breve di Sisto V del 1587, *cit.*, ff. 3r-3v, si legge infatti: *Ideo vestigiis dictorum praedecessorum nostrorum inhaerentes ac quorumcumque Statutorum, decretorum, ordinationum et tam praedictarum quam quarumcumque aliarum litterarum praedecessorum nostrorum romanorum Pontificum supra confiscatione bonorum ac mulctis huiusmodi et illarum exactione seu moderatione quomodolibet et quorumcumque tempore editarum tenores, praesentibus*

lando inoltre, al fine di togliere ogni dubbio, il nome e l'istituzione della confisca²¹¹. *Consuetudo excludens in civitate Bononiae eiusque territorio confiscationem bonorum delinquentium, est antiquissima et immemorabilis ac multis retro seculis usque in hunc diem constantissime observata*, avrebbe commentato un secolo e mezzo più tardi il conte F. C. Sacchi il quale, dopo aver considerato che essa fu oggetto di molteplici conferme, e nelle concessioni pontificie e nelle lettere dei Cardinali nipoti, concludeva: *Adeout, stantibus tot confirmationibus, haec non amplius Consuetudo, sed magis proprie pontificia Constitutio appellari debeat*²¹².

La *publicatio* poteva dunque di diritto aver luogo solo in caso di lesa maestà divina e umana e molto interessanti ci sembrano in proposito le argomentazioni di fondo con le quali i giurisperiti del gruppo dirigente bolognese, quello che precipuamente veniva toccato dalla confisca, circoscrivevano la fattispecie del *crimen laesae* al fine di limitare il più possibile l'eccezione al privilegio. C'erano in particolare tre Costituzioni pontificie che potevano creare seri problemi per la nobiltà cinque-secentesca la quale, circondata di « bravi » spesso reclutati nelle file del banditismo, era

pro expressis et insertis habentibus, Motu simili et ex certa nostra scientia, litteras super abrogatione confiscationis bonorum et mulctarum huiusmodi confectas, ac omnia et singula in eis contenta et inde secuta quaecumque, Consuetudinem ac Statutum civitatis nostrae Bononiensis, per quod homicidae et alii criminosi quovis modo banniti, antequam fuerint servi poenae, de bonis suis testari et disponere possunt, apostolica auctoritate tenore praesentium approbamus et confirmamus, illisque perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiciamus.

²¹¹ Scrive lo Spontone a p. 413 del Ms. B 1114: « et per maggior sicurezza, levando affatto et in tutto et per tutto annullando la confiscatione de' beni, le condannationi in denari, la institutione, il nome, l'effetto loro et quai si siano lettere, ordinationi et commandamenti fatti sopra la institutione, la essatione et sopra la innovatione loro et in qualsisia maniera publicati »; nel Breve di Sisto V del 1587, *cit.*, f. 3v, si legge infatti: *Et nihilominus, potiori pro cautela, confiscationem bonorum ac illarum institutionem, nomen et effectum ac quascumque litteras, ordinationes et mandata supra illarum institutione, exactione, seu innovatione quomodolibet aeditas et aedita auctoritate et tenore praemissis perpetuo cassamus, abrogamus, irritamus, annullamus, viribusque penitus evacuumus et abolemus et pro cassis et abolitis haberi volumus.*

²¹² P. C. SACCUS, *Statuta*, vol. II, *cit.*, p. 350; secondo quanto attesta l'Autore della *Relazione circa le origini, cit.*, p. 19 non num., il Pontefice Alessandro VIII, « mentre dell'anno 1687 avendo pubblicato uno bando rigoroso contro li delitti e rinovata la Bolla di Sisto V che portava la pena di confiscatione, sotto li 25 giugno dichiarò che tale pena non s'intendesse mai per la città di Bologna, nisi prout antea actis temporibus fuit servatum, e cioè nei soli casi di lesa maestà divina et umana ».

solita compiere ogni sorta di prepotenze e farsi giustizia da sé, eludendo la giurisdizione dello Stato: la Bolla di Pio IV del 6 marzo 1562, *Prohibitio deferendi archibusetos brevioris mensurae duorum palmorum*, dove si vietavano le armi da fuoco che si potessero portare occultamente²¹³, la Bolla di Sisto V del 1 settembre 1585, *Contra bannitos et eorum receptatores et fautores* che, finalizzata a risolvere la piaga del bringantaggio, ordinava a comunità e signori temporali di catturare i delinquenti e consegnarli agli ufficiali pontifici, stabilendo inoltre pene severissime per chi avesse ostacolato l'arresto dei fuorilegge o ne avesse in qualche modo esercitato la protezione²¹⁴ ed infine la Bolla emanata dallo stesso Papa Peretti il 19 febbraio 1588, *Contra facientes cavalcatas*, indirizzata anche a *Universitates e Communitates*, ma riguardante soprattutto i baroni, con la quale si proibiva ogni genere di adunate sediziose di armati, dietro pretesto di difendere le proprie terre, al quale scopo si prescriveva invece che le liti di confine venissero regolarmente dedotte *in iudicium*²¹⁵; queste tre Costituzioni, mentre derogavano a qualsiasi ordine, privilegio e concessione disponenti in contrario²¹⁶, dichiaravano i *contrafacientes rei* di lesa maestà, specificando di più Sisto V che si sarebbe trattato di *laesae*

²¹³ Pubblicata in *Bullarum, cit.*, T. IV, P. II, Roma 1745, pp. 107-108.

²¹⁴ Pubblicata in *Ibidem*, T. IV, P. IV, Roma 1747, pp. 138-142.

²¹⁵ Pubblicata in *Ibidem*, pp. 401-404.

²¹⁶ Bolla *Contra deferendi archibusetos, cit.*, p. 108: *Non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus apostolicis, privilegiis quoque et indultis quibuscumque personis forsitan concessis, confirmatis et innovatis, assertis consuetudinibus, quas (si quae forent) per praesentes improbamus, nullasque et invalidas esse declaramus. Et quae omnia (illorum tenores pro sufficienter expressis habentes) revocamus et annullamus nullaque et irrita esse decernimus, ceterisque contrariis quibuscumque.* Bolla *Contra bannitos, cit.*, p. 141: *Non obstantibus fideicommissis, investituris, concessionibus, substitutionibus, testamentis et aliis dispositionibus, necnon privilegiis, exemptionibus ac aliis praemissis, quorum omnium tenores, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omissis et forma in illis tradita observata, inserti forent praesentibus, haberi volumus pro expressis et insertis, necnon omnibus quae in singulis literis praedictis concessum est non obstare; ceterisque contrariis quibuscumque.* Bolla *Contra facientes cavalcatas, cit.*, p. 404: *Non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus apostolicis, Statutisque et consuetudinibus quarumvis provinciarum, civitatum, oppidorum, terrarum, castrorum et locorum, necnon privilegiis, indultis et literis apostolicis ac investituris et concessionibus praedictis quoquo modo factis, concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus, eorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.*

*majestatis reatum verum, ac nulla juris aut hominis fictione confictum crimen*²¹⁷.

Le eccezioni che si sollevavano contro l'applicazione delle suddette Bolle in Bologna, erano molteplici; innanzitutto si faceva presente che *eas hic Bononiae non afficere, tum quia Bononia in Constitutionibus pontificiis, praecipue praejudicialibus, non comprehenditur, nisi in specie nominetur*²¹⁸; quindi si obiettava che le suddette Costituzioni a Bologna *non reperiuntur publicatae*²¹⁹, aggiungendosi che *nihil relevat quod hae Bullae, cum publicatae fuerint Romae, satis sit ut etiam publicatae dicantur in aliis civitatibus mediate et immediate Sanctae Sedi Apostolicae subiectis, poiché esse, tamquam poenales, publicari debebant in omnibus civitatibus et locis*²²⁰ ed infine che, ad ogni modo, *non fuerunt moribus utentium receptae et sic in observantia positae*²²¹, come si argomentava in particolare contro l'applicazione della *Contra facientes cavalcatas*²²², relativamente alla quale si sollevava pure

²¹⁷ Bolla *Contra bannitos, cit.*, p. 139. Cfr. anche Bolla *Contra deferendi archibusetos, cit.*, p. 107: *Qui vero contrafecerit, dictumque genus armorum, lapsis dicti viginti diebus, retinuerit, crimen laesae majestatis et rebellionis ac poenas pro illo a jure infictas, eo ipso incurant.* Cfr. inoltre Bolla *Contra facientes cavalcatas, cit.*, p. 403.

²¹⁸ *Difesa contro la confisca di Guido Pepoli, cit.*, ff. 171v-172r; nella *Relazione del Consultore Giovanbattista Gargiaria, cit.*, f. 183r, si legge: « Per queste Bolle generali non vien levato alla città questo Jus particolare »; obiezione analoga, specificatamente rivolta alla *Contra facientes cavalcatas*, si trova nella *Relazione al Papa del Consultore Odoardo Gargiaria, cit.*, p. 5.

²¹⁹ *Difesa contro la confisca di Guido Pepoli, cit.*, f. 172r. Relativamente alla *Contra facientes cavalcatas*, si legge nella *Relazione al Papa del Consultore Odoardo Gargiaria, cit.*, p. 7, che tale Bolla non può applicarsi a Bologna, anche per la ragione che *non fuit publicata, cum publicari debuisset ad hoc ut ligaret, tum attentata eius exorbitantia a Jure communi, attentata poenarum excessivitate, tum attentata Pontificis jussione in eadem Bulla ita faciendi, ut facilius possit ad universorum notitiam pervenire tum etiam quia de jure ita fieri debet, quando tractatur de Bullis adeo gravibus*, aggiungendosi poi che non solo è necessaria la pubblicazione, ma che secondo l'opinione di insigni giuristi, occorre anche *de tempore in tempus tales publicationes replicare, ut Romae sit de Bulla Sixti V, de qua agatur.* Argomentazioni analoghe sempre nei confronti della suddetta Costituzione sistina, si trovano nella *Difesa indirizzata al Principe, cit.*, p. 3, dove si ribadisce in particolare la necessità di rinnovare disposizioni così gravi, *cum non sufficiat Constitutionem, maxime poenalem et contrariam Juri communi, fuisse semel publicatam tempore quo edita fuit, ut populus non excusetur ab ignorantia; sed opus est ut de tempore in tempus fuerit iterum ad memoriam hominum revocata, mediantibus iteratis publicationibus.*

²²⁰ *Difesa contro la confisca di Guido Pepoli, cit.*, ff. 172r-172v.

²²¹ *Ibidem*, f. 172v.

²²² Nella *Relazione al Papa del Consultore Odoardo Gargiaria, cit.*, p. 10 si

l'eccezione che *non nominavit Legatos, licet solum Bononiae de eo tempore adessent, sed solum Gubernatores*²²³.

Ma c'era ancora un'obiezione di carattere più generale con la quale si confutava la perseguibilità, come reati di lesa maestà, dei crimini previsti dalle suddette Bolle e che era quella di gran lunga più significativa, in quanto implicava fortissimi limiti per l'azione del *Princeps* nel campo della legislazione criminale: e cioè che l'eccezione al privilegio potesse verificarsi solo per reati di lesa maestà de *Jure communi*, affermazione che poteva d'altra parte contare anche sul precedente rappresentato dal Breve di Sisto V del 1587, dove si prescriveva a Legati, Vicelegati e Governatori di non imporre *confiscationem* o *mulctas, praeterquam in vero et reali, secundum dispositionem Juris communis crimine laesae majestatis divinae et humanae*²²⁴. E per Diritto comune, si diceva, il reato di lesa maestà sussiste quando commesso *in primo Capite, ossia directe in Principem vel Rempubicam, vel contra eosdem conspirando*²²⁵, rientrando nella fattispecie del delitto anche le offese rivolte agli ufficiali del Principe, però soltanto *quando sunt*

legge: *Replico Bullam antedictam tamquam Bononiae Civitatem non comprehendentem, numquam fuisse servatam; adeo ut etiam quod Civitatem comprehendisset (quod ex iam dictis negatur) attamen ex non usu abrogata penitus fuisset, cum nedom lapsi fuerint anni quadraginta, sed nonaginta septem, ut dixi, cum per usum contrarium servatum, vel non usum habitum per quadraginta annos continuos, in aliis locis, de Jure, omnes Constitutiones papales, licet Romae publicatae et ibi usu receptae, abrogatae quoad alia loca efficiuntur. Nella Difesa di Guido Pepoli contro la confisca, cit., f. 173r, si confutava inoltre che la validità per Bologna della *Contra facientes cavalcas* potesse sostenersi sulla base di un Bando del Card. Lomellini, che ad essa si richiamava; si legge: *Sicuti nec particulariter respectu sixtinae «Contra facientes cavalcas» eius approbatio induci potest ex Banno Cardinalis Lumellini, qui circa cavalcas et hominum adunantias se refert ad dictam Constitutionem, eam approbasse praetendat. Quoniam Bannum praedictum, nullatenus substinere potest, non solum quia contra formam Capitulum inter Sanctam Sedem Apostolicam et civitatem Bononiae publicatum fuit, nempe sine subscriptionem Illustrissimi Vexilliferi ac consensu Illustrorum magistratuum, ibi et similiter quod Legatus vel Gubernator non possit aliquid deliberare sine consensu magistratuum deputatorum ad regimen dictae civitatis, verum quia dictus Eminentissimus Legatus in Banno se refert ad dictam Sixtinam, quae ut dictum est, numquam Bononiae reperitur publicata et usu recepta; unde deficiente Constitutione, nullius efficaciae est Bannum.**

²²³ Relazione al Papa del Consultore Odoardo Gargiaria, cit., p. 7; analoga obiezione si legge nella *Difesa indirizzata al Principe*, cit., p. 3.

²²⁴ Breve di Sisto V del 1587, cit., f. 3v.

²²⁵ Relazione al Papa del Consultore Odoardo Gargiaria, cit., p. 4; così anche nella *Difesa di Guido Pepoli contro la confisca*, cit., f. 173v e nella *Difesa indirizzata al Principe*, cit., pp. 2-3.

*de iis qui coleterales Principis dicuntur et offenduntur in odium ipsius Principis*²²⁶. E anche sotto questo profilo venivano attaccate le Costituzioni sistine, che definivano certi crimini, reato vero di lesa maestà: *cum simus in privilegio favorabili*, si diceva, *exceptio et limitatio debet strictissime intelligi de crimine vero et proprio* e poca rilevanza aveva il fatto che le Bolle di Sisto V parlassero di *laesae majestatis reatum verum*, dal momento che *sola denominatio Papae non facit reum laesae majestatis eum qui non est talis, quia veritatem, quae naturaliter inest rei, quisquis denominatio non immutat, etiam si sit papalis*²²⁷.

Ad un'opera pia, la *Compagnia della Carità de' poveri carcerati della città di Bologna* era affidata la custodia delle carceri, da esercitarsi sotto la sovrintendenza dell'Ordinario, dopo che Clemente VIII con una Bolla emanata l'11 aprile 1592 sopprime la *Prefettura delle Carceri*, stabilendo che « l'uffitio della custodia delle carceri dello Stato Ecclesiastico fusse dato alle Compagnie della Carità che sono nella città, soggette alla Chiesa »²²⁸ e poiché da tempo l'*Arciconfraternita dell'Ospedale della morte* era solita provvedere alle opere di carità verso i carcerati, valendosi anche di con-

²²⁶ Relazione al Papa del Consultore Odoardo Gargiaria, p. 5.

²²⁷ *Difesa di Guido Pepoli contro la confisca*, cit., ff. 173v-174r; analogamente nella *Relazione al Papa del Consultore Odoardo Gargiaria*, cit., pp. 7-8: *omnis exceptio detractiva cuiusvis privilegii... intelligenda est, ubi potest de Jure communi poena criminis laesae majestatis infligi, non vero attentata speciali provisione alicuius Constitutionis sive Bullae...; e più avanti vigore enim Bullae, Summus Pontifex mandat quod incuratur poena veri et non ficti delicti criminis laesae majestatis, non vero ex hac sequitur quod contrafacientes illud vere committant, ut fuit consideratum in Voto Orani et etiam quia notissimum est in Jure, quod ex impositione poenae non insurgit qualitas commissi criminis; e nella *Difesa indirizzata al Principe*, cit., p. 4: *Animaadvertendum est (pro remotione obiecti) de Jure communi delicto laesae majestatis vere non esse reos, nisi hostiliter adversus Principem vel Rempubicam vel odio ipsorum conspirantes et caetus ac conventiculas armatorum congregantes...; quampropter licet Constitutio (cioè la *Contra facientes cavalcas* di Sisto V) declarat incidere in crimen laesae majestatis vere et non per fictionem eos qui armatorum hominum caetus et conventiculas, etiam contra privatas personas fecerint tamen haec Constitutio specialis et extraordinaria non facit ut crimen hoc dicatur incursum vere et proprie de Jure communi.**

²²⁸ Ms. B 1114, p. 416; l'originale della Bolla di Clemente VIII dell'11 aprile 1592, *Suppressionis offitii Praefecturae Custodum carcerum et carceratorum Status Ecclesiastici et concessio illius Confraternitatibus piis arbitrio Ordinariorum* si trova in A.S.B. REGGIMENTO, Serie I, *Brevi e diplomi originali*, Q Lib. 7, n. 4, c. 99; è pubblicata in appendice agli *Statuti della Compagnia della Carità de' poveri carcerati della città di Bologna fatti l'anno 1595*, Bologna, nella stamperia del Longhi, stampatore arcivescovile, non dat. (sed post 1635), pp. 29-37.

cessioni apostoliche in merito, l'Arcivescovo Paleotti le assegnò nello stesso anno tale incombenza²²⁹.

Secondo gli *Statuti della Compagnia della Carità fatti l'anno 1595*, ai quali pianamente si attiene lo Spontone, riportandone spesso integralmente brani, l'Arciconfraternita eleggeva tra i suoi membri coloro che costituivano la Compagnia o Congregazione della carità²³⁰, nel cui ambito si creavano come ufficiali il *Prefetto*, che sovrintendeva a tutte le cose della Carità, con facoltà di proporre in Congregazione quanto fosse necessario²³¹; due *Sindaci*, ai quali spettava amministrare le entrate²³²; il *Computista*, che teneva i conti di bilancio, dandone semestralmente nota alla Congregazione²³³; il *Depositario*, nelle cui mani pervenivano « tutte l'entrate, legati ed altri denari spettanti alla dett'Opera » e che poteva però procedere ai pagamenti, solo con mandato sottoscritto dal Computista e dai Sindaci²³⁴; il *Procuratore*, che svolgeva insieme ai Visitatori una sorta di tutela giuridica dei detenuti, « in specie per li poveri che non hanno chi parli per loro, procurando che quanto prima siano spediti » e che vigilava sul rispetto dei loro « diritti », provvedendo affinché « tutti li carcerati espediti siano ammessi alle visite pubbliche »²³⁵.

Compito principale della Compagnia della Carità, alla quale spettava anche presentare al Legato una lista di nomi tra i quali questi dovesse poi scegliere il Guardiano delle Carceri del Torrione²³⁶, era la visita ai carcerati al cui fine, tutti i confratelli della Congregazione venivano divisi, a seconda del numero maggiore o minore di voti ricevuti, in due classi, estraendosi mensilmente, dalla prima il Visitatore delle Carceri del Torrione e dell'Arcivescovo e dalla seconda, quello delle Carceri del Comune²³⁷. A costoro spettava visitare settimanalmente i detenuti per informarsi del loro trattamento, delle ragioni per le quali erano carcerati e

²²⁹ Ms. B 1114, pp. 416-417; cfr. *Statuti della Compagnia, cit.*, p. 4.

²³⁰ *Statuti della Compagnia, cit.*, Cap. III, pp. 6-7; cfr. Ms. B 1114, p. 417.

²³¹ *Statuti della Compagnia, cit.*, Cap. V, pp. 9-10; cfr. Ms. B 1114, pp. 418-419.

²³² *Statuti della Compagnia, cit.*, Cap. IV, p. 8; cfr. Ms. B 1114, p. 418.

²³³ *Statuti della Compagnia, cit.*, Cap. XII, p. 16; cfr. Ms. B 1114, pp. 423-424.

²³⁴ *Statuti della Compagnia, cit.*, Cap. XIII, p. 17; cfr. Ms. B 1114, pp. 423-424.

²³⁵ *Statuti della Compagnia, cit.*, Cap. IX, pp. 13-14; cfr. Ms. B 1114, pp. 421-422.

²³⁶ *Statuti della Compagnia, cit.*, Cap. XI, pp. 15-16; cfr. Ms. B 1114, pp. 422-423.

²³⁷ *Statuti della Compagnia, cit.*, Cap. VI, p. 10; cfr. Ms. B 1114, p. 419.

dei loro avversari, facendone prender nota dal Procuratore che li accompagnava, per riferirne poi in Congregazione « acciòché occorrendo, siano deputati dal Prefetto alcuni confratelli a procurar le paci o rinunzie, o dilazioni di tempo, quando fossero per le civili » e provvedevano inoltre che venissero « quanto prima esaminati e, passati li tempi delle loro difese, che siano ispedite le cause loro », potendo infine, su tutto quanto rientrava nelle loro mansioni, conferire col Legato²³⁸.

²³⁸ *Statuti della Compagnia, cit.*, Cap. VII, pp. 11-12; cfr. Ms. B 1114, pp. 420-421.

Nella *iscriptio* dei Brevi di concessione delle facoltà legatizie, l'incaricato bolognese veniva salutato quale *Legato de latere*¹ e *Vicario generale in temporalibus ed in spiritualibus*², titoli entrambi facenti riferimento allo stesso complesso di poteri da esercitarsi sui medesimi territori. Il termine Legato, tuttora usato in diplomazia pontificia³, era la denominazione generica di tre

¹ Con la qualifica di *Legato de latere*, che dovrebbe essere denominazione comune degli inviati pontifici insigniti della dignità legatizia nei Brevi di deputazione dal 1506 in avanti, vengono salutati *Antonio Ferreri*, nominato da Giulio II con Breve del 20 febbraio 1506 secondo lo stile della Incarnazione, una copia del quale si trova in A.S.B. COMUNE, Serie 3, *Bolle e Brevi copiari e stampe*, Q 23 (1492-1515) *Bullae et facultates* ff. 54r-59v; *Francesco Alidosi*, nominato da Giulio II con Breve del 22 maggio 1508 secondo lo stile della Incarnazione, una copia del quale si trova in *Ibidem*, ff. 99v-104r; *Antonio Salviati*, nominato da Sisto V con Breve del 15 maggio 1585, una copia del quale si trova in A.S.B. REGGIMENTO, Serie 3, *Bolle e Brevi copiari e stampe*, Q 28 Lib. 11 *Bullar. Gregorio XIII - Sisto V* (1576-1591), ff. 274r-278r; *Benedetto Giustiniani*, nominato da Paolo V con Breve del 25 settembre 1606, una copia del quale si trova in A.S.B. REGGIMENTO, Serie 3, *Copiari Bolle e Brevi*, Q Lib. 31, ff. 30r-34r; Breve trascritto da R. CASTALDI, *La Legazione Giustiniani*, cit., pp. 199-206. Il Cardinal Bessarione, deputato alla Legazione da Nicolò V con Breve del 27 febbraio 1449 secondo lo stile della Incarnazione — pubblicato in P. C. SACCUS, *Statuta*, vol. II, cit., pp. 275-278, viene invece salutato come Vicario generale *in temporalibus* e quantunque più avanti lo si nomini quale Vicario generale *in temporalibus, cum plenae et liberae Legationis de latere officio*, dandogli piena autorizzazione a compiere *omnia et singula quae ad huiusmodi plenae et liberae Legationis officium pertinent et quae Vicarii generales qui pro tempore fuerint, facere potuerunt et debuerunt* (Cfr. *Ibidem*, p. 275, p. 276 e p. 278), ci sembra opportuno sottolineare che, mentre nei Brevi dei sopracitati Legati, ci si riferisce al territorio sottoposto al loro governo con la espressione *infra terminos Legationis tuae*, per il Bessarione si dice invece *infra terminos Gubernationis tuae*. Per quanto concerne la specificazione *de latere*, precisiamo infine che nei documenti da noi esaminati, questa si trova: nel Breve di Gregorio XIII del 3 settembre 1582, di revoca delle multe in materia criminale da lui precedentemente approvate cit.; nel Breve di Sisto V del 1587 per la conferma della Consuetudine bolognese di non confiscare i beni dei condannati a morte per omicidio cit.; nella Bolla di Clemente VIII dell'11 aprile 1592 per il conferimento dell'ufficio della visita ai carcerati alle confraternite pie cit. (avendo la Bolla un carattere generale, la specificazione viene sempre data nella forma *etiam de latere*); nel Breve di Gregorio XV del 4 giugno 1621 per la conferma della giurisdizione del Gonfaloniere di Giustizia sulle Arti cit.

² Il Cardinal Bessarione era però Vicario generale solo *in temporalibus*.

³ Secondo il Codice di Diritto canonico esistono tre capi di missioni straordinarie: il *Legato da latere*, che è un Cardinale scelto nell'immediato *entourage* del Pontefice, rappresentandolo come un *alter ego* e che ha diritto agli onori sovrani ed alla precedenza sugli altri Cardinali; il *Cardinale Legato*, quando si tratti di un Cardinale non appartenente alla Curia romana, incaricato di rappresentare il Pontefice in un'occasione particolarmente solenne; il *Legato pontificio*, quando il capo missione sia un Nunzio, un Internunzio o un Vescovo; egli cede la precedenza ai soli Cardinali. Cfr. E. SERRA, *Istituzioni di storia dei trattati e delle*

7 - IL LEGATO DI BOLOGNA

Le competenze che si assommavano nel Reggimento, investivano dunque tutta l'area delle principali funzioni di governo e di amministrazione locale, per il cui espletamento però, negli stessi atti di concessione o conferma pontificia, veniva immancabilmente prescritta la collaborazione del Legato, sottolineandosi anzi a volte, conformemente alle aspirazioni assolutistiche di Roma, che la di lui collaborazione dovesse esercitarsi non in forma paritaria, bensì *cum superioritate*. La peculiare struttura dell'ordinamento bolognese, dove si trovavano associati nel governo due istituti i quali, nell'ottica del processo di formazione dello Stato moderno, erano portatori di istanze necessariamente antagonistiche, implica che sia Senato che Legato costituiscono strumenti interpretativi del quadro istituzionale da due differenti angolazioni, potere centrale ed autonomia locale: momenti questi ultimi, la cui complementarietà nella sintesi dell'organizzazione dualistica, rende allo stesso tempo Senato e Legato due categorie inseparabili. Tuttavia, se dalla figura del rappresentante pontificio non possiamo prescindere, la sua quasi totale assenza nella trattazione del Nostro e nelle opere della storiografia bolognese, l'esiguità, o meglio, la mancanza di pubblicazioni di fonti e di letteratura in proposito, ci consentono appena di indicarne la problematica inerente, piuttosto che di definirne con esattezza gli attributi ed i poteri con i quali si inseriva nell'ordinamento municipale.

specie di inviati papali: Legati *nati* venivano detti gli Arcivescovi di alcune chiese metropolitane (Canterbury, York, Reims, Salisburgo, Colonia etc.) che avevano connessa alla loro dignità il titolo di Legato, l'autorità dei quali non si estendeva però più di quella arcivescovile, metropolitana o primaziale, a meno che non ne avessero particolare privilegio pontificio; Legati *missi*, non necessariamente Cardinali, ma anche Nunzi ed Internunzi con facoltà legatizie, si denominavano gli incaricati di volta in volta dal Papa per specifiche missioni; *alter ego* del Pontefice, ai quali venivano affidate le questioni diplomatiche più rilevanti erano infine i Legati *a latere* o *de latere*, titolo riservato ai soli Cardinali e così definiti o perché venivano scelti tra i consiglieri del Papa, al quale dovevano sempre stare a fianco, allontanandosene solo per portare a termine la missione loro commessa, oppure perché, durante la cerimonia di investitura nella dignità, stavano in piedi, sotto al baldacchino del Pontefice, al di lui lato⁴. Con apposita Bolla o Breve e ad arbitrio del Papa, « il quale per lo più è solito di regolarsi dallo stile e dagli esempi passati »⁵, erano concesse le facoltà dei Legati, nelle quali il rapporto tra competenze *in spiritualibus* ed *in temporalibus* variava a seconda che fossero concesse ai Legati preposti al governo delle province, oppure alle altre specie di Legati, avendo generalmente i primi potestà principale in questioni temporali, con annesse alcune giurisdizioni spirituali, mentre i secondi, in materie precipuamente ecclesiastiche e spirituali, con qualche potere temporale accessorio⁶.

Quest'ultima caratteristica sottolineata con chiarezza dal De Luca, trovando conferma nel caso del Legato bolognese, la maggioranza delle facoltà del quale erano attinenti al governo dello Stato, mentre quelle *in spiritualibus* — ci riferiamo al 1500, quando i due tipi di potestà erano ancora concessi attraverso un unico Breve — riguardavano essenzialmente compiti di giurisdizione ecclesiastica⁷, ci induce a ritenere che la definizione che lo stesso Au-

relazioni internazionali, Bologna 1972, p. 189. Sulla questione cfr. anche V. DEL GIUDICE, *Nozioni di Diritto canonico*, Milano 1949, p. 87.

⁴ Cfr. G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico ecclesiastica*, voce *Legato*, vol. 37-38, Venezia 1846, pp. 266-288; pp. 266-269. Cfr. anche *Enciclopedia Cattolica*, voce *Legato*, vol. VII, Città del Vaticano 1951, p. 1026.

⁵ G. MORONI, *Dizionario*, vol. 37-38, cit., p. 273.

⁶ *Ibidem*, pp. 272-273.

⁷ Le competenze giurisdizionali dei Cardinali Ferreri ed Alidosi comprendevano ad esempio: a) la facoltà di udire e giudicare, in prima, seconda ed ulteriore

tore fornisce dei Legati incaricati del governo di un territorio, secondo la quale questi sarebbero « Governatori o Presidi di province con questa onorifica nuncupazione e con qualche maggior prerogativa de' semplici Presidi, ma non... veri Legati a latere »⁸, possa essere utilizzabile per comprendere la duplice titolarità dell'incaricato di Bologna.

In quanto Vicario, esercitava un complesso di mansioni delegate, precipuamente governative, nello svolgimento delle quali, in virtù della qualificazione di *generale* godeva di superiorità gerarchica nei confronti di Rettori, Vicerettori e qualsiasi altro ufficiale provinciale⁹; come Vicario era anche rappresentante del Papa, ma il concetto di rappresentatività vicariale attribuita ad un « funzionario » pontificio è presumibile fosse sentito con quelle

istanza (*tam primarum quam etiam secundarum ac aliarum appellationum*) anche le cause *matrimoniales, beneficiales, ecclesiasticas, spirituales et prophanas*; b) di punire, privando della loro dignità, grado e beni tutti e chiunque, *tam ecclesiasticos et religiosos cuiuscumque Ordinis vel habitus etiam Cistercienses et Cluniacenses ac etiam Mendicantes et Moniales, cuiuscumque Ordinis, etiam Sanctae Clarae, tam exemptos quam seculares*; c) di *restitutio in integrum* degli omicidi, *etiam ecclesiasticas personas et religiosas quascumque... interdictis tamen eisdem religiosis aut alijs ecclesiasticis personis, si fuerint homicide voluntarie, suorum Ordinum executione et ad superiores ascensu*, mentre nella formula cautelativa veniva derogato ad ogni privilegio concesso a chiese o monasteri di qualsiasi ordine. Per i brani sopra citati cfr. *Breve di deputazione del Card. A. Ferreri del 20 febbraio 1506*, cit., ff. 55r-55v, 55v-56r, 56v-57r, 58r-58v; cfr. parallelamente *Breve di deputazione del Card. F. Alidosi del 22 maggio 1508*, cit., f. 100v, 100v-101r, 101v-102r, 103r-103v.

⁸ G. MORONI, *Dizionario*, vol. 37-38, cit., p. 273. Secondo il De Luca, per il quale il titolo di Legato spetterebbe giuridicamente soltanto « a quei Cardinali che dal Pontefice sono deputati come suoi vicari e rappresentanti, con piena e straordinaria potestà a' principi grandi e repubbliche, come per altre importanti occasioni, ovvero per il governo talvolta di alcune provincie » (*Ibidem*, p. 267) e che non considera pertanto nella categoria i *Legati missi*, cinque sarebbero le specie di Legati: i *Legati nati*; i Legati deputati a presiedere in nome del Papa i Concilii generali; i Legati « i quali per una funzione particolare sono deputati dentro di Roma, ovvero non molto distante o al di qua dei monti » comprendendo in questa classe i tre Cardinali che alla vigilia di Natale di ciascun anno santo sono preposti alla apertura e chiusura delle porte sante della basilica di San Paolo, di San Giovanni in Laterano e di Santa Maria Maggiore, nonché i Legati incaricati a ricevere in Roma o nello Stato Pontificio qualche personalità; i Legati ordinari, che sono quelli deputati per il governo di alcune provincie; i Legati *de latere* « straordinari, i quali per alcuni gravi affari della Chiesa, della repubblica cristiana e della Sede Apostolica sono specialmente invitati dal Papa ai re e principi, ovvero in qualche Stato, regno o repubblica, come per esempio per comporre la discordie de' principi e pacificarli, ovvero per indurli in una lega contro gl'infedeli o per altro gravissimo affare della Chiesa o della religione o della Santa Sede ». (*Ibidem*, pp. 269-270).

connotazioni di burocraticità con le quali era stato originariamente inteso e formalmente concesso dal Papato anche il vicariato con cui si erano legittimate le Signorie¹⁰. La funzione eminente che comportava il titolo di Legato era invece che questi facesse le veci del Pontefice, rappresentandone la persona stessa¹¹ ed il fatto che l'uso delle Legazioni fosse connesso ad un certo grado di autonomia locale, sia perché esse vennero conservate in quei territori ai quali erano riconosciute più ampie sfere di libertà quando, nella

⁹ I Legati avevano infatti autorità di privare, sospendere dalla dignità, sostituire o creare tutti e chiunque dei *Rectores, Vicerectores, Potestates, Capitaneos Vexilliferos* ai quali era inoltre prescritta la piena obbedienza al massimo rappresentante pontificio. Cfr. *Breve di deputazione del Card. Bessarione, cit.*, pp. 276-277 e p. 278; *Breve di deputazione del Card. Ferreri, cit.*, f. 56r ed ff. 59r-59v; *Breve di deputazione del Card. Alidosi, cit.*, f. 101r e ff. 103v-104r; *Breve di deputazione del Card. Salviati, cit.*, f. 276r e ff. 277v-278r; *Breve di deputazione del Card. Giustiniani, cit.*, p. 200 e pp. 205-206. Sottolineiamo che i Rettori e Vicerettori sono in questi due ultimi Brevi nominati solo per quanto concerne l'ordine di obbedienza.

¹⁰ Sul carattere formalmente burocratico con il quale era sentito dal Papato il vicariato apostolico, cfr. O. RECANATINI, *I rapporti tra Papato e organismi particolari nello Stato della Chiesa dall'Albornoz alla fine del sec. XV (Theiner)*, Tesi di Laurea, A.A. 1962-1963, Facoltà di Giurisprudenza, Relatore Prof. G. DE VERGOTTINI; a p. 125, commentando i termini nei quali Bonifacio IX concesse nel 1390 il vicariato quinquennale al Comune di Fermo, scrive l'A.: « In ciò è da vedere, a nostro modesto avviso, il tentativo più convincente di far apparire il Vicario come ufficiale del Papa » e a pp. 126-127, relativamente al vicariato per Urbino ad Antonio Montefeltro nello stesso anno, ai fratelli Malatesta per Rimini, Fano, Fossombrone nel 1391, etc. aggiunge: « I tempi non erano certamente maturi per fare del Vicario, anche politicamente, un ufficiale del governo sovrano, un *Gubernator* del Papa, tuttavia il tentativo ci sembra molto interessante anche perché il vicariato, in questi documenti, assume formalmente il carattere non di una concessione, ma di una nomina ». Sulla figura del Vicario a pp. 423-424: « Come ufficiale della Chiesa il Vicario rappresenta il Papa nella città che è affidata al suo governo o nel limitato territorio del suo vicariato; territorio che rimane pur sempre compreso nella provincia; cosicché il Vicario *de jure* è sottoposto al Rettore provinciale, che rappresenta il Papa e ne esercita i diritti ed i poteri in tutta la provincia ». Relativamente ai limiti giuridici quali erano sottoposti i vicari, cfr. pp. 423-445. Sul vicariato cfr. anche G. DE VERGOTTINI, *Note per la storia del vicariato apostolico durante il secolo XIV*, in G. DE VERGOTTINI, *Scritti di storia del Diritto italiano* a cura di G. ROSSI, voll. I-III, Milano 1977, pp. 587-612; a p. 611, circa la concessione del vicariato a vita per gli Estensi di Ferrara del 25 febbraio 1372, si legge: « Dunque al cader del Trecento il vicariato apostolico iniziava una fase di avviamento all'ereditarietà, abbandonando così uno degli ultimi attributi del suo carattere formalmente burocratico. E ciò non solo a Ferrara, perché proprio nel 1391 i Malatesta ottenevano una uguale trasformazione del loro vicariato per Rimini, Fano, Fossombrone. Ma come norma generale rimase ancor sempre il carattere temporaneo delle concessioni vicariali ».

¹¹ G. MORONI, *Dizionario*, vol. 37-38, *cit.*, p. 273.

seconda metà del XVI secolo vi fu la tendenza da parte del potere centrale a sostituire nelle provincie Legati con Governatori per alleggerire i carichi dello Stato¹², sia anche perché sulle circoscrizioni dipendenti dai Cardinali Legati non si estendeva la giurisdizione della Congregazione del Buon Governo¹³, associato alla peculiare situazione di Bologna, dove non avevano luogo le leggi generali dello Stato se non dietro specifiche condizioni, ci porta a supporre che il significato della dignità legatizia sia da cogliersi non tanto in un complesso più ampio di facoltà, che in questo caso costituivano il contenuto anche del vicariato — sebbene i poteri propriamente regali quali la *restitutio in integrum* e il *dispensandi super inhabilitationibus et infamiis* i delinquenti, siano forse da ascrivere all'esercizio della legazione — quanto piuttosto nella potestà con la quale l'incaricato svolgeva le mansioni commessegli¹⁴: riteniamo cioè che il titolo di Legato avesse lo scopo

¹² Riferisce G. MORONI, *Dizionario, cit.*, voce *Governatore*, vol. 31-32, Venezia 1845, pp. 305-311, a p. 305, che non appena nel 1555 Paolo IV divenne Pontefice, « rimosse in alcune provincie i Cardinali Legati ed in vece sostituì dei prelati Governatori, con la qual provvidenza alleggerì lo Stato Papale di molti pesi e assegni maggiori ». Sulla conservazione delle Legazioni nei territori dotati di maggior autonomia, cfr. G. CAROCCI, *Lo Stato della Chiesa nella seconda metà del sec. XVI*, Milano 1961, p. 132.

¹³ Cfr. N. DEL RE, *La Curia romana*, Roma 1952, pp. 178-182.

¹⁴ Questa distinzione sembrerebbe essere avallata dai Brevi di deputazione del Card. Bessarione, Card. Ferreri, Card. Alidosi, con particolare riguardo al Bessarione che veniva costituito non propriamente come Legato ma come *cum plenae et liberae Legationis de latere officio Vicarium generalem in temporalibus* venendogli poi riconosciuto il potere di fare tutte le cose che *ad huiusmodi plenae et liberae Legationis officium pertinent et quae Vicarii generales qui pro tempore fuerint, facere potuerunt et debuerunt* (*Breve di deputazione del Card. Bessarione, cit.*, p. 276 e p. 278); *Legatum de latere e Vicarium generalem* erano invece costituiti il Ferreri e l'Alidosi, entrambi con *plenam et liberam ac omnimodam Legati de latere potestatem atque facultatem* di assumere in nome del Papa e della Chiesa il governo e l'amministrazione dei territori affidati, ricevendo parimente l'autorizzazione di fare tutte le cose *que ad huiusmodi Legationis et Vicariatus officium de jure vel consuetudine pertinent et que alii Legati ac Vicarii ibidem deputati qui fuerunt pro tempore* (con la specificazione, *vigore Legationis*, per l'Alidosi) *inibi exercere, facere et exequi potuerunt seu etiam debuerunt* (cfr. *Breve di deputazione del Card. Ferreri, cit.*, f. 55r e f. 58r; *Breve di deputazione del Card. Alidosi, cit.*, f. 100r e f. 103r); per il Salviati e per il Giustiniani, pure creati *de latere Legatum e Vicarium generalem*, non altrettanto qualificato era il potere concesso che consisteva nella *plenam et liberam potestatem, auctoritatem et facultatem* (senza però la specificazione: *Legati de latere*) di assumere a nome del Papa e della Chiesa il governo della circoscrizione loro commessa, concedendosi parimente anche ad entrambi la facoltà di fare tutte le cose *quae ad huiusmodi Legationis et Vicariatus officium de jure vel consuetudine pertinent* (*Breve di deputazione del Card. Salviati,*

di conferire al rappresentante quella pienezza di poteri che poteva spettare soltanto ad un *alter ego* del Papa — come Legati furono inviati solo Cardinali e tra i più eminenti del Collegio, tant'è che molti di loro assunsero successivamente il pontificato¹⁵ — in conseguenza della quale si escludeva la sovrintendenza degli uffici centrali sul suo operato, che riceveva appunto approvazione a priori dal Pontefice¹⁶, mentre il Legato si poneva sui territori da lui dipendenti come *Dominus*. La Legazione in sostanza, ponendo in essere un rapporto tra Bologna e Roma non di natura gerarchica, bensì configurantesi attraverso la persona stessa del Legato, veniva a costituire la conferma, tramite un « funzionario » papale, della condizione di unione personale al Pontefice alla quale la città si era sottomessa alla Santa Sede.

Nella prassi del XVI-XVII secolo, sembra venissero ordinariamente inviati dei Legati, la successione dei quali si presenta pressoché continua, con intervalli massimi di due anni, che non pos-

cit., f. 274v e f. 277r; *Breve di deputazione del Card. Giustiniani*, cit., p. 200 e p. 204).

¹⁵ Di coloro che assunsero la Legazione di Bologna dall'inizio del Cinquecento alla prima metà del Seicento, quelli che divennero successivamente Papi sono: Giovanni Medici deputato con Breve di Giulio II del 6 ottobre 1511 (M. FERRETTI ed M. PASQUALI, *Cronotassi critica dei Legati di Bologna nei sec. XVI-XVII-XVIII*, in *Atti e memorie della Deputazione di Storia patria per le provincie di Romagna*, vol. XXIII, n. 1972, pp. 130 e segg.; p. 131) poi Papa Leone X; Giulio Medici, deputato da Leone X con Breve del 1 settembre 1514 (*Cronotassi Legati*, cit., p. 131) poi Papa Clemente VII; Giovanni Maria Del Monte, deputato da Paolo III con Breve del 13 luglio 1548 (*Cronotassi Legati*, cit., p. 134), poi Papa Giulio III; Giovanni Battista Castagna, deputato da Gregorio XIII con Breve dell'8 ottobre 1584 (*Cronotassi Legati*, cit., p. 138), poi Papa Urbano VII; Maffeo Barberini, deputato da Paolo V con Breve del 31 agosto 1611 (*Cronotassi Legati*, cit., p. 142), poi Papa Urbano VIII.

¹⁶ *Breve di deputazione del Card. Bessarione*, cit., p. 278: *Nos insuper processus, sententias et poenas quos et quas proferri aut infligi et omnia quae rite per te vel per alios a te deputandos fieri contigerit, rata et grata habebimus et faciemus, auctore Domino, inviolabiliter observari*; *Breve di deputazione del Card. Ferreri*, cit., f. 59r e *Breve di deputazione del Card. Alidosi*, cit., f. 103v: *Et insuper processus, sententias, censuras et poenas quos et quas per te fieri proferri seu infligi aut promulgari, necnon omnia alia que in premissis fieri contigerit, rata habebimus et grata illaque faciemus auctore Domino usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter observari*; *Breve di deputazione del Card. Salviati*, cit., f. 277v e *Breve di deputazione del Card. Giustiniani*, cit., p. 205: *Nos enim processus, sententias, censuras et poenas quos et quas per te vel alium sive (seu) alios a te deputandos fieri, infligi et promulgari ac omnia alia quae per te in praemissis exequi rite contigerit, rata habebimus illaque faciemus auctore Domino, usque ad satisfactionem condignam inviolate observari*.

sono tuttavia ritenersi probatori della mancata titolarità del governo da parte di un Legato, poiché il non essersi reperito il Breve di revoca ha costretto spesso ad assumere, nella costruzione della *Cronotassi*, quale estremo di una Legazione, l'ultimo documento che testimoni la presenza in carica del titolare¹⁷, mentre eccezionale sembrerebbe inoltre la deputazione alla direzione politica da parte di Paolo III di un Governatore, che lo Spontone attesta scrivendo: « Il Papa, levata la Legazione al Cardinale Cibo, la piglia in sé. Rimandato poi l'Arcivescovo Sipontino Governatore a Bologna et dell'Essarcato di Ravenna, li dà la medesima autorità che havea il Legato »¹⁸.

Che si trattasse però di una eccezione *de jure* o *de facto*, dipende dall'essere stato o meno il Legato una necessità costituzionale, questione che resta assai problematica, dal momento che, nei Patti del 1447, dove si prevedeva che i Sedici dovessero collaborare *cum Domino Legato sive Gubernatore mittendo ad gubernandum dictam civitatem Bononiae*¹⁹, i suddetti titoli si trovano associati ora con congiunzioni copulative ed ora disgiuntive²⁰. Mentre nella esposizione dei Capitoli C. Ghirardacci parla del solo Legato²¹ e P. Vizani, esprimendosi sempre nella forma non articolata di « Legato o Governatore »²² lascia sussistere anche l'ipotesi che la seconda denominazione costituisse una specificazione della prima, lo scrivere da parte del Nostro e di S. Muzzi che ad esempio le magistrature cittadine non potevano « deliberare cosa alcuna senza il consenso del Legato o del Governatore »²³, induce

¹⁷ La successione è continua nella prima metà del Seicento, mentre nel Cinquecento si riscontrano intervalli, generalmente di uno o due anni, facendo eccezione il periodo che intercorre tra Antonio Salviati che risulta in carica nel V bimestre del 1566 ed Alessandro Sforza, deputato da Pio V il 9 gennaio 1569 (*Cronotassi Legati*, cit., p. 136). Il biennio che separa la Legazione di Gaspare Contarini da quella di Giovanni Moroni, deputato il 2 aprile 1544, dovrebbe invece essere contrassegnato dall'assenza di un Legato in quanto il Contarini risulta defunto il 24 agosto 1542 (*Ibidem*, p. 133).

¹⁸ Ms. B 1114, p. 184.

¹⁹ *Capitoli di Nicolò V*, cit., Cap. IV, p. 265.

²⁰ Le congiunzioni che si trovano usate, facendo riferimento tanto alle richieste bolognesi, quanto alle sottoscrizioni pontificie, sono: *et* (Cap. IV); *sive* (Cap. IV, V, VI, VIII, IX, XIII); *aut* (Cap. IV); *seu* (Cap. VIII); *vel* (Cap. IV, V, XI, XIV).

²¹ C. GHIRARDACCI, *Historia*, P. III, T. I, cit., pp. 123-124.

²² P. VIZANI, *I dieci libri*, cit., pp. 373-375.

²³ Ms. B 1114, p. 143; la forma articolata è usata in complesso sette volte, mentre quella non articolata, *novè*. S. MUZZI, *Annali*, vol. IV, cit., pp. 377-380, nei

a ritenere che nei Patti si facesse riferimento a due distinte cariche, quali risulterebbero poi nel corso del Cinquecento dalla presenza contemporanea di differenti titolari dell'una e dell'altra²⁴; ma anche definito questo punto, occorrerebbe stabilire se i Capitoli contemplassero la possibilità che al governo venisse deputato tanto un Legato quanto un Governatore — e in tal caso la qualifica legatizia verrebbe ad assumere un significato eminentemente onorifico, finalizzato a sottolineare, attraverso la dignità dell'inviato pontificio, quel rapporto di unione personale di Bologna al Papa che, avendo come contenuto le prerogative riconosciute alla città nei Patti stessi, si sarebbe dunque costituito prima ed indipendentemente dalla nomina di un Legato, le facoltà del quale sembra tra l'altro che, contenutisticamente, nel XVI secolo non differissero da quelle del Governatore²⁵ — oppure se del Governatore ordinariamente capo del Distretto, si prevedesse la collaborazione alla direzione politica solo in attesa della deputazione ufficiale di un Legato²⁶, ovvero *ad interim* di quest'ultimo, che ne manteneva la titolarità.

Il fatto infine che nella Bolla di Giulio II del 30 novembre 1503 per la conferma dei Capitoli coi Bolognesi si nominasse Cesare Vescovo di Amelia quale *nunc eiusdem civitatis, apostolica auctoritate deputatum Gubernatorem*, definendolo poco più avanti Legato o Governatore²⁷, oltre a prospettare anche l'eventualità

quattro casi in cui nomina le due cariche, usa la forma articolata, parlando poi nei rimanenti, del solo Legato.

²⁴ Cfr. M. FERRETTI ed M. PASQUALI, *Elenco comparativo dei Legati, Vicelegati, Governatori di Bologna nei sec. XVI-XVII-XVIII*, in *Atti e memorie della Deputazione*, vol. XXIII, cit., (appendice non num.). Casi di presenza contemporanea in carica sono: 15 dicembre 1522, Legato Giulio Medici e Governatore e Vicelegato Altobello Averoldi; 14 gennaio 1584, Legato Pier Donato Cesi e Governatore Fabio Mirti; 6 novembre 1584, Legato Giovan Battista Castagna e Governatore Fabio Mirti.

²⁵ M. FERRETTI, *Legati e Governatori*, cit., p. 91: « Si può senza dubbio affermare che tanto i Vicelegati quanto i Governatori hanno gli stessi poteri dei Legati a latere, sia pure in forma delegata e inoltre pare che non vi sia alcuna differenza sostanziale tra le due cariche ».

²⁶ Secondo S. NEPOTI FRESCURA, *Politica e amministrazione a Bologna ai primi del 1500 (1500-1505)*, Tesi di Laurea Facoltà di Magistero, A.A. 1969-1970, Relatore Prof. P. PRODI, p. 27, il Governatore sarebbe stato deputato in periodi di mancanza di un Legato ufficiale, ossia quando, dopo la morte del Legato non era ancora stato eletto il successore.

²⁷ *Bolla di Giulio II del 30 novembre 1503*, cit., pp. 261-262. La prima volta che il Vescovo Cesare viene nominato, sembrerebbe distinto dai Legati, poiché il Pontefice dichiara di confermare *omnia quae bonae memoriae Angelum tituli S.*

che i due uffici, ferma restando la loro distinzione, potessero essere ricoperti dalla stessa persona, pone sul piano il problema se si debba distinguere, sotto il profilo giuridico, tra il prima ed il dopo 1507: ossia, se al di sotto della continuità con la quale si presentano quasi tutti i documenti di concessioni pontificie da noi esaminati, dalla metà del Quattrocento al primo ventennio del Seicento, nel nominare tanto la carica di Legato quanto quella di Governatore²⁸, sia da supporre essere intervenuta con Giulio II

*Crucis in Hierusalem Presbyterum, Joannem Baptistam Sancti Nicolai in Carcere Tulliano Diaconum tunc dictae Sedis Notarium et civitatis eiusdem Gubernatorem ac per bonae memoriae Franciscum Sanctae Mariae Novae etiam Diaconum Cardinales ac nos tunc Episcopum Ostiensem, necnon dilectum filium nostrum Ascanium Mariam Sancti Viti in macello martyrum Diaconum S.R.E. Vicecancellarium, ac etiam bonae memoriae Joannem Sanctae Mariae in Via lata similiter Diaconum et Baptistam tituli Sanctorum Joannis et Pauli Presbyterum Cardinales successive in civitate praedicta eiusdem Sedis Legatos et cuiuscumque eorum pro tempore Locumtenentes, necnon venerabilem fratrem nostrum Caesarem Episcopum Ameliensem nunc eiusdem civitatis apostolica auctoritate deputatum Gubernatorem, cum his qui praefuerunt officio Sexdecim dictae civitatis, mentre più avanti si dà ordine praefato Caesari Episcopo et pro tempore esistenti Legato et Gubernatori civitatis praedictae, nonché agli altri ufficiali pontifici quatenus praemissa omnia firmiter observent. Va comunque ricordato che difficile si prospetta individuare la distinzione tra Legato e Governatore anche per il periodo antecedente ai Patti del 1447; nel Decreto del 1 novembre 1433 (secondo lo stile della Natività) con il quale il Governatore Marco, Vescovo di Avignone assegnava ai dottori i proventi del Dazio delle merci — pubblicato in P. SACCEUS, *Statuta*, vol. II, cit., pp. 260-261 — lo stesso Marco si definiva *Bononiae, Archiepiscopatusque Ravennatis ac nonnullarum terrarum Provinciae Romandiolae cum potestate Legati de latere in spiritualibus et temporalibus Gubernator*. Eugenio IV, nella Bolla del 16 maggio 1437 (secondo lo stile della Incarnazione), con la quale confermava il suddetto Decreto, incluso nella Bolla stessa — pubblicata in *Ibidem*, pp. 259-262 — definiva il suo rappresentante quale *in dicta civitate pro Nobis et romana Ecclesia in spiritualibus et temporalibus Gubernator*. Giulio II infine, nella Bolla del 7 gennaio 1507 (secondo lo stile della Incarnazione) con la quale assegnava ai dottori l'amministrazione della Gabella Grossa — una copia a stampa ed una manoscritta si trovano in A.S.B. COMUNE, Serie 3, *Copie semplici Bolle, Brevi e Diplomi (1503-1512)*, Lib. 35, rispettivamente n. 3 (c. 66) e n. 4 (c. 67) — denominava Marco come *in civitate nostra Bononiensi pro Sede Apostolica in spiritualibus et temporalibus generalis Gubernator*. Quanto al termine *Luogotenente*, S. NEPOTI FRESCURA, *Politica*, cit., pp. 26-27 suppone che con esso venissero designati sia il Vicelegato che il sostituto del Governatore.*

²⁸ Del nostro discorso inteso a riassumere le linee e gli strumenti di ricerca finora individuati, riteniamo costituisca un utile completamento la rassegna dei moduli secondo i quali vengono denominati nei documenti papali attinenti al governo municipale gli ufficiali della gerarchia pontificia.

Breve di Paolo II 21 gennaio 1466, cit.: si conferma dietro la condizione di modifica dell'istituto dei Sedici, quanto sia stato fatto dagli stessi insieme al *Legatum eiusque pro tempore Locumtenentem* (p. 441); si ricorda che i Sedici,

una qualche innovazione istituzionale che abbia modificato il rapporto reciproco tra i due uffici e, di conseguenza la posizione di

finito il loro ufficio, avrebbero dovuto creare i successori con la collaborazione del *Legatum sive Gubernatorem pro tempore* (p. 441); si concede che, entro quindici giorni dal ritorno del Legato, l'istituto dei Sedici sia accresciuto a trentadue membri, se sembrerà opportuno agli stessi Sedici e al *Legato sive Gubernatori* (p. 442); si ordina che gli Anziani e gli altri magistrati comunali si mostrino devoti sudditi della Chiesa e *Legato aut Gubernatori* (p. 442); si prescrive che in un lato della moneta bolognese vengano incise le insegne *Legati vel Gubernatoris pro tempore* (p. 442), ribadendo per gli ufficiali del Comune l'obbligo di mostrarsi reverenti nei confronti dei *Legatos seu Gubernatores*.

Bolla interdetto 10 ottobre 1506, cit.: si rimprovera al Bentivoglio di aver usurpato il primato *Legati apostolici et nostri, aliorumque officialium romanae Ecclesiae auctoritatem* (p. 178).

Bolla di Giulio II di istituzione Senato 1 gennaio 1506, cit.: si prescrive ai Quaranta di persistere nell'obbedienza *Legatorum* (p. 300).

Bolla di Giulio II 22 novembre 1510, cit.: si proibisce a qualsiasi ufficiale di violare la disposizione secondo la quale le multe debbono venir devolute *ad commodum Camerae Bononiae, divieto esteso etiam Apostolicae Sedis Legatos* (p. 308); si stabilisce che la custodia delle fortezze sia devoluta per un biennio ai Bolognesi, per il Papa *seu dictae Sedis Legatum pro tempore existentem* (p. 308), mentre coloro ai quali sarà affidata la suddetta custodia, debbono giurare fedeltà nelle mani *praeferati Legati seu illius Locumtenentis aut Gubernatoris dictae civitatis pro tempore existentis* (p. 308).

Bolla di Leone X di riforma Senato 1 agosto 1513, cit.: viene prescritta ai Trentanove l'obbedienza *Legatorum* (p. 315).

Bolla di Paolo III dell'11 luglio 1539 di istituzione della Rota, cit.: si prescrive che i cinque Uditori di Rota siano eletti dal Senato, col consenso *nostri in dicta civitate Legati seu eius Vicelegati* (p. 28).

Breve di Giulio III 2 luglio 1554, cit.: viene stabilito che la grazia richieda un partito del Senato da ottenersi col consenso *in dicta civitate Legati seu eius Vicelegati vel ipsius civitatis Gubernatoris* (p. 349); si ricorda che le disposizioni criminali nel Breve contenute, debbono aver vigore, qualsiasi cosa in contrario sia stata decretata da ufficiali pontifici, dallo stesso Papa, oppure *per Legatum, Vicelegatum, Gubernatorem* (p. 349); si ordina infine che siano tenuti a rispettare la consuetudine bolognese sul non aver luogo la confisca dei beni dei delinquenti, *Legatum, Vicelegatum et Gubernatores praedictos* (p. 349).

Capitoli di Gregorio XIII 6 settembre 1580 (richiesta dei Bolognesi di confermare il non uso della confisca), *cit.*: si supplica il Pontefice che tolga la possibilità di dubitare sulla consuetudine che esclude la confisca, a qualsiasi giudice *ac etiam Legatis, Vicelegatis seu Gubernatoribus* (copia ms. ff. 22v-23r).

Breve di Gregorio XIII del 3 settembre 1582, cit.: viene ordinato di non imporre assolutamente multe a Pier Donato Cesi *in dicta civitate de latere Legato* nonché *eiusdem civitatis pro tempore Vicelegatis, Gubernatoribus* (f. 35r).

Breve di Gregorio XIII del 15 marzo 1583 (per la conferma della facoltà del Gonfaloniere di Giustizia di concedere licenza di estrarre grascia), *cit.*: si prescrive l'osservanza delle disposizioni date nel Breve a *Legatis, Vicelegatis et Gubernatoribus dictae civitatis, nunc et pro tempore existentibus*, derogando a qualsiasi ordinamento in contrario stabilito *per quoscumque Legatos seu Vicelegatos aut Gubernatores* (p. 384).

Bologna rispetto a Roma, oppure se l'affermazione del Moroni, secondo il quale « La Legazione... di Bologna fu istituita dopo

Breve di Sisto V del 1587 sulla non confisca: si ordina di non imporre assolutamente multe *dilectis filiis moderno et pro tempore existenti Sedis Apostolicae in dicta civitate de latere Legato, nonché pro tempore Vicelegatis, Gubernatoribus* etc (f. 3v).

Breve di Clemente VIII del 19 giugno 1596 di moderazione delle esenzioni, cit.: viene ricordato che la famiglia Zani, pretendendo di essere esente da alcune imposte, ha riportato una sentenza a proprio favore a *dilecto filio Auditore generali, nostri in dicta civitate Vicelegati* (p. 69).

Breve di Clemente VIII del 1 febbraio 1603 sulla Gabella Grossa, *cit.*: si stabilisce che vengano creati gli Assonti da inserire nell'amministrazione della Gabella grossa, dal Senato e col consenso *pro tempore existentis Legati seu Vicelegati aut Gubernatoris*; tali Assonti dovranno render annualmente conto dell'amministrazione *Legato seu Vicelegato aut Gubernatori*.

Capitoli di Gregorio XV del 26 maggio 1621, cit.: i Bolognesi chiedono l'annullamento degli atti contrastanti le concessioni pontificie alla libertà municipale che dal tempo di Gregorio XIII in avanti sono stati condotti *per Legatos aut Vicelegatos pro tempore* (Cap. I, p. 3); poiché la Società degli Osti o Tavernieri si è costituita indipendentemente dal Tribunale delle Bollette, si supplica il Pontefice di annullare la suddetta Società con tutti gli Statuti da essa fatti, *etiam si a Legato seu aliis Superioribus confirmata fuerint* (Cap. IV, p. 4); si chiede che gli Assonti al Governo e all'Ornato vengano annualmente eletti con l'autorità e giurisdizione loro riconosciuta da Statuti, provvisori e decreti, stabiliti dal Senato col consenso *Legati seu Vicelegati aut Gubernatoris* (Cap. V, p. 4).

Breve di Gregorio XV del 4 giugno 1621 per la conferma della giurisdizione del Gonfaloniere di Giustizia sulle Arti, *cit.*: il Pontefice ricorda che il compito di ammettere, riformare e correggere gli Statuti delle Arti spetta al Gonfaloniere e Senato, insieme con *Sedis Apostolicae de latere Legati, seu eius Vicelegati vel Gubernatoris* (p. 411); si proibisce a chiunque di far pressione sulle Arti per assumere membri, proibizione che comprende il Gonfaloniere di Giustizia, *sive ipsemet Gubernator vel etiam Legatus aut Prolegatus* (p. 412).

Breve di Gregorio XV del 15 giugno 1621 per la reintegrazione del Senato nella cura ed amministrazione della milizia, *cit.*: si ricorda che il governo della milizia spettava al Senato *una cum superioritate Legati, Vicelegati aut Gubernatoris* e si ripristinano le competenze che il Reggimento aveva prima del recupero della città di Ferrara, da esercitarsi *cum superioritate Legati pro tempore tantum* (p. 16).

Ricordiamo inoltre che in tutti i documenti sopra citati, vi sono casi in cui viene nominato il solo Legato: di questi, abbiamo riportato solo quelli attinenti alle disposizioni più significative.

Passando dalle concessioni pontificie alle disposizioni elaborate dal governo locale, possiamo infine ricordare:

Senatusconsultum super civitatibus del 28 giugno 1584, cit.: l'atto si apre con la dichiarazione che le infrascritte norme sono state stabilite dal Senato *in Camera Illustrissimi Domini Gubernatoris, in eius praesentia ac de eius consensu et voluntate* (p. 79).

Riformazione delli Statuti dell'Ufficio dell'Acque del 22 dicembre 1605, cit.: l'atto è preceduto dalla dichiarazione che le infrascritte norme sono state stabilite dal Senato *alla presenza e co' consenso e autorità dell'Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Alessandro Sangri... dignissimo Vicelegato di detta città* (p. 177);

Giulio II » ed il fornire da parte del Nostro la successione degli inviati pontifici dall'avvento del Della Rovere in avanti²⁹, siano da ascrivere semplicemente al fatto che il Legato poté *de facto* esercitare il ruolo di *Dominus*, soltanto una volta che fu eliminato il *Dominus domestico*, cioè il Bentivoglio. Sul problema del rapporto intercorrente tra Legato e Governatore, fondamentale per chiarire se la Legazione rappresentasse un elemento costitutivo, la *conditio sine qua non* del modo in cui Bologna si poneva rispetto allo Stato Pontificio, siamo in grado di formulare solamente poche osservazioni di superficie: dei Governatori, titolo con il quale venivano inviati prelati di dignità inferiore a quella cardinalizia³⁰, è attestata nell'*Elenco comparativo* la presenza in carica durante il Cinquecento, ma non nella prima metà del Seicento³¹ quantunque, come già si è detto, l'ufficio continui ad essere previsto nei documenti di concessioni e conferme papali.

Una delimitazione della figura del Governatore non può d'altra parte prescindere dal definirne la interrelazione col *Vicelegato* poiché nell'*Elenco comparativo* quasi sempre la medesima persona appare alternativamente, se non addirittura contemporaneamente nelle due cariche³², né si verifica che si presentino nello stesso

al par. 4 viene ordinato che, volendo gli Ufficiali fare Gride o Bandi debbano conferire oltre che con il Gonfaloniere, gli Assonti del Governo e Massari del Contado, anche coll'Illustrissimo Legato o Governatore (p. 178).

²⁹ Prosegue G. MORONI, *Dizionario*, vol. 37-38, cit., p. 284 scrivendo che «...quella di Ferrara (fu istituita) nel Pontificato di Clemente VIII e l'altra di Urbino sotto Urbano VIII, dopo che i Papi nominati ebbero recuperato l'intero dominio e possesso di que' loro Stati». Va sottolineato che il Nostro, introducendo la successione degli inviati pontifici, (Ms. B 1114, pp. 182-188) non dice che Giulio II istituì la Legazione di Bologna, ma scrive semplicemente che «ne' medesimi giorni diede la Legazione della detta città al Cardinale di San Vitale».

³⁰ Rappresentano un'eccezione nel XVI secolo il Legato Cibo (1528-35) e il Vicelegato e Governatore Guicciardini (1531), entrambi laici. Cfr. M. FERRETTI, *Legati e Governatori*, cit., p. 94.

³¹ Nell'arco di tempo che va dal XVI alla prima metà del XVII secolo, l'ultimo Governatore attestato dall'*Elenco comparativo*, cit., è Fabio Mirti, che risulta in carica il 6 novembre 1584.

³² Dall'*Elenco comparativo* risultano nello stesso giorno in carica come Vicelegato e Governatore: *Altobello Averoldi* il 19 agosto 1515, il 15 e 20 dicembre 1522, il 19 novembre 1523, il 20 maggio 1524; *Bernardo Rossi* il 20 febbraio 1519 e l'11 dicembre 1522; *Uberto Gambarà* l'8 maggio 1528; *Francesco Guicciardini* il 12 febbraio 1531; *Giovanni Maria Del Monte* il 2 dicembre 1534, il 27 luglio e 24 settembre 1535; *Mario Aligeri* il 30 marzo 1536; *Gregorio Magalotti* il 5 gennaio 1537; *Fabio Arcella* il 4 febbraio 1538; *Marco Vigerio Della Rovere* il 24 novembre 1538.

giorno un Governatore ed un Vicelegato diversi, essendovi poi il caso di Uberto Gambarà deputato da Clemente VII l'8 maggio 1528 « Governatore ossia Vicelegato »³³. Le due cariche dovrebbero essere però distinte, come lasciano presumere alcuni documenti di concessione alla libertà municipale³⁴ e si può pertanto supporre che implicassero per lo meno una differente posizione istituzionale dei titolari o del titolare di entrambe, quantunque una diversità sostanziale nelle mansioni inerenti ai suddetti uffici nel XVI secolo parrebbe, secondo M. Ferretti, da escludere, assumendo come parametro la figura del Legato, del quale Governatore e Vicelegato avrebbero avuto gli stessi poteri³⁵. S. Nepoti Frescura ne ipotizza però per i primi anni del Cinquecento una differenziazione formale nella procedura di nomina in quanto, mentre il Governatore sarebbe stato deputato direttamente dal Papa, al Vicelegato avrebbe invece provveduto il Legato stesso³⁶; tuttavia, senza con ciò voler negare la possibilità di una diversità procedurale, con tutta probabilità rispondente ad un differente ruolo giuridico, occorre precisare che anche per il titolare della Vicelegazione sembra dovesse intervenire il Pontefice poiché, se per il primo cinquantennio del XVII secolo si sono trovate soltanto le lettere patenti dei rispettivi Legati per tre Vicelegati³⁷, nel corso del Cinquecento alcuni di questi risultano nominati dal Papa, mentre altri dal Legato ed il fatto che per i Vicelegati Lorenzo Fieschi, Altobello Averoldi, Giovannimaria Del Monte, Fabio Arcella, Marco Vigerio Della Rovere, la deputazione papale segua a poca distanza quella da parte del Legato³⁸, fa ritenere esatta l'interpretazione, non limitata al

³³ M. FERRETTI ed M. PASQUALI, *Cronotassi critica dei Vicelegati di Bologna nei secoli XVI-XVII-XVIII*, in *Atti e memorie della Deputazione*, vol. XXIII, cit., pp. 199 e segg.; p. 201.

³⁴ Oltre al fatto che generalmente, seppure non sempre, nei passi dove vengono nominati Legato, Vicelegato e Governatore, questi due ultimi titoli sono separati da *aut* (Cfr. questo paragrafo n. 28), il *Breve di Giulio III del 1554*, cit., p. 349, vieta che si facciano interpretazioni favorevoli alla confisca dei beni per... *Legatum, Vicelegatum et Gubernatores praedictos*.

³⁵ Cfr. questo paragrafo n. 25.

³⁶ S. NEPOTI FRESCURA, *Politica*, cit., p. 27.

³⁷ Si tratta di *Marsilio Landriani* deputato dal Card. Legato Peretti di Montalto il 20 marzo 1602 (*Cronotassi Vicelegati*, cit., p. 213); *Alessandro Sangri* deputato dal Card. Legato Peretti di Montalto il 20 giugno 1605 (*Ibidem*, p. 214); *Giulio Sacchetti* deputato dal Card. Legato Ubaldini il 23 maggio 1623 (*Ibidem*, p. 215).

³⁸ Il Fieschi è deputato il 19 gennaio 1516 dal Card. Legato G. Medici e il 25 gennaio dello stesso anno con Breve di Leone X (*Cronotassi Vicelegati*, cit., p. 200);

XVI secolo, bensì di carattere generale del Moroni, secondo il quale « il prelado Vicelegato non solamente era autorizzato dalle lettere patenti del Cardinal Legato, ma da un Breve apostolico col quale il Papa lo costituiva nelle provincie della Legazione suo Vicario generale nello spirituale e nel temporale »³⁹. Per lo stesso Autore, come pure per A. Manfredini, una denominazione alternativa di Vicelegato, la durata dell'ufficio del quale non risulta essere specificata nei documenti di nomina⁴⁰, sarebbe quella di *Prolegato*, che nei Bandi compare negli ultimi trenta anni del Seicento⁴¹, ma il cui uso è certamente anteriore, dal momento che si riscontra anche nel Breve del 4 giugno 1621, con il quale Gregorio XV confermeva la giurisdizione del Gonfaloniere di Giustizia sulle Arti⁴².

Titolo eccezionale con il quale si firma dal 3 dicembre 1629 all'8 giugno 1630 Bernardino Spada, è infine quello di *Collegato*⁴³, terminologia straordinaria conseguente alla nomina del 19 novembre 1629 di Antonio Barberini a Legato a latere per tutto lo Stato Pontificio, l'Italia ed i territori fuori di Italia, al fine di condurre una mediazione tra le potenze coinvolte nella guerra del Monferato⁴⁴; i Legati in carica assunsero pertanto la qualifica di Col-

l'Averoldi dal Card. Legato G. Medici il 15 dicembre 1522 e il 20 dicembre dello stesso anno confermato con Breve di Adriano VI (*Ibidem*, p. 200); il Del Monte dal Card. Legato Cibo il 1 dicembre 1534 e il 2 dicembre dello stesso anno con Breve di Paolo III (*Ibidem*, p. 201); l'Arcella dal Card. Legato Sforza il 4 febbraio 1538 e nello stesso giorno, con Breve di Paolo III (*Ibidem*, p. 202); il Della Rovere dal Card. Legato il 19 novembre 1538 e il 24 novembre dello stesso anno con Breve di Paolo III (*Ibidem*, p. 202).

³⁹ G. MORONI, *Dizionario*, cit., voce *Vicelegato*, vol. 99, Venezia 1860, pp. 182-184, p. 182.

⁴⁰ A. MANFREDINI, *Legati e Vicelegati*, cit., p. 135.

⁴¹ *Ibidem*, p. 129; G. MORONI, *Dizionario*, vol. 99, cit., dà infatti come denominazione alternativa di Vicelegato quella di *Prolegato*.

⁴² Cfr. questo paragrafo n. 28.

⁴³ *Cronotassi Legati*, cit., p. 147.

⁴⁴ Nel Breve di Urbano VIII del 19 novembre 1629 per la nomina del Barberini — in parte trascritto da A. MANFREDINI, *Legati e Vicelegati*, cit., pp. 116-117, si legge: *...quare habita cum venerabilibus fratribus nostris eiusdem Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus super hoc deliberatione matura, te praedictis aliisque multiplicibus insignem virtutum, in toto Statu temporali ipsius Sanctae Romanae Ecclesiae eiusque provinciis, civitatibus, terris, castris et locis ac iurisdictionibus quibuscumque necnon in universa Italia et extra eam ad quoscumque alios Principes ad quos te, occasione Legationis tuae seu alias pro praedictis bellorum motibus sedandis ac pace Italiae restituenda et stabilienda declinare contigerit, nostrum et Apostolicae Sedis de latere Legatum ac in toto nostro Statu Ecclesiastico pro Nobis et Apostolicae Sedis praedictae ad beneplacitum apostolica auctoritate tenore praesentium facimus, constituimus et deputamus.*

legati, come si precisava appunto nel Breve di deputazione del Barberini⁴⁵, il quale dai Bandi risulta a Bologna solo il 4 giugno 1630⁴⁶ proprio perché la sua Legazione, caso unico in tutto il Seicento, non riguardava in particolare questa città, bensì un territorio molto più vasto: con ciò si spiega il fatto che tutte le lettere da Roma relative all'attività da svolgersi per far fronte alla peste, fossero indirizzate allo Spada⁴⁷ che, terminato l'incarico del Barberini, riassumerà il titolo di Legato⁴⁸.

Lasciando su di un piano quanto mai ipotetico la gerarchia pontificia, quello che qui in particolare ci interessa e che ci sentiamo di affermare con un certo grado di sicurezza è che le facoltà dei Legati, concesse sempre *ad personam* — il che farebbe escludere la classificazione di tale rappresentante quale « funzionario » nel senso moderno del termine — non rispondevano affatto alle prerogative di autonomia locale: fattore di continuità all'interno di una evoluzione dei Brevi di deputazione adeguantesi, più nella forma che nella sostanza, alla specificazione dell'ufficio concomitante allo sviluppo dell'impegno assolutistico del Papato, che il ripetersi delle concessioni di poteri secondo formule convenzionali⁴⁹ consente di cogliere attraverso l'esame delle facoltà dei Legati che più furono significativi nella storia bolognese, in un arco di tempo che va dal periodo signorile a quello post-tridentino.

Originariamente la durata della Legazione era indeterminata e con un incarico da esercitarsi *usque ad Apostolicae Sedis beneplacitum* venne inviato a Bologna il 16 marzo 1450, dopo il fallimento della politica del predecessore Astorre Agnesi Della Spada,

⁴⁵ Breve di Urbano VIII del 19 novembre 1629, trascriz. A. MANFREDINI, *Legati e Vicelegati*, cit., p. 123: *...ita ut munere Legationis huiusmodi fungi possis etiam in provinciis, civitatibus et locis in quibus alii eiusdem Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales nostri et ipsius Sedis de latere Legati a Nobis deputati sunt, ipsi vero Cardinales Legati quamdiu tua Legatio huiusmodi duraverit, eamque in provinciis, civitatibus et locis praedictorum tuorum Legationum Collegati, titulo Collegationis et quibuscumque facultatibus tibi per nos concessis ut prius uti, illisque exercere valeant.*

⁴⁶ A. MANFREDINI, *Legati e Vicelegati*, cit., p. 123; cfr. *Cronotassi Legati*, cit., p. 147.

⁴⁷ Sull'attività svolta dallo Spada durante la peste, cfr. A. BRIGHETTI, *Bologna e la peste del 1630*, Bologna 1968.

⁴⁸ Cfr. *Cronotassi Legati*, cit., p. 147.

⁴⁹ Per la precisione vennero gradatamente modificate durante il Cinquecento, mentre non subirono più variazioni durante il Seicento; cfr. A. MANFREDINI, *Legati e Vicelegati*, cit., pp. 28-29.

il Cardinal Bessarione⁵⁰, deputato Vicario generale soltanto *in temporalibus* con l'ufficio della piena Legazione de latere per Bologna, Contado e Distretto, l'Esarcato di Ravenna e la Provincia di Romagna⁵¹ e dotato di un complesso di poteri i quali, anziché concessi in riferimento alla peculiare situazione bolognese, riproponevano piuttosto gli ormai secolari schemi contenutistici dei Vicariati generali.

Dopo la concessione della piena potestà di governo con una formula quanto mai ampia e di per sé bastevole a conferirgli pieni poteri⁵², venivano specificate le singole facoltà che comprendevano: il potere di conoscere e giudicare, direttamente o tramite delegati, le cause civili e criminali⁵³; di ricevere omaggi e giuramenti di fedeltà⁵⁴; di privare chiunque, di qualsiasi condizione fosse, della sua dignità, feudo o dominio⁵⁵; di creare, rimuovere,

⁵⁰ Astorre Agnesi Della Spada, il primo Legato nominato dopo la stesura dei Capitoli del 1447, aveva preferito lasciare Bologna in seguito al conflitto cui era venuto con i Bentivoglio, generato dalle sue proteste contro la vendetta operata da questi ultimi nei confronti dei Canetoli — i responsabili della morte di Annibale I — e dal suo divieto di portare armi; cfr. C. M. ADY, *I Bentivoglio*, cit., pp. 57-58. Gli succedette il Cardinal Bessarione, greco, nato a Trebisonda intorno al 1403 e venuto in Italia per partecipare al Concilio di Firenze che avrebbe dovuto sancire l'unione tra la Chiesa latina e quella greca, unione della quale lo stesso Bessarione fu un sostenitore; cfr. E. DELARUELLE, E. R. LABANDE, P. OURLIAC, *La Chiesa al tempo del grande scisma*, vol. XVI/2, cit., pp. 706-708.

⁵¹ La giurisdizione del Bessarione si estendeva *in civitate nostra Bononiensi et Exarchatu Ravennat. ac civitatibus, diocesis, terris, castris et locis eorumque comitatibus atque districtibus in Provincia nostra Romandiolaie situatis*; cfr. *Breve di deputazione del Card. Bessarione*, cit., p. 275 e p. 276.

⁵² Al Bessarione veniva concessa la potestà *civitates Exarchatum, Provinciam, terras, castra, fortilitia, oppida, comitatus, territoria, districtus, jura et pertinentias huiusmodi ac etiam cives, provinciales, comitatenses, districtuales habitatores et incolas eorumdem et cuiuscumque ipsorum, nostro et praejate Ecclesiae nomine recipiendi, retinendi, reformandi, regendi, gubernandi et administrandi ac in eos jurisdictionem plenam et omnimodam libere exercendi*. (*Breve di deputazione del Card. Bessarione*, cit., p. 276).

⁵³ *Ibidem*, p. 276. *Civiles quoque et criminales causas etiam secundarias videlicet appellationum, relevationum, reclamationum, etiam obmisso medio et reductionum ad arbitrium boni viri, per te vel alium seu alios, etiam simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicii, sola facti veritate in illis de quibus tibi videbitur inspecta, procedendi, audiendi et examinandi, discutiendi; et earum cognitionem, decisionem, discussionem, alii vel aliis communiter vel divisim, generaliter vel specialiter, tam infra terminos tuae Gubernationis quam extra illos, prout et sicut tibi videbitur, committendi et ad te, cum placuerit, revocandi.*

⁵⁴ *Ibidem*, p. 276: *Homagia et juramenta fidelitatis recipiendi.*

⁵⁵ *Ibidem*, p. 276: *omnesque et singulos cuiuscumque excellentiae, auctoritatis, nobilitatis, praeminentiae, conditionis aut status ecclesiastici vel mundani existant, quos iustitia suadente privandos videris, privandi, eosque a principatibus, marchio-*

sospendere, istituire e destituire, Rettori, Vicerettori, Capitani, Vicari e qualsiasi altro magistrato temporale, sia generale che particolare⁵⁶; di punire i colpevoli civili e criminali, udendo, definendo e terminando *querelas contra ipsos per quoscumque propositas et proponendas, etiam summarie, simpliciter et de plano ac sine strepitu et figura iudicii*, provvedendo inoltre affinché fossero date le debite soddisfazioni⁵⁷; di favorire la pace tra baroni, nobili, persone ecclesiastiche e comunità, promuovendo tregue⁵⁸; di sciogliere le leghe e confederazioni fatte in pregiudizio della Chiesa e della pace locale⁵⁹; di annullare i giuramenti prestati⁶⁰; di recuperare le terre ingiustamente occupate restituendole ai legittimi possessori⁶¹; di ricondurre alla grazia ed obbedienza della Chiesa i delinquenti con potestà di reintegrarli pienamente nel loro stato

natibus, comitatibus, capitaneatibus, vicariatibus, praeminentiis, statibus, dignitatibus, honoribus, baroniis, dominiis, terris, feudis, retrofeudis, officiis, jurisdictionibus, juribus, rebus et bonis mobilibus et immobilibus quibuscumque, deponendi, amovendi, eaque dictae romanae Ecclesiae confiscandi, applicandi et incorporandi.

⁵⁶ *Ibidem*, pp. 276-277: *Ac in civitatibus, earumque dioc., comitatibus, territorii et districtibus praedictis, Rectores, Vicerectores, Potestates, Capitaneos, Castellanos, Custodes, Judices, Vicarios et quoscumque alios temporales, generales et speciales magistratus ac officiales praedictos, quibuscumque nominibus censeantur et fungantur officiis ac omnia alia et singula generalia et specialia quocumque nomine vel titulo appellentur seu nuncupentur, creandi, constituendi, suspendendi, removendi, deponendi, instituendi et destituendi.*

⁵⁷ *Ibidem*, p. 277: *emendas et satisfactiones debitas fieri faciendi.*

⁵⁸ *Ibidem*, p. 277: *Ac inter comites, barones, dominos temporales ac nobiles et personas alias ecclesiasticas aut saeculares, necnon communitates et universitates et populos ac omnes alios et singulos discordes seu dissidentes Bononien. et aliarum civitatum earumque dioc., Exarchatus et Provinciae, terrarum, castrorum ac locorum, comitatum, territoriorum ac districtuum praedictorum ac partium vicinarum, pacem et concordiam reformandi et inter eos inducias, treguas et sufferentias sub spe pacis inducendi; ipsosque ad earum observationem quibuscumque poenis, districtionibus ac sententiis, prout tibi videbitur, compellendi; concordies in charitatis et unitatis vinculo confirmandi.*

⁵⁹ *Ibidem*, p. 277: *Colligationes, confederationes, pactiones, conventiones, societates et ligas contra supradictam Ecclesiam vel contra bonum pacis et statum civitatum, Exarchatus, Provinciae, terrarum ac aliarum partium pacificum seu in praejudicium sive damnum Civitatis, Exarchatus... etc. civium quoque provincialium comitatensium, districtualium vel habitatorum initas vel etiam iniendas, cassandi et etiam annullandi et poenas super illis adiectas vel adiciendas tollendi.*

⁶⁰ *Ibidem*, p. 277: *Juramenta praestita relaxandi.*

⁶¹ *Ibidem*, p. 277: *occupata injuste ab occupatoribus et detentoribus quibusvis recuperandi; ejectos et expulsos a locis et rebus, bonis et juribus suis quibuscumque et injuste privatos, ad loca, bona et jura eorum propria reducendi, restituendi et reintegrandi.*

e di dispensarli dall'infamia e dall'incapacità giuridica⁶²; di punire i nemici e ribelli *per amotionis, privationis, depositionis, relegationis, prescriptionis perpetuae vel temporalis sententias, sublato appellationis obstaculo*⁶³; di riunire l'esercito ed i contingenti militari ai quali erano tenuti i Vicari locali, per la difesa della Chiesa e la pace dei territori al Bessarione stesso affidati⁶⁴; di riscuotere e far riscuotere *jura, regalia, fumantarias ac responsiones quomodolibet per quoscumque et quacumque causa romanae Ecclesiae debita et debenda*⁶⁵. Seguivano quindi l'autorizzazione per il Cardinale a fare ogni cosa ritenesse opportuna, l'approvazione del Pontefice di quanto avesse costituito il contenuto del suo operato e l'ordine per qualsiasi Rettore, ufficiale e suddito ad obbedirgli pienamente⁶⁶, mentre l'unico elemento specificatamente riferito

⁶² *Ibidem*, p. 277: *Ac super quibuscumque criminibus, delictis forefactis ac rebellionibus per quascumque universitates vel singulares personas commissis, vel in posterum Gubernationi tuae pro tempore committendis, componendi et concordandi; et delinquentes huiusmodi ad Ecclesiae Romanae nostraeque et successorum nostrorum canonice intrantium gratiam et oboedientiam reducendi; et super inhabilitationibus et infamiis, quas propterea incurrerent, dispensandi ac universitates et personas huiusmodi ad statum pristinum et integrum restituendi et reducendi.*

⁶³ *Ibidem*, p. 277.

⁶⁴ *Ibidem*, p. 277: *Generales et particulares exercitus in auxilium dictae Ecclesiae et protectionem status pacifici Bonon., Exarchatus, Provinciae, civitatum, diocesium, comitatum, territoriorum ac districtuum praefatorum, Vicariorum praefatae Ecclesiae subiectorum ac generalia et particularia etiam dictorum Vicariorum, personarumque ecclesiasticarum earundem partium pro praemissis et ex quibuscumque aliis causis et etiam ad praesidia, exercitus et cavalcatas ac ad militaria et quaecumque alia per praedicta aut eorum aliquem debita et debenda subsidia et servitia, tam realia quam personalia et contra quoscumque hostes, rebelles eiusdem Ecclesiae et status pacifici praedicti turbatores in civitatibus, terris, vel locis per te in partibus eligendis, quandocumque tibi videbitur indicendi, vocandi et congregandi ac congregari et vocari facienda et mandandi ac in illis proponendi et reformandi omnia et singula quae pro Statu honoreque nostro et dictae Ecclesiae pace ac bono statu cultuque iustitiae Bonon., Exarchatus, Provinciae, civitatum et aliorum praedictorum, vel alicuius ipsorum tuae Gubernationis regimini commissorum tibi videbuntur; illaque exequi ac observari decernendi, facienda, ordinandi et statuendi ac reali executioni demandandi.*

⁶⁵ *Ibidem*, p. 278.

⁶⁶ *Ibidem*, p. 278: *Ut igitur praemissa omnia et singula melius et utilius valeas exercere, universis et singulis Bononien. Exarchatus Ravennat., Provinciae Romandiola, civitatum, terrarum, castrorum et locorum etc., Rectoribus, Vice-rectoribus, Vicariis, Potestatibus, Capitaneis, officialibus, Castellanis, Mareschalchis, Thesaurariis, stipendiariis, provisionatis ceterisque nostris et Ecclesiae praelibatae officialibus et subditis quibuscumque, cuiuscumque status et dignitatis ecclesiasticae vel mundanae, ordinis vel conditionis existant, damus tenore praesentium districtius in mandatis ut tibi et a te deputandis, etiam in assignatione, restitutione possessionum, arcium (il testo riporta però artium) bastitarum, castrorum et forti-*

alla situazione bolognese era rappresentato dalla clausola che prescriveva il rispetto dei Capitoli del 1447: *Capitulis, pactis et conventionibus inter Nos et dilectos filios cives Bononienses factis et initis, in omnibus semper salvis*⁶⁷.

Quando esattamente quest'ultima clausola sparisse dai Brevi relativi alla facoltà dei Legati, non lo sappiamo: ad ogni modo, non solo non è più prevista dopo Giulio II, ma anzi le formule cautelative dei Brevi di concessione dei poteri al Legato Ferreri ed al Legato Alidosi derogavano espressamente a qualsiasi privilegio e consuetudine bolognese⁶⁸. Tanto la giurisdizione del Cardinale di San Vitale quanto quella del Cardinal di Pavia, Legati di latere e Vicari generali *in temporalibus ed in spiritualibus usque ad beneplacitum* si estendeva sulla città di Bologna, Contado e Distretto, l'Esarcato di Ravenna e la Romandiola⁶⁹ come per il Bessarione, del quale dividevano i poteri temporali, con la potestà aggiuntiva di convocare Parlamenti⁷⁰. La loro competenza giurisdizionale comprendeva, come già si è visto, non solo le cause civili e criminali, ma anche quelle matrimoniali, beneficiarie, ecclesiastiche, spirituali e profane di prima, seconda ed ulteriore istanza, per le quali avevano facoltà di udire, esaminare ed eseguire, direttamente o tramite delegati *etiam summarie, simpliciter et de plano ac sine strepitu et figura iudicii*, nonché di decidere *extrajudicialiter necnon etiam manu regia*, di commetterle ad altri e di avocarle a sé *a quibuscumque Iudicibus ordinariis, legatis et delegatis etiam per Nos et Sedem Apostolicam deputatis*, con l'esclusione per l'Alidosi di quelli che fossero *in romana Curia commoranti-*

litorum quorumlibet ac omnibus aliis praemissis ad huiusmodi Vicariatus officium quomodolibet pertinentibus, huiusmodi durante Vicariatu, pareant in singulis efficaciter et intendant ac tuis monitis et mandatis studeant firmiter obedire.

⁶⁷ *Ibidem*, p. 278.

⁶⁸ Nella formula cautelativa si derogava infatti a *constitutionibus, ordinationibus et consuetudinibus bononiensibus*; cfr. Breve di deputazione del Card. Ferreri, cit., f. 58v; Breve di deputazione del Card. Alidosi, cit., f. 103r.

⁶⁹ Breve di deputazione del Card. Ferreri, cit., ff. 54v-55r; Breve di deputazione del Card. Alidosi, cit., ff. 100r-100v.

⁷⁰ Breve di deputazione del Card. Ferreri, cit., f. 58r e Breve di deputazione del Card. Alidosi, cit., ff. 102v-103r: *Parlamenta etiam generalia vel particularia in locis huiusmodi tuae Legationis seu aliquo illorum, quotiescumque et quandocumque, pro statu et honore nostro ac memorate Ecclesiae, pace quoque et tranquillitate civitatum, terrarum, castrorum et locorum, vicecomitatum, comitatum, territoriorum et districtuum praedictorum tibi ut premittitur commissorum, eidem circumspectioni tuae videbitur expedire, convocandi, ordinandi, facienda, statuendi, mandandi et exequendi.*

bus⁷¹, mentre la formula relativa al dispensare dall'infamia ed alla *restitutio in integrum* veniva maggiormente specificata con l'attribuzione della potestà *cassandi, annullandi et irritandi* qualsiasi condanna o processo⁷².

Un riferimento preciso a Bologna era infine contenuto nel potere *suspendendi ac eorum salaria minuendi, augendi et penitus tollendi et similiter etiam manu regia ac alias ut premittitur privandi et deponendi aliosque eorum loco fideles tamen et idoneos creandi, ordinandi et constituendi* qualsiasi ufficiale e magistrato, tra i quali venivano espressamente nominati *Antianos ac cives de Quadringenta nuncupatos de civitatis nostre Bononiensis*⁷³.

Ristretta a Bologna, Contado e Distretto era la circoscrizione di governo del Cardinal Antonio Salviati, deputato Legato del latere e Vicario generale *in spiritualibus ed in temporalibus ad beneplacitum* da Sisto V con Breve del 15 maggio 1585⁷⁴, dove la formula cautelativa derogava a qualsiasi ordinamento e privilegio contrario, senza tuttavia nominare espressamente Bologna⁷⁵,

⁷¹ Breve di deputazione del Card. Ferreri, cit., ff. 55r-55v; Breve di deputazione del Card. Alidosi, cit., f. 100v.

⁷² Breve di deputazione del Card. Ferreri, cit., ff. 57r-57v; Breve di deputazione del Card. Alidosi, cit., ff. 102r-102v.

⁷³ Breve di deputazione del Card. Ferreri, cit., f. 56r; Breve di deputazione del Card. Alidosi, cit., f. 101r.

⁷⁴ Breve di deputazione del Card. Salviati, cit., ff. 274r-274v: *te in civitate nostra Bononiensi totoque illius Comitatu, jurisdictione et Districtu, nostrum et apostolicæ Sedis de latere Legatum ac pro Nobis et prædictæ Ecclesiæ Vicarium in spiritualibus et temporalibus generalem, ad nostrum et Sedis beneplacitum, auctoritate apostolica tenore præsentium constituimus et deputamus.*

⁷⁵ *Ibidem*, ff. 277r-277v: *Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac Civitatis, Comitatus, terrarum, castrorum et locorum prædictorum, etiam exemptorum ac etiam romanæ Ecclesiæ et Sedi prædictæ immediate subiectorum, juramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, exemptionibus, indultis et litteris apostolicis illis universis et singulis, per quoscumque romanos Pontifices prædecessores nostros ac Nos et Sedem prædictam, etiam motu proprio et ex certa scientia deque apostolicæ potestatis plenitudine et alias sub quibuscumque tenoribus et formis ac cum quibusvis derogatoriis derogatoriis aliisque fortioribus, efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausolis irritantibusque et aliis decretis in genere et in specie ac quotiescumque concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus etiam si pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque tenoribus specialis, specifica et expressa et individua et ad verbum non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quævis alia expressio habenda foret et in eis caveatur expresse quod illis nullatenus aut nisi certis inibi expressis modis et formis derogari possit illorum tenores, ac si ad verbum insererentur præsentibus pro expressis habentibus illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus ceterisque contrariis quibuscumque.*

così come secondo formule generiche era concessa la potestà di privare dell'ufficio, sospendere o sostituire qualsiasi magistrato locale⁷⁶. Più estesi rispetto al Ferreri e all'Alidosi erano i poteri giurisdizionali, non soltanto perché si specificava che si estendevano sulle questioni competenti ai Tribunali esenti⁷⁷, ma soprattutto perché venivano conferite al Legato particolari facoltà dirette a combattere il banditismo protetto dalla feudalità, che costituivano un immediato corollario della Bolla *Contra bannitos* emessa da Sisto V all'inizio del suo pontificato.

La *Contra bannitos* proibiva, dietro pena di incorrere nel reato di lesa maestà con conseguente confisca dei beni, inabilitazione a qualsiasi dignità ed ufficio estesa anche ai figli dei rei, esilio perpetuo dallo Stato Ecclesiastico per tutti i familiari, nonché distruzione dei loro palazzi e fortezze⁷⁸, a principi, marchesi,

⁷⁶ *Ibidem*, f. 275r: *...Capitaneos, Vexilliferos, Vicecomites et alios temporales huiusmodi officiales hactenus deputatos, quocumque nomine nuncupentur, ab eorum officiis, cum expedire videbitur, etiam manu simili suspendendi, privandi, deponendi et amovendi aliosque illorum loco fideles tamen et idoneos constituendi...*

⁷⁷ *Ibidem*, ff. 274v-275r; nella concessione della potestà giurisdizionale per *causas omnes, civiles, criminales et mixtas, Fori saecularis et prophani*, si precisava anche che essa si estendeva pure su quelle cause la cognizione delle quali ad Tribunale Concordiæ pertinet, a quo licentia minime habenda sit, ac etiam quorumcumque aliorum Tribunalium exemptorum; più avanti, nel conferimento al Legato della facoltà di avocare a sé qualsiasi causa, si specificava *etiam Rotæ seu Fori Mercatorum et aliis quacumque exemptionem habentibus*. Il Magistrato della Concordia era stato istituito da Gregorio XIII, « poiché detto magistrato procurasse » — scrive S. MUZZI, *Annali*, vol. VII, cit., pp. 86-87 — « nelle inimicizie private di condurre le parti a soddisfazione ed a pace e nelle cause civili a composizione ed accordo o le definisse con consenso delle parti. E che queste non volendo stare alle proposizioni, non potessero ricorrere ad altro tribunale senza il permesso di detto Magistrato ».

⁷⁸ La Bolla *Contra bannitos*, cit., pp. 139-140, prevedeva che coloro che avessero prestato aiuto a banditi, come colpevoli di lesa maestà e ribelli, *omnibusque et singulis privilegiis gratiis, libertatibus, indultis, exemptionibus, immunitatibus realibus et personalibus necnon ducatus, principatus, marchionatus, comitatibus, civitatibus, terris, oppidis, castris, dominiis, vicariatus, guberniis, locis, jurisdictionibus, dignitatibus etiam ecclesiasticis, honoribus, juribus, officiis, pensionibus, beneficiis et fructibus ecclesiasticis ac etiam quibuscumque feudis et concessionibus quæ a romana prædicta et quibuscumque aliis Ecclesiis obtinent et in futurum obtinebunt, ceterisque etiam immobilibus, mobilibus et se moventibus bonis, juribus et actionibus, fossero eo ipso privatos et illorum filios ad illa et quælibet alia in posterum obtinenda ac quoscumque actus legitimos exercendos, inhabiles et indignos fore atque esse. Stabilita inoltre che, a toto Statu Ecclesiastico, una cum eorum familiis perpetua exilii poena damnari, domosque, aedificia, arces et fortilitia eorumdem demoliri et solo æquari, seu aliis dictæ Camerae juribus adscribi debere, nec illis portam ullius dignitatis ecclesiasticæ vel mun-*

duchi e baroni *mediate vel immediate subiectos* alla Chiesa e anche *dominia, jurisdictiones et loca extra Statum praedictum obtinentes* di dar asilo, occultare o ostacolare la cattura dei ladri, omicidi e delinquenti in genere in qualsiasi loro dominio, *tam in ipso Statu, quam extra eum*⁷⁹. Il proliferare del brigantaggio ed i suoi collegamenti col ceto feudale, che erano in parte una conseguenza di due aspetti della politica di Gregorio XIII — la legislazione che colpiva i baroni stabilendo il recupero dei feudi che non presentassero una regolare documentazione o che fossero in arretrato coi pagamenti, nonché la eccessiva tolleranza dello stesso Pontefice nei confronti del caso singolo — avevano raggiunto nella seconda metà del Cinquecento le dimensioni di una vera e propria piaga endemica, la cui repressione costituì uno dei cardini della politica di Sisto V. « Bologna era al pari delle altre provincie » — scrive E. Masi — « infestata di questa peste e l'alto patriziato vi proteggeva anch'esso i briganti e se ne valeva ai suoi fini particolari »⁸⁰ e pertanto il Peretti vi inviò il proprio Legato dotato di poteri *ad hoc* che prevedevano la potestà di catturare i delinquenti in qualsiasi terra e luogo, *etiam feudatoriorum aliorumque dominorum Nos et Sedem praedictam quovis modo recognoscendum*⁸¹ con facoltà di trattare i signori che si fossero rifiutati di consegnarli o in qualche modo li avessero favoriti, *tamquam rebelles*, privandoli dei loro beni e distruggendo le loro case⁸².

danae umquam patere. Scioglieva poi dal giuramento di fedeltà qualsiasi vassallo ed ufficiale dei colpevoli e decretava l'immediata incorporazione al Fisco ed alla Camera apostolica di tutti i loro domini, beni e diritti, *absque aliqua declaratione, citatione, iudicis sententia seu decreto vel alia juris et facti solemnitate habenda, etiam in praejudicium filiorum descendantium et aliorum quorumcumque agnatorum in investituris, concessionibus seu aliis dispositionibus comprehensorum in omnibus et per omnia, perinde ac si per lapsum temporis illorum concessionis et finitam lineam, ad ipsam Cameram redissent, seu devoluta essent*.

⁷⁹ Bolla *Contra bannitos*, cit., p. 139.

⁸⁰ E. MASI, *Un processo sotto Sisto V*, in *Studi e ritratti*, Bologna 1881, pp. 99-123; p. 109.

⁸¹ Breve di deputazione del Card. Salviati, cit., f. 275r-275v.

⁸² *Ibidem*, f. 275v: *et si praedicti feudatarii culpa obnoxios vel consortes dare noluerint quive asylas sive franchisias tam in Civitate quam extra eam ubicumque et quomodocumque habuerint aut Curiae se se opposuerint, quemcumque illius laeserint coetumve aut concursum armatorum fecerint, bannitis et facinorosis sa- verint, illos etiam tamquam rebelles ac alias ipsorum statu et dominiis tam utilibus quam directis privandi ac alias juxta ipsorum demerita, etiam manu regia et quacumque appellatione remota procedendo, puniendi; eorum arces, castra munitiones, palatia, domos et edificia omnia destruendi, disijciendi et funditus evertendi in his quoque criminibus gravioribus delinquentium consanguineos et usque ad quartum*

Queste speciali facoltà contro banditi e feudatari si ritrovano nel Breve di Paolo V del 25 settembre 1606 di deputazione del Cardinal Benedetto Giustiniani a Legato de latere e Vicario generale *in temporalibus* ed *in spiritualibus* per Bologna Contado e Distretto⁸³. Del Salviati il genovese condivideva tutti i poteri temporali, compresa la facoltà di avocare a sé le cause spettanti a qualsiasi tribunale esente⁸⁴, ma conformemente a quello che costituisce uno dei fattori differenziali tra la legazione del Cinquecento e quella del Seicento, egli era deputato non *ad beneplacitum*, bensì per un triennio⁸⁵, risultando però eccezionale il suo incarico rispetto ai Legati secenteschi, per il fatto che gli venivano concesse attraverso uno specifico Breve le potestà *in criminalibus*⁸⁶.

Una prima conclusione che si può a questo punto trarre è che le facoltà legatizie furono oggetto, dalla caduta della Signoria, di una progressiva evoluzione che comportò, sotto il profilo contenutistico, la eliminazione della clausola di salvaguardia dei Patti

gradum ad cavendum de non offendendo et alias ut expedierit propositis etiam poenis, tuo arbitrio compellendi.

⁸³ Breve di deputazione del Card. Giustiniani, cit., p. 199.

⁸⁴ *Ibidem*, p. 200: anche per il Giustiniani era prevista la competenza su *causas omnes, civiles, criminales et mixtas, Fori saeculari et prophanis, quorum etiam cognitio ad Tribunal Concordiae pertinet, a quo licentia minime habenda sit*, con facoltà di avocare le cause da qualsiasi giudice, *etiam Rotae seu Fori Mercatorum*.

⁸⁵ *Ibidem*, pp. 199-200: *te in civitate nostra Bononiensi totoque illius Comitatu, jurisdictione et Districtu nostrum et apostolicae Sedis de latere Legatum ac pro Nobis et praedicta Ecclesia Vicarium in spiritualibus et temporalibus generalem ad triennium proximum auctoritate apostolica tenore praesentium constituimus et deputamus*. Secondo quanto attesta G. MORONI, *Dizionario*, vol. 37-38, cit., p. 281, « Marcello II eletto nel 1555, stabilì che le Legazioni delle provincie dello Stato Pontificio non dovessero durare più di due anni. Al presente durano tre, talvolta sono prorogate ad altro triennio ed anche ad un terzo triennio, secondo la condotta de' Cardinali Legati, la soddisfazione de' popoli e la volontà de' Pontefici ». Mentre nel Cinquecento dunque la durata dell'incarico era indeterminata, nel Seicento veniva invece specificata negli stessi Brevi di deputazione; cfr. A. MANFREDINI, *Legati e Vicelegati*, cit., p. 100.

⁸⁶ Dalla *Cronotassi dei Legati*, cit., p. 141 risulta infatti che il Giustiniani fu deputato il 25 settembre 1606 con Breve, con facoltà temporali e spirituali da Paolo V, mentre il 26 del seguente mese lo stesso Papa gli concedette con apposito documento, le facoltà *in criminalibus*. Secondo quanto afferma A. MANFREDINI, *Legati e Vicelegati*, cit., p. 28, le facoltà temporali e spirituali, generalmente concesse nel Cinquecento attraverso un unico Breve, verrebbero conferite nel XVII secolo con Brevi distinti: casi di concessione dei poteri attraverso differenti Brevi sono però attestati nella *Cronotassi Legati*, cit. anche per il Cinquecento e precisamente per Carlo Carafa, deputato alla Legazione il 30 agosto 1555 (*Ibidem*, p. 135); Giovanbattista Castagna, deputato l'8 ottobre 1584 (*Ibidem*, p. 138).

del 1447 e la deroga espressa ai privilegi bolognesi, mentre dal punto di vista formale, la definizione della durata dell'incarico e la concessione delle facoltà temporali e spirituali attraverso Brevi distinti, facevano assumere alla Legazione connotazioni tipiche del processo di specificazione degli uffici, caratteristico della monarchia assolutistica moderna; occorre tuttavia sottolineare che non vi fu alla base una innovazione del principio di fondo informatore, nella concezione papale, della figura del Legato, così da potersi concludere che col 1507 ne venne definito un nuovo ruolo giuridico implicante l'esautorazione delle magistrature locali, ma che tale evoluzione consisté piuttosto in una progressiva precisazione degli attributi di quella *superioritas* istituzionale che il Pontefice attribuiva fin dall'inizio al proprio rappresentante: se al Bessarione era prescritto il rispetto delle convenzioni tra Bologna e la Chiesa, i magistrati municipali non erano però intesi da Nicolò V come pari nel potere, bensì come sudditi, in quanto veniva loro ordinata non la collaborazione, ma la piena obbedienza al Cardinale il cui potere giurisdizionale di punire i ribelli e di rimuovere qualsiasi ufficiale, costituiva un più che sufficiente strumento per annullare ogni effettiva partecipazione al governo delle rappresentanze locali.

La contraddizione nella quale si pongono dunque e sempre le facoltà dei Legati rispetto alle concessioni di libertà municipale, contraddizione le cui radici sono da cogliersi nel duplice ruolo di *Superior* e *Pars contractus* ricoperto dal Papa nei Capitoli del 1447, comporta il far capo di una analisi unicamente istituzionale ad una sorta di stallo, dal quale si può uscire solo appurando, attraverso l'esame del concreto funzionamento politico, se all'evoluzione formale dei poteri del rappresentante pontificio, corrispose un loro esercizio effettivo. Se durante la Signoria, la Legazione del Bessarione fu contrassegnata dal pieno accordo con i Sedici — unico conflitto, quello generato dalla legge suntuaria — ma in generale la posizione del Legato era appunto quella di *ligatus*, è fuori dubbio che casi di *linea dura* da parte degli inviati papali si manifestarono solo dopo la caduta dei Bentivoglio: con carattere tuttavia di eccezionalità e sempre seguiti dal richiamo a Roma dell'inviato.

Prescindendo dall'azione di *polizia politica* dell'Alidosi, che non si può interpretare quale indice di un normale ordine di rapporti instauratosi tra il Legato e le magistrature municipali, in quanto ebbe tutte le caratteristiche di una *purga* conseguente alla

eliminazione di un governo dittatoriale, eliminazione auspicata, non si deve dimenticare, da una parte della nobiltà locale, il fatto più clamoroso della storia bolognese, verificatosi al di fuori di crisi politiche, è rappresentato dal processo ad esecuzione del Senatore Giovanni Pepoli, che costituì un'applicazione degli speciali poteri contro banditi e feudatari, dei quali disponeva il Legato Antonio Salviati.

Del Pepoli le fonti bolognesi fanno un ritratto di pio uomo⁸⁷, ma dal lavoro stesso di G. Gozzadini⁸⁸, che lo difende a spada tratta, emergono tutti gli elementi per delineare la figura di un signorotto, solito a compiere impunemente ogni sorta di eccessi; al di là comunque della vita privata del Conte, certamente non proba, ma dopo tutto conforme ai costumi di quei tempi per gente del suo ceto⁸⁹, vi erano diversi fattori che concorrevano a definirgli una posizione non molto brillante rispetto alla Santa Sede, quando Sisto V salì al pontificato: da giovane Giovanni aveva militato sia per il Papa sia anche per i Veneziani⁹⁰, sembra che avesse avuto un alterco personale col Peretti stesso quando questi, in qualità di Commissario generale del suo Ordine, aveva fatto car-

⁸⁷ In A.S.B. REGGIMENTO, *Diari del Senato* (1555-1635), Reg. n. 2 ai ff. 28v-29r, descritta l'esecuzione del Conte avvenuta la notte del 31 agosto 1585, si commenta che questi fu condannato « di crimine *lese majestatis*, per havere forse ragionato et scritto troppo liberamente » aggiungendosi più avanti che l'atto sovrano « fu dal popolo universalmente deplorato, sì per non sapersi ch'egli (*il Pepoli*) in tutto il corso dell'età sia, giunta ad anni 76 incirca, facesse mai per l'adietro cosa indegna e per esser stato tenuto sempre per un gran limosinario e persona molto caritativa ». La *Descrizione della tragica morte del Senatore Conte Giovanni del Senatore Conte Filippo Pepoli seguita la notte delli 30 verso li 31 agosto 1587* del XVII sec. di ff. 5 non num. in B.C.B. Ms. B 43, *Miscellanea di cose spettanti a Bologna*, (c. 9), presenta il processo nel quale fu coinvolto il Conte, come una preordinata macchinazione di Sisto V e del suo Legato Salviati ed S. MUZZI, *Annali*, vol. VII, cit., p. 16 descrive il Pepoli quale « un gentiluomo stimato e conosciuto da ognuno per uomo di incomparabile integrità ». Sull'episodio cfr. anche P. VIZANI, *I due ultimi libri*, cit., p. 128; L. VON RANKE, *Storia dei Papi*, cit., p. 334 e L. VON PASTOR, *Storia dei Papi*, vol. X, cit., pp. 63-64.

⁸⁸ G. Gozzadini, *Giovanni Pepoli*, cit., è l'Autore che maggiormente sviluppa il fatto, con spirito però alquanto avverso a Sisto V, come mette in rilievo E. MASTI, *Un processo*, cit., p. 107.

⁸⁹ Da giovane aveva ad esempio rapito una popolana dalla quale aveva avuto tre figli. Successivamente fattala segregare, l'aveva poi sposata ad un suo servo, uccidendone infine un altro per gelosia di lei. Cfr. E. MASTI, *Un processo*, cit., pp. 110-112. Con questo non intendiamo affatto giudicare manzonianamente il Pepoli, ma soltanto ridimensionare un poco la fama di onest'uomo della quale gode nella tradizione bolognese.

⁹⁰ *Ibidem*.

cerare un frate protetto dal Conte⁹¹ ed infine, ciò che costituiva l'aspetto più grave, l'accusa di aver protetto banditi, aveva fatto sì che egli si trovasse a Roma per risponderne al momento della morte di Gregorio XIII, onde il Papa neoeletto lo aveva minacciato di gravi conseguenze se si fossero verificati casi analoghi⁹². A tutto questo si aggiungeva poi che suo nipote Aloisio Pepoli era un brigante dichiarato il quale, ucciso il Senatore Malvasia e successivamente perdonato dal Pontefice, aveva continuato a scorrazzare come bandito nei feudi di famiglia di Castiglione, Sparvo, Baragazza finché, condannato in contumacia nel 1579, era riparato a Ferrara sotto la protezione del Duca⁹³.

L'arresto di Grazino da Scanello, uno dei noti scherani di Aloisio, avvenuto a Sparvo il 4 agosto 1585 da parte degli uomini di Giovanni, fu il fatto che aprì il conflitto di giurisdizione tra quest'ultimo ed il Legato: mentre il Conte rifiutò di consegnare

⁹¹ Si trattò di una classica ma illegittima interferenza nella giurisdizione ecclesiastica da parte di un nobile locale, che venne a cozzare con la tenacità ed il rigore di un Peretti. All'aspetto dell'antigiuridica ingerenza non si dà alcun rilievo nella *Descrizione della tragica morte*, dove l'episodio, esposto in termini molto favorevoli al Conte, viene presentato quale il motivo dell'odio che Sisto V avrebbe nutrito per il Pepoli: alla p. 2 non num. si legge che Giovanni, saputo dell'incarcerazione del suo protetto « si trasferì subito al convento per sentire non solo il sincero motivo, che per raccomandarlo al Padre Commissario, posto ch'in esso si fosse scoperto alcuna reità. Ascoltate dal Peretti le premure del Pepoli con faccia torva, rispose: « Poteva V.S. risparmiar questi passi, mentre nell'affari de' regolari e d'ogn'altro ecclesiastico, li secolari non devono mischiarsi ». Il Conte, ch'era d'animo delicato e che ben capiva d'esser d'una casa delle più cospicue d'Italia, con molto risentimento replicò al Commissario non doversele per qualunque riflesso una tal risposta, ma invece di ridurlo ad una doverosa urbanità, accrebbe talmente le altercazioni et il disprezzo che il Conte fu costretto a minacciarlo ed anco a trascendere a qualche altro di più (corsivo nostro); il frascesco garbuglio poco dopo e nel miglior modo possibile venne rappatumato, ma non si tralasciò dal Peretti di notare nel già mentovato suo giornale (la *Descrizione* si apre dicendo che Sisto V, fin da quando era frate, aveva l'abitudine di annotare in una specie di diario tutto quanto fosse degno di menzione) l'accaduto col Pepoli e di cui ne tenne sempre locale memoria per il corso di sei lustri ». Secondo lo stesso Autore poi il Peretti, divenuto Papa, avrebbe raccomandato al suo Legato Antonio Salviati « di tener l'occhio sopra la condotta della famiglia Pepoli e secretamente sopra la persona dell'accennato Conte Giovanni », mentre il Salviati avrebbe incominciato « a porre ogni studio per investigare se nel Pepoli vi fosse qualche reato, mediante il quale potesse aver campo di secondare le premure del Pontefice » (*Ibidem*, p. 3 non num.). Relativamente al sopracitato episodio avvenuto nel 1555, G. GOZZADINI, *Giovanni Pepoli*, cit., p. 298, prospetta anche l'ipotesi che il protagonista potesse essere non Giovanni stesso, ma suo padre.

⁹² E. MASI, *Un processo*, cit., pp. 110-112.

⁹³ *Ibidem*.

il bandito che aveva fatto condurre nelle carceri di Castiglione, adducendo il motivo che questo era indipendente dallo Stato Ecclesiastico in quanto feudo imperiale dove i Pepoli avevano il *merum et mixtum imperium* e la *potestas gladii*, il Salviati pretendeva che Grazino fosse tradotto nelle carceri di Bologna, in quanto reo di delitti commessi in altre parti dello Stato e volendo che Giovanni obbedisse poiché suddito della Santa Sede⁹⁴: affermazione quest'ultima la cui legittimità dipende dall'attribuirsi o meno validità giuridica, non solo alla Bolla *Contra bannitos*, ma ai poteri stessi conferiti al Legato.

Se nella *Descrizione della tragica morte*, nell'intento di presentare il Pepoli quale inerme vittima di una prevaricazione del rappresentante pontificio, si dice che quest'ultimo, nell'immediato periodo seguente allo scontro verbale lo fece « immantinenti imprigionare »⁹⁵, il Masi ci dà notizia che all'arresto del Conte non si procedette neppure quando la Corte criminale, recatasi a Castiglione per prelevare il bandito venne respinta dagli uomini del Pepoli — fatto del quale Giovanni si giustificò poi affermando ironicamente che li avevano scambiati per banditi — ma solamente dopo che giunse la notizia che Grazino « era stato tratto a forza dal carcere e messo in salvo in Toscana ». Rimane dubbio se fosse stata trama di Aloisio, se vi avesse avuto parte il Conte Giovanni, se fosse stata vera o falsa tale violenza, « ma » — scrive sempre il Masi — « non si può negare che gli indizi a carico del Pepoli erano gravi »⁹⁶.

⁹⁴ La regolare documentazione che dimostrava che Castiglione era un feudo imperiale, venne prodotta dalla difesa durante il processo. Da essa risultava che Giovanni e Giacomo, figli di Taddeo, avevano comprato il feudo da Ubaldino degli Alberti da Mangone, i cui antenati erano stati investiti da Ottone IV nel 1209. La investitura imperiale era poi stata confermata ai Pepoli da Carlo IV (1369) e da Rodolfo II (1579); cfr. G. GOZZADINI, *Giovanni Pepoli*, cit., pp. 102-103. In virtù dell'essere feudo imperiale, dice sempre G. GOZZADINI, *Ibidem*, p. 108 e pp. 111-112, Castiglione si reggeva autonomamente con propri Statuti e pure la sua legislazione criminale prevedeva che non si dovesse dar aiuto ai delinquenti. In quanto feudatario imperiale, il Pepoli pretendeva spettasse a lui far giustizia di Grazino, reo di delitti commessi nella sua giurisdizione — il bandito tra l'altro una volta aveva trascinato sulla pubblica piazza il Governatore di Castiglione e qui lo aveva evirato; cfr. G. GOZZADINI, *Giovanni Pepoli*, cit., pp. 95-96 — ed alle insistenze del Legato, aveva finito per rispondere: « Gran caso! Bisogna che questi preti sempre comandino! »; cfr. *Descrizione della tragica morte*, cit., p. 3 non num.

⁹⁵ *Descrizione della tragica morte*, cit., p. 3 non num.

⁹⁶ E. MASI, *Un processo*, cit., pp. 112-113. Non si deve dimenticare che nel

Apertosi il processo contro il Conte — il cui arresto fu possibile perché egli, assolutamente sicuro di non correre pericoli, non aveva preso la precauzione di allontanarsi e che venne quasi subito trasferito dal Torrione al Palazzo del Legato, o perché questi pensava « che il Torrione non era da par suo, o per tenerlo meglio sotto controllo »⁹⁷ — l'accusa sostenne l'imputazione di lesa maestà, non in base alla *Contra bannitos* ed ai conseguenti poteri del Legato, bensì confutando che Castiglione fosse feudo imperiale⁹⁸, dimostrandosi però disposta a soprassedere qualora il Pepoli avesse ammesso l'invalidità dei suoi privilegi; ma Giovanni, sicuro di potersela cavare grazie alle relazioni che riusciva a tenere pur in prigionia, con persone influenti, rimase fermo nella difesa delle proprie prerogative di feudatario indipendente dalla Santa Sede, cogliendolo pertanto di sorpresa, anche a condanna avvenuta, la notizia dell'ordine di esecuzione che Sisto V aveva inviato nell'intento che il fatto costituisse un esempio per la nobiltà⁹⁹.

L'attuazione della sentenza ebbe luogo la notte del 30 agosto 1585, mancandovi tuttavia, a completamento della sua esemplarità, la pubblicità dell'esecuzione: fu il timore di una sollevazione popolare — il Senato all'arresto del proprio membro aveva istituito un'apposita Assunteria — e la coscienza da parte del Legato che si stava mettendo in atto qualche cosa di molto grave, che indusse il Salviati ad attendere due giorni prima di procedere all'esecuzione¹⁰⁰, che fece sì che il Conte venisse strangolato di gran fretta e con un certo impaccio, in segreto, di notte, nel Palazzo del Legato ed a porte chiuse e che la salma

XVI-XVII secolo era frequente che i banditi al soldo di nobili venissero arrestati dai loro protettori al solo scopo di proteggerli dalla giustizia dello Stato.

⁹⁷ G. GOZZADINI, *Giovanni Pepoli*, cit., p. 193.

⁹⁸ *Ibidem*, p. 194.

⁹⁹ Cfr. *Descrizione della tragica morte*, cit., p. 4 non num. Circa il contenuto delle lettere che il Conte scrisse come suppliche a diversi Cardinali in Roma, e che l'Auditore criminale fece invece pervenire al Papa, si dice nella stessa *Descrizione*, p. 4 non num. che con esse il Pepoli « li supplicava di rappresentare al Pontefice il sincero affetto e consecutivamente implorarli la liberazione » e si aggiunge più avanti che il Papa le reputò « aggravanti il delitto, perché in termini assai significativi facevano constare la sua innocenza ». Quanto al sincero affetto e all'interpretazione di Sisto V come aggravanti, occorre precisare che neppure G. GOZZADINI, *Giovanni Pepoli*, cit., p. 291, nega che il Conte avrebbe in una lettera definito il Papa « frate tirannico ».

¹⁰⁰ L'ordine di esecuzione era infatti giunto il 28 agosto; cfr. E. MASI, *Un processo*, cit., pp. 115-116; G. GOZZADINI, *Giovanni Pepoli*, cit., p. 299.

venisse poi condotta di nascosto nella sagrestia di San Petronio, dove venne tenuta senza essere esposta fin quando non fu trasferita, all'una di notte e senza funerale, nella chiesa di San Domenico per essere sepolta nella cappella dei Pepoli¹⁰¹.

E certamente, più che la coscienza della dubbia legalità del processo, fu la paura di pericolose reazioni da parte del patriziato bolognese, il principale motivo per il quale l'azione del Papato, quantunque vi fosse un Pontefice inflessibile come Sisto V, non venne condotta fino in fondo: nonostante l'ordine di confisca dei beni del Conte, emesso il 31 agosto 1585¹⁰², Castiglione, su cui i Papi avevano avuto delle mire fin dal tempo di Nicolò V, non venne occupato¹⁰³, mentre dietro perorazione del Senato, lo stesso ordine di confisca venne revocato il 10 settembre 1586. Infine, Filippo Pepoli, uno degli eredi del defunto, il 26 settembre dello stesso anno, venne reintegrato nel rango senatorio e Guido Pepoli, fratello di Giovanni, fu più tardi fatto Cardinale dallo stesso Sisto V¹⁰⁴; quanto al Cardinal Salviati, i Bolognesi gli resero così impossibile la permanenza, da indurlo a chiedere egli medesimo al Papa di venir richiamato¹⁰⁵.

La discutibile legittimità della contestazione che Castiglione fosse feudo imperiale e della procedura giudiziale stessa, rendono l'esecuzione del Pepoli non tanto una manifestazione di rigidità giuridica, quanto piuttosto la manifestazione di un indirizzo politico¹⁰⁶ finalizzato tuttavia a colpire in via immediata non la libertà

¹⁰¹ Cfr. G. GOZZADINI, *Giovanni Pepoli*, cit., p. 305 e pp. 311-312. Scrive E. MASI, *Un processo*, cit., p. 116, che le precauzioni che vennero usate nell'esecuzione « mostrano chiaro che si temeva a favore del Pepoli qualche gran cosa ».

¹⁰² Una copia manoscritta dell'ordine di confisca emessa dal Salviati il 31 agosto 1585, si trova in appendice alla *Descrizione della tragica morte*, p. 8 non num., dopo la copia del testamento che il Pepoli stese immediatamente prima della esecuzione (pp. 5 non num. - 7 non num.).

¹⁰³ Già Pio IV — riferisce G. GOZZADINI, *Giovanni Pepoli*, cit., pp. 105-106 — aveva cercato di mettere le mani sul feudo, così come precedentemente aveva tentato di fare il Bessarione, ma il Conte d'Arco, Ambasciatore di Ferdinando I, portò a Roma i diritti dei Pepoli. Sulla mancata occupazione da parte delle truppe pontificie di Castiglione, commenta lo stesso Autore, *Ibidem*, p. 353, che una cosa era il far strozzare alla chetichella un feudatario senza che ne fosse stata pubblicata la condanna, mentre un'altra era l'invasione di un feudo imperiale.

¹⁰⁴ *Ibidem*, p. 362 e segg.

¹⁰⁵ S. MUZZI, *Annali*, vol. VII, cit., p. 18.

¹⁰⁶ È fuori discussione che il processo sia stato condotto con spirito di parte, ma, commenta L. VON PASTOR, *Storia dei Papi*, vol. X, cit., p. 63 « l'uso... di un'estrema severità da parte del Papa fu politicamente necessario ». Sottolineando il

municipale, bensì la feudalità, dal momento che il conflitto di giurisdizione era attinente non alle prerogative del Conte in quanto Senatore, bensì ai privilegi dei quali godeva come feudatario. Tuttavia, poiché entrambe le funzioni confluivano nelle stesse persone fisiche componenti l'oligarchia senatoria o il suo immediato *entourage* e l'identità tra individuo personale ed individuo membro di una classe connaturata al ceto, non consentiva di fare alcuna distinzione di ruoli, era evidente come l'esecuzione di uno dei suoi membri rappresentasse per il Reggimento — e certo anche per un Papa come Sisto V — un gravissimo colpo infertogli nel privilegio, di prassi e non di diritto, di essere in qualsiasi circostanza *supra legem*, del quale ritenevano lecito godere i componenti di un tal consesso, in quanto investiti della dignità di compartecipi al potere.

Ma se è fuori dubbio che l'esercizio da parte dei Legati dei loro poteri giurisdizionali contro la feudalità ed un facile uso di imputazioni di lesa maestà avrebbero potuto costituire un efficacissimo mezzo per annullare le resistenze del Senato, l'eccezionalità dell'episodio del Conte Giovanni sembrerebbe essere confermata dall'eludere comodamente i patrizi soprattutto del XVII secolo, la giurisdizione criminale, cavandosela al massimo, in caso di delitti gravi, con due o tre anni di lontananza dalla città, con un Legato ed un Bargello disposti a chiudere ambedue gli occhi, quando il reo o presunto tale aprisse in compenso i cordoni della borsa¹⁰⁷, mentre le argomentazioni di Odoardo Gargiaria a disfavore della tesi che la *Contra facientes cavalcatas* avesse mai avuto applicazione in Bologna, ci porterebbe a ritenere che l'esiguità del fondo dell'Assunteria del Torrone sia dovuta non ad una perdita di materiale,

carattere principalmente di atto politico della condanna, osserva E. MASI, *Un processo*, cit., p. 117 che, in quanto tale, Sisto V non poteva permettersi di indietreggiare; quanto poi al fatto che tra i giudici del Pepoli vi fosse un suo personale nemico, rileva lo stesso Autore (*Ibidem*, p. 115) che il fatto non sarebbe molto rilevante, poiché la colpa del Conte non aveva bisogno di essere aggravata agli occhi del Papa.

¹⁰⁷ F. MALAGUZZI VALERI, *Notizie su Bologna seicentesca. Appunti da una cronaca*, in *L'Archiginnasio*, n. XXIII, Bologna, 1928, pp. 42-58, p. 55.

Scorrendo B.C.B. Ms. Gozz. 280, *Raccolta di varie giustizie et altro seguito nella città di Bologna diviso in due Tomi* (1030-1826), oppure B.C.B. Ms. B 2059, *Nome, cognome e patria di tutti li giustiziati nella città di Bologna cominciando dall'anno 1540 sino al presente 1796* (mancano le pp. relative agli anni 1592-1649), si può constatare come la condanna a morte di un nobile fosse un fatto del tutto eccezionale.

bensì alla limitatezza di intentate cause di confisca. Diceva il Consultore *quod Bulla praedicta edita fuit de anno 1588 et fluxi sunt anni 97 et tamen non datur casu in hoc Turrono, cuius vigore probari possit quod facta nec perfecta fuerit confiscatio in casu simplicis adunantiae et cavalcatae sequute, cum omnes sententiae complicatae legantur cum aliis delictis (remoto privilegio civitatis) mortis poenam et confiscationem importantibus: quo fit ut numquam dici possit quod confiscationis poena imposita fuerit praecise pro cavalcata, vigore adductae Bullae*¹⁰⁸. Adducendo poi più avanti, quali esempi, una serie di casi i quali, oltre che dimostrare che mai la confisca ebbe luogo, forniscono una testimonianza di quale fosse il comportamento della nobiltà bolognese¹⁰⁹, aggiungeva che *immo licet permultae sequutae fuerint gravissime et etiam in casu praeciso Bullae pro possessione adipiscenda et tempore Summorum Pontificum gravium, prout inter ceteros fuit Urbanus octavus, Innocentius decimus ac similibus Legatorum ut Eminentissimus Justinianus, Baldeschius et quamplurimi alii, tamen nulla confiscatio sequuta fuit*¹¹⁰.

L'azione del Giustiniani, che rimase dunque nella tradizione bolognese con la fama di Legato rigorosissimo, fu in effetti caratterizzata dal suo fermo intento di mantenere l'ordine pubblico,

¹⁰⁸ *Relazione al Papa del Consultore O. Gargiaria, cit.*, f. 356r (p. 9).

¹⁰⁹ In *Ibidem*, ff. 356r-356v (pp. 9-10) si ricordano: *tempore Sixti quinti, post dictae Bullae additionem, illa sequuta cum Dominis Castellis et Pepulis, qui cum magna hominum armatorum caterva, portas civitatis Bononiae occupaverunt, Curiae resisterunt, biruariorum occiderunt et gravem tumultum in civitate excitarunt; et tamen nulla confiscatio sequuta fuit. Item illa cavalcata sequuta in numero octuaginta armatorum in civitate et comitatu, inter quos banniti quamplures capitales interfuerunt, duce Comite Augustino Marsilio de anno 1652; et tamen nulla confiscatio sequuta est. Alia pariter habita a Domino Marchione Camillo de Pepulis cum morte Capitanei Satellitum anno 1656; et nulla confiscatio facta fuit. Alia de 1658 Dominorum Marchionum de Montecuccolis cum morte biruariorum ut Curiae resisterent: et nulla fuit facta confiscatio. Alia Comitis Ioannis de Pepulis (a quanto pare i Pepoli dovevano essere alquanto turbolenti!) in casu Bullae praeciso cum quindecim hominibus armatis arcendo a possessione domus in terra Crepalcorii quosdam, cum mobilium eiectione violenter sequuta et percussione inflicta in habitatores eiusdem; et nulla fuit exequuta facta confiscatio. Alia de anno 1662 facta a Dominis de Marescotti in numero viginti hominum; et nulla exequuta legitur bonorum confiscatio.*

¹¹⁰ *Ibidem*, f. 356r (p. 9). Analogamente, nella *Relazione del Consultore Giovambattista Gargiaria, cit.*, f. 183r si dice che la confisca dei beni, in applicazione della *Contra facientes cavalcatas* non si è mai applicata in Bologna « per tanti casi e successi gravi ne i tempi dai Legati, di quei anche rigorosi come fu Giustiniano et altri successori ».

al quale scopo fece pubblicare il 13 novembre 1606 un Bando sul divieto di portare armi — non in senso assoluto, ma limitatamente al possesso di apposita licenza¹¹¹ — ed il 1 gennaio 1608 un Bando generale riguardante tutti i possibili argomenti nel quale, quantunque il genovese dichiarasse di annullare tutti i Bandi dei predecessori, non erano contenute disposizioni sostanzialmente nuove, che furono del resto rinnovate dai successori¹¹²; ma la differenza tra il Giustiniani e gli altri Legati, fu la sua ferma volontà di dar esecuzione alle proprie prescrizioni — testimoniata anche dalla sua costante presenza in Bologna¹¹³ — facendo in modo che con lui non trovasse conferma il proverbio secondo il quale un Bando bolognese sarebbe durato « giorni 29 meno d'un mese »¹¹⁴.

Fu soprattutto questo, insieme al suo tenersi informato delle questioni che si trattassero in Senato — che altro non era che l'applicazione del principio del governo misto — che provocò le irritazioni della nobiltà locale, nei confronti della quale le azioni del Giustiniani, se da una parte manifestarono l'intento del rappresentante pontificio di applicare il proprio rigore anche al patriziato, furono dall'altra limitatissime nel numero e negli effetti,

¹¹¹ R. CASTALDI, *La Legazione Giustiniani*, cit., pp. XXXIX-XL. Il divieto di portare armi era a quanto pare un'esigenza sentita dal Reggimento stesso (divieto dal quale i suoi membri si ritenevano naturalmente esenti), in quanto non molti anni dopo gli Assonti dei Magistrati ponevano in considerazione del Legato nella *Istruzione data al Sig. Card. Caetani*, cit., pp. 12-13 non num. « quello che ancor è stato richiesto et posto da Noi in scritto all'antecessori di V. S. Ill.ma et cioè che, per la quiete universale della città e Legatione vogli omniamente rimuovere gl'abusi ultimamente introdotti dalla delatione di varie sorti d'arme insolite, massime di stiletti, pugnali e pistole sotto vari e finti pretesti, essendo per lo passato dentro questa città sol stato permesso, o per dignità o professione l'uso solo della spada, con l'avvertire i ministri della Corte a dover invigilare et non esser quelli che ciò permettono e come alle volte da loro è proceduto per li proventi e guadagni che a loro venivano. Et di più proveder a' molti che sotto fintione di scolare, con rotolarsi semplicemente, si fanno lecito tratenersi in questa città et portare ogni sorte d'armi, e poi sono meri oziosi e vagabondi che per diverse conseguenze non saria lecito che si trattessero nella città ».

¹¹² R. CASTALDI, *La Legazione*, cit., p. XLIV.

¹¹³ Cfr. *Cronotassi dei Legati*, cit., pp. 141-142. Le frequente presenza dei Legati a Bologna durante il Seicento è uno dei caratteri differenziali rispetto alle Legazioni cinquecentesche, che lascia presumere una più attiva partecipazione dei rappresentanti pontifici al governo municipale. Sottolineiamo inoltre che nell'*Elenco comparativo*, cit., la Legazione Giustiniani risulta caratterizzata dall'assenza del Vicelegato, il che però significa soltanto che non si sono trovati documenti di nomina di un tal ufficiale o bandi da lui sottoscritti.

¹¹⁴ P. E. ALDROVANDI, *Cronica*, cit., p. 83.

tanto da far supporre che tale severità non intendesse prodursi al di là di atti intimidatori, finalizzati a combattere la noncuranza dei nobili bolognesi di fronte agli ordini dei Legati¹¹⁵. Ma quanto all'accusa mossa dagli aristocratici al genovese di aver violato le convenzioni stabilite, osserva R. Castaldi che vi è mancanza di fonti precise che dicano in qual misura il Legato abbia messo direttamente mano sugli ordinamenti bolognesi e che « l'impressione che si ricava da un esame dell'attività del Giustiniani è che egli, con la fermezza esercitata anche nei riguardi della classe senatoria, si sia limitato a ricondurre le magistrature bolognesi, ormai tutte in mano agli aristocratici, nei binari che erano stati loro riservati

¹¹⁵ Gli episodi che diedero modo al Legato di manifestare il proprio rigore contro la nobiltà, dei quali abbiamo notizia, sono due. Il primo, registrato in A.S.B. REGGIMENTO: DIARI DEL SENATO (1555-1635), Reg. n. 2, f. 72r, riguarda una punizione che il Giustiniani fece infliggere a tre Senatori. Si legge sotto la data 5 maggio che il genovese « fece dare la corda a tre servitori che giocavano a tarochino nella sala del Papa, mentre S.S. Ill.ma stava dando audienza in quella dell'Ercole, essendole forse parso che giocando costoro quasi nel suo cospetto, non le havevano rispetto di reverenza che si conveniva. Li servitori furono uno de' Consiglieri Senatore Marsilio, uno de' Consiglieri Senatore Ippolito Poeta e l'altro de' Consiglieri Bartolomeo Ghisilardo. Agli Senatori diede anche lo essilio; fu poi detto che giocavano a tagliata ». Il secondo grave incidente avvenuto il 14 marzo 1609 — ricordato da P.E. ALDROVANDI, *Cronica*, cit., p. 110 e da A. F. GHISELLI, *Memorie antiche*, vol. XXI, cit., pp. 570-571 e vol. XXII, cit., pp. 33-34, che lo registra però anche sotto l'anno 1607, consisté nell'arresto di Lucio Malvezzi figlio del Conte Pietro, coinvolto in una rissa con studenti. Il giovane fu presto rilasciato dietro pressione dei parenti e pagamento da parte della famiglia di seimila scudi, ma morì poco dopo per essersi ammalato in carcere, soprattutto a causa dello spavento provato per essere stato posto in una cella attigua alla sala delle torture. Le cronache attestano che le durissime punizioni inflitte dal Giustiniani, riguardavano tutti personaggi di bassa estrazione sociale, ma la durezza che il Legato si mostrò determinato ad usare contro la nobiltà ed i suoi immediati scagnozzi — molto scalpore fece anche la condanna a dieci anni di galera di uno scherano del Conte Alessandro Pepoli che, dopo aver tentato più volte invano di ottenere licenza di portar armi, si era presentato travestito al Legato, che lo aveva riconosciuto; cfr. P. E. ALDROVANDI, *Cronica*, cit., pp. 82-84 — convinse quest'ultima di essere l'unico bersaglio della sua azione. Sull'argomento cfr. R. CASTALDI, *La Legazione*, cit., p. XLVII. Tuttavia come esempio del fatto che nelle situazioni che avrebbero comportato conseguenze molto gravi, l'azione del Giustiniani contro il patriziato, non andava aldilà di quella dei predecessori, possiamo citare il caso di un reato di sodomia, che nel '500-'600 era considerato uno dei delitti peggiori, da perseguitarsi con particolare ferocia; riferisce P. E. ALDROVANDI, *Cronica*, cit., p. 134, che in data 7 agosto 1610 « il Legato fece impiccare e bruciare un giovine di diciannove anni, per essere servitore di un Signor Agamennone Grassi ancor lui giovane; et fu per il nefando vizio della sodomia, quale fu trovato infatti dietro le muraglie. Et anco il giovine era macchiato di tal vizio, ma come lui intese che il servitore era prigione, lui se ne fuggì dalla città ».

e dai quali esse erano uscite »¹¹⁶, mentre un giurista quale V. Sacchi, non mancava di sottolineare, in relazione alle Costituzioni del rappresentante in materia di procedura nelle cause civili: *Postremo ad rem notandum neque ipsum Cardinalem Justinianum voluisse Statutis derogare per eius Constitutiones, ut colligitur ex earumdem proemio, in quo legitur dumtaxat clausola derogatoria aliarum Constitutionum, Decretorum et Reformationum per Legatos, Vicelegatos et Gubernatores, in concernentibus modum procedendi in causis civilibus praecedenter aeditarum, quae derogatoria ad Statuta non extenditur, cum de iis nulla fuerit facta mentio*¹¹⁷.

Fu alla pubblicazione del nuovo Bando generale del 23 giugno 1610 che si fece sentire il malcontento, del quale la motivazione reale non stava nel contenuto del Bando stesso, che ricalcava sostanzialmente quello generale del 1608¹¹⁸, bensì nel fatto che i Bolognesi si sentivano minacciati nella loro libertà di azione, in quanto l'incarico del Giustiniani era stato rinnovato per un altro triennio, con Breve del 31 luglio 1609¹¹⁹; e quello che si era tollerato sapendo che la Legazione aveva un prossimo termine, diveniva intollerabile di fronte al pericolo di un suo protrarsi. E le lamentele dovettero sortire il loro effetto a Roma, in quanto il Papa richiamò il Legato un anno prima dello scadere del secondo incarico, mentre i Bolognesi malevolmente diffusero la chiacchiera, che la ragione stava nell'essersi mostrato il genovese troppo compiacente con una nobildonna Bargellini.

La nomina di « terribile » che contrassegna il Giustiniani nella tradizione bolognese, certamente sproporzionata ai contenuti che emergono dall'esame della sua condotta, più che a favore della tesi secondo la quale il genovese avrebbe impersonato il nuovo tipo di rigoroso « funzionario » post-tridentino, di fronte ad una nobiltà locale ormai esautorata, ci sembra costituisca la testimonianza di un patriziato attivo non solamente nel vigilare sulla salvaguardia delle proprie prerogative, ma anche avvezzo a godere di una così ampia libertà nella direzione dell'amministrazione locale, da profondersi in una sequela di reclami davanti al tentativo di una reale applicazione delle convenzioni, facendoci pertanto pro-

¹¹⁶ R. CASTALDI, *La legazione*, cit., p. LIII.

¹¹⁷ V. SACCUS, *Observationes*, vol. III, cit., Observatio VI, p. 19.

¹¹⁸ R. CASTALDI, *La legazione*, cit., p. LXVIII.

¹¹⁹ Cfr. *Cronotassi Legati*, p. 142.

pendere ad attribuire alle facoltà dei Legati il carattere di fonte storica funzionale a definire, non tanto la effettività del potere pontificio in Bologna — una città delle cui tradizioni si aveva tanto riguardo da decretare la precedenza del Podestà sull'Auditore del Torrione, in quanto il primo era un'antica magistratura cittadina, mentre il secondo era stato introdotto *ex novo*¹²⁰ e nella quale una Marchesa Pepoli si permetteva di rimproverare pubblicamente il Legato, gettandogli in faccia il precetto ricevuto relativo alle norme per frenare la licenza dei *bravi*¹²¹ — quanto piuttosto la sua aspirazione a livello ideologico: ipotesi che verrebbe avvalorata dalla convenzionalità delle formule secondo le quali venivano concessi i poteri.

Senza dubbio tale voler essere del potere monarchico faceva sì che non mancassero di tanto in tanto tentativi di prevaricazione da parte dei Legati — Bandi senza la sottoscrizione del Gonfaloniere di Giustizia talvolta ne uscivano — e che non sempre le concessioni del *Princeps* trovassero applicazione: così ad esempio mentre nei Capitoli di Gregorio XV il Pontefice aveva apposto il *placet* alla richiesta bolognese *ne intra confines dictae civitatis et illius territorii per tria milliaria forenses et externi aliqua bona immobilia acquirere, possidere aut quovis alio modo retinere possint, quibuscumque impedimentis contrariis prorsus amotis, sublati et abrogati*, concessione in precedenza confermata da Giulio III, Paolo III e Pio IV¹²², nella *Istruzione data al Signor Cardinale Caetani* si rendeva noto che, nonostante gli Statuti, le Bolle pontificie e l'opposizione del Senato, si era verificato che fo-

¹²⁰ In P. C. SACCUS, *Statuta*, vol. II, cit., p. 379 è riportata una lettera scritta in data 11 novembre 1579 dal Cardinale di San Sisto al Governatore di Bologna, nella quale la precedenza del Podestà è motivata dal fatto che « oltre l'essere capo di una Ruota, che è tribunale di tanta considerazione, è stato anco uno delli più antichi e delli più onorati magistrati di cotesta città, rappresentando tutto il pubblico; che non interviene così dell'Auditore il quale è stato introdotto nuovamente ».

¹²¹ Per questo, avvenuto nel 1639, ed altri episodi di turbolenza della nobiltà bolognese, cfr. F. MALAGUZZI-VALERI, *Notizie*, cit., pp. 51-55.

¹²² *Capitoli di Gregorio XV*, cit., Cap. III, pp. 3-4: i Bolognesi motivano tale richiesta *pro manutentione confinum et tuitione jurisdictionis S.V. et S. Sedis apostolicae, ne forensibus detur materia huiusmodi confines ab aliquibus occupari aut perturbari permittendi et hannitos ac alios facinorosos praesertim bellorum et aliis suspectis temporibus in Comitatu Bononiensi introducendi ac victualia multa ex inde furtim trasportandi et plura alia in praedictis Civitatis vestrae perpetrandi*.

restieri avessero comprato « beni su li confini » e si supplicava il Legato che, ottemperando alle recenti disposizioni di Gregorio XV, risolvesse le liti in questione supplendole, « come si deve in simili materie di Stato, con *mano reggia*¹²³. E violazioni sembra subisse anche il privilegio, concesso da Giulio II e confermato da Paolo III, Paolo IV, Pio IV, Pio V ed infine Gregorio XV, secondo il quale le pene pecuniarie dovevano venir devolute alla Camera di Bologna, in quanto si chiedeva al Caetani che tali somme non fossero « ad altri pagate, né in altre mani pervengano, come alcune volte da poco tempo in qua è stato *de facto* in loro pregiudizio praticato »¹²⁴.

Ma a tutto questo occorre aggiungere che, quantunque l'operato del Legato fosse formalmente oggetto di una approvazione a priori da parte del Pontefice e sebbene il contenuto della delega fosse così ampio da renderne quasi impossibile l'esorbitamento dai limiti, l'esercizio dei pieni poteri del rappresentante veniva fortemente limitato dai frequenti interventi del Principe — dietro i quali è presumibile vi fosse la sollecitazione del Senato — sia dando istruzioni relativamente alla linea da seguire in specifiche questioni, sia annullando atti che, pienamente legittimi secondo il tenore delle facoltà concesse e delle Bolle pontificie di carattere generale, si trovavano ad essere in contrasto con le concessioni di autonomia locale. Così il Cardinal Legato Moroni scriveva il 2 ottobre 1546 da Roma al suo Vicelegato: « Scrisi a V.S. a di passati quanto mi pareva espediente che, stante il nostro governo, non si venisse alla confiscazione de' beni delli delinquenti di questa città, per non mettere questa novità in uso, massime in questi tempi et anchora ch'io sappi che tanto da Lei sarà stato eseguito e non sii per fare se non quanto sarà mente nostra. Non lascerò per questo non le raccordi di nuovo a volersene astenere del tutto, eccetto se da N.S. circa ciò non le fosse mandata espressa com-

¹²³ Nell'*Istruzione data al Sig. Card. Caetani*, cit., pp. 13-14 non num., gli Assonti dei Magistrati rendevano noto che « oltre l'invasioni et occupationi fatte anticamente da' principi e città circonvicine del territorio di questa città, anche perché anni sono e di presente quasi ogni giorno seguono simili pregiudizii, de' quali, benché più volte se ne sii fatto reclamo e posti diversi ordini, non si essendo mai dalli predecessori di V.S. Ill.ma, forse per non haver potuto, presa determinata risoluzione, ma semplici discorsi » ne era derivato « che sono cagionate e tuttavia si cagionano nuove invasioni in pregiudizio di questa città ».

¹²⁴ *Ibidem*, pp. 14-15 non num.; non si mancava inoltre di ricordare che tali concessioni pontificie erano state fatte *in vim contractus*.

missione in contrario, che in tal caso V.S. haverebbe da seguir l'ordine di Sua Santità; ma non venendo altro, seguirarò secondo Le abbiamo scritto »¹²⁵; in termini del tutto analoghi e manifestando il particolare riguardo con il quale la Corte romana trattava gli esponenti dei casati nobiliari bolognesi, comunicava il 26 maggio 1548 il Cardinal Farnese al Cardinal Legato di Bologna Monti; « A N.S. non pare a proposito che per adesso, per degni rispetti si cominci a mettere in uso le confiscationi de' beni delli delinquenti imputati e condannati d'homicidio: però parerà bene a V.S. Rev.ma ordinare a' ministri suoi che si tenghi mano che così sia eseguito e si sopraseda in ogni esecuzione in generale per questo conto e particolarmente contro Monsignor Costanzo figliolo del g. Monsignor Marcantonio de' Marsilii sino a nuovo avviso di qua »¹²⁶, nonostante ch'ella avesse altra commissione in contrario »¹²⁷. E se l'intento della Santa Sede era di rispettare il privilegio bolognese « per adesso », il 23 ottobre 1599 il Cardinal Aldobrandini, tenuto conto del « dispiacere » che la città aveva avuto dall'essere stata prevista negli ultimi Bandi generali la *publicatio*, ordinava al Vicelegato che egli dovesse « seguir secondo il solito »¹²⁸, mentre nella metà del Settecento la confisca dei beni non era ancora stata introdotta. Né l'azione dei Pontefici era circoscritta alla materia delle pene criminali, ché anzi Gregorio XV nel 1621 cassava la Società degli Osti ovvero Tavernieri i quali, ottenuta da alcuni Superiori la licenza di congregarsi e di fare Statuti, si erano organizzati indipendentemente dal Tribunale delle Bollette¹²⁹, annullandone inoltre tutti gli Statuti dalla stessa stabiliti, anche se avessero avuto la conferma dal Legato o da altri Superiori¹³⁰; e

¹²⁵ *Relazione del Consultore Giovanbattista Gargiaria*, cit., ff. 181v-182r.

¹²⁶ Il corsivo è nostro.

¹²⁷ *Relazione del Consultore Giovanbattista Gargiaria*, cit., ff. 181r-181v.

¹²⁸ Abbiamo trascritto la suddetta lettera alla n. 56 del par. 4.

¹²⁹ Relativamente al Tribunale delle Bollette, si legge nella *Istruzione data al Sig. Card. Caetani*, pp. 6-7 non num.: « Vi è inoltre l'Ufficio delle Bollette antichissimo, governato da due cittadini estratti a sorte dalla generale imborsatione degli uffici utili della città. Nel qual Ufficio si rende ragione alle meretrici, forestieri, hosti, tavernieri, camere, locande et altri simili; al quale Ufficio ogni forestiere che vuol alloggiare nella città, si deve denunciare. Et anche questo ha notari, ministri et esecutori particolari ».

¹³⁰ Si tratta del Cap. IV dei Capitoli di Gregorio XV, cit., p. 4, il tenore del quale è il seguente: *Item licet per Statuta Bonon. maxima consideratione compilata et per Summos Pontifices praedecessores S.V. confirmata, ut in rubrica de poena certorum Artificum et cum maximis rationibus et causis fuerit prohibitum ne*

di più, sottoscriveva come già si è visto, la richiesta di carattere generale, di attribuire nullità a qualsiasi atto che Legati o Vicelegati avessero prodotto, dal tempo di Gregorio XIII in avanti, contro le convenzioni tra Bologna e la Santa Sede¹³¹.

Tali interventi del *Princeps*, associati alla reiterazione degli antichi privilegi ed al riconoscimento di nuovi, risultando con difficoltà correlabili con l'ipotesi di una esautorazione delle magistrature locali, porterebbero a supporre che la potenza del Senato, quale traspare dall'opera spontoniana, non si limiti ad essere semplicemente una manifestazione dell'ideologia del Reggimento, ma costituisca una descrizione alquanto prossima alla situazione reale. Certamente la cornice cortigianesca e l'ipocrisia controriformistica che in quest'opera in particolare porta l'Autore a stravolgere la razionalità di un giudizio politico che altrove, pur con le involuzioni e preoccupazioni di ortodossia tipiche del suo tempo è ben in grado di dare, fino a presentare le capitazioni delle aspirazioni assolutistiche sovrane come atti di benevolenza del Pontefice, a descrivere come fraterna collaborazione quello che doveva essere un logorante giuoco di potere tra Senato e Legato¹³², ad affermare che il Reggimento voleva che la maestà del Gonfaloniere di Giustizia si vedesse « negli effetti piuttosto che nella pompa esteriore », quando poco prima ne ha minuziosamente dettagliato la sfarzosità della cerimonia di entrata in carica e subito dopo enumera il nutrito seguito che il Senato assegnava per servizio nel Palazzo del Comune

conventiculae seu Societates nuncupatae fierent. Nihilominus Hospites seu Tabernarii a nonnullis Superioribus licentiam et facultates se congregandi, Statuta compilandi ac Societatem formandi extorserunt et Societatem ipsam errerunt et formarunt declinando a jurisdictione eorum Tribunali antiqui, vulgariter nuncupati delle Bollette legitime facti et approbati, placeat S.V. Statuto praedicto inhaerendo, cassare et annullare praedictam Societatem una cum omnibus Statutis ab ipsa factis, etiam si a Legato seu aliis Superioribus confirmata fuerint.

¹³¹ Cfr. par. 4, n. 55.

¹³² Nell'Instruzione data al Sig. Card. Caetani si legge ad esempio a p. 15 non num.: « Et havendo l'esperienza mostrato che molte volte gl'antecessori di V.S. Ill.ma hanno per istanze e gagliarde preghiere conferite varie cariche, uffici et altre cose che, o per ben publico o per altri interessi non si dovevano o si trovavano sopiti; però vien supplicata in simili occorrenze, con la sollicita sua maturità procedervi et prima che ne deliberi, pigliarne informazione dal Reggimento di quello che possa ostare et occorrere ». Se anche tali distribuzioni di uffici da parte dei Legati avvenivano nei limiti della legalità, il brano denuncia le divergenze che dovevano esservi tra Senato e rappresentanti pontifici, intorno alle persone che dovessero ricoprire determinate cariche.

del suo supremo rappresentante¹³³, oltre a non contribuire affatto a suscitare simpatia per la figura del Segretario, inficiano a prima vista il suo lavoro del sospetto di inattendibilità.

Ma da un esame più attento emerge che questa inattendibilità è da circoscrivere alle considerazioni dell'Autore sulle finalità che avrebbero orientato la linea della Santa Sede nella definizione dei rapporti di ordine generale con Bologna ed ai giudizi su eventi a lui contemporanei, condizionati dall'intento di eludere, come nel caso dell'amministrazione della Gabella grossa, quella parte della verità che rivelasse l'esistenza di realtà conflittuali; mentre al di sotto di tale sovrastruttura, l'opera di falsificazione non giunge ad intaccare la correttezza di esposizione di un *corpus* di privilegi su cui il Senato fondava giuridicamente la propria posizione, riuscendo a conservarsela ancora per due secoli, in un sapiente bilanciamento tra Roma e quei gruppi sociali, dei quali doveva pur essere in grado di riscuotere all'occasione un consenso sufficiente a frenare i tentativi di statizzazione del *Princeps*¹³⁴.

Se storica nel senso scientifico del termine l'opera del Nostro non può dunque dirsi, in quanto fa difetto nell'elemento soggettivo, nell'apporto interpretativo troppo palesemente condizionato, la sua componente oggettiva, l'insieme dei dati giuridici per i quali il Segretario rivela una cognizione di causa ed una capacità di selezionare il materiale *ad hoc*, spesso superiore a quella di autori a lui contemporanei, ne definisce la esatta dimensione nella quale la si deve utilizzare: quella di uno strumento di ricerca, di un manuale di storia istituzionale bolognese, che rende lo Spontone meritevole di un posto nella storiografia locale, peraltro non proprio brillante. Ci sia infine lecito aggiungere una considerazione metodologica non del tutto ortodossa, ma che ci sorge spontanea: se il Nostro, che non era certo il tipo da battersi per cause perse inimicandosi i detentori effettivi del dominio, si faceva premura di esaltare tanto il Senato, è presumibile che lì stesse in buona parte il potere.

SANDRA VERARDI VENTURA

¹³³ Ms. B 1114, p. 432; Il Gonfaloniere era provvisto dal Reggimento in Palazzo, « d'un donzello, di cinque mazzieri, di cinque corrieri, de' Secretari et di tutti gli altri ministri che al publico bisogno hanno da servire », e quando si recava alle stanze del Legato, i mazzieri sottolineavano l'altezza del magistrato nell'accompagnarlo tenendo mazze d'argento sulla spalla (*Ibidem*, p. 433).

¹³⁴ Cfr. P. COLLIVA, *Bologna dal XV al XVII secolo*, cit., pp. 26-29.